

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	28
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	35
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	38
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	41
GIUSTIZIA (II)	»	65
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	98
DIFESA (IV)	»	107
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	111
FINANZE (VI)	»	121
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	147
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	156
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	163

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	175
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	178
AFFARI SOCIALI (XII)	»	186
AGRICOLTURA (XIII)	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	216
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	217

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (C. 5273 – Governo – modificato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 – Governo) (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni</i>)	10

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Carolina LUSSANA.

La seduta comincia alle 14.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (C. 5273 – Governo – modificato dal Senato).

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del decreto-legge in oggetto, si sofferma sugli aspetti che più interessano i profili di competenza del Comitato. In proposito, osserva, innanzitutto, che il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, mentre, in relazione al coordinamento delle dispo-

sizioni da esso recate con l'ordinamento vigente, segnala, da un lato, che alcune di esse si sovrappongono alle norme contenute nei decreti legge (nn. 98, 138 e 201) emanati nel corso del 2011 al fine di fronteggiare la crisi economica internazionale, e, dall'altro, che altre disposizioni incidono invece in via non testuale sul contenuto del codice dei contratti pubblici, compromettendone così i caratteri di unitarietà e onnicomprensività. Dà quindi conto della presenza, nel testo, di disposizioni meramente programmatiche o descrittive, ovvero recanti deroghe implicite all'ordinamento vigente. Quanto, invece, all'impatto delle disposizioni in questione sul sistema delle fonti del diritto, segnala la presenza sia di disposizioni che modificano discipline oggetto di normazione secondaria, sia di disposizioni che affidano a fonti secondarie il compito di modificare fonti primarie del diritto secondo procedure che si discostano da quelle delineate dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Dopo aver segnalato la presenza nel testo di, seppur limitati, difetti di coordinamento interno, passa

quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5273 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto i suoi 17 articoli, che incidono su due distinti ambiti materiali (e, in particolare, sulla disciplina dell'organizzazione degli organi di Governo – prevedendosi la nomina di un Commissario straordinario del Governo e l'istituzione di un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica – e sul settore delle spese e degli acquisti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle procedure di selezione del contraente), recano misure complessivamente unificate dalla finalità di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, sia sul versante della riduzione dei costi per l'acquisto di beni e servizi che in relazione all'eliminazione degli sprechi nell'uso delle risorse assegnate;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, ad esempio, all'articolo 8, commi 1 e 2, che, laddove interviene sull'ambito delle competenze spettanti all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, modifica in via non testuale l'articolo 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, recante codice dei contratti pubblici, compromettendone così i

caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare, e all'articolo 13, che, nel prevedere taluni casi di esclusione della riscossione dei diritti di segreteria da parte dei Comuni, reca una modifica non testuale all'articolo 40 della legge n. 604 del 1962;

significativi difetti di coordinamento con la normativa vigente si riscontrano altresì tra le disposizioni introdotte dal decreto-legge in oggetto e quelle contenute nei decreti legge emanati nel corso del 2011 al fine di fronteggiare la crisi economica internazionale in atto; in particolare, alcune disposizioni si sovrappongono (in molti casi anche riproducendone i contenuti) ai decreti legge n. 98, n. 138 e n. 201 del 2011; ciò si riscontra, a titolo esemplificativo:

all'articolo 1, comma 1-*bis*, che, laddove prevede che “Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, [...] il Governo [...] presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15”, introduce una disciplina che si sovrappone a quella – rimasta inattuata – contenuta all'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011 (che prevedeva che il Governo presentasse al Parlamento “entro il 30 novembre 2011, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica”);

all'articolo 1, comma 1-*ter*, che riprende quasi testualmente quanto già disposto, con riguardo alla risoluzione parlamentare che ha approvato il Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, dal già citato articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2012, in relazione al quale, nel parere espresso nella seduta dell'8 settembre 2011, il Comitato per la legislazione aveva rilevato che esso “- nel disporre che i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, [...] siano indicati nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento

di economia e finanza 2012 – reca un contenuto che, da un lato, fa sistema con le disposizioni recate dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), e, dall'altro, sembra confliggere con quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, della suddetta legge, che dispone che tali disegni di legge collegati siano indicati in allegato al DEF”;

all'articolo 1, comma 1-*quinquies*, che, prevedendo l'avvio di un ciclo di spending review mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, si sovrappone ai contenuti dell'articolo 9 del decreto-legge n. 98 del 2011, che in buona parte riproduce;

all'articolo 9, comma 1, che, intervenendo in materia di attività della centrale di committenza nazionale in relazione alle procedure informatiche di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, incide sull'ambito applicativo dell'articolo 29 del decreto-legge n. 201 del 2011, senza tuttavia novellarlo e si sovrappone al disposto dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con il quale dovrebbe essere coordinato, anche in considerazione del fatto che tale ultima disposizione configura l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP da parte delle amministrazioni come un servizio oneroso, laddove il decreto in oggetto lo qualifica come gratuito;

il decreto-legge, all'articolo 13-*bis*, recante disposizioni nella materia della certificazione e della compensazione dei crediti vantati dai fornitori nei confronti delle amministrazioni pubbliche, interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa (si vedano, in particolare, la legge n. 183 del 2011; il decreto-legge n. 78 del 2010 e il decreto-legge n. 185 del 2008);

il provvedimento si connota per il ricorso ad una peculiare tecnica normativa – già utilizzata nei più recenti provvedimenti d'urgenza – consistente nell'intro-

duzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, i principi ispiratori di una determinata disciplina, ovvero dove viene descritto il contesto nel quale vengono inserite le disposizioni che si intendono adottare; tali preamboli, evidentemente privi di qualsiasi portata normativa, si rinvencono, ad esempio, all'articolo 1, comma 1; all'articolo 2, comma 1, ed all'articolo 8, commi 1 e 2;

il testo, all'articolo 5, comma 3, laddove si riferisce al potere del Commissario straordinario di proporre “*i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi*” al Consiglio dei ministri ed al Presidente della Regione interessata, reca una disposizione della quale appare dubbia la portata normativa, dal momento che questi ultimi ai sensi dell'ordinamento vigente sono già gli organi titolati ad assumere le iniziative conseguenti alle segnalazioni del Commissario stesso;

il decreto-legge contiene altresì disposizioni che risultano meramente programmatiche e quindi prive di un'effettiva portata precettiva; si segnalano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 (laddove prevede che gli organi di governo statali e locali possano adottare, su proposta del Commissario straordinario di Governo, misure che già l'ordinamento consente loro di prendere) e 7-*bis* (che individua attività che il Commissario straordinario è chiamato a promuovere) e all'articolo 14, in tema di riduzione dei consumi di energia da parte delle pubbliche amministrazioni;

il decreto in esame, all'articolo 2, comma 1, reca una disposizione derogatoria del diritto vigente, nella quale non risultano espressamente indicate le norme derogate; infatti, la disposizione in questione, laddove prevede che il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisiti di beni e servizi sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, deroga implici-

tamente all'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che prevede invece che la suddetta nomina debba avvenire mediante Decreto del Presidente della Repubblica;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 10, comma 1-bis, reca una norma formulata in termini di interpretazione autentica delle disposizioni dettate dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009, in materia di contributo forfetario a DigitPA da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alla quale appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui *“deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”*;

il provvedimento, all'articolo 14, comma 1, contiene una disposizione i cui effetti finali sono destinati a dispiegarsi *“entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”* e, quindi, in un momento significativamente distanziato rispetto alla sua entrata in vigore; per tale disposizione la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della *“immediata applicabilità”* delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti;

sul piano dei rapporti con altre fonti:

il provvedimento incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano i commi 1 e 2 dell'articolo 12, che modificano, rispettivamente, l'articolo 120 e l'articolo 283 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 207 del 2010); tali circostanze non appaiono coerenti con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa modificare la composizione del Comitato interministeriale per la spesa pubblica, come stabilita dal primo periodo del medesimo comma, affidando così ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

infine, all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, esso riprende, conferendo loro rango legislativo, le previsioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 maggio 2012 – costitutiva del Comitato dei Ministri per la revisione della spesa (che, nella rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge, viene invece denominato *“Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica”*) – alla quale rimanda per la definizione dell'ambito dell'attività di revisione della spesa;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il disegno legge di conversione, all'articolo 1, contiene, accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore (rispettivamente, commi 1 e 3), una disposizione volta a delimitare l'ambito temporale di efficacia delle di-

sposizioni contenute al Capo I del decreto-legge. In merito all'anomala presenza nel disegno di legge di conversione di un decreto, nel testo presentato dal Governo, di disposizioni ulteriori rispetto alla clausola di conversione, si registrano, negli ultimi anni, solo tre precedenti, uno dei quali recentissimo (si tratta, segnatamente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 57 del 2012 – AC n. 5194 – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, approvato in prima lettura dalla Camera il 7 giugno scorso); in relazione a tale provvedimento, nella seduta del 22 maggio 2012, il Comitato per la legislazione ha formulato una condizione – recepita dalle Commissioni competenti in sede referente – rilevando, in proposito, che *“l’inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge”*;

con riferimento alla tecnica di redazione del testo, si segnala la formula generica, contenuta all'articolo 6, con la quale si prevede che il Commissario straordinario del Governo debba essere scelto *“tra persone provenienti da settori economici”*;

con riferimento al coordinamento interno al testo, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1-*bis*, prevede che il Governo presenti in Parlamento un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica, al quale viene incongruamente assegnato anche il compito di specificare i singoli interventi adottati in attuazione del programma medesimo, i quali dovrebbero invece essere indicati nella relazione che il Governo presenta al Parlamento a consuntivo, ai sensi dell'articolo 4; peraltro, non risultano coordinati neanche i termini di presentazione delle relazioni in titolo, poiché, con riferimento al programma, il termine di presentazione è fissato dall'articolo 1, comma 1-*bis*, al 30 settembre 2012, mentre, con riferimento alla relazione a con-

suntivo, l'articolo 4 ne fissa il termine di presentazione al 31 luglio 2012;

inoltre, all'articolo 5, comma 2, laddove fa *“salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4”* del decreto-legge all'esame, reca un richiamo interno al testo del tutto privo di portata normativa;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

in relazione alle norme indicate in premessa, che introducono una disciplina che si sovrappone a quella contenuta in recenti provvedimenti d'urgenza emanati nel corso del 2011 al fine di fronteggiare la crisi economica internazionale in atto (e, segnatamente, nei decreti legge n. 98, n. 138 e n. 201 del 2011), sia effettuato un adeguato coordinamento con le anzidette disposizioni;

all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, – laddove prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa modificare la composizione del Comitato interministeriale per la spesa pubblica, come stabilita dal primo periodo del medesimo comma – sia verificata la congruità dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

all'articolo 2, comma 1 – laddove prevede che il Commissario straordinario

per la razionalizzazione della spesa per acquisiti di beni e servizi sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – sia esplicitata la deroga al disposto dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che prevede invece che la suddetta nomina debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica;

all'articolo 5, comma 3, si sopprima il riferimento in esso contenuto al potere del Commissario straordinario di proporre “i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi” al Consiglio dei ministri ed al Presidente della Regione interessata; ciò, in quanto, i suddetti organi già in base all'ordinamento vigente sono titolati ad assumere le iniziative conseguenti alle segnalazioni del Commissario stesso e risultando pertanto il riferimento in questione privo di efficacia normativa;

all'articolo 8, commi 1 e 2 – che incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), intervenendo sulla definizione delle competenze assegnate all'Osservatorio dei contratti pubblici – sia riformulata la disposizione in questione in termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 12, commi 1 e 2, che incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato (segnatamente, sull'articolo 120 e sull'articolo 283 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), ovvero – e solo se strettamente necessario – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

alla luce di quanto detto in premessa, la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, volta a delimitare l'ambito temporale di efficacia delle disposizioni contenute al Capo I del decreto-legge, sia congruamente ricollocata nell'ambito del decreto-legge.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all'articolo 13 – che modifica in via non testuale l'articolo 40 della legge n. 604 del 1962, in materia di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei Comuni – in termini di novella a tale ultima disposizione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per le ragioni indicate in premessa, si dovrebbero coordinare le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1-bis, con quelle contenute nell'articolo 4, sia con riferimento ai contenuti assegnati, rispettivamente, al programma per la riorganizzazione della spesa pubblica da un lato e alla relazione semestrale sull'attività svolta dall'altro (inserendo in particolare il riferimento ai “singoli interventi adottati” nell'ambito dei contenuti della relazione a consuntivo e non del programma, che per sua natura concerne le attività in atto o future), che in relazione alla data indicata per la presentazione dei due atti, tenuto conto che la presentazione del programma di attività – contrariamente a quanto stabilito dal testo – dovrebbe logicamente precedere e non seguire la presentazione della relazione sulle attività svolte;

all'articolo 5, comma 7 – che prevede che il Commissario straordinario, dopo aver fissato un termine entro il quale le amministrazioni devono raggiungere gli

obiettivi di razionalizzazione della spesa prefissati, possa esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei vertici delle amministrazioni inadempienti “*nel rispetto dell’articolo 120 della Costituzione*” – si dovrebbe esplicitare che con tale ultima locuzione si intende limitare l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soli organi inadempienti di Regioni, città metropolitane, province e comuni ».

Lino DUILIO, pur condividendo la proposta di parere formulata dalla relatrice, esprime talune perplessità in relazione a quanto rilevato nella premessa del parere (nel paragrafo che affronta le questioni attinenti all’efficacia temporale delle disposizioni) in ordine ad una possibile dissonanza delle disposizioni contenute all’articolo 14 del decreto-legge, che contengono un termine finale di efficacia piuttosto distanziato nel tempo, rispetto al requisito – sancito dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – dell’immediata applicabilità delle misure disposte dal decreto-legge.

In proposito, segnala che la disposizione in oggetto, diversamente da altre per le quali, in precedenti occasioni, il Comitato ha lamentato la mancata rispondenza delle misure contenute in un decreto-legge al requisito dell’immediata applicabilità, non reca un termine iniziale, bensì un termine finale di efficacia: questo significa che alcuni effetti (ovviamente non quelli finali) si producono sin da subito. Da ciò discende che, semmai, nella fattispecie all’esame è la natura procedimentale della disposizione che dovrebbe essere censurata e, in ultima istanza, la natura procedimentale dell’intero decreto-legge (che, nel suo complesso, delinea infatti una procedura finalizzata all’avvio di un ciclo di revisione della spesa pubblica destinato comunque a dispiegarsi nel tempo).

Pertanto, ove non ci si intenda spingere sino al punto di mettere in discussione la conformità dell’intero decreto-legge ai requisiti che dovrebbero connotare la decretazione d’urgenza, sarebbe a suo avviso più corretto omettere ogni considerazioni in ordine alla mancata rispondenza di una

singola disposizione al requisito dell’immediata applicabilità, posto che, di fatto, la norma contenuta all’articolo 14 presenta connotati non dissimili da quelli dell’intero provvedimento.

Roberto ZACCARIA, nel condividere quanto osservato dall’onorevole Duilio, rileva, in primo luogo, che il termine contenuto all’articolo 14, essendo volto a fissare un limite di carattere temporale entro il quale le pubbliche amministrazioni devono conseguire un risultato nell’ambito del contenimento della spesa in campo energetico, secondo le procedure delineate dal decreto-legge, rappresenta, sostanzialmente, un termine finale di attività, che presuppone, evidentemente, che le amministrazioni si attivino sin da subito al fine di avviare una procedura che possa consentire loro di raggiungere l’obiettivo indicato nel decreto. Da questo punto di vista, pertanto, non può dirsi che la disposizione in oggetto abbia efficacia differita nel tempo. In secondo luogo, conviene anch’egli che, semmai, dovrebbe porsi in discussione la stessa idoneità dello strumento giuridico rappresentato dal decreto-legge a disciplinare una materia come quella in oggetto, e quindi lo stesso impianto del decreto-legge, nel cui ambito, l’articolo 14 del quale si discute, non rappresenta che un singolo aspetto.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nel concordare anch’ella con la proposta di parere formulata dalla relatrice, ritiene pienamente condivisibile anche quanto osservato nella premessa in relazione alle disposizioni contenute all’articolo 14. Al riguardo, osserva infatti come la disposizione in questione abbia natura squisitamente ordinamentale, presupponendo peraltro, ai fini della relativa attuazione, anche un adempimento (l’espressione di indicazioni da parte dell’Agenzia del demanio) che si innesta nell’ambito della procedura preordinata al conseguimento di risparmi energetici da parte delle amministrazioni: la rispondenza delle misure in questione al requisito della « immediata applicabilità » appare, dunque, dubbia. Pe-

raltro, con riguardo a quanto constatato dai colleghi Duilio e Zaccaria, in relazione al fatto che il termine di 24 mesi fissato dalla norma avrebbe natura di termine finale e non iniziale di efficacia, comportando pertanto un obbligo di attivazione immediato in capo ai soggetti destinatari della norma stessa, osserva come nelle premesse della proposta di parere formulata dalla relatrice, si precisi espressamente che, in relazione alla disposizione contenuta all'articolo 14, la rispondenza delle misure disposte dal decreto, debba, appunto, essere valutata « *anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti* ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 – Governo).

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo GIBIINO, *relatore*, dopo aver dato brevemente conto dei contenuti del provvedimento, fa presente che, fatto salvo il piano della specificità e della omogeneità delle sue disposizioni, rispetto al quale non vi sono osservazioni da formulare, esso presenta molteplici e notevoli criticità soprattutto sotto il profilo dei rapporti con l'ordinamento vigente e con le fonti del diritto. Si vede altresì costretto a rilevare che, per quanto riguarda la tecnica di redazione del testo, il decreto all'esame rappresenta, a sua memoria, uno degli esempi maggiormente divergenti dai canoni di corretta scrittura degli atti normativi.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5263 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto i suoi 21 articoli recano un complesso di interventi finalizzati, da un lato, a fronteggiare lo stato di emergenza che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo a seguito degli eventi sismici del maggio scorso, e, dall'altro, a favorire la ripresa delle attività produttive e l'avvio della ricostruzione. A tali ambiti materiali corrispondono i tre Capi nei quali il decreto-legge è opportunamente articolato; in particolare, il Capo I reca *“Interventi immediati per il superamento dell'emergenza”*, il Capo II reca invece un complesso di *“Interventi per la ripresa economica”*, mentre, il Capo III (*« Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente »*) reca misure finalizzate ad assicurare, pur in condizioni di emergenza, le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dai crolli o dalle demolizioni di edifici;

sul piano dei rapporti con l'ordinamento vigente e con le altre fonti del diritto:

in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (a mero titolo esemplificativo, si segnalano l'articolo 3, comma 4, che prevede deroghe alle maggioranze qualificate previste dagli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile ai fini dell'adozione delle delibere condominiali concernenti gli interventi di recupero degli immobili danneggiati dal sisma; l'articolo 3, comma 11, che dispone in deroga al titolo III del decreto legisla-

tivo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale); in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, all'articolo 17, comma 9, si prevede una deroga all'intera parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)"); in qualche caso, inoltre, si consente, in termini generici, di derogare alla normativa vigente (ad esempio, l'articolo 1, comma 4, che consente ai Presidenti delle regioni colpite dal sisma le "deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei ministri", l'articolo 5, comma 4, che consente l'adozione di ordinanze del Ministro dell'istruzione anche in deroga alle "vigenti disposizioni normative"); in altri casi, infine, si dettano discipline speciali a carattere temporaneo, per loro natura derogatorie rispetto all'ordinamento vigente (ad esempio, l'articolo 3, comma 5, che reca una disciplina "nelle more" e l'articolo 18, comma 4, che dispone la sospensione dei controlli programmati previsti per l'autorizzazione integrata ambientale per un periodo di dodici mesi);

risultano inoltre oggetto di deroga anche normative contenute in leggi regionali: si vedano, quanto alle deroghe puntuali alla normativa regionale, ad esempio, le disposizioni contenute all'articolo 3, comma 6, all'articolo 8, comma 14, e all'articolo 19, comma 2, ultimo periodo; quanto, invece, a deroghe generiche alla legislazione regionale, si vedano l'articolo 3, comma 11, che deroga alla normativa regionale di attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualificando come perentori i termini per il rilascio della valutazione di impatto ambientale ovvero dell'autorizzazione integrata ambientale e l'articolo 17, comma 9, che contiene una deroga alla legislazione regionale in materia di gestione dei rifiuti; risultano altresì derogate discipline oggetto di fonti comunitarie: si vedano, in particolare, l'articolo 8, comma 10, che deroga esplicitamente ad una direttiva europea, e i commi

11 e 12 del medesimo articolo, che sembrano invece derogare implicitamente a regolamenti comunitari; tali circostanze non appaiono coerenti con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto si interviene mediante una fonte di rango primario statale su ambiti materiali riservati, rispettivamente, alla fonte regionale ed a quella comunitaria;

il decreto-legge dispone altresì implicitamente in deroga al recentissimo decreto-legge n. 59 del 2012, in materia di riordino della protezione civile, attualmente all'esame della Camera in prima lettura; ciò si riscontra, in particolare:

all'articolo 1, comma 2, che, in difformità rispetto a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2012 (che prevede che eventuali commissari delegati siano nominati dal Capo del Dipartimento della Protezione civile con proprio provvedimento), affida (*ex lege*) le funzioni di Commissari delegati ai Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici;

all'articolo 1, comma 3, che, laddove dispone la proroga dello stato di emergenza sino al 31 maggio 2013, deroga all'articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 225 del 1992 (introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2012), sia in relazione alla durata del periodo di proroga – che risulta assai superiore rispetto a quello di quaranta giorni indicato nella succitata disposizione – sia, soprattutto, in relazione alla fonte del diritto con la quale viene disposta la proroga stessa (la fonte primaria piuttosto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri);

all'articolo 1, comma 4, che sembra conferire anche ai Presidenti delle Regioni, nell'espletamento delle funzioni di Commissari delegati, il potere di emanare ordinanze in deroga, che invece spetta, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 (come sostituito dall'arti-

colo 1 del decreto-legge n. 59 del 2012), al solo Capo del Dipartimento della Protezione civile;

il decreto-legge, ai fini dell'integrazione e dell'attuazione delle disposizioni da esso recate, delinea dei procedimenti del tutto peculiari – che si caratterizzano per la commistione di atti statali e atti regionali – preordinati, in alcuni casi, all'adozione di fonti atipiche del diritto: ad esempio, all'articolo 2, comma 2, prevede che la ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate avvenga sulla base di criteri individuati in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici; all'articolo 2, comma 3, dispone, ai fini dell'alimentazione del Fondo in oggetto, un aumento dell'accisa sulla benzina (*ex lege*), prevedendo comunque che *“la misura dell'aumento, pari a 2 centesimi a litro, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane”*; all'articolo 3, comma 1, prevede che i Presidenti delle Regioni colpite dagli eventi sismici, d'intesa tra loro, stabiliscano con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2 (recante ripartizione del Fondo), modalità e criteri per la concessione di contributi in favore delle popolazioni colpite dal sisma, i quali vengono infine concessi con provvedimenti dei sindaci e dei Presidenti delle province; analoga procedura è delineata all'articolo 4, comma 1, ai fini della predisposizione di un piano per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati e per la ripresa delle attività delle pubbliche amministrazioni; all'articolo 17, comma 4, che reca un elenco dettagliato delle discariche presso le quali possono essere conferiti i materiali derivanti dal crollo degli edifici causato dagli eventi sismici del maggio 2012, prevede che il suddetto elenco – contenuto, quindi, in una fonte primaria statale – possa essere integrato mediante decreto del Presidente della Giunta regionale;

il provvedimento, all'articolo 2, comma 5, affida inoltre ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di disporre le necessarie riduzioni di spesa nel bilancio dello Stato e di individuare le conseguenti modifiche negli obiettivi del patto di stabilità interno, affidando conseguentemente ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo; analogamente, all'articolo 7, comma 1, affida ad un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle deroghe al patto di stabilità interno necessarie al fine di evitare che si determinino effetti negativi sull'indebitamento netto per i comuni delle regioni colpite dal sisma; all'articolo 11, comma 1, demanda invece ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri di ripartizione e le modalità di assegnazione dei contributi in favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici;

in relazione a tutte le disposizioni citate che affidano compiti attuativi a fonti atipiche del diritto, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali); mentre, a proposito dei decreti di natura non regolamentare, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come *“un atto statale dalla indefinita natura giuridica”* e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla

natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: *“deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di ‘fuga dal regolamento’ (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti ‘atipici’, di natura non regolamentare”*;

quanto, invece, alle disposizioni succitate che assegnano a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di modificare fonti primarie del diritto, si ricorda che si tratta di una procedura che non appare coerente con il sistema delle fonti e che, in particolare, risulta difforme rispetto alla tecnica della delegificazione prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

sempre in relazione ai rapporti con le fonti subordinate del diritto, si segnala che il provvedimento, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 8, comma 1, integra il contenuto di fonti secondarie (si tratta, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012) e, all'articolo 3, comma 7, riproduce, pressoché testualmente, il contenuto dell'ordinanza di protezione civile n. 2 del 2 giugno 2012;

il decreto-legge reca disposizioni delle quali appare dubbia o incerta la portata normativa; in proposito, si segnalano, a titolo meramente esemplificativo:

il già citato articolo 2, comma 3, che, laddove demanda al direttore dell'Agenzia delle dogane il compito di disporre con proprio provvedimento l'aumento dell'accisa della benzina, introduce un adempimento del quale non appare chiara la portata dispositiva, tenuto conto

che l'aumento dell'accisa è già disposto dal decreto-legge nella misura di due centesimi per litro;

l'articolo 3, comma 10, ove l'espressione: *“In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici”* risulta meramente descrittiva;

l'articolo 4, comma 3, che, laddove precisa che alle Regioni colpite dal sisma *“può essere riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale (...)”*, reca una norma che, come formulata, appare priva di portata precettiva e incompleta, in quanto manca l'indicazione dello strumento giuridico che si intende adottare;

l'articolo 4, comma 4, che, laddove recita: *“I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento (...)”*, reca una disposizione di incerta portata applicativa;

l'articolo 6, comma 1, che, accanto ad una specifica indicazione dei procedimenti civili e amministrativi sottratti alla sospensione *ex lege*, contiene una clausola generale nella quale si prevede che la sospensione non operi in presenza *“in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”*, recando una previsione di dubbia portata normativa, tenuto conto che, quanto meno nei procedimenti civili, la sospensione in sé è suscettibile di recare pregiudizio all'attore;

l'articolo 6, comma 2, che prevede una sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che *“chiunque debba svolgere”* negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto, senza chiarire a quale soggetto intenda riferirsi con il termine *“chiunque”*;

l'articolo 8, comma 1, che, recando un disposizione priva della preposizione principale, contiene un evidente refuso che ne rende difficile il discernimento della

portata applicativa; al contempo, non risulta chiaro se, mediante la disposizione in questione, si intenda o meno integrare il contenuto del decreto ministeriale 1° giugno 2012, che già dispone il differimento di alcuni termini in materia tributaria;

l'articolo 8, comma 15, ove non appare invece chiara la portata normativa del riferimento alla *“generale applicazione del procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture”*;

l'articolo 9, comma 1, che, laddove prevede il generale differimento dei termini in favore degli enti locali per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, non precisa che tale disposizione opera solo nei confronti degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, provocando dei dubbi interpretativi;

l'articolo 16, il comma 1, che reca una disposizione meramente ricognitiva in relazione alla promozione turistica delle zone colpite dal sisma, la quale si giustifica solo in quanto il successivo comma 2 prevede l'affidamento di tali compiti di informazione ad *“un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali”*;

l'articolo 17, comma 6, che, laddove prevede che i rifiuti siano raccolti *“anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni”*, introduce una norma – che sembrerebbe opportuno espungere – che viene ripetuta anche al periodo successivo, dove, tuttavia, risulta formulata in termini più chiari;

l'articolo 17, comma 12, laddove l'espressione *“in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi”* appare di incerta portata normativa,

l'articolo 17, comma 16, laddove la disposizione in base alla quale *“Le aziende unità sanitarie locali assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.”*, appare priva di portata

normativa, in quanto già l'ordinamento vigente assegna alle AUSL tali attribuzioni;

l'articolo 18, laddove non appare chiara la portata applicativa dei differimenti, delle sospensioni e delle proroghe di termini in materia di autorizzazioni che vengono disposte, in quanto, mentre i commi 2 e 3 si riferiscono alle sole attività soggette ad AIA (quelle cioè individuate all'Allegato 8 [rectius, VIII], del decreto legislativo n. 152 del 2006), il comma 4 sembra applicarsi a tutte le attività, mentre il comma 5 specifica che *“Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato 8)”*;

sul piano della tecnica di redazione del testo e della corretta formulazione di singole disposizioni:

il decreto-legge reca numerose disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica o imprecisa, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnalano: l'articolo 4, comma 5, che dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i comuni predispongano i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, oppure, nel caso siano stati già adottati, li aggiornino, senza richiamare compiutamente la disposizione contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce ai comuni funzioni relative alla predisposizione di piani comunali di emergenza (si tratta dell'articolo 108, comma 1, lettera c); l'articolo 5, comma 1, che contiene un riferimento all'articolo 7-bis del *“decreto-legge 1 settembre 2008, n. 169, convertito dalla legge 30 ottobre 2008”*, in luogo di quello, corretto, al decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 30 ottobre 2008; l'articolo 5, comma 2,

che prevede che le regioni nel cui territorio si trovano le aree interessate dai sismi del 20 e 29 maggio siano autorizzate a modificare i piani di edilizia scolastica *“eventualmente predisposti sulla base della previgente normativa di settore”*, senza precisare a quale normativa vigente (e non *“previgente”*) ci si intenda riferire; l'articolo 6, comma 6, che, nel disporre sospensioni dei termini nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, stabilisce che si osservano le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, senza richiamare la fonte normativa che contiene tali norme (si tratta del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); l'articolo 8, comma 1, n. 9), che stabilisce che è sospeso fino al 30 settembre 2012 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere *“[...] erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”*, reca un riferimento normativo impreciso, in quanto è il solo articolo 106 a recare disposizioni in materia di iscrizione degli intermediari negli *“albi”* (e non negli elenchi, come recita invece il testo); l'articolo 8, comma 6, che fa riferimento alla *“causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218”* senza specificare che si tratta dell'articolo 1218 del codice civile; l'articolo 18, che, ai commi 2, 3 e 5, al fine di individuare le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), richiama l'*“allegato 8”* al decreto legislativo n. 152 del 2006 in luogo dell'allegato VIII;

sempre in relazione ai richiami normativi, il provvedimento contiene numerosi riferimenti ad atti normativi nei quali la tipologia dell'atto viene abbreviata ovvero risulta generica ovvero manca la data di pubblicazione nella *“Gazzetta Ufficiale”* degli atti non numerati (prescritta dal paragrafo 12 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi). A titolo esemplificativo: all'articolo 3, commi 7 e 11, all'articolo 8, comma 8, all'articolo 17,

commi 1, 2 e 9, all'articolo 18, commi 1, 2, 3 e 5, e all'articolo 19, commi 1 e 2, gli atti vengono indicati in forma abbreviata; all'articolo 3, comma 7, all'articolo 5, comma 11, all'articolo 8, comma 8 e all'articolo 17, comma 2, si richiamano decreti ministeriali, senza indicare né i Ministri che li hanno emanati, né la data di pubblicazione in *“Gazzetta Ufficiale”*; all'articolo 8, comma 1, si fa riferimento alla *“legge 2000, n. 212”*, senza indicare per esteso la data di emanazione (27 luglio); infine, all'articolo 16, comma 1, si richiama (indicandolo con la sigla: DPCM) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2011, senza indicarne la data di pubblicazione;

il provvedimento reca alcune formule che si *“auto qualificano”*: ad esempio, all'articolo 2, comma 2, si precisa che la proposta di riparto del Fondo si basa su *“criteri oggettivi”*, mentre, al comma 7 del medesimo articolo 2, si fa riferimento a condizioni di sicurezza *“adeguate”*;

in termini più generali, il provvedimento reca espressioni poco chiare, imprecise o incomplete; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 4, comma 2, che, al primo periodo, stabilisce che gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo (realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dal sisma) sono realizzati dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, mentre, all'ultimo periodo, dispone che nell'ambito del medesimo piano di interventi urgenti, *“si provvede secondo le modalità stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Presidente della regione interessata”*; al riguardo, non risulta quindi chiaro quale sia il soggetto incaricato di provvedere alle esigenze individuate dall'articolo 4, comma 2: se, come sembrerebbe dal testo, il soggetto competente è il Presidente della regione, andrebbe infatti soppresso il riferimento all'intesa con quest'ultimo; ciò si riscontra, altresì, all'articolo 8, comma 1, n. 9), che, laddove dispone la sospensione del pagamento di canoni per contratti di locazione finanzia-

ria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o “beni immobili” strumentali alle attività svolte nei medesimi edifici, contiene un evidente refuso;

il decreto-legge, in numerose disposizioni ricorre all’uso di sigle non precedute dalla denominazione per esteso dell’organo o dell’istituto cui ci intende riferire, ancorché la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 14, lettera b), raccomandi di riportare, nella prima citazione dell’ente, organo o istituto, la sua denominazione per esteso; in relazione alla suddetta circostanza, si segnalano, a titolo esemplificativo, l’articolo 3, comma 5, che si riferisce alle schede AeDES (Scheda di rilevamento danno, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sisma); l’articolo 12, comma 3, che richiama il FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca); l’articolo 17, comma 7, che si riferisce al FIR (Fondo di investimento regionale) e ai Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche); l’articolo 17, comma 9, che fa riferimento all’ARPA (Agenzia ambientale della Regione) e all’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale); l’articolo 19, comma 2, che fa riferimento alla procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale), al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e al Comando Provinciale VVF (Vigili del Fuoco), nonché all’ATERSIR (Agenzia territoriale per i servizi idrici e i rifiuti);

in relazione, infine, alla struttura del testo, il provvedimento, all’articolo 17, commi 2 e 4, si articola in capoversi non contrassegnati da lettere, in difformità quindi rispetto a quanto disposto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 7, lettera e);

sul piano del coordinamento interno del testo:

il decreto-legge si riferisce agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, utilizzando formulazioni, espressioni e riferimenti variegati, anche nel-

l’ambito di uno stesso articolo, che sembrerebbe invece necessario uniformare, facendo riferimento in modo univoco alle date degli eventi sismici a fronte dei quali si interviene; in proposito, si rileva infatti che nel titolo ed in numerose disposizioni (per esempio: articolo 1, commi 1 e 4; articolo 3, commi 1 e 5; articolo 8, comma 3; articolo 13) si fa riferimento agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; nel preambolo ci si limita a richiamare gli eventi sismici “che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; l’articolo 2, comma 1 e l’articolo 17, comma 17, si riferiscono al “sisma del 20-29 maggio 2012”; l’articolo 3, comma 7, si riferisce ai “fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012”; l’articolo 8, comma 7, richiama soltanto il “sisma del 20 maggio 2012”; l’articolo 8, comma 15, fa riferimento agli “eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi”; l’articolo 12, comma 1, si riferisce al “sisma del maggio 2012”; la rubrica dell’articolo 13 richiama gli “eventi sismici del maggio 2012”; infine, l’articolo 17, comma 1, fa riferimento agli “eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti”;

ulteriori difetti di coordinamento interno al testo si rinvennero, altresì, nell’ambito dell’articolo 3, comma 1, che attribuisce ai Presidenti delle Regioni di cui all’articolo 1, comma 2, la facoltà di concedere, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, contributi per “la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati” (lettera a)) e contributi per i beni mobili danneggiati destinati ad “attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico” (lettera b)), risultando pertanto necessario coordinare le due lettere, al fine di specificare se nell’espressione immobili “ad uso produttivo” si intenda ricomprendere le

medesime tipologie di attività elencate nella lettera *b*); all'articolo 8, sono invece presenti due distinti richiami (che sembrerebbe invece opportuno ricondurre ad un unico richiamo) alla causa di forza maggiore di cui all'articolo 1218 del codice civile, cui fanno riferimento sia il comma 1, n. 9), sia il comma 6; infine, si rinvencono più disposizioni in materia di delocalizzazione delle attività produttive, presenti sia nell'articolo 3, commi 11 e 12, sia nell'articolo 19, che sembrerebbe invece opportuno collocare in un unico contesto;

inoltre, per un evidente errore materiale, in più punti, il decreto-legge si riferisce al *“presente decreto”*, denominandolo *“la presente ordinanza”*: si vedano, sul punto, e a titolo esemplificativo, l'articolo 17, comma 4 e l'articolo 18, commi 2, 3 e 4;

da ultimo, il decreto-legge contiene dei richiami normativi interni che appaiono inesatti: ad esempio, l'articolo 6, comma 9, facendo riferimento al rinvio dei processi in corso, richiama impropriamente il comma 6, lettera *b*), in luogo del comma 7; mentre, l'articolo 8, comma 2, secondo periodo, richiama il *“precedente comma”* in luogo del *“precedente periodo”*; l'articolo 8, comma 13; l'articolo 17, commi 1, 4, 6, 10, 11 e 12 e l'articolo 19, comma 1, invece, nel richiamare quanto previsto da altri commi, contengono un riferimento ai *“punti”* piuttosto che ai commi;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre è corredato della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

in relazione alle norme indicate in premessa, che introducono discipline derogatorie di normative oggetto di fonti del diritto regionali ed europee, sia verificata la congruità delle norme in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

sia altresì valutata la congruità con il sistema delle fonti del diritto delle disposizioni indicate in premessa che affidano compiti attuativi a fonti atipiche del diritto, che affidano a fonti secondarie il compito di modificare norme primarie in difformità rispetto alla tecnica della delegificazione delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, ovvero che integrano il contenuto di fonti secondarie del diritto;

sia inoltre chiarita la portata normativa delle disposizioni, indicate in premessa, che appaiono di dubbia o incerta portata applicativa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si ponga riparo ai difetti di coordinamento interno al testo indicati in premessa, procedendo, in particolare, ad uniformare, mediante un univoco riferimento alle date degli eventi sismici a fronte dei quali si interviene, i variegati riferimenti presenti nel testo agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia;

si proceda a sostituire, ovunque ricorra, il riferimento alla *“presente ordinanza”*, con quello al *« presente decreto-legge »*;

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici, errati o imprecisi, si provveda a specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio ».

Roberto ZACCARIA, si chiede se la parte precettiva del parere, formulata in termini estremamente sintetici, sia compiutamente coerente con la parte premisiva, la quale invece individua in modo accurato e analitico gli aspetti critici di un provvedimento che, anche a suo parere, non rappresenta un buon esempio di scrittura delle leggi. Intuisce peraltro le ragioni che hanno portato il relatore ad una siffatta impostazione, che evidentemente consegue alla necessità di tenere conto, anche nel contesto parlamentare, della grave situazione emergenziale alla quale il decreto cerca di fornire una risposta in tempi rapidi. Senza voler stravolgere l'impostazione seguita dal collega Gibiino, propone pertanto di apportare un'integrazione al parere, al fine di esplicitare l'intendimento del Comitato, evidenziando che la parte dispositiva si limita a richiamare *per relationem* gli innumerevoli aspetti di criticità che vengono analiticamente indicati nella premessa del parere, ai quali occorre invece fare riferimento ai fini della presentazione di emendamenti presso la Commissione competente in sede referente.

Lino DUILIO, rileva come i testi sottoposti all'esame del Comitato evidenzino un netto e costante peggioramento per quanto riguarda la loro tecnica redazionale. Nessuna situazione emergenziale può a suo avviso giustificare il mancato rispetto da parte del legislatore delle più elementari regole e vincoli che presiedono all'esercizio della funzione legislativa. Anche al fine di non preconstituire pericolosi precedenti, esprime perciò perplessità sulla idoneità della proposta di integrazione suggerita dal collega Zaccaria a conseguire l'effetto voluto, che a suo avviso potrebbe essere realizzato solo con indicazioni analitiche espresse in forma di puntuali condizioni e osservazioni.

Carolina LUSSANA, *presidente*, sottolinea come debba darsi atto al relatore di aver analiticamente evidenziato nelle premesse i molteplici aspetti problematici del decreto in esame, richiamati con formula

sintetica nelle sei condizioni del dispositivo, ricorda che in occasione dell'esame del decreto-legge n. 225 del 2010 – provvedimento assimilabile a quello odierno sotto il profilo della sua criticità – il Comitato ritenne addirittura di non poter sussumere in singole condizioni od osservazioni i numerosi rilievi formulati nelle articolate premesse del parere, preferendo rivolgere un generale invito alle Commissioni di merito a tener conto dei rilievi formulati.

Vincenzo GIBIINO, *relatore*, nel condividere e fare propria la proposta del collega Zaccaria, reputa al contempo che neppure le perplessità provenienti dall'onorevole Duilio possano essere tralasciate. Sussiste infatti il pericolo che l'organo referente, totalmente assorbito dalle questioni di merito, non ponga nella giusta considerazione i rilievi espressi dal Comitato su un provvedimento di estrema delicatezza, considerato anche l'orizzonte temporale su cui estenderà i suoi effetti direttamente o indirettamente mediante la conseguente disciplina applicativa che lo accompagnerà. Dichiarandosi pertanto disponibile ad integrare il parere nel senso indicato dall'onorevole Zaccaria, nonché ad accentuare la portata precettiva della parte dispositiva, formula la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5263 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto i suoi 21 articoli recano un complesso di interventi finalizzati, da un lato, a fronteggiare lo stato di emergenza che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo a seguito degli eventi sismici del maggio scorso, e, dall'altro, a favorire la ripresa delle attività produttive e l'avvio della ricostruzione. A tali ambiti

materiali corrispondono i tre Capi nei quali il decreto-legge è opportunamente articolato; in particolare, il Capo I reca *“Interventi immediati per il superamento dell'emergenza”*, il Capo II reca invece un complesso di *“Interventi per la ripresa economica”*, mentre il Capo III (*“Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente”*) reca misure finalizzate ad assicurare, pur in condizioni di emergenza, le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dai crolli o dalle demolizioni di edifici;

sul piano dei rapporti con l'ordinamento vigente e con le altre fonti del diritto:

in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, la disciplina recata dal provvedimento si configura come ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (a mero titolo esemplificativo, si segnalano l'articolo 3, comma 4, che prevede deroghe alle maggioranze qualificate previste dagli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile ai fini dell'adozione delle delibere condominiali concernenti gli interventi di recupero degli immobili danneggiati dal sisma; l'articolo 3, comma 11, che dispone in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale); in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, all'articolo 17, comma 9, si prevede una deroga all'intera parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante *“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”*); in qualche caso, inoltre, si consente, in termini generici, di derogare alla normativa vigente (ad esempio, l'articolo 1, comma 4, che consente ai Presidenti delle Regioni colpite dal sisma le *“deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei ministri”*, l'articolo 5, comma 4, che consente l'adozione di ordinanze del Ministro dell'istruzione anche in deroga alle *“vigenti disposizioni normative”*); in altri casi, infine, si dettano

discipline speciali a carattere temporaneo, per loro natura derogatorie rispetto all'ordinamento vigente (ad esempio, l'articolo 3, comma 5, che reca una disciplina *“nelle more”* e l'articolo 18, comma 4, che dispone la sospensione dei controlli programmati previsti per l'autorizzazione integrata ambientale per un periodo di dodici mesi);

risultano, inoltre, oggetto di deroga anche normative contenute in leggi regionali: si vedano, quanto alle deroghe puntuali alla normativa regionale, ad esempio, le disposizioni contenute all'articolo 3, comma 6, all'articolo 8, comma 14, e all'articolo 19, comma 2, ultimo periodo; quanto, invece, a deroghe generiche alla legislazione regionale, si vedano l'articolo 3, comma 11, che deroga alla normativa regionale di attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualificando come perentori i termini per il rilascio della valutazione di impatto ambientale ovvero dell'autorizzazione integrata ambientale e l'articolo 17, comma 9, che contiene una deroga alla legislazione regionale in materia di gestione dei rifiuti; risultano altresì derogate discipline oggetto di fonti comunitarie: si vedano, in particolare, l'articolo 8, comma 10, che deroga esplicitamente ad una direttiva europea, e i commi 11 e 12 del medesimo articolo, che sembrano invece derogare implicitamente a regolamenti comunitari; tali circostanze non appaiono coerenti con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto si interviene mediante una fonte di rango primario statale su ambiti materiali riservati, rispettivamente, alla fonte regionale ed a quella comunitaria;

il decreto-legge dispone altresì implicitamente in deroga al recentissimo decreto-legge n. 59 del 2012, in materia di riordino della protezione civile, attualmente all'esame della Camera in prima lettura; ciò si riscontra, in particolare:

all'articolo 1, comma 2, che, in difformità rispetto a quanto previsto dal-

l'articolo 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2012 (che prevede che eventuali commissari delegati siano nominati dal Capo del Dipartimento della Protezione civile con proprio provvedimento), affida (*ex lege*) le funzioni di Commissari delegati ai Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici;

all'articolo 1, comma 3, che, laddove dispone la proroga dello stato di emergenza sino al 31 maggio 2013, deroga all'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge n. 225 del 1992 (introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2012), sia in relazione alla durata del periodo di proroga – che risulta assai superiore rispetto a quello di quaranta giorni indicato nella succitata disposizione – sia, soprattutto, in relazione alla fonte del diritto con la quale viene disposta la proroga stessa (la fonte primaria piuttosto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri);

all'articolo 1, comma 4, che sembra conferire anche ai Presidenti delle Regioni, nell'espletamento delle funzioni di Commissari delegati, il potere di emanare ordinanze in deroga, potere che invece spetta, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 (come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2012), al solo Capo del Dipartimento della Protezione civile;

il decreto-legge, ai fini dell'integrazione e dell'attuazione delle disposizioni da esso recate, delinea procedimenti del tutto peculiari – che si caratterizzano per la commistione di atti statali e atti regionali – preordinati, in alcuni casi, all'adozione di fonti atipiche del diritto: ad esempio, all'articolo 2, comma 2, prevede che la ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate avvenga sulla base di criteri individuati in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici; all'articolo 2, comma 3, dispone, ai fini dell'alimentazione del Fondo in oggetto, un aumento dell'accisa

sulla benzina (*ex lege*), prevedendo comunque che “*la misura dell'aumento, pari a 2 centesimi a litro, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane*”; all'articolo 3, comma 1, prevede che i Presidenti delle Regioni colpite dagli eventi sismici, d'intesa tra loro, stabiliscano con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2 (recante ripartizione del Fondo), modalità e criteri per la concessione di contributi in favore delle popolazioni colpite dal sisma, i quali vengono infine concessi con provvedimenti dei sindaci e dei Presidenti delle province; analoga procedura è delineata all'articolo 4, comma 1, ai fini della predisposizione di un piano per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati e per la ripresa delle attività delle pubbliche amministrazioni; all'articolo 17, comma 4, che reca un elenco dettagliato delle discariche presso le quali possono essere conferiti i materiali derivanti dal crollo degli edifici causato dagli eventi sismici del maggio 2012, prevede che il suddetto elenco – contenuto, quindi, in una fonte primaria statale – possa essere integrato mediante decreto del Presidente della Giunta regionale;

il provvedimento, all'articolo 2, comma 5, affida inoltre ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di disporre le necessarie riduzioni di spesa nel bilancio dello Stato e di individuare le conseguenti modifiche negli obiettivi del patto di stabilità interno, affidando conseguentemente ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo; analogamente, all'articolo 7, comma 1, affida ad un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle deroghe al patto di stabilità interno necessarie al fine di evitare che si determinino effetti negativi sull'indebitamento netto per i comuni delle regioni colpite dal sisma; all'articolo

11, comma 1, demanda invece ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri di ripartizione e le modalità di assegnazione dei contributi in favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici;

in relazione a tutte le disposizioni citate che affidano compiti attuativi a fonti atipiche del diritto, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali); mentre, a proposito dei decreti di natura non regolamentare, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come *“un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”* e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: *“deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di ‘fuga dal regolamento’ (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti atipici, di natura non regolamentare”*;

quanto, invece, alle disposizioni succitate che assegnano a decreti del Presi-

dente del Consiglio dei ministri il compito di modificare fonti primarie del diritto, si ricorda che si tratta di una procedura che non appare coerente con il sistema delle fonti e che, in particolare, risulta difforme rispetto alla tecnica della delegificazione prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, non offrendo le medesime garanzie individuate da tale procedura;

sempre in relazione ai rapporti con le fonti subordinate del diritto, si segnala che il provvedimento, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 8, comma 1, integra il contenuto di fonti secondarie (si tratta, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012) e, all'articolo 3, comma 7, riproduce, pressoché testualmente, il contenuto dell'ordinanza di protezione civile n. 2 del 2 giugno 2012;

il decreto-legge reca disposizioni delle quali appare dubbia o incerta la portata normativa; in proposito, si segnalano, a titolo meramente esemplificativo:

il già citato articolo 2, comma 3, che, laddove demanda al direttore dell'Agenzia delle dogane il compito di disporre con proprio provvedimento l'aumento dell'accisa della benzina, introduce un adempimento del quale non appare chiara la portata dispositiva, tenuto conto che l'aumento dell'accisa è già disposto dal decreto-legge nella misura di due centesimi per litro;

l'articolo 3, comma 10, ove l'espressione: *“In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici”* risulta meramente descrittiva;

l'articolo 4, comma 3, che, laddove precisa che alle Regioni colpite dal sisma *“può essere riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale (...)”*, reca una norma che, come formulata, appare priva di portata precettiva e incompleta, in quanto manca l'indicazione dello strumento giuridico che si intende adottare;

l'articolo 4, comma 4, che, laddove recita: *“I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento (...)”*, reca una disposizione di incerta portata applicativa;

l'articolo 6, comma 1, che, accanto ad una specifica indicazione dei procedimenti civili e amministrativi sottratti alla sospensione *ex lege*, contiene una clausola generale nella quale si prevede che la sospensione non operi in presenza *“in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”*, recando una previsione di dubbia portata normativa, tenuto conto che, quanto meno nei procedimenti civili, la sospensione in sé è suscettibile di recare pregiudizio all'attore;

l'articolo 6, comma 2, che prevede una sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che *“chiunque debba svolgere”* negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto, senza chiarire a quale soggetto intenda riferirsi con il termine *“chiunque”*;

l'articolo 8, comma 1, che, recando un disposizione priva della preposizione principale, contiene un evidente refuso che ne rende difficile il discernimento della portata applicativa; al contempo, non risulta chiaro se, mediante la disposizione in questione, si intenda o meno integrare il contenuto del decreto ministeriale 1° giugno 2012, che già dispone il differimento di alcuni termini in materia tributaria;

l'articolo 8, comma 15, ove non appare invece chiara la portata normativa del riferimento alla *“generale applicazione del procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture”*;

l'articolo 9, comma 1, che, laddove prevede il generale differimento dei termini in favore degli enti locali per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, non precisa che tale

disposizione opera solo nei confronti degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, provocando dei dubbi interpretativi;

l'articolo 16, il comma 1, che reca una disposizione meramente ricognitiva in relazione alla promozione turistica delle zone colpite dal sisma, la quale si giustifica solo in quanto il successivo comma 2 prevede l'affidamento di tali compiti di informazione ad *“un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali”*;

l'articolo 17, comma 6, che, laddove prevede che i rifiuti siano raccolti *“anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni”*, introduce una norma – che sembrerebbe opportuno espungere – ripetuta anche al periodo successivo, dove, tuttavia, risulta formulata in termini più chiari;

l'articolo 17, comma 12, laddove l'espressione *“in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi”* appare di incerta portata normativa,

l'articolo 17, comma 16, laddove la disposizione in base alla quale *“Le aziende unità sanitarie locali assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.”*, appare priva di portata normativa, in quanto già l'ordinamento vigente assegna alle AUSL tali attribuzioni;

l'articolo 18, laddove non appare chiara la portata applicativa dei differimenti, delle sospensioni e delle proroghe di termini in materia di autorizzazioni che vengono disposte, in quanto, mentre i commi 2 e 3 si riferiscono alle sole attività soggette ad AIA (quelle cioè individuate all'Allegato 8 [*rectius*, VIII], del decreto legislativo n. 152 del 2006), il comma 4 sembra applicarsi a tutte le attività, mentre il comma 5 specifica che *“Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa*

vigente per le attività non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato 8)”;

sul piano della tecnica di redazione del testo e della corretta formulazione di singole disposizioni:

il decreto-legge reca numerose disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica o imprecisa, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnalano: l'articolo 4, comma 5, che dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i comuni predispongano i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, oppure, nel caso siano stati già adottati, li aggiornino, senza richiamare compiutamente la disposizione contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce ai comuni funzioni relative alla predisposizione di piani comunali di emergenza (si tratta dell'articolo 108, comma 1, lettera c); l'articolo 5, comma 1, che contiene un riferimento all'articolo 7-bis del “decreto-legge 1° settembre 2008, n. 169, convertito dalla legge 30 ottobre 2008”, in luogo di quello, corretto, al decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 30 ottobre 2008; l'articolo 5, comma 2, che prevede che le regioni nel cui territorio si trovano le aree interessate dai sismi del 20 e 29 maggio siano autorizzate a modificare i piani di edilizia scolastica “eventualmente predisposti sulla base della previgente normativa di settore”, senza precisare a quale normativa vigente (e non “previgente”) ci si intenda riferire; l'articolo 6, comma 6, che, nel disporre sospensioni dei termini nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, stabilisce che si osservano le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, senza richiamare la fonte normativa che contiene tali norme (si tratta del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); l'articolo 8, comma 1, n. 9), che

stabilisce che è sospeso fino al 30 settembre 2012 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere “[...] erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, reca un riferimento normativo impreciso, in quanto è il solo articolo 106 a recare disposizioni in materia di iscrizione degli intermediari negli “albi” (e non negli elenchi, come recita invece il testo); l'articolo 8, comma 6, che fa riferimento alla “causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218” senza specificare che si tratta dell'articolo 1218 del codice civile; l'articolo 18, che, ai commi 2, 3 e 5, al fine di individuare le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), richiama l’“allegato 8” al decreto legislativo n. 152 del 2006 in luogo dell'allegato VIII;

sempre in relazione ai richiami normativi, il provvedimento contiene numerosi riferimenti ad atti normativi nei quali la tipologia dell'atto viene abbreviata ovvero risulta generica ovvero manca la data di pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” degli atti non numerati (prescritta dal paragrafo 12 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi). A titolo esemplificativo: all'articolo 3, commi 7 e 11, all'articolo 8, comma 8, all'articolo 17, commi 1, 2 e 9, all'articolo 18, commi 1, 2, 3 e 5, e all'articolo 19, commi 1 e 2, gli atti vengono indicati in forma abbreviata; all'articolo 3, comma 7, all'articolo 5, comma 11, all'articolo 8, comma 8 e all'articolo 17, comma 2, si richiamano decreti ministeriali, senza indicare né i Ministri che li hanno emanati, né la data di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”; all'articolo 8, comma 1, si fa riferimento alla “legge 2000, n. 212”, senza indicare per esteso la data di emanazione (27 luglio); infine, all'articolo 16, comma 1, si richiama (indicandolo con la sigla: DPCM) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2011, senza indicarne la data di pubblicazione;

il provvedimento reca alcune formule che si “auto qualificano”: ad esempio,

all'articolo 2, comma 2, si precisa che la proposta di riparto del Fondo si basa su "criteri oggettivi", mentre, al comma 7 del medesimo articolo 2, si fa riferimento a condizioni di sicurezza "adeguate";

in termini più generali, il provvedimento reca espressioni poco chiare, imprecise o incomplete; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 4, comma 2, che, al primo periodo, stabilisce che gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo (realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dal sisma) sono realizzati dai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, mentre, all'ultimo periodo, dispone che nell'ambito del medesimo piano di interventi urgenti, "si provvede secondo le modalità stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Presidente della regione interessata"; al riguardo, non risulta quindi chiaro quale sia il soggetto incaricato di provvedere alle esigenze individuate dall'articolo 4, comma 2: se, come sembrerebbe dal testo, il soggetto competente è il Presidente della Regione, andrebbe infatti soppresso il riferimento all'intesa con quest'ultimo; ciò si riscontra, altresì, all'articolo 8, comma 1, n. 9), che, laddove dispone la sospensione del pagamento di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o "beni immobili" strumentali alle attività svolte nei medesimi edifici, contiene un evidente refuso;

il decreto-legge, in numerose disposizioni ricorre all'uso di sigle non precedute dalla denominazione per esteso dell'organo o dell'istituto cui ci intende riferire, ancorché la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 14, lettera b)), raccomandi di riportare, nella prima citazione dell'ente, organo o istituto, la sua denominazione per esteso; in relazione alla suddetta circostanza, si segnalano, a titolo esemplificativo, l'articolo 3, comma 5, che si riferisce alle schede AeDES (Scheda di rilevamento danno, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-si-

sma); l'articolo 12, comma 3, che richiama il FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca); l'articolo 17, comma 7, che si riferisce al FIR (Fondo di investimento regionale) e ai Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche); l'articolo 17, comma 9, che fa riferimento all'ARPA (Agenzia ambientale della Regione) e all'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale); l'articolo 19, comma 2, che fa riferimento alla procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale), al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e al Comando Provinciale VVF (Vigili del Fuoco), nonché all'ATERSIR (Agenzia territoriale per i servizi idrici e i rifiuti);

in relazione, infine, alla struttura del testo, il provvedimento, all'articolo 17, commi 2 e 4, si articola in capoversi non contrassegnati da lettere, in difformità quindi rispetto a quanto disposto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 7, lettera e);

sul piano del coordinamento interno del testo:

il decreto-legge si riferisce agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, utilizzando formulazioni, espressioni e riferimenti variegati, anche nell'ambito di uno stesso articolo, che sembrerebbe invece necessario uniformare, facendo riferimento in modo univoco alle date degli eventi sismici a fronte dei quali si interviene; in proposito, si rileva infatti che nel titolo ed in numerose disposizioni (per esempio: articolo 1, commi 1 e 4; articolo 3, commi 1 e 5; articolo 8, comma 3; articolo 13) si fa riferimento agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; nel preambolo ci si limita a richiamare gli eventi sismici "che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"; l'articolo 2, comma 1 e l'articolo 17, comma 17, si riferiscono al "sisma del 20-29 maggio 2012"; l'articolo 3, comma 7, si riferisce ai "fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012"; l'articolo 8, comma 7,

richiama soltanto il “*sisma del 20 maggio 2012*”; l’articolo 8, comma 15, fa riferimento agli “*eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi*”; l’articolo 12, comma 1, si riferisce al “*sisma del maggio 2012*”; la rubrica dell’articolo 13 richiama gli “*eventi sismici del maggio 2012*”; infine, l’articolo 17, comma 1, fa riferimento agli “*eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti*”;

ulteriori difetti di coordinamento interno al testo si rinvencono, altresì, nell’ambito dell’articolo 3, comma 1, che attribuisce ai Presidenti delle Regioni di cui all’articolo 1, comma 2, la facoltà di concedere, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, contributi per “*la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati*” (lettera *a*) e contributi per i beni mobili danneggiati destinati ad “*attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico*” (lettera *b*)), risultando pertanto necessario coordinare le due lettere, al fine di specificare se nell’espressione immobili “*ad uso produttivo*” si intenda ricomprendere le medesime tipologie di attività elencate nella lettera *b*); all’articolo 8, sono invece presenti due distinti richiami (che sembrerebbe invece opportuno ricondurre ad un unico richiamo) alla causa di forza maggiore di cui all’articolo 1218 del codice civile, cui fanno riferimento sia il comma 1, n. 9), sia il comma 6; infine, si rinvencono più disposizioni in materia di delocalizzazione delle attività produttive, presenti sia nell’articolo 3, commi 11 e 12, sia nell’articolo 19, che sembrerebbe invece opportuno collocare in un unico contesto;

inoltre, per un evidente errore materiale, in più punti, il decreto-legge si riferisce al “*presente decreto*”, denominandolo “*la presente ordinanza*”: si vedano, sul punto, e a titolo esemplificativo, l’ar-

ticolo 17, comma 4 e l’articolo 18, commi 2, 3 e 4;

da ultimo, il decreto-legge contiene dei richiami normativi interni che appaiono inesatti: ad esempio, l’articolo 6, comma 9, facendo riferimento al rinvio dei processi in corso, richiama impropriamente il comma 6, lettera *b*), in luogo del comma 7; mentre, l’articolo 8, comma 2, secondo periodo, richiama il “*precedente comma*” in luogo del “*precedente periodo*”; l’articolo 8, comma 13; l’articolo 17, commi 1, 4, 6, 10, 11 e 12 e l’articolo 19, comma 1, invece, nel richiamare quanto previsto da altri commi, contengono un riferimento ai “*punti*” piuttosto che ai commi;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), mentre è corredato della dichiarazione di esclusione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento;

il provvedimento, alla luce degli elementi sopra esposti, presenta evidenti caratteri di forte problematicità con riferimento ai parametri che presiedono ad una corretta ed ordinata produzione legislativa e sulla cui osservanza il Comitato per la legislazione è chiamato ad esprimersi;

ritiene pertanto che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si rendano le norme indicate in premessa, che introducono discipline deroga-

torie di normative oggetto di fonti del diritto regionali ed europee, congrue rispetto al sistema delle fonti del diritto;

si rendano coerenti con il sistema delle fonti del diritto:

a) le disposizioni indicate in premessa che affidano compiti attuativi a fonti atipiche del diritto,

b) le disposizioni che affidano a fonti secondarie il compito di modificare norme primarie in difformità rispetto alla tecnica della delegificazione delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,

c) le disposizioni che integrano il contenuto di fonti secondarie del diritto;

sia inoltre chiarita la portata normativa delle disposizioni, indicate in premessa, che appaiono di dubbia o incerta portata applicativa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

sia effettuato un adeguato coordinamento interno, procedendo, in particolare, ad uniformare, mediante un univoco riferimento alle date degli eventi sismici a fronte dei quali si interviene, i variegati riferimenti presenti nel testo agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia;

si proceda a sostituire, ovunque ricorra, il riferimento alla "presente ordinanza", con quello al "presente decreto-legge";

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici, errati o imprecisi, si provveda a specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Emendamenti C. 4434-3380-3580-4382-4501-4516-A 27

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 14 giugno 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Emendamenti C. 4434-3380-3580-4382-4501-4516-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.40 alle 9.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	28
--	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.

C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, ricorda che il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge n. 52 del 2012, emanato il 7 maggio scorso per la razionalizzazione della spesa pubblica, già esaminato dal Senato.

Questo intervento normativo si inserisce in un quadro di politica legislativa in cui spiccano le disposizioni, richiamate

dalla relazione illustrativa del provvedimento in esame, costituite: dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), che aveva disposto a decorrere dal 2012 l'avvio di un ciclo di spending review per definire i fabbisogni standard delle amministrazioni centrali dello Stato; nonché dall'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) che ha previsto la presentazione al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

Non posso poi esimermi dal rilevare con soddisfazione – perché appartengo ad una regione che sta soffrendo da giorni il calvario di un terremoto incessante – che i risparmi rinvenuti dalla razionalizzazione della spesa pubblica disposta dal testo in esame saranno destinati al reintegro delle risorse per il finanziamento degli interventi di protezione civile, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, lettera c) del decreto-legge n. 74 del 2012, emanato per far fronte al sisma in corso.

Passando quindi all'esame del testo, con riferimento ai profili di competenza della prima Commissione rilevano gli articoli da 1 a 6.

L'articolo 1 istituisce un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, composto dal ministro delegato per il programma del Governo, dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal ministro dell'economia e delle finanze (o dal vice ministro da lui delegato) e dal sottosegretario alla Presidenza del consiglio con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri. L'organo svolgerà un'attività di indirizzo e coordinamento per la revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti, destinati alle imprese; la razionalizzazione dei servizi e delle attività; il ridimensionamento delle strutture e la riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi insieme alla ottimizzazione dell'uso degli immobili nonché gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica già fissati con la direttiva 3 maggio 2012 del Presidente del Consiglio. Inoltre, con i commi da 1-*bis* ad 1-*quinquies* introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, si confermano i contenuti della disciplina sulla revisione della spesa pubblica prevista dall'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, che ho ricordato all'inizio della mia relazione. Vi sono alcune differenziazioni, connesse all'esigenza di prorogarne alcuni termini nonché alla istituzione dei nuovi organi previsti dal testo in esame.

Tuttavia, ritiene opportuno che venga chiarito se le disposizioni in commento sostituiscano o si aggiungano – come sembra più probabile visto il richiamo alle norme già in vigore – a quelle del vigente articolo 01 del decreto legge n. 138, individuando una disposizione di coordinamento. Segnala poi che il comma 1-ter, che riafferma sostanzialmente quanto già previsto nel vigente comma 2 dell'articolo 01 – cioè che nella risoluzione parlamentare di approvazione della Nota di aggiornamento al DEF 2012 siano indicati i disegni di legge collegati per la riorganizzazione della spesa pubblica – non appare coerente con la disciplina contabile stabilita dagli articoli 10, comma 6, e 10-*bis*,

comma 7, della legge n. 196 del 2009 che stabilisce che i disegni di legge collegati siano previsti in allegato al DEF.

L'articolo 2 prevede la nomina – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento – di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche che sono a tal fine elencate includendovi anche taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari. L'individuazione delle amministrazioni pubbliche è effettuata secondo criteri diversi da quelli dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che costituisce la disposizione ritenuta generalmente parametro di riferimento per definire le pubbliche amministrazioni. In particolare il campo di applicazione riguarda « tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ».

A questo proposito ritiene opportuno chiarire che la diversa definizione di pubbliche amministrazioni adottata dal testo ha una valenza del tutto circoscritta alle finalità del provvedimento in esame. Ciascuna amministrazione potrà individuare un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa. Occorre notare che tra le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, vi sono le « amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario », Ciò comporta che tali regioni sono sottoposte, come tutte le altre amministrazioni pubbliche, alle attività del Commissario straordinario previste dal-

l'articolo 5, incluso il potere di disporre ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato, nonché a quello di fissazione di un termine per il raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati, decorso il quale il Consiglio dei ministri può autorizzare in base all'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti. Quindi le regioni commissariate rivestono, ai fini dell'attività di revisione della spesa in capo al Commissario, uno status differenziato rispetto alle altre amministrazioni regionali (incluse quelle sottoposte a piani di rientro ma non commissariate), non contemplate nel comma stesso; circostanza, valutabile in termini di compatibilità con i profili di autonomia regionale previsti dall'ordinamento, pur dovendosi tener presente che, sulla base della normativa vigente, le regioni commissariate per l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario sono sottoposte a stringenti vincoli e limitazioni di carattere finanziario e contabile. Il Senato ha soppresso una disposizione contenuta nel testo originario del decreto-legge che escludeva dall'applicazione del decreto gli organi costituzionali, formalizzando una limitazione del campo di applicazione del provvedimento non necessaria, in quanto l'esclusione di tali organi già discende dall'autonomia ad essi assicurata dal sistema costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

L'articolo 3 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della durata del Commissario, non superiore ad un anno, e dell'importo dell'indennità che non dovrà risultare superiore a quella fissata per un dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con lo stesso D.P.C.M. si dovrà provvedere: alla eventuale nomina di due sub-commissari, con il compito di coadiuvare il Commissario straordinario a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute; a circoscrivere gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio e del Ministero

dell'economia dei quali il Commissario potrà avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro 15 giorni dalla nomina, il Commissario presenta al Comitato interministeriale un programma di lavoro e relazione mensili sullo stato di attuazione di tale programma, informando le commissioni parlamentari.

L'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri (o il Ministro delegato), entro il 31 luglio 2012 in sede di prima applicazione, riferisca al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica con cadenza semestrale, e invii al Parlamento una relazione sulla medesima attività.

L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo, coinvolgendo le amministrazioni pubbliche.

L'articolo 6 stabilisce i requisiti soggettivi per la nomina del Commissario straordinario, da scegliere tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità. Egli deve operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Con riferimento all'articolo 10, che presenta aspetti di competenza della V Commissione, sembra opportuno rilevare che esso contiene una disposizione introdotta dal Senato di interpretazione autentica che esclude il versamento di un contributo forfetario a DigitPA indicando la relativa fattispecie. In merito va ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, non è sufficiente che una disposizione si autoqualifichi di interpretazione autentica per definirne la natura. Infatti, per la portata retroattiva che la disposizione viene a spiegare, occorre che essa intervenga in relazione a fattispecie sulla quale siano insorti contrasti interpretativi, precisandone il significato tra quelli possibili. A questa condizione, il vincolo di significato normativo che viene ad essere stabilito anche per il passato può essere considerato compatibile con l'esigenza di cer-

tezza giuridica e di tutela dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico (e *plurimis*, tra le più recenti, sentenze n. 272 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009). Infatti, « il divieto di retroattività della legge (articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale), costituisce valore fondamentale di civiltà giuridica, pur non ricevendo nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'articolo 25 Cost. » e in mancanza di « motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo » risulterebbe leso il canone generale della ragionevolezza delle norme che si trae dall'articolo 3 Cost. (sent. 78/2012). Si tratta di un profilo sul quale ritiene opportuno che le Commissioni riflettano.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore per la V Commissione*, preliminarmente fa presente che illustrerà essenzialmente il contenuto del Capo II del decreto-legge al nostro esame, che reca le disposizioni di carattere sostanziale essenzialmente relative alle norme di acquisto di beni e servizi e in materia di appalti, al fine di consentire il conseguimento dei risparmi derivanti dall'attività di *spending review*. Ricorda quindi come la proposta di raccomandazione del Consiglio, presentata dalla Commissione europea, che dovrebbe essere adottata nella riunione del 28 e 29 giugno 2012, subito dopo il riferimento alla necessità di approvare quanto prima la legge di attuazione del principio di pareggio del bilancio, di cui al nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione, richiami espressamente il processo di *spending review* che il Governo si è impegnato ad attuare, evidenziando come tali revisioni dovrebbero consentire di determinare un nuovo ordine di priorità della spesa in modo favorevole alla crescita. Osserva come, anche alla luce dell'importanza che al processo di *spending review* si attribuisce anche a livello europeo, esso sia un tema destinato a non essere esaurito con questo provvedimento, ma avrà certamente un seguito nell'attività parlamentare e nell'attività dell'amministrazione che

sarà opportuno monitorare con grande attenzione.

Passa quindi all'esame delle disposizioni di più immediata attinenza alla competenza della Commissione bilancio. Rileva che l'articolo 7, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, evidenzia che il comma 1 modificando l'articolo 1, comma 449 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip S.p.A. a tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche e specifica che gli enti del Servizio sanitario nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip. Sottolinea che, in virtù di tale norma, se gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono fare riferimento alle centrali regionali di acquisto, nel caso in cui non siano state istituite, ovvero se le medesime centrali regionali non trattano il bene, essi devono fare riferimento, in seconda istanza, alla centrale nazionale di acquisto. Rileva che il comma 2 modifica l'articolo 1, comma 450 della richiamata legge n. 296 del 2006, estendendo l'obbligo – attualmente previsto per le sole amministrazioni statali – di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Osserva che l'articolo 8, modificato dal Senato, reca disposizioni volte a garantire la trasparenza degli appalti pubblici ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica attraverso la pubblicazione, da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sul proprio portale, dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e la trasmissione dei medesimi dati al Ministero dell'economia e delle

finanze e alle regioni. Evidenzia che il comma 2-bis inoltre estende gli obblighi di comunicazione delle stazioni appaltanti all'Osservatorio riducendo l'importo contrattuale al di sopra del quale devono essere osservati tali obblighi. Rileva che l'articolo 9, non modificato dal Senato, prevede l'utilizzo a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*) del Ministero dell'economia e delle finanze da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A. per le attività che svolge quale centrale di committenza. Osserva che l'articolo 10, modificato dal Senato, rende facoltativa l'acquisizione del parere di congruità tecnico-economica, reso da DigitPA, sull'acquisto di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per le centrali di committenza e per le amministrazioni centrali che ricorrono ad esse. Evidenzia che, ai sensi del comma 1-bis, introdotto dal Senato, l'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009 si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto a DigitPA nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti per le quali sono stati chiesti i pareri tecnici di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 177 del 2009. In proposito, si associa alle considerazioni svolte dal relatore per la I Commissione. Segnala, poi, che l'articolo 11 modifica l'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, prevedendo che il contratto relativo agli acquisti mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione possa comunque essere stipulato prima della scadenza del termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Evidenzia che l'articolo 12, con alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pub-

blici relativi a lavori, servizi e forniture stabilisce che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica. Richiamando in proposito la relazione illustrativa, sottolinea che le disposizioni introdotte dall'articolo in esame recepiscono sostanzialmente il contenuto della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 28 luglio 2011, che ha risolto i contrasti tra i diversi orientamenti giurisprudenziali delle sezioni del Consiglio di Stato stesso. Il comma 3, soppresso nel corso dell'esame al Senato, prevedeva che le modifiche introdotte dall'articolo in esame si applicassero alle procedure di affidamento per le quali non si fosse ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del decreto-legge. In proposito, ritiene che sarebbe opportuno che il Governo chiarisca se, dalla soppressione di tale disposizione, in definitiva volta a salvaguardare la certezza del diritto e la validità delle procedure in corso, possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione al contenzioso che si potrebbe ingenerare. Osserva, poi, che il successivo articolo 13 elimina l'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei comuni e delle province sui contratti di acquisto di beni e servizi, quando i beni o i servizi medesimi siano disponibili mediante strumenti informatici di acquisto. Evidenzia in proposito che l'acquisto in forma elettronica, infatti, è per sua natura assistito da caratteristiche di trasparenza, affidabilità e garanzia dell'identità e consente all'amministrazione comunale e provinciale di stipulare il relativo contratto senza la forma pubblica amministrativa. Segnala, inoltre, che il Senato ha introdotto l'articolo 13-bis che reca disposizioni in materia di crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. In particolare, rileva che il comma 1 reca alcune modifiche alla disciplina in

materia di certificazione dei crediti vantati per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, contenuta nell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Precisa che si tratta di una disposizione che è stata più volte modificata, sulla quale è da ultimo intervenuto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, il quale ha previsto che la certificazione possa essere finalizzata a consentire al creditore, oltre che la cessione *pro soluto*, anche la cessione pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari, che implica per il cedente l'obbligo di rispondere dell'eventuale inadempienza del debitore. In quel provvedimento, la procedura della certificazione dei crediti è stata altresì estesa nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Evidenzia che le modifiche recate dal provvedimento in esame sono intese, in particolare: ad estendere il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale, come previsto prima della legge di stabilità per il 2012; a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debtrici sono tenute a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile; a rendere obbligatoria, e non più eventuale, la nomina di un Commissario *ad acta*, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l'amministrazione non abbia provveduto alla certificazione; si precisa inoltre che la nomina del Commissario è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni statali periferiche, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Precisa inoltre che la portata del divieto di certificazione già previsto, stabilendo che la certificazione sia nulla qualora sia

rilasciata dagli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Evidenzia come la novella sia volta a superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti, che consente al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari. Fa presente che il comma 2 estende la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Rileva che, a seguito di tale disciplina, il comma 3 dispone la soppressione di alcune disposizioni circa la modalità di certificazione in compensazione dei crediti maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Rileva come il comma 4 preveda che all'attuazione delle disposizioni in tema di certificazione dei crediti si provveda con le medesime modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della legge di stabilità 2012, disponendo che le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalità sopra descritte possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Evidenzia come l'articolo 14 fissi un principio generale per le amministrazioni pubbliche, che dovranno adottare – entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – misure per il contenimento dei consumi di energia e per rendere più efficienti gli usi finali di energia. Rappresenta che il contenimento dei consumi deve realizzarsi sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e al decreto legislativo n. 115 del 2008, che dà attuazione alla direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Rileva

che, nel corso dell'esame al Senato, l'articolo è stato integrato al fine di specificare che le misure in esso previste possono essere attuate anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Rappresenta che l'articolo 15 reca la copertura finanziaria dell'onere relativo all'indennità del Commissario straordinario. Sottolinea come a tale onere, pari a 155.000 euro per l'anno 2012 e a 78.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, relativa al fondo per il

funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Rileva che l'articolo 16, come di consueto, fissa l'entrata in vigore del decreto al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che secondo quanto convenuto l'esame preliminare si concluderà nella seduta odierna. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 di martedì 19 giugno prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	35
ALLEGATO (<i>Modifiche di coordinamento formale approvate dalle Commissioni</i>)	37
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione, Roberto TORTOLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Giovanni Ferrara, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.10.

**DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.
C. 5203 Governo.**

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 13 giugno scorso.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che, oltre al parere già espresso dal Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, sono pervenuti i seguenti pareri:

parere favorevole sul testo del decreto legge, come modificato dagli emendamenti approvati, della VI Commissione (Finanze); parere favorevole con condizioni della VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione); parere favorevole con condizione e con osservazioni sul testo originario del decreto legge e parere favorevole sul testo del decreto legge, come modificato dagli emendamenti approvati, della X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo); parere favorevole con condizioni e con osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Comunica, altresì, che la V Commissione esprimerà il parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, propone di apportare al testo, come risultante dagli emendamenti approvati, le modifiche di coordinamento formale poste in distribuzione (*vedi allegato*).

Roberto TORTOLI, *presidente*, pone quindi in votazione le proposte di coor-

dinamento formale testè avanzate dai relatori.

Le Commissioni approvano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano, quindi, di conferire ai deputati Margiotta e Distaso il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 5203. Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 4063 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 marzo scorso.

Matteo BRAGANTINI (LNP) evidenzia l'opportunità di accelerare, per quanto possibile, l'*iter* parlamentare della proposta di legge in titolo, alla luce dell'ampia condivisione del tema tra i diversi gruppi e dell'importanza di approvare una modifica che consentirà di superare alcune discrasie della vigente normativa in materia di appalti, che hanno portato all'elusione delle prescrizioni in materia.

Roberto TORTOLI, *presidente*, alla luce dell'intervento dell'onorevole Bragantini, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, nel corso della quale potrebbe pertanto essere concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Le Commissioni concordano.

La seduta termina 14.25.

ALLEGATO

**DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile
(C. 5203 Governo).****MODIFICHE DI COORDINAMENTO FORMALE
APPROVATE DALLE COMMISSIONI**

All'allegato all'articolo 3-ter della legge n. 225 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legge, di cui all'emendamento Bratti 1.14, approvato nella seduta del 6 giugno 2012, le parole: « Allegato A » sono sostituite dalle seguenti: « Allegato 01 (articolo 1, comma 1, lettera b-ter). “Elenco (articolo 3-ter, comma 3)” » e al termine del medesimo è inserito il seguente segno: « ” ».

All'allegato all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10), del decreto-legge, le parole: « ALLEGATO (articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992) » sono sostituite dalle seguenti: « Allegato 1 (articolo 1, comma 1, lettera c) , numero 10). “Allegato (articolo 5, comma 5-quinquies)” » e al termine del medesimo è inserito il seguente segno: « ” ».

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-D Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	38
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	40

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2326-D Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 13 giugno 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, come preannunciato dal Vice Presidente onorevole Follegot nella scorsa seduta, ha scritto, anche a nome del Presidente della III Commissione, onorevole Stefani, al Presidente della Camera per evidenziargli che la disposizione contenuta

nell'articolo 6 del disegno di legge C. 2623-D, già oggetto di doppia deliberazione conforme, è volta a modificare il quarto comma dell'articolo 5 della legge n. 1423 del 1956, che nel frattempo è stata abrogata dall'articolo 120 del Codice antimafia ed il cui contenuto risulta riprodotto, in un testo pressoché identico, nell'articolo 8 dello stesso Codice antimafia.

Il Presidente della Camera ha dato l'assenso a modificare l'articolo 6 ritenendo riconducibile la questione in esame ad una serie di precedenti in merito ai quali si è modificata una disposizione di un progetto di legge per quanto su di essa si fosse registrata la doppia lettura conforme tra i due rami del Parlamento.

I relatori hanno pertanto presentato l'emendamento 6.1 sostitutivo dell'articolo 6 (*vedi allegato*).

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.1 dei relatori (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che nel frattempo la Commissione affari sociali ha espresso parere favorevole sul testo risultante dagli emendamenti presen-

tati e che la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere all'Assemblea. Considerato che la Commissione affari costituzionali sta esaminando il provvedimento per esprimere il parere di competenza, sospende la seduta in attesa del predetto parere.

La seduta sospesa alle 14, riprende alle 14.05.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con premesse di cui da lettura.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Angela Napoli e Mecacci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva, anche a nome del Presidente della III Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-D Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori).

1. Al comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori ».

6. 1. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'Inno di Mameli nelle scuole. Emendamenti testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. C. 5193 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	59
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003. C. 5108 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	60
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	61
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-D, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	62
Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e con condizione</i>)	43
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	63
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Sull'ordine dei lavori	48

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
AVVERTENZA	58

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

Emendamenti testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, richiama quanto evidenziato nella precedente seduta e formula una proposta di parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1 (*nuova formulazione*) Zeller ed altri e 1.2 (*nuova formulazione*) Enzo Carra al nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.

C. 5193 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003.

C. 5108 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

C. 5180 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2326-D, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, illustra, limitatamente alle modifiche apportate dal Senato e dalla Commissione di merito in quarta lettura, il nuovo testo del disegno di legge C. 2326-D Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente modificato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno ».

Ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Richiama, in particolare, le modifiche approvate in sede referente dalle Commissioni di merito al fine di superare, considerata la natura dei reati di pedofilia e le modalità in cui vengono commessi, la divisione delle competenze delle indagini tra procure circondariali e distrettuali che avrebbe reso problematico lo svolgimento delle indagini stesse, in quanto per uno stesso fatto vi sarebbe stata la concorrenza

di indagini di procure circondariali e distrettuali sia pure con riferimento a diversi profili strettamente connessi.

Evidenzia, infine, che la disposizione contenuta nell'articolo 6 del provvedimento, già oggetto di doppia deliberazione conforme, modifica l'articolo 5 della legge n. 1423 del 1956, che è stato nel frattempo abrogato dall'articolo 120 del Codice Antimafia (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) ed il cui contenuto risulta riprodotto, in un testo pressoché identico, all'articolo 8 dello stesso Codice antimafia.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e con condizione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abbinate recante « Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta ».

Ricorda che le disposizioni recate dal testo sono riconducibili, nel complesso, alla materia « tutela della concorrenza », che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa statale.

Rileva che le disposizioni da esso recate sono altresì riconducibili alle materie « alimentazione » e « tutela della salute », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Evidenzia che alcune previsioni del testo unificato vanno valutate attentamente

tenendo conto della normativa comunitaria, tenuto altresì conto che l'articolo 117 della Costituzione, al primo comma vincola la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto – tra gli altri – degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

Sottolinea in particolare che l'articolo 5, comma 2, del testo unificato prevede l'obbligo di riportare nell'etichetta dei succhi di frutta e delle bevande analcoliche a base di frutta anche il luogo di provenienza e di origine della frutta, individuando il luogo di origine o di provenienza come « il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti di cui al comma 1 ».

Rileva che tale indicazione risulta solo in parte coincidente con la definizione di origine utilizzata dal Regolamento CE n. 1169/2011, che sul punto rinvia al Codice doganale comunitario (Reg. (CE) n. 450/2008), il quale, all'articolo 36, definisce l'origine come il paese o il territorio in cui le merci sono interamente ottenute oppure il paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale (nel caso in cui si tratti di merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori).

Evidenzia che l'istituzione di un logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana, di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unificato, analogamente alla previsione dell'articolo 5, potrebbero configurare misure ad effetto equivalente, non pienamente aderenti al disposto dell'articolo 34 TFUE; secondo la disciplina comunitaria, infatti, l'obbligo imposto da uno Stato membro di dichiarare l'origine di un dato prodotto potrebbe ritenersi ostativo della libera circolazione delle merci.

Segnala, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 7 del testo unificato, che prevedono l'adozione di campagne pubbliche di promozione delle bevande analcoliche che utilizzano il logo nazionale, da

finanziare con parte degli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate nell'attuazione di programmi antifrode, così quelle di cui al suddetto articolo 5, potrebbero porsi in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale la promozione della commercializzazione di prodotti fatti in taluni paesi o regioni, sottolineandone la provenienza, potrebbe configurare violazione della libera circolazione delle merci, in quanto può indurre i consumatori ad acquistare tali prodotti, escludendo quelli importati.

Richiama, in proposito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-325/00, che ha condannato la Repubblica federale tedesca per aver introdotto un marchio riservato ai prodotti agro-alimentari realizzati interamente in Germania, e le successive pronunce della Corte (C-6/02 Commissione contro Francia; C-255/03 Commissione contro Belgio).

Tenuto conto di quanto testè rappresentato, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Gianpaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.

C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che presso la I Commissione sono da tempo in corso di esame in sede referente alcune proposte di legge (C. 103 e abbinate) che affrontano in maniera più ampia il tema della cittadinanza. La I Commissione aveva infatti elaborato un testo unificato al termine dell'esame in sede referente delle richiamate proposte di legge n. 103 e abbinate, su cui si è svolta la discussione generale in Assemblea ed a cui è poi seguito il rinvio in Commissione.

Rileva che le proposte di legge di cui si avvia oggi l'esame riguardano dunque un tema più specifico, che investe un numero più limitato di soggetti. Le proposte di legge in esame intervengono essenzialmente su due aspetti: da una parte, sul comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per disciplinare il caso di minori nati in Italia da genitori stranieri e, dall'altra parte, sul comma 2 dell'articolo 4, sempre con riguardo ai minori. A titolo personale, ritiene peraltro che il tema in questione necessiterebbe comunque di un esame più esteso della materia, tenuto conto che si incide sullo *status* soggettivo delle persone e che affrontare un aspetto singolo di una problematica più ampia e complessa non può che destare perplessità.

Si sofferma quindi su alcuni dati numerici, ricordando che, come da più parti evidenziato, i dati del dossier della Caritas Migrantes per il 2011 rilevano come i minori stranieri in Italia siano attualmente pari a 932.675. Di questi, 77.148 sono i nuovi nati nel corso del 2009 da entrambi i genitori stranieri, cioè il 13 per cento di tutte le nascite, percentuale che sale al 16,5 per cento se si considerano i figli nati da matrimoni misti, e i figli degli immigrati iscritti a scuola sono 673.592, il 7,5 per cento della popolazione scolastica.

Inoltre, dalle anticipazioni del rapporto della fondazione Cittalia Anci ricerche, presentate il 6 giugno 2012 presso la Camera dei deputati, risulta che « la presenza di minori con cittadinanza straniera regolarmente residenti in Italia ha raggiunto nel 2011 un numero complessivo

vicino al milione (993.238) con un incremento dal 2000 ad oggi pari al 332 per cento. Se la quota della popolazione straniera sul totale dei residenti (italiani e stranieri) è attualmente del 7,5 per cento, i minorenni rappresentano il 21,7 per cento della popolazione straniera (4.570.317) e il 9,7 per cento del totale dei minori (italiani e stranieri) ». Inoltre, « la proporzione dei minori nati in Italia è straordinariamente cresciuta rispetto a quella dei minori e giovani immigrati dall'estero, ed essi costituiscono oramai il 71 per cento del totale dei minori stranieri residenti. Il forte aumento delle nascite da genitori stranieri in questo ultimo decennio si riflette sulla struttura per età dei minori stranieri residenti. Nel 2011 i minori di età inferiore a 15 anni sono giunti a costituire l'87 per cento della popolazione minorile straniera e ben il 96 per cento, quasi l'intero universo, delle seconde generazioni propriamente dette ». Gli stranieri dai 14 ai 17 anni, cioè in età da scuola secondaria di II grado rappresentano il 7,6 per cento del totale dei minori di quella classe d'età, mentre quelli dai 6 ai 13 anni d'età, cioè nel ciclo dell'istruzione obbligatoria (scuola primaria e secondaria di I grado) salgono al 17 per cento, una proporzione che aumenta poi al 25 per cento per i bambini dai 0 ai 5 anni, cioè in età da asilo nido e scuola dell'infanzia ». Analizzate Torino, Alessandria, Genova, Varese, Verona, Trieste, Reggio Emilia, Ferrara, Forlì e Firenze, come città campione, è risultato un aumento delle cittadinanze acquisite di quasi 6 volte tra il 2004 e il 2010.

Evidenzia poi che attualmente, in base alla normativa italiana vigente, acquistano la cittadinanza italiana di diritto alla nascita coloro di cui almeno un genitore sia cittadino italiano, in base al cosiddetto *ius sanguinis*. La legge n. 92 del 1991 disciplina poi alcune ipotesi che sono riconducibili al cosiddetto *ius soli* e che riguardano principalmente coloro che nascono nel territorio italiano ed i cui genitori siano da considerarsi o ignoti dal punto di vista giuridico oppure apolidi; coloro che nascono nel territorio italiano e non pos-

sono acquistare la cittadinanza dei genitori perché la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all'estero possa acquisire la loro cittadinanza; i figli di ignoti che vengono trovati a seguito di abbandono nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato da parte di qualunque soggetto interessato il possesso di un'altra cittadinanza.

La cittadinanza italiana viene acquisita anche per il riconoscimento della filiazione, cioè da parte del padre o della madre che siano cittadini italiani oppure a seguito di un accertamento giudiziale della sussistenza della filiazione. In questi casi l'acquisto della cittadinanza è automatico per i figli minorenni, mentre quelli maggiorenni conservano la propria cittadinanza, con la possibilità però di scegliere la cittadinanza determinata dalla filiazione con un'apposita dichiarazione da effettuarsi entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero, nel caso in cui l'accertamento della filiazione sia avvenuto all'estero.

Lo straniero nato in Italia può divenire cittadino italiano purché vi abbia risieduto legalmente ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e se dichiara, entro un anno dal compimento dei 18 anni, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Ricorda altresì che il testo elaborato dalla I Commissione nell'ambito dell'esame in sede referente delle richiamate proposte di legge n. 103 e abbinate, su cui si è svolta la discussione generale in Assemblea ed a cui è poi seguito il rinvio in Commissione, prevedeva — sul tema in esame — una modifica all'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992, al fine di prevedere che, per l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia, è necessario che la residenza, fino al raggiungimento della maggiore età, sia senza interruzioni e che lo straniero stesso abbia frequentato con profitto le

scuole, almeno fino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

In tale sede si era scelto, invece, di non intervenire sull'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, con l'intesa che tale questione sarebbe dovuta comunque essere oggetto di attento esame.

Sesa AMICI (PD), *relatore*, si sofferma sul contenuto delle proposte di legge in titolo, che intervengono in particolare sugli articoli 1, 4 e 9 della legge n. 91 del 1992, recante norme in materia di cittadinanza, introducendo nuove fattispecie di acquisto o modificando requisiti già previsti dalla normativa vigente.

Fa presente, in particolare, che l'articolo 1 delle proposte C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini e C. 4236 Bressa prevede una prima fattispecie di acquisizione di cittadinanza italiana per nascita, per coloro che nascono sul territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno vi risieda legalmente e in maniera continuativa per un periodo minimo, fissato in cinque anni dalle proposte di legge C. 2684 Mantini e C. 4236 Bressa e in tre anni dalla proposta di legge C. 2431 Di Biagio.

Rileva che quest'ultima proposta di legge e la proposta C. 4236 Bressa prevedono, sempre all'articolo 1, anche una seconda fattispecie di acquisto di cittadinanza per nascita per chi sia nato da genitori stranieri di cui almeno uno nato in Italia che vi risieda legalmente. Per tale fattispecie di acquisto, le due proposte differiscono per la prescrizione di un periodo minimo di residenza interrotta: mentre la prima proposta di legge non stabilisce alcun requisito temporale, la seconda prevede invece che non vi siano interruzioni nella residenza per almeno un anno.

Sottolinea che le proposte di legge che introducono fattispecie di acquisto di cittadinanza per nascita differiscono sotto il profilo delle modalità di tale acquisto: mentre la proposta di legge C. 2431 Di Biagio prevede che tale acquisto sia automatico salvo rinuncia da parte dell'avente diritto entro l'anno di raggiungimento

della maggiore età, se in possesso di altra cittadinanza, le proposte di legge C. 2684 Mantini e C. 4236 Bressa subordinano il suddetto acquisto a conforme dichiarazione di volontà da parte di un genitore dell'avente diritto risultante dall'atto di nascita, ferma restando la facoltà di rinuncia dello stesso avente diritto alle stesse condizioni previste dalla proposta di legge C. 2431. Solo la proposta di legge C. 4236 Bressa prevede che nell'eventualità in cui nell'atto di nascita non sia espressa la volontà genitoriale di acquisto della cittadinanza da parte del minore, quest'ultimo può comunque acquistare la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fa richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Inoltre, la proposta di legge C. 2431 Di Biagio introduce una norma di carattere particolare, in favore dei figli, nati in Italia, dei profughi provenienti dai territori della ex Jugoslavia nel corso degli eventi bellici degli anni '90.

Illustra quindi l'articolo 2 della proposta di legge C. 4236 Bressa che, novellando l'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, prevede che, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età possa acquistare la cittadinanza italiana purché abbia risieduto legalmente in Italia fino al compimento della maggiore età, qualora manifesti entro un anno la volontà di diventare cittadino mediante un'apposita dichiarazione.

Il medesimo articolo introduce inoltre un diritto all'acquisizione della cittadinanza, che prescinde dal luogo di nascita e si pone come una sorta di titolo definibile *jure culturae* o *iure doctrinae*, per il minore figlio di genitori stranieri che abbia frequentato corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale per ottenere una qualifica professionale. L'acquisto della cittadinanza è possibile, alle medesime condizioni, anche in caso di dichiarazione, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

La disposizione pone un'alternativa sia allo *jus sanguinis*, sia allo *jus soli*, riferita a coloro che, pur non essendo nati in Italia, vi abbiano trascorso un periodo ritenuto decisivo per la formazione della loro personalità. Tale alternativa equipara, ai fini dell'effetto di acquisto, cicli di istruzione diversi, nonché la formazione professionale che si articola su percorsi di durata diversa.

La proposta di legge C. 2904 Sbai novella anch'essa l'articolo 4 della legge n. 91 del 1992 prevedendo le seguenti fattispecie: lo straniero nato in Italia che abbia frequentato integralmente il ciclo scolastico obbligatorio presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana; lo straniero nato o entrato in Italia che compia il ciclo scolastico obbligatorio presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, acquista la cittadinanza su richiesta del genitore esercente la potestà genitoriale ovvero del tutore; il figlio minore di genitori stranieri entrato in Italia in un'età anche superiore a quella dell'obbligo scolastico acquista la cittadinanza quando ha completato il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero qualora sia in possesso di un equipollente titolo di studio conseguito nel Paese di origine e riconosciuto dallo Stato italiano.

La proposta di legge C. 2904 Sbai circoscrive l'ambito degli effetti dell'acquisto della cittadinanza, limitatamente alla seconda fattispecie, escludendo la facoltà del minore di chiedere il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (testo unico immigrazione), facoltà esercitabile quindi solo dopo il raggiungimento della maggiore età.

L'articolo 2 della proposta di legge C. 2684 Mantini e l'articolo 3 della proposta di legge C. 2904 Sbai modificano il requisito temporale della residenza legale richiesta ai fini dell'acquisto della cittadinanza per concessione dalla lettera f) dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, riducendolo, rispettivamente, da 10 a 6 e 8 anni.

Inoltre lo stesso articolo 2 della proposta di legge C. 2684 Mantini modifica anche l'articolo 10 della legge n. 91 del 1992, che condiziona l'efficacia del decreto di concessione della cittadinanza alla prestazione, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, del giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato nonché i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne. Le modifiche prescrivono altresì che il giuramento sia preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della buona conoscenza della lingua italiana.

In merito a tale disposizione, ricorda infine che il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, riservato agli stranieri residenti da lungo tempo nel nostro Paese, è subordinato al superamento da parte del richiedente di un test di conoscenza della lingua italiana.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) invita tutti i gruppi ad una riflessione: quello in esame è un tema di grande rilevanza, che è già stato oggetto di ampi ed attenti approfondimenti presso la I Commissione, con la ricerca di elementi di sintesi e di equilibrio tra posizioni distanti.

Ritiene, infatti, che sia emerso con chiarezza come vi siano, tra i gruppi politici, posizioni molto distanti sulla tematica della cittadinanza, che nascono da convincimenti ed approcci culturali differenti.

A suo avviso, dunque, il tema in questione potrà essere più opportunamente

oggetto di esame nel corso della prossima legislatura, se vi sarà una maggioranza diversa al governo, che potrà – se lo riterrà opportuno – portare in porto la riforma in discussione, seppure con le mediazioni ed i punti di incontro che comunque sono opportuni. Non si tratta, infatti, di un argomento su cui vi possono essere forzature in un ramo del Parlamento piuttosto che in un altro né di un tema da ridurre a mera propaganda elettorale.

Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente al collega Calderisi che il suo gruppo ha chiesto di inserire il provvedimento in titolo nel calendario dei lavori dell'Assemblea per un atto di responsabilità politica e non per una provocazione.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene in parte comprensibili le argomentazioni testè svolte dal collega Calderisi ma sottolinea come, proprio per la complessità della materia, vi è la necessità di esperire tutti i tentativi possibili affinché siano superate le criticità esistenti, almeno per quanto riguarda la situazione dei minori.

Ricorda come sui minori nati e cresciuti in Italia fosse stato raggiunto un orientamento di massima condiviso tra i gruppi e la discussione svolta nella prima fase della legislatura in corso aveva fatto registrare dei passi in avanti. Il clima attuale e la maggioranza in parte mutata rispetto al passato dovrebbero dunque consentire di fare ogni possibile sforzo per portare avanti la discussione su un tema di rilievo quale quello in esame, a meno che si dica con chiarezza che non lo si vuole fare prima delle elezioni per non far vedere che il Parlamento ha approvato una legge che riconosce l'esistenza di cittadini con tratti della fisionomia in parte diversi da quelli europei.

Auspica quindi che alla base non vi sia tale motivazione e che si voglia proseguire nell'iter parlamentare delle proposte di legge in titolo.

Mario TASSONE (UdCpTP) fa presente che da parte del suo gruppo vi è la volontà di proseguire nell'*iter* parlamentare delle proposte di legge in titolo. Occorre tuttavia chiarezza da parte di tutti i gruppi su un tema di estrema delicatezza e rilievo quale quello in discussione.

David FAVIA (IdV) rileva che anche da parte del suo gruppo vi è la volontà di proseguire nell'*iter* parlamentare delle proposte di legge in titolo. Non ritiene infatti che su una materia di estrema delicatezza e urgenza quale quella in discussione possano incidere maggioranze di governo.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede al Governo di fornire quanto prima alcuni dati numerici che consentano di quantificare, in particolare, quanti siano gli stranieri che stanno facendo tornare nelle terre nate i componenti della propria famiglia a causa della crisi economica in atto o dei recenti eventi calamitosi verificatisi in Italia. Non vorrebbe infatti che per risolvere un problema se ne creassero altri: qualora tali soggetti avessero la cittadinanza italiana il rimpatrio sarebbe molto più complesso sotto il profilo burocratico.

Salvatore VASSALLO (PD) intende precisare, per evitare eventuali incomprensioni, che nel suo intervento non vi era alcuna intenzione di attribuire al gruppo del Popolo della libertà intenzioni o orientamenti di tipo razzista.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Avverte inoltre che la seduta in sede referente sarà sospesa e riprenderà al termine della seduta delle Commissioni riunite I e V, già prevista alle ore 15.

La seduta sospesa alle 15 è ripresa alle 15.30.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

C. 5210 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2012.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è stato presentato dal Governo in attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 201 del 2011, che ha riformato la materia delle funzioni e degli organi delle province, assegnando ad esse esclusivamente funzioni di indirizzo e di coordinamento e disponendo la riduzione del numero dei consiglieri provinciali e la loro elezione da parte dei consigli comunali.

Il testo all'ordine del giorno attua, con alcune modifiche relative al numero dei consiglieri provinciali e all'elezione del presidente, le previsioni dei commi 16 e 17 dell'articolo 23, in materia di organi, introducendo un sistema di elezione di secondo grado del consiglio provinciale e del presidente della provincia dal quale dovrebbe derivare un rilevante risparmio di spesa.

Infatti, la relazione tecnica stima le spese in base al sistema vigente in 318.703.200 euro e quelle derivanti dal nuovo sistema in 707.500 euro. Perciò il risparmio presunto a carico dello Stato sarebbe pari a 118.179.500 euro e quello a carico delle province sarebbe pari a 199.816.200 euro.

Il risparmio di spesa e la semplificazione delle procedure di elezione degli organi di governo della provincia non sono gli unici obiettivi che il disegno di legge in esame intende raggiungere. Come riporta l'allegata Analisi dell'impatto della regolamentazione – AIR, ve ne sono anche altri

due: vale a dire il mantenimento dei livelli di stabilità e di governabilità e la capacità di assicurare la rappresentanza equilibrata delle diverse comunità territoriali. Obiettivi che sono fondamentali: proprio per questa ragione, l'idoneità della disciplina elettorale concretamente prevista dal disegno di legge rispetto ai suddetti obiettivi dovrà essere oggetto di attenta verifica.

Ricorda che l'articolo 23 del decreto-legge 201 del 2011, nello stabilire che gli organi di governo della provincia sono il consiglio provinciale e il presidente della provincia, implicitamente abolendo la giunta provinciale, dispone la riduzione del numero dei consiglieri provinciali, fissato nel numero di 10 per tutte le province, e la loro elezione da parte dei consigli comunali. Perciò, sia il consiglio provinciale che il presidente della provincia sono configurati – a differenza degli altri enti indicati dall'articolo 114 della Costituzione – come organi ad elezione indiretta: eletto il primo dagli organi eletti dei comuni ricadenti nel territorio della provincia e il secondo dal consiglio provinciale stesso tra i suoi componenti (così, ripeto, il decreto-legge 201 del 2011 convertito con la legge 214 del 2011).

Il sistema elettorale delineato dal provvedimento in esame è proporzionale, con voto di lista e preferenze, senza coalizioni, né soglie di sbarramento, né premi di maggioranza. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta ai sindaci e ai consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia; l'intero territorio provinciale è costituito da un'unica circoscrizione elettorale sia ai fini della presentazione delle candidature, sia per l'attribuzione dei seggi.

Le liste dei candidati al consiglio provinciale, comprensive dei relativi candidati alla carica di presidente della provincia sono presentate attraverso la sottoscrizione di un determinato numero di elettori; l'elettore vota insieme la lista e il candidato presidente e può esprimere due preferenze per i candidati alla carica di consigliere; è eletto presidente della provincia il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

L'attribuzione dei seggi alle liste ai fini della composizione del consiglio provinciale avviene in maniera proporzionale con il metodo del divisore d'Hondt – ma senza alcun premio di maggioranza – e i seggi sono poi attribuiti ai candidati in ordine al numero di preferenze ricevute.

Invece, il vigente sistema di elezione diretta degli organi della provincia prevede che il presidente della provincia ed il consiglio provinciale siano eletti contestualmente con sistema misto a doppio turno e con premio di maggioranza, in base a liste formate da gruppi di candidati nei collegi uninominali, collegando il sistema proporzionale per l'elezione del consiglio con l'elezione diretta dei presidenti di provincia.

Venendo alla descrizione dell'articolato, premette che si limiterà a riferire sui primi tre articoli, mentre degli altri cinque parlerà il collega Bressa. L'articolo 1 stabilisce la composizione del consiglio provinciale in proporzione alla popolazione residente delle province prevedendo tre fasce di popolazione: 16 consiglieri nelle grandi province (oltre 700.000 abitanti); 12 consiglieri nelle province medie (tra 300 e 700.000 abitanti); 10 consiglieri nelle piccole province (meno di 300.000 abitanti). Come già accennato è così modificata la previsione contenuta nell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 che fissa i consiglieri a 10 membri, per tutte le province. La motivazione della diversa scelta, esposta nella relazione illustrativa del disegno di legge, è ricondotta all'esiguità di quel numero che potrebbe non consentire la presenza di numerose forze politiche all'interno del consiglio provinciale.

Attualmente, ai sensi dell'articolo 27 TUEL, i consigli provinciali sono composti dal presidente della provincia e da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti; da 24 membri nelle altre province. Il numero dei consiglieri provinciali è stato ridotto del 20 per cento, con

arrotondamento dell'entità della riduzione all'unità superiore, dalla legge 191 del 2009 (articolo 2, comma 184, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 del 2010). Ai fini della riduzione è escluso dal computo il presidente della provincia. La riduzione si sarebbe dovuta applicare a decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali avrebbe avuto luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Inoltre, il decreto-legge 138 del 2011 (articolo 15) ha stabilito un'altra riduzione pari alla metà (con arrotondamento all'unità superiore) sia del numero dei consiglieri provinciali, sia di quello degli assessori provinciali. Anche questa riduzione sarebbe stata applicata a tali organi a decorrere dal primo loro rinnovo.

Ai fini della individuazione della fascia demografica della provincia, la popolazione è determinata dai risultati dell'ultimo censimento ufficiale (come già previsto dalla legge vigente: articolo 37, comma 4, TUEL).

Il comma 3 prevede che lo svolgimento delle votazioni avverrà nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 20, mentre attualmente è possibile votare per le elezioni amministrative anche il lunedì mattina (articolo 52, decreto del Presidente della Repubblica 570 del 1960), come del resto per tutte le altre elezioni (per le elezioni del Parlamento europeo si vota sabato pomeriggio e domenica). La scelta di limitare ad una sola giornata la votazione appare riconducibile alla notevole riduzione del corpo elettorale, formato dai soli sindaci e consiglieri comunali della provincia.

Le votazioni si svolgeranno in uno o più uffici elettorali di sezione costituiti in locali messi a disposizione dall'amministrazione provinciale, ubicati nel territorio del solo comune capoluogo (in caso di più capoluoghi in quella sede dell'ufficio elettorale centrale di cui al successivo articolo 3). Anche la previsione della possibilità di costituire una sola sezione elettorale nell'intera provincia può essere ricondotta al ridotto numero di elettori. In proposito, la

relazione tecnica stima in circa 130 il numero delle sezioni elettorali, in relazione al rapporto tra il corpo elettorale – valutato in 64.026 elettori – e il numero minimo di elettori (700) che l'articolo 3 impone per ogni sezione. Tuttavia, il numero di consiglieri comunali è destinato a diminuire progressivamente nei prossimi anni, in conseguenza della loro riduzione apportata dalle disposizioni sopra richiamate.

Il testo non indica l'organo competente alla determinazione del numero delle sezioni elettorali, che però, anche in virtù della precedente considerazione, sembra opportuno individuare perché sarà chiamato ad effettuare una periodica rideterminazione delle sezioni. Del resto, non appare di immediata applicazione la normativa vigente che pone tale competenza a livello comunale in capo agli uffici elettorali comunali (decreto del Presidente della Repubblica 223 del 1967, articolo 34; decreto ministeriale 2 aprile 1998 n. 117).

Ai sensi del comma 4, l'elezione non può svolgersi contemporaneamente all'elezione dei sindaci e dei consiglieri comunali. A questa disposizione è collegata l'abrogazione dell'obbligo di tenere le elezioni provinciali esclusivamente nel turno unico di primavera, dal 15 aprile al 15 giugno contenuta nell'articolo 7, comma 3.

La relazione illustrativa attribuisce a questa disposizione l'effetto di evitare la partecipazione dei sindaci in scadenza, effetto che però potrebbe non prodursi, tanto più che, come la stessa relazione sottolinea, il complesso procedimento elettorale dei comuni (proclamazione degli eletti, convalida degli eletti da parte dei consigli) trova conclusione solamente nel mese di luglio. Andrebbe pertanto valutata la possibilità di introdurre un turno elettorale fisso anche per le province, distanziato da quello per i comuni.

La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il 50° giorno antecedente la data di votazione e, 45 giorni prima, deve essere trasmesso ai sindaci il provvedimento di convocazione dei comizi.

L'articolo 2 attribuisce l'elettorato attivo a tutti i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni del territorio provinciale in carica il 45° giorno antecedente le elezioni ed è stabilito un limite massimo di 700 elettori per ciascuna sezione elettorale. Per rendere quanto più aderente possibile l'elettorato attivo a quello passivo i prefetti possono ammettere al voto coloro che acquistano tale diritto prima della data del voto (e quindi cancellare chi non ha più tale diritto) anche se le liste elettorali devono essere compilate dagli stessi prefetti, al più tardi, entro il 10° giorno prima quello delle elezioni, con l'effetto che successivi cambiamenti non potranno essere considerati.

L'elettorato passivo coincide con quello attivo: possono candidarsi i sindaci e i consiglieri comunali in carica della provincia. Cambia, però, il periodo temporale ultimo considerato ai fini della validità della candidatura: la presenza in carica deve risultare sia al momento della presentazione delle candidature, sia all'atto della proclamazione (articolo 2, comma 4). Invece la formulazione dell'articolo 23, comma 16, decreto-legge 201 del 2011 lascia impregiudicata la composizione dell'elettorato passivo prevedendo che « Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia ».

Analogamente alla normativa vigente (articolo 14, comma 6, legge 122 del 1951), le candidature devono essere presentate tra le ore 8 del 30° giorno e le ore 12 del 29° giorno prima delle elezioni e sono previsti numeri minimi e massimi di sottoscrizioni di elettori per consentire la presentazione di ciascuna lista, con un criterio misto elettori-popolazione, articolato su tre categorie di province. Per inciso fa presente che la prima categoria – « con meno di 300 elettori » – appare invero poco comprensibile, forse si tratta di un errore e si voleva dire « con meno di 300 mila abitanti ».

Con la lista dei candidati deve essere anche presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della

provincia, al quale è collegata ad una lista di candidati, la lista dei candidati deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere più 5 unità e non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere e almeno un candidato e non più di un terzo dei candidati di ciascuna lista deve essere sindaco o consigliere del capoluogo di provincia. La relazione illustrativa attribuisce a quest'ultima previsione l'obiettivo di favorire un minimo di rappresentanti del comune capoluogo, in quanto quest'ultimo avrebbe un numero di elettori esiguo rispetto all'intero corpo elettorale, nonché quello di evitare che sindaco e consiglieri dei comuni di capoluogo possano concentrare le proprie candidature in poche liste, impedendo di fatto la presentazione di liste da parte degli amministratori degli altri comuni.

È prevista, inoltre, una disposizione finalizzata alla parità di genere che prevede l'obbligo di comprendere in ciascuna lista candidati di entrambi i sessi (ossia almeno un candidato di sesso diverso), salvi i casi di motivata impossibilità, da dichiarare a cura dei sottoscrittori al momento della presentazione della lista stessa. La disposizione è collegata con la previsione della doppia preferenza di genere ma, secondo la relazione illustrativa, non è stato possibile favorire ulteriormente la rappresentanza di genere, dal momento che la legge elettorale comunale non prevede un analogo obbligo e ciò influisce sulla composizione di genere dei consigli comunali. Ricorda al riguardo che la Camera ha approvato l'8 maggio scorso la proposta di legge n. 3466, che ha introdotto significative innovazioni al riguardo.

Per quanto non espressamente previsto, l'articolo 2 rinvia alle disposizioni, ove applicabili, in materia di presentazione delle candidature recate dagli articoli 32 e 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 570 del 1960.

L'articolo 3 istituisce, per le operazioni elettorali, presso il tribunale del capoluogo di provincia, l'Ufficio centrale, composto da tre magistrati, con competenza in ma-

teria di presentazione delle candidature di riparto dei seggi alle liste e di proclamazione degli eletti, la cui composizione rispecchia quella dell'ufficio elettorale centrale che presiede allo svolgimento delle elezioni provinciali secondo la disciplina vigente (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 122 del 1951). Per quanto riguarda la composizione e i compensi degli uffici elettorali di sezione, (commi 2-6 e 8-10) vengono confermate le disposizioni già vigenti. Le spese per le elezioni sono anticipate dal comune capoluogo dove esse si svolgono, che provvede anche ai relativi adempimenti organizzativi. Le spese sono a carico della provincia, secondo il principio che ogni organo affronta le spese per il rinnovo dei propri organi, stabilito dalla legge 136 del 1976, ad eccezione di alcune spese spettanti allo Stato.

Conclude svolgendo alcune considerazioni di carattere generale, alla luce del contenuto del disegno di legge. La prima riguarda la necessità di definire finalmente le funzioni delle province: se solo di indirizzo e di coordinamento, come nell'articolo 23 del decreto-legge 201 del 2011, o anche di altra natura, come si va delineando nella discussione della Carta delle Autonomie attualmente all'esame del Senato. Si tratta di una questione fondamentale che occorre risolvere in via prioritaria (se non addirittura pregiudiziale). Non si può procedere con interventi legislativi di carattere ordinario che si contraddicono uno con l'altro. Una posizione chiara dovrebbe venire – a suo avviso – dallo stesso Governo.

Di conseguenza, ritiene necessario procedere innanzitutto con la revisione degli articoli 114 e 133 della Costituzione, in modo da rendere certa la natura delle province come enti con sistema elettorale di «secondo grado» e da definire con precisione il ruolo e il tipo di funzioni delle province. Occorre ricordare, oltretutto, che sono pendenti due ricorsi alla Corte costituzionale contro l'articolo 23 del decreto-legge 201 del 2011.

Anche per la scelta del sistema elettorale non si può prescindere dal ruolo e

dalla natura delle funzioni che le province sono chiamate a svolgere. Se le funzioni sono quelle della Carta delle autonomie all'esame del Senato, ad esempio, sarebbe molto discutibile il sistema elettorale previsto dal disegno di legge, cioè un sistema proporzionale senza alcun apprezzabile meccanismo maggioritario (salvo il blando effetto del sistema d'Hondt applicato al riparto di un numero di seggi relativamente contenuto), che darebbe quasi certamente luogo ad una elevata frammentazione della rappresentanza (stanche anche il peso elettorale molto consistente dei consiglieri dei piccoli comuni, in molte aree del paese, come preciserò tra poco, consiglieri dei piccoli comuni che molto spesso sono espressione delle più varie liste civiche). Un sistema di questa natura, applicato ad enti che devono svolgere rilevanti funzioni e non solo quelle di indirizzo e coordinamento, è evidentemente inadeguato ad assicurare il «mantenimento dei livelli di stabilità e di governabilità» che costituisce uno degli obiettivi fondamentali che il disegno di legge si pone, come riportato nella già menzionata Analisi dell'impatto della regolamentazione – AIR.

Altrettanto vale per quanto riguarda un altro obiettivo dichiarato del disegno di legge – sempre riportato nell'Analisi dell'impatto della regolamentazione – AIR – cioè la «capacità di assicurare la rappresentanza equilibrata delle diverse comunità territoriali». Un solo esempio vale a far comprendere la criticità del disegno di legge su questa fondamentale questione e probabilmente a indicare anche il possibile rimedio.

Innanzitutto va detto che il numero dei consiglieri comunali, escluso il sindaco, è stabilito dalla legge in base al numero degli abitanti del comune: sopra 1.000.000 di abitanti, 48 consiglieri; sopra 500.000 abitanti, 40 consiglieri; sopra 250.000 abitanti, 36 consiglieri; sopra 100.000 abitanti, 32 consiglieri; sopra 30.000 abitanti, 24 consiglieri; sopra 10.000 abitanti, 16 consiglieri; sopra 5.000 abitanti, 10 consi-

glieri; sopra 3.000 abitanti, 7 consiglieri; sotto 3.000 abitanti, 6 consiglieri: in tutti i casi si aggiunge il sindaco.

Prendendo su queste basi l'esempio della provincia di Torino, che ha 2.302.352 abitanti e 315 comuni, e il cui capoluogo, Torino, ha 907.563 abitanti, si ottiene che c'è un comune sopra i 500 mila abitanti, che avrebbe 41 elettori, 9 comuni tra 30 mila e 100 mila avrebbero tra 25 elettori ciascuno per un totale di 225 elettori; 24 comuni tra 10 mila e 30 mila abitanti avrebbero 17 elettori ciascuno per un totale di 408 elettori; 29 comuni tra 5 mila e 10 mila abitanti avrebbero 11 elettori ciascuno per un totale di 319 elettori; 48 comuni tra 3 mila e 5 mila abitanti avrebbero 8 elettori ciascuno per un totale di 384 elettori; 204 comuni sotto i 3 mila abitanti avrebbero 315 elettori ciascuno per un totale di 2.805 elettori.

Di conseguenza, il capoluogo Torino, con 907.563 abitanti, pari al 39,41 per cento della popolazione della intera provincia, avrebbe solo l'1,46 per cento degli elettori; i 9 Comuni con più di 30.000 abitanti, con una popolazione complessiva di 1.277.402 abitanti, pari al 55,48 per cento del totale, avrebbero complessivamente solo 225 elettori, pari al 9,48 per cento del totale; i 204 comuni con meno di 3.000 abitanti (di cui 113 con meno di 1.000 abitanti e addirittura 7 con meno di 100 abitanti), con una popolazione complessiva di poco superiore ai 200.000 abitanti, pari al 9 per cento del totale, avrebbero complessivamente 1428 elettori, pari al 50,9 per cento del totale; 6 comuni (Moncenisio con 42 abitanti, Ingria con 47, Massello con 61, Ribordone con 69, Salza di Pinerolo con 79 e Meugliano con 96) con complessivi 394 abitanti, pari allo 0,043 per cento della popolazione complessiva avrebbero 42 elettori a fronte dei 41 di Torino.

È evidente che, con il criterio per l'elettorato attivo adottato dal disegno di legge, senza alcuna «ponderazione» dei voti espressi dai consiglieri comunali in base al numero degli abitanti rappresentati, la «capacità di assicurare la rappresentanza equilibrata delle diverse comu-

nità territoriali», obiettivo dichiarato del disegno di legge (come riportato nell'allegata Analisi dell'impatto della regolamentazione – AIR) appare alquanto problematica.

Problematicità che non viene certamente risolta dalla norma di cui al comma 6 dell'articolo 2, cioè dalla previsione che ogni lista comprenda almeno un candidato che ricopra la carica di sindaco o consigliere comunale del comune capoluogo, e dalla norma di cui al comma 2 dell'articolo 4 – su cui riferirà il collega Bressa – cioè dalla previsione che nel caso di espressione di una seconda preferenza da parte dell'elettore, questa sia data a favore di un candidato che ricopra la carica di sindaco o consigliere del comune capoluogo (o, in alternativa, a favore di un candidato di sesso diverso). Si tratta, di tutta evidenza, di correttivo non in grado, da solo, di assicurare la rappresentanza equilibrata delle diverse comunità territoriali. Al riguardo ritiene che l'unica soluzione possibile sia quella di adottare un sistema di voto ponderato di cui, come relatore, intende farsi carico e per proporre alla Commissione una soluzione.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, sottolinea l'importanza del problema evidenziato dal collega Calderisi relativamente all'equilibrio della rappresentanza degli enti locali nel consiglio provinciale, facendo a sua volta l'esempio della provincia di Napoli, nella quale, in base al disegno di legge in esame, il comune di Napoli eleggerebbe quattro consiglieri per ogni consigliere eletto dal comune di Camposano, il quale però ha una popolazione di 200 volte inferiore a quella di Napoli. È chiaro che un sistema come quello delineato dal provvedimento in esame non assicura in alcun modo l'equilibrata rappresentanza territoriale.

Fa presente che, se si guarda ai principali Paesi europei, soltanto in Spagna sono previste elezioni di secondo livello per l'ente intermedio, ma, accanto al consiglio elettivo, è previsto un organo di governo: questo perché all'ente intermedio sono assegnate funzioni di governo. A suo

avviso, introdurre un sistema di elezione di secondo livello per i consigli provinciali senza poi garantire la formazione di una maggioranza significativa e stabile equivale a condannare l'ente provinciale al fallimento fin dall'inizio. In Germania e in Francia, dove gli enti intermedi hanno compiti amministrativi rilevanti, l'elezione è diretta e comunque esiste un organo di governo.

Ritiene quindi illogico voler definire il sistema di elezione dei consigli provinciali senza aver prima stabilito quali sono le funzioni delle province: se solo quelle di indirizzo e coordinamento dei comuni, come previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, oppure anche funzioni proprie di amministrazione attiva, come previsto dal disegno di legge recante la cosiddetta Carta delle autonomie, all'esame del Senato.

Se le funzioni che si vogliono attribuire alle province sono solamente quelle di indirizzo e coordinamento dei comuni, una disciplina elettorale diviene, di fatto, inutile e c'è da dubitare, comunque, che enti eletti in primo grado accettino di farsi indirizzare e coordinare da un ente eletto in secondo grado. Se invece si vogliono attribuire alle province funzioni effettive di amministrazione in determinati ambiti, allora è necessario assicurare nell'ente provincia l'equilibrata rappresentanza del territorio, la democraticità della rappresentanza e la stabilità del governo. Si tratta però di condizioni che il disegno di legge in esame non provvede in alcun modo, prefigurando anzi instabilità di governo e disequilibrio della rappresentanza territoriale, con i comuni piccoli — nei quali spesso ad essere dominanti sono liste civiche locali — in posizione di maggiore forza.

Venendo ora all'illustrazione degli articoli dei quali non ha già parlato il collega Calderisi, fa presente che l'articolo 4, oltre a elencare i principi dell'elezione, dispone che i consiglieri provinciali e il presidente della provincia sono eletti sulla base di liste concorrenti. La scheda riporta, per ciascuna lista presentata, all'interno di un riquadro, il contrassegno, il candidato alla

presidenza della provincia sostenuto da quella lista e lo spazio per l'espressione di due preferenze. L'elettore può votare per un candidato alla presidenza, segnando il contrassegno della lista e può esprimere due preferenze per i candidati alla carica di consigliere: in tal caso la seconda preferenza, a pena di nullità, deve essere espressa a favore di un consigliere o del sindaco del comune capoluogo di provincia, in quanto in ciascuna lista ci deve essere almeno uno e non più di un terzo dei candidati che ricoprono la carica di sindaco o di consigliere del comune capoluogo, o di un candidato di sesso diverso da quello che ha ricevuto la prima preferenza. A suo avviso, quest'ultima disposizione è irragionevole, in quanto non garantisce né l'equa rappresentanza del comune capoluogo, né quella dei generi.

Quanto alle modalità di espressione del voto e delle preferenze, le norme in esame non forniscono indicazioni ulteriori sulla validità del voto. Considerando la norma finale di chiusura (articolo 7, comma 1) che rinvia, per quanto non stabilito dal disegno di legge in esame, al decreto del Presidente della Repubblica 570 del 1960, si può ritenere che possano applicarsi le norme recate dall'articolo 57 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 570 del 1960 per l'indicazione delle preferenze. Quest'ultimo articolo prevede la prevalenza del voto di lista sulla preferenza, per cui è 'inefficace' la preferenza espressa per candidati compresi in una lista diversa da quella votata e, d'altro canto, nel caso in cui «l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti». È nulla la preferenza nella quale candidato non «sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista» ed anche quelle espresse in eccedenze al numero stabilito.

Poiché il decreto della Presidente della Repubblica 570 del 1960 non reca, ovviamente, disposizioni sull'espressione del voto per la lista e il candidato presidente

occorrerà specificare che il voto per il candidato presidente è valido anche se espresso tracciando un segno sul nome del candidato presidente.

Il modello di scheda è riportato alle tabelle A e B allegate al disegno di legge e l'articolo 2, comma 3, specifica che le schede sono fornite dalla prefettura – ufficio territoriale di Governo. La relazione tecnica allegata al disegno di legge, sottolinea che le spese per la fornitura delle schede elettorali, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e del materiale per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, sono a carico dello Stato, come per le altre elezioni amministrative.

Quanto al sistema di trasformazione dei voti in seggi, sottolinea che si tratta, in sostanza, del classico metodo d'Hondt, che però non garantisce alcuna maggioranza, anzi comporta il rischio di una forte frammentazione dell'organo elettivo, a meno di prevedere un congruo premio di maggioranza o altri correttivi. Per la trasformazione dei voti in seggi, sono previste – più precisamente – le seguenti operazioni: definizione della cifra elettorale di ciascuna lista come somma dei voti validamente espressi in tutta la provincia, che costituisce altresì la cifra elettorale del candidato presidente sostenuto dalla lista; definizione della cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere come somma delle preferenze ricevute in tutta la provincia; descrizione delle operazioni da effettuare per la ripartizione dei seggi spettanti alla provincia (numero di membri di cui è composto il consiglio provinciale) tra le liste, con il metodo d'Hondt; proclamazione dei consiglieri eletti, per ciascuna lista che ha diritto a seggi, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; un seggio è di fatto riservato ad un candidato di cui all'articolo 2, comma 6, vale a dire a un consigliere o al sindaco del comune capoluogo di provincia; a tal fine, se non risulta eletto dalla assegnazione di cui al punto precedente, viene proclamato eletto il candidato che ha tali requisiti che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, presentato da una lista

che abbia ottenuto almeno un seggio. Il corrispondente seggio è sottratto al candidato, della medesima lista, con la minore cifra individuale.

Per la dichiarazione di chiusura delle operazioni di voto e l'inizio dello scrutinio, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 570 del 1960, che, per le elezioni comunali, disciplina l'accertamento del numero di votanti, la validazione delle liste degli elettori, il conteggio delle schede non votate e la verifica del numero di elettori che non ha votato. Il verbale delle operazioni di ciascun ufficio elettorale di sezione deve essere trasmesso all'ufficio elettorale centrale (presso il tribunale del capoluogo di provincia, articolo 3, comma 1), alla prefettura – ufficio territoriale di Governo e all'amministrazione provinciale.

Ai fini dell'attribuzione dei seggi, l'ufficio elettorale centrale deve calcolare la cifra elettorale di ciascuna lista (che deve essere uguale alla cifra elettorale del candidato presidente sostenuto dalla lista) e di ciascun candidato alla carica di consigliere e deve effettuare il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti.

Di queste operazioni, l'ufficio elettorale centrale deve redigere un verbale che sarà inviato all'amministrazione provinciale, alla prefettura (insieme ai verbali ed ai plichi ricevuti dagli uffici di sezione) e, infine, depositato presso il tribunale sede dell'ufficio centrale, dove gli elettori della provincia possono visionarlo nei successivi 15 giorni.

Nel caso in cui un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, esso è attribuito al candidato della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, vale a dire il primo dei non eletti. Non è considerata dal testo l'ipotesi in cui il primo dei non eletti non sia più in possesso dei requisiti per l'eleggibilità, che potrebbe verificarsi data la natura dell'elettorato passivo, anche se l'articolo 6, comma 2, prevede che il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rimangono in carica anche in caso di perdita dei requisiti per l'eleggibilità. Al riguardo va segnalato che l'Anci ha chiesto che sia prevista la

decadenza in caso di perdita dell'elettorato passivo, nonché che siano soltanto i sindaci a votare.

L'articolo 5 dispone che è eletto presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. I voti ottenuti dal candidato presidente coincidono con quelli della lista che lo sostiene. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio nella seconda domenica successiva.

La scelta del presidente, motivata dalla relazione AIR dall'intento di assicurare la diretta promanazione dal corpo elettorale, si discosta da quella contenuta nell'articolo 23, comma 17, del Decreto-legge 201 del 2011 che dispone, invece, l'elezione del presidente della provincia da parte dei consiglieri provinciali. Conseguenziale è la previsione dell'articolo 7, comma 4, lettera b), che modifica il citato comma 17, nel senso del testo in esame.

L'articolo 6 stabilisce che le cariche di presidente di provincia e consigliere provinciale sono compatibili con quelle di sindaco e consigliere comunale, confermando così la vigente disciplina e vieta il cumulo degli emolumenti come già previsto dall'articolo 5 del decreto legge 78 del 2010. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rimangono in carica anche in caso di perdita dei requisiti per l'eleggibilità. Come riportato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, le regioni, nell'ambito dell'espressione del parere sul disegno di legge, hanno espresso perplessità su tale norma, in contrasto con l'articolo 68, comma 1, del TUEL che dispone invece la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale in caso di perdita delle condizioni di eleggibilità. Le regioni per tale motivo hanno auspicato l'introduzione della surroga anche per i consiglieri che durante il mandato perdano i requisiti per l'eleggibilità. Anche l'Anci ha proposto una soluzione in tal senso. In ogni caso occorre dare continuità e stabilità quanto meno al vertice della provincia.

Per quanto non disciplinato dal progetto di legge, l'articolo 7, comma 1 rinvia, in quanto applicabili, alle norme conte-

nute nel decreto del Presidente della Repubblica 570 del 1960, incluse le norme penali contenute nel capo IX del titolo II. Sono abrogate espressamente le norme che attualmente disciplinano espressamente la elezione dei consiglieri provinciali e del Presidente della provincia (Legge 122 del 1951 e articoli 2, 74 e 75 del TUEL), nonché, implicitamente, tutte le disposizioni di legge' nelle quali si fa riferimento alla elezione diretta dei consiglieri provinciali e del presidente della provincia. Viene eliminato dalla legge 182 del 1991 ogni riferimento ai consiglieri provinciali e viene modificato l'articolo 23 del decreto legge 201 del 2011, conseguentemente alle diverse scelte effettuata dal testo in esame in merito al numero dei consiglieri provinciali e alla scelta del presidente.

L'articolo 8 prevede che per le spese elettorali per le elezioni provinciali che spettano allo Stato si provvede mediante l'utilizzo del « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione « Fondi da ripartire » del programma « Fondi da assegnare ».

In ogni caso, si stabilisce che dall'attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal ddl in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, come fin dall'inizio evidenziato, mentre la stima delle spese a legislazione vigente è di oltre 318 milioni di euro, con il nuovo assetto la spesa presunta è di 707.500 euro.

In conclusione, ritiene che un'economia di spesa non giustifichi una legge che di fatto distrugge in Italia l'ente di governo intermedio, che è indispensabile per il governo del territorio e che proprio per questo esiste in tutta Europa.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna erano previste le sole relazioni introduttive e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 14 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
Nuovo testo C. 5118 Governo ed abb.*

REFERENTE

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali.

C. 4998, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.

C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo.

C. 2417 Picierno.

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012 (C. 5193 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5193 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003 (C. 5108 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5108 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009 (C. 5180 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5180 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2326-D, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, limitatamente alle modifiche apportate dal Senato e dalla Commissione di merito in quarta lettura, il nuovo testo del disegno di legge C. 2326-D Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente modificato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto, in particolare, delle modifiche approvate in sede referente dalle

Commissioni di merito al fine di superare, considerata la natura dei reati di pedofilia e le modalità in cui vengono commessi, la divisione delle competenze delle indagini tra procure circondariali e distrettuali che avrebbe reso problematico lo svolgimento delle indagini stesse, in quanto per uno stesso fatto vi sarebbe stata la concorrenza di indagini di procure circondariali e distrettuali sia pure con riferimento a diversi profili strettamente connessi;

evidenziato, infine, che la disposizione contenuta nell'articolo 6 del provvedimento, già oggetto di doppia deliberazione conforme, modifica l'articolo 5 della legge n. 1423 del 1956, che è stato nel frattempo abrogato dall'articolo 120 del Codice Antimafia (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) ed il cui contenuto risulta riprodotto, in un testo pressoché identico, all'articolo 8 dello stesso Codice antimafia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

**Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta
(Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb., recante « Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta »;

tenuto conto che le disposizioni recate dal testo sono riconducibili, nel complesso, alla materia « tutela della concorrenza », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa statale;

considerato che le disposizioni da esso recate sono altresì riconducibili alle materie « alimentazione » e « tutela della salute », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato che alcune previsioni del testo unificato vanno valutate attentamente tenendo conto della normativa comunitaria, tenuto altresì conto che l'articolo 117 della Costituzione, al primo comma vincola la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto – tra gli altri – degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario;

evidenziato in particolare che l'articolo 5, comma 2, del testo unificato prevede l'obbligo di riportare nell'etichetta dei succhi di frutta e delle bevande analcoliche a base di frutta anche il luogo di provenienza e di origine della frutta, individuando il luogo di origine o di provenienza come « il luogo in cui è avvenuta

l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti di cui al comma 1 »;

rilevato che tale indicazione risulta solo in parte coincidente con la definizione di origine utilizzata dal Regolamento CE n. 1169/2011, che sul punto rinvia al Codice doganale comunitario (Reg. (CE) n. 450/2008), il quale, all'articolo 36, definisce l'origine come il paese o il territorio in cui le merci sono interamente ottenute oppure il paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale (nel caso in cui si tratti di merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori);

evidenziato che l'istituzione di un logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana, di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unificato, analogamente alla previsione dell'articolo 5, potrebbero configurare misure ad effetto equivalente, non pienamente aderenti al disposto dell'articolo 34 TFUE; secondo la disciplina comunitaria, infatti, l'obbligo imposto da uno Stato membro di dichiarare l'origine di un dato prodotto potrebbe ritenersi ostativo della libera circolazione delle merci;

segnalato infine che le disposizioni di cui all'articolo 7 del testo unificato, che prevede l'adozione di campagne pubbliche di promozione delle bevande analcoliche che utilizzano il logo nazionale, da finanziare con parte degli introiti derivanti

dalle sanzioni irrogate nell'attuazione di programmi antifrode, così quelle di cui al suddetto articolo 5, potrebbero porsi in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale la promozione della commercializzazione di prodotti fatti in taluni paesi o regioni, sottolineandone la provenienza, potrebbe configurare violazione della libera circolazione delle merci, in quanto può indurre i consumatori ad acquistare tali prodotti, escludendo quelli importati;

richiamate, in proposito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-325/00, che ha condannato la Repubblica federale tedesca per aver introdotto un marchio riservato ai prodotti agro-alimentari realizzati interamente in Germania, e le successive pronunce della Corte (C-6/02 Commissione contro Francia; C-255/03 Commissione contro Belgio),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

è necessario valutare le previsioni di cui all'articolo 7 del testo unificato tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-325/00, C-6/02, C-255/03), secondo la

quale la promozione della commercializzazione di prodotti fatti in taluni paesi o regioni, sottolineandone la provenienza, potrebbe configurare violazione della libera circolazione delle merci, in quanto può indurre i consumatori ad acquistare tali prodotti, escludendo quelli importati;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare l'individuazione del luogo di origine o di provenienza alla definizione di origine utilizzata dal Regolamento CE n. 1169/2011, che sul punto rinvia al Codice doganale comunitario (Reg. (CE) n. 450/2008), il quale, all'articolo 36, definisce l'origine come il paese o il territorio in cui le merci sono interamente ottenute oppure il paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale (nel caso in cui si tratti di merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori);

b) valuti la Commissione di merito le previsioni di cui all'articolo 5 ed all'articolo 6, comma 1, alla luce del disposto dell'articolo 34 TFUE e, più in generale, della disciplina comunitaria in base alla quale l'obbligo imposto da uno Stato membro di dichiarare l'origine di un dato prodotto potrebbe ritenersi ostativo della libera circolazione delle merci.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi al nuovo testo base adottato dalla Commissione</i>)	68

INTERROGAZIONI:

5-06754 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di San Vittore a Milano	66
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	89
5-06768 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Rimini	66
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	92
5-06772 Bernardini: Sulla situazione del carcere Montacuto di Ancona	66
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	95
AVVERTENZA	66

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 23 maggio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*) al nuovo testo base adottato dalla Commissione nella seduta del 23 maggio scorso (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 maggio 2012*). Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la prossima settimana avrà inizio l'esame degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.10.

5-06754 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di San Vittore a Milano.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD) evidenzia preliminarmente come la risposta presenti aspetti di estremo interesse dal momento che nella stessa si ammette che lo stato di sofferenza del detenuto è aumentata dopo la sua assegnazione al « Centro osservazione neuro psichiatrica » e si riconosce l'inadeguatezza delle strutture detentive del carcere in questione rispetto alla funzione rieducativa della pena. Ritene inoltre particolarmente significativo che il Gallelli non fosse considerato un soggetto tossicodipendente, non riscontrandosi elementi tali da supportare una diagnosi di dipendenza da sostanze, facendo questi soltanto un abuso di cannabinoidi.

Si dichiara quindi insoddisfatta della risposta soprattutto laddove il Governo tenta di dimostrare che le gravi problematiche delle carceri che conducono a molti suicidi sono sotto controllo, quando invece è del tutto evidente che tali problematiche esistono da molto tempo e non sia stato fatto nulla di concreto per risolverle.

5-06768 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Rimini.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD) nel dichiararsi insoddisfatta della risposta, osserva preliminarmente come la sua visita di sindacato ispettivo sia servita almeno a convin-

cere il magistrato di sorveglianza a recarsi finalmente nel carcere in questione. Sottolinea come d'altra parte le visite di sindacato ispettivo siano effettuate in genere il sabato o la domenica poiché negli altri giorni della settimana i parlamentari hanno altri impegni e come, essendo noto che tali visite possono essere effettuate senza preavviso, il personale degli istituti penitenziari dovrebbe sempre avere a disposizione la documentazione e i dati necessari per una completa valutazione dello stato dell'istituto penitenziario.

Ritiene che non siano convincenti i dati sulla capienza regolamentare del carcere in questione così come le argomentazioni secondo le quali non sarebbe vero che i detenuti siano ristretti 20 ore su 24 nelle loro celle.

Sottolinea come in quasi tutte le risposte agli atti di sindacato ispettivo relativi alle carceri il Governo risponda che nuovo personale di polizia penitenziaria arriverà certamente in seguito all'assegnazione delle 1.546 risorse umane che saranno disponibili all'esito del 164° e 165° corso di formazione, ancora in fase di svolgimento, senza mai precisare come tali nuove risorse saranno distribuite tra i numerosi istituti penitenziari.

5-06772 Bernardini: Sulla situazione del carcere Montacuto di Ancona.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta, sottolineando come occorra prestare una particolare attenzione all'istituto penitenziario in questione, che presenta seri problemi relativi alla direzione ed al comportamento degli agenti di polizia penitenziaria.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di misure cautelari personali.
C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota e C. 4616 Bernardini.*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INTERROGAZIONI

*5-06771 Bernardini: Sulle gravi carenze del carcere di Augusta.
5-06795 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Trento.*

ALLEGATO 1

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608
Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI AL NUOVO TESTO
BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso «ART. 1117», sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: « Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, » con le seguenti: « Sono parti comuni, di proprietà del condominio »;

b) al comma 1, capoverso «ART. 1117», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. È inoltre oggetto di proprietà del condominio ogni altro bene indicato dal titolo ».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Proprietà condominiale) ».

1. 1. Duilio.

Al comma 1, capoverso «ART. 1117», primo comma, dopo le parole: Sono di proprietà comune dei proprietari aggiungere le seguenti: superficiari.

1. 2. Il relatore.

Al comma 1, capoverso «ART. 1117», dopo le parole: dell'edificio inserire le seguenti: anche se aventi diritto a godimento periodico e.

1. 3. Cilluffo.

Al comma 1, capoverso «ART. 1117», primo comma, n. 1), dopo le parole: muri maestri inserire le seguenti: i pilastri e le travi portanti.

1. 4. Il relatore.

Al comma 1, capoverso «ART. 1117», primo comma, n. 2), sostituire le parole: e gli stenditoi; con le seguenti: , gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

1. 5. Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, dopo il capoverso «ART. 1117-bis», inserire i seguenti:

«ART. 1117-bis. – 1. (Capacità e rappresentanza del condominio). – 1. Salvi i diritti dei singoli condomini, il condominio, in quanto soggetto titolare di capacità giuridica, può compiere tutti gli atti di conservazione e di amministrazione delle parti comuni. Può apportarvi innovazioni e miglioramenti nei modi previsti dall'articolo 1120. Può altresì compiere atti di disposizione delle parti comuni, mutarne la destinazione d'uso, acquisire la proprietà di ulteriori beni comuni e organizzare la prestazione di servizi ulteriori per i condomini, anche non strettamente con-

nessi all'amministrazione delle cose comuni, nei modi e con le maggioranze previsti dagli articoli seguenti.

2. Per i fini indicati dal precedente comma, può essere istituito un apposito fondo, alimentato con i contributi ordinari dei condomini, nella misura stabilita dall'assemblea.

3. Per le obbligazioni assunte dal condominio, i terzi possono fare valere i propri diritti sul fondo condominiale, nonché sui beni condominiali che possano essere funzionalmente o strutturalmente separati dal resto dell'edificio. Su tali beni possono essere costituiti diritti reali di garanzia, con le procedure previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 1117-bis 3) e con le maggioranze previste dal quinto comma dell'articolo 1136.

4. Per le obbligazioni assunte dal condominio, previa escussione del patrimonio condominiale, rispondono inoltre i singoli condomini e i loro aventi causa, in proporzione delle quote millesimali da essi possedute.

5. Il condominio è rappresentato da un amministratore ai sensi dell'articolo 1131.

ART. 1117-bis.2. (*Modificazioni delle destinazioni d'uso delle parti comuni*). – 1. La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni è approvata dall'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 1136, quinto comma.

2. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

3. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

4. La deliberazione contiene la dichiarazione espressa di aver effettuato gli adempimenti di cui al presente articolo e determina, secondo equità, l'indennità che

spetta, ove richiesta, ai condomini che sopportino una diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

5. L'indennità deve essere richiesta, pena la decadenza, durante l'assemblea che delibera in merito alla modificazione della destinazione d'uso della parte comune, ovvero, per i condomini assenti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione.

ART. 1117-bis.3. – (*Alienazione delle parti comuni*). – 1. L'assemblea può deliberare di trasferire a condomini o a terzi, a titolo oneroso, la proprietà o un altro diritto reale di una parte comune, ove ne sia cessata l'utilità ai fini dell'interesse comune.

2. La deliberazione è assunta con le modalità previste dal secondo e dal terzo comma dall'articolo 1117-bis 3), con le maggioranze previste dall'articolo 1136, quinto comma e ne deve espressamente attestare il rispetto. La medesima deliberazione deve espressamente autorizzare l'Amministratore a compiere l'atto di trasferimento, e ne deve indicare il prezzo e le condizioni essenziali.

3. Ove sia disposto il trasferimento di parti comuni a terzi, la deliberazione è sospensivamente condizionata all'esercizio del diritto di prelazione che ciascun condomino può esercitare con atto notificato all'amministratore a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle deliberate. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di sessanta giorni che decorrono dalla data della deliberazione per i presenti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

4. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella deliberazione, deve essere versato nei successivi trenta giorni; in difetto, il diritto di prelazione si ha per non esercitato.

5. Il condomino avente titolo alla prelazione, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, può riscattare la parte co-

mune dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa:

a) se l'atto di trasferimento si è stato compiuto senza rispettare i termini indicati nel comma 2;

b) se il corrispettivo indicato nella delibera sia superiore o le condizioni essenziali più favorevoli a quello risultante dall'atto di trasferimento;

c) se la delibera non attesta il rispetto delle procedure previste dal secondo e dal terzo comma dall'articolo 1117-ter2) o le maggioranze previste dall'articolo 1136, quinto comma, sempre che tali maggioranze e tali procedure siano state effettivamente violate.

ART. 1117-bis.4. — (Acquisto di parti comuni ed erogazione di specifici servizi ai condomini). — 1. Il condominio può acquisire la proprietà o l'uso di ulteriori beni immobili destinati all'uso comune:

a) laddove il titolo lo consenta espressamente, nei modi ivi previsti;

b) laddove necessario o particolarmente utile all'interesse del condominio, con delibera dell'assemblea assunta secondo le procedure di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1117-bis 3) e con la maggioranza di cui al comma quinto dell'articolo 1136.

2. I beni così acquisiti sono disciplinati dalle norme sulla proprietà condominiale contenute nel presente capo.

3. Il condominio altresì può organizzare la prestazione di servizi ulteriori per tutti o alcuni dei condomini, anche non strettamente connessi all'amministrazione delle cose comuni, disciplinandone le modalità nel regolamento di condominio.

4. Ove l'organizzazione di tali servizi comporti spese rilevanti, il regolamento di condominio deve prevedere che i condomini che non vi abbiano interesse vi possano rinunciare e, in tal caso, non siano tenuti a concorrere alle relative spese ».

Conseguentemente,

a) all'articolo 14, capoverso « ART. 1136 », comma 5, dopo le parole: di cui all'articolo sono inserite le seguenti: 1117-bis.3 e all'articolo »;

2. 1. Duilio.

Al comma 1, dopo il capoverso « ART. 1117-bis », inserire il seguente:

« ART. 1117-bis.1. — (Capacità e rappresentanza del condominio). — 1. Salvi i diritti dei singoli condomini, il condominio può compiere tutti gli atti di conservazione e di amministrazione delle parti comuni, nonché gli altri atti previsti dal presente capo.

2. Per i fini indicati dal precedente comma, può essere istituito un apposito fondo, alimentato con i contributi ordinari dei condomini, nella misura stabilita dall'assemblea.

3. Per le obbligazioni assunte dal condominio, i terzi possono fare valere i propri diritti sul fondo condominiale, nonché sui beni condominiali che possano essere funzionalmente o strutturalmente separati dal resto dell'edificio.

4. Per le obbligazioni assunte dal condominio, previa escussione del patrimonio condominiale, rispondono inoltre i singoli condomini e i loro aventi causa, in proporzione delle quote millesimali da essi possedute.

5. Il condominio è rappresentato da un amministratore ai sensi dell'articolo 1131 ».

2. 2. Duilio.

Al comma 1, dopo il capoverso « ART. 1117-bis » inserire il seguente:

« ART. 1117-bis.1. — (Modificazioni delle destinazioni d'uso e atti dispositivi delle parti comuni). — La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni nonché l'alienazione e la concessione dei diritti di godimento sulle stesse, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realiz-

zabile l'interesse comune, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, quinto comma.

La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni oggetto della modificazione o dell'atto dispositivo e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, non deve determinare danno ai diritti dei singoli condomini in forza dei rispettivi titoli di proprietà e deve contenere la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi ».

2. 3. Cilluffo.

Al comma 1, dopo il capoverso « ART. 1117-bis », inserire il seguente:

« ART. 1117-bis. 1. — (Modificazioni delle destinazioni d'uso delle parti comuni). — 1. La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni è approvata dall'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 1136, quinto comma.

2. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

3. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

4. La deliberazione contiene la dichiarazione espressa di aver effettuato gli adempimenti di cui al presente articolo e determina, secondo equità, l'indennità che spetta, ove richiesta, ai condomini che sopportino una diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

5. L'indennità deve essere richiesta, pena la decadenza, durante l'assemblea che delibera in merito alla modificazione della destinazione d'uso della parte comune, ovvero, per i condomini assenti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione ».

2. 4. Duilio.

Al comma 1, dopo il capoverso « ART. 1117-bis », inserire il seguente:

« ART. 1117-bis.1. — (Alienazione delle parti comuni). — 1. L'assemblea può deliberare di trasferire a condomini o a terzi, a titolo oneroso, la proprietà o un altro diritto reale di una parte comune, ove ne sia cessata l'utilità ai fini dell'interesse comune.

2. La deliberazione è assunta con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e tre quarti del valore dell'edificio. La medesima deliberazione deve espressamente autorizzare l'Amministratore a compiere l'atto di trasferimento, e ne deve indicare il prezzo e le condizioni essenziali.

3. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

4. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione e l'individuazione delle parti comuni interessate.

5. Ove sia disposto il trasferimento di parti comuni a terzi, la deliberazione è sospensivamente condizionata all'esercizio del diritto di prelazione che ciascun con-

domino può esercitare con atto notificato all'amministratore a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle deliberate. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di sessanta giorni che decorrono dalla data della deliberazione per i presenti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

6. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella deliberazione, deve essere versato nei successivi trenta giorni; in difetto, il diritto di prelazione si ha per non esercitato.

7. 11 condomino avente titolo alla prelazione, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, può riscattare la parte comune dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa:

a) se l'atto di trasferimento è stato compiuto senza rispettare i termini indicati nel comma 5;

b) se il corrispettivo indicato nella delibera sia superiore o le condizioni essenziali più favorevoli a quello risultante dall'atto di trasferimento;

c) se la delibera non attesta il rispetto delle procedure e delle maggioranze previste dal presente articolo, sempre che tali procedure e tali maggioranze siano state effettivamente violate ».

2. 5. Duilio.

Al comma 1, dopo il capoverso « ART. 1117-bis », inserire il seguente:

« ART. 1117-bis.1. — (Acquisto di parti comuni). — 1. Il condominio può acquisire la proprietà o l'uso di ulteriori beni immobili destinati all'uso comune:

a) laddove il titolo lo consenta espressamente, nei modi ivi previsti;

b) laddove necessario ovvero particolarmente utile all'interesse del condominio.

2. La deliberazione è assunta con un numero di voti che rappresenti la mag-

gioranza dei partecipanti al condominio e i tre quarti del valore dell'edificio.

3. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione

4. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

5. I beni così acquisiti sono disciplinati dalle norme sulla proprietà condominiale contenute nel presente capo ».

2. 6. Duilio.

Al capo 1, dopo il capoverso « ART. 1117-bis », inserire il seguente:

« ART. 1117-bis.1. — (Erogazione di specifici servizi ai condomini). — 1. Il condominio può organizzare la prestazione di servizi ulteriori per tutti o alcuni dei condomini, anche non strettamente connessi all'amministrazione delle cose comuni, disciplinandone le modalità nel regolamento di condominio.

2. Ove l'organizzazione di tali servizi comporti spese rilevanti, il regolamento di condominio deve prevedere che i condomini che non vi abbiano interesse vi possano rinunciare e, in tal caso, non siano tenuti a concorrere alle relative spese ».

2. 7. Duilio.

Al comma 1, sostituire il capoverso « ART. 1117-ter » con il seguente:

« ART. 1117-ter. — (Tutela delle destinazioni d'uso). — In caso di attività contrarie alle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e

possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie ».

2. 8. Cassinelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 1117-ter », sostituire le parole: contrarie alle con le seguenti: che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle.

Conseguentemente, al medesimo articolo, capoverso « ART. 1117-ter » aggiungere infine le seguenti parole: , che potrà deliberare in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso « ART. 1136 », quarto comma, sostituire le parole: di notevole entità e con le seguenti: di notevole entità e le deliberazioni che concernono la cessazione di attività dei condomini che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, nonché le.

2. 9. Baccini.

Al comma 1, capoverso « ART. 1118 », sopprimere il quarto comma.

*** 3. 1. Paniz.**

Al comma 1, capoverso « ART. 1118 », sopprimere il quarto comma.

*** 3. 2. Vitali.**

Al comma 1, capoverso « ART. 1118 », sopprimere il quarto comma.

*** 3. 3. Bernardini.**

Al comma 1, capoverso « ART. 1118 », sopprimere il quarto comma.

*** 3. 4. Follegot.**

Al comma 1, capoverso « ART. 1118 », sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il condomino, ove venga oggettivamente constatato che il proprio immobile non gode della normale erogazione di calore, a causa di problemi tecnici dell'impianto condominiale, e questi, nell'arco di una intera stagione di riscaldamento, non sono risolti dal condominio, può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri tali da comprometterne la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravati di spesa. In tali casi il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la conservazione e messa a norma ».

3. 5. Cassinelli.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso « ART. 1118 », primo comma, dopo la parola: sottrarre aggiungere le seguenti: con delibera unanime.

4. 1. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso « ART. 1118 », primo comma, sopprimere le parole: Si applicano le disposizioni degli articoli 1111 e seguenti.

4. 2. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso « ART. 1118 », sopprimere il secondo comma.

4. 3. Cilluffo.

ART. 5.

Sostituire l'alea con il seguente:

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile, inserire i seguenti:

5. 1. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: quarto con la seguente: secondo.

5. 2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo comma con il seguente: L'amministratore su richiesta anche di un solo condomino è tenuto ad inserire l'argomento nell'ordine del giorno della prima assemblea utile, se ciò non avviene in tempo congruo, l'assemblea può essere convocata da due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.

5. 3. Bernardini.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso « ART. 1122 », primo comma, sostituire le parole: parti comuni di cui si sia riservata la proprietà con le seguenti: parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale.

6. 1. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso « ART. 1122 », primo comma, sostituire le parole: ovvero pregiudizio con le seguenti: ovvero determinino significativamente pregiudizio.

6. 2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso « ART. 1122 », sostituire il secondo comma con il seguente:

Per ogni intervento effettuato nelle unità immobiliari di uso esclusivo o sulle parti di interesse comune, un tecnico abilitato designato dal proprietario o dal condominio dovrà redigere una relazione esaustiva con dichiarazione comprovante la regolarità formale edilizio-urbanistica dell'intervento, nonché l'osservanza delle normative di sicurezza. La relazione sarà conservata negli atti dell'amministrazione del condominio e dovrà essere consultata

ogni qualvolta altre opere siano intraprese nelle unità immobiliari o sulle parti comuni, al fine di verificare la compatibilità complessiva degli interventi sulle strutture del fabbricato.

La omessa esibizione della documentazione determinerà l'obbligo di accesso da parte di tecnico designato dall'amministratore che redigerà la relazione a spese dell'interessato.

6. 3. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso « ART. 1122-bis », sostituire il comma 2 con il seguente:

È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

7. 1. Cilluffo.

Al comma 1, capoverso « ART. 1122-bis » apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sopprimere le parole da: in caso di *fino alla fine del periodo*;

b) sopprimere il comma 5.

7. 2. Cilluffo.

Al comma 1, capoverso « ART. 1122-ter », dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti rigorosamente orientati all'accesso esclusivo ».

7. 3. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, dopo il capoverso « ART. 1122-ter », inserire il seguente:

« ART. 1122-ter.1. (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle

parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo imminente per l'integrità delle parti comuni e delle unità immobiliari di proprietà individuale, nonché per l'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.

L'amministratore, su richiesta anche di un solo condomino o conduttore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, accede alle parti comuni dell'edificio ovvero richiede l'accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condomino o al conduttore delle stesse.

La semplice esibizione della documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza non è di ostacolo all'accesso.

L'amministratore esegue l'accesso alle parti comuni con un tecnico nominato d'accordo con il richiedente ed esegue l'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale con un tecnico nominato di comune accordo tra il richiedente e l'interpellato. Il tecnico nominato, al termine dell'accesso, consegna una sintetica relazione al richiedente ed all'amministratore, il quale la tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

A seguito dell'accesso, qualora risulti la situazione di pericolo di cui al primo comma, l'amministratore convoca senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, salvo il ricorso di chiunque vi abbia interesse al tribunale per gli opportuni provvedimenti anche cautelari.

Nel caso in cui l'interpellato non consenta l'accesso o non si raggiunga l'accordo sulla nomina del tecnico, previa, ove possibile, convocazione dell'assemblea, possono essere richiesti al tribunale gli opportuni provvedimenti anche in via di urgenza. Il tribunale, valutata ogni circostanza e previo accertamento delle condizioni dei luoghi, può, anche in via prov-

visoria, pone le spese a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all'accesso.

Le spese delle operazioni di cui al presente articolo, qualora i sospetti si rivelino manifestamente infondati, sono a carico di chi ha richiesto l'intervento all'amministratore. In tal caso, se vi è stato accesso a proprietà individuali, il medesimo richiedente è tenuto, oltre che al risarcimento del danno, a versare al proprietario che ha subito l'accesso un'indennità di ammontare pari al 50 per cento della quota condominiale ordinaria dovuta dallo stesso proprietario in base all'ultimo rendiconto approvato dall'assemblea ».

7. 4. Rao, Ria.

Al comma 1, dopo il capoverso « ART. 1122-ter », inserire il seguente:

ART. 1122-ter.1. (*Fascicolo del fabbricato*). – È istituito, relativamente a ciascun fabbricato, il fascicolo del fabbricato. Detto fascicolo è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni e tenuto a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio – di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato – con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso e su cui registrare le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche.

La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale relative all'intero fabbricato od a singole parti dello stesso. Al momento della stipula o di rinnovo di contratti di locazione nonché in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari è resa, da parte del proprietario e dell'amministratore del

condominio, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

Alla compilazione del fascicolo di fabbricato provvede un tecnico abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.

L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del Fascicolo, avviene senza oneri per la parte interessata.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema tipo del Fascicolo del fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità di redazione, custodia e di aggiornamento dello stesso. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone di una valutazione di sicurezza, contenente le informazioni di cui al comma 1, redatta da un tecnico abilitato, ed il certificato di collaudo, ove previsto.

7. 5. Paniz.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: ricostruiti con: sostituiti.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: ricostruzione con: sostituzione.

8. 1. Cilluffo.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 1124 », dopo le parole: per l'altra metà inserire la seguente: esclusivamente.

8. 2. Duilio.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso « ART. 1129 », primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio deve essere annotata in apposito Registro.

9. 1. Vitali.

Al comma 1, capoverso « ART. 1129 », secondo comma, sopprimere le seguenti parole: dichiara all'assemblea di aver assolto gli oneri di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice e.

9. 2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso « ART. 1129 », secondo comma, sopprimere le seguenti parole: nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati.

9. 3. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso « ART. 1129 », secondo comma, dopo le parole: previa richiesta all'amministratore aggiungere le seguenti: sottoscritta in condomini oltre 10 unità immobiliari da condomini che rappresentino almeno almeno un sesto del valore dell'edificio.

9. 4. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso « ART. 1129 », secondo comma, sostituire le parole: entro dieci giorni dall'accettazione con le seguenti: entro trenta giorni dall'accettazione.

9. 5. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al capoverso, « ART. 1129 », sostituire il terzo comma con il seguente: L'amministratore all'atto della nomina deve presen-

tare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.

9. 6. Bernardini.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: «ove richiesto» aggiungere le seguenti: «con la maggioranza prevista dal comma 2 dell'articolo 1136»;

b) al terzo comma, sopprimere il secondo periodo;

c) sopprimere il quarto comma.

9. 7. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al capoverso, «ART. 1129», terzo comma, aggiungere infine le seguenti parole: ed i relativi oneri saranno a carico dei condomini.

9. 8. Vitali.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», sopprimere il quarto comma.

9. 9. Cilluffo.

Al comma 1, capoverso, «ART. 1129», quarto comma, aggiungere infine il seguente periodo:

Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni di cui sopra per lo specifico condominio.

* **9. 10.** Cavallaro.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», quarto comma, aggiungere infine il seguente periodo:

Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità

civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni di cui sopra per lo specifico condominio.

* **9. 11.** Lussana, Follegot.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», sostituire il settimo comma con il seguente:

«L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio e scelto nominativamente con delibera assembleare; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Tutte le erogazioni del condominio dovranno essere effettuate a mezzo bonifico, specificandone le causali. Le scritture del registro di contabilità del condominio dovranno essere sempre conciliate con quanto, cronologicamente e quantitativamente, riportato nell'estratto conto postale o bancario dello stesso condominio».

9. 12. Cassinelli.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», settimo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* L'amministratore è obbligato *aggiungere le seguenti:* ove richiesto con maggioranza prevista per la sua nomina;

b) *dopo le parole:* rendicontazione periodica *aggiungere la seguente:* annuale.

9. 13. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'amministratore risponde dei danni a lui imputabili per il ritardo.

9. 142. Cilluffo.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», sostituire il nono comma con il seguente: L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata, se l'assemblea non delibera la nomina del nuovo amministratore. L'assemblea, convocata per la revoca o le dimissioni, delibera contestualmente in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, undicesimo comma, n. 1), dopo le parole: l'omessa convocazione dell'assemblea inserire la seguente: annuale.

9. 15. Baccini.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», nono comma, sostituire le parole: di due anni, con le seguenti: almeno biennale.

9. 16. Cilluffo.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», nono comma, dopo le parole: di due anni inserire le seguenti: , se non revocato,.

9. 17. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», nono comma, sopprimere il secondo periodo.

9. 18. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», decimo comma, dopo le parole: dall'assemblea aggiungere le seguenti: , con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.

9. 19. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», decimo comma, aggiungere, infine, i seguenti periodi:

Nei casi di emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal n. 3) del successivo comma, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria ed in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, avrà titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta potrà rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, undicesimo comma, n. 3), dopo le parole: di cui al settimo comma aggiungere le seguenti: con le modalità prescritte.

9. 20. Cassinelli.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», undicesimo comma, n. 1), dopo le parole: il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la sono aggiunte le seguenti: revoca e per.

9. 21. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al capoverso «ART. 1129», tredicesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«L'amministratore non ha diritto a compensi ulteriori salvo diversa pattuizione dell'assemblea che ne determina la nomina ai sensi dell'articolo 1136 comma 2 ».

9. 22. Bernardini.

Al capoverso «ART. 1129», tredicesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo diversa delibera dell'assemblea.

9. 23. Vitali.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente comma:

Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale o con il concorso dello stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

9. 24. Samperi, Berretta.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso «ART. 1130», n. 7), sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro 30 giorni.

10. 1. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso «ART. 1130», n. 9), dopo la parola: richiesta aggiungere le seguenti: sottoscritta, in condominii composti da più di 10 unità immobiliari, da condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio.

10. 2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso «ART. 1130», dopo il n. 10) aggiungere il seguente:

10-bis) istituire ed aggiornare un sito internet accessibile a ciascun condomino per il proprio condominio, che consenta di poter visionare tutti i documenti menzionati ai precedenti n. 7, 8, 9, 10.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, capoverso «ART. 71-bis», sostituire le parole: dei registri di cui all'articolo 1130, primo comma, n. 7) con le seguenti: dei documenti di cui all'articolo 1130, primo comma, nn. 7), 8), 9, e 10) ».

10. 3. Cassinelli.

ART. 11.

Al comma 1, capoverso «ART. 1130-bis», primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole «in ogni tempo »;*

b) *sostituire le parole dieci anni con le seguenti: cinque anni salvo normativa speciale.*

11. 1. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Bernardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile le parole: «dall'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1120 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1120 e 1117-ter nonché nell'esecuzione degli atti

ad esse relativi, l'amministratore rappresenta anche i condomini assenti o dissenzienti e ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto ».

12. 2. Cilluffo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo , *fino alla fine.*

12. 3. Duilio.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: disposizione di beni comuni, *inserire le seguenti:* costituzione di servitù attive e passive.

12. 4. Cassinelli.

ART. 13.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1135, primo comma, del codice civile, il n. 4) è sostituito dal seguente:

4) alle opere di manutenzione straordinaria ed alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.

13. 1. Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.

13. 2. Cilluffo.

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promosse dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione e rico-

struzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato ».

Conseguentemente, all'articolo 14 «ART. 1136 », quarto comma, dopo le parole: e 1122-ter, aggiungere le seguenti: nonché 1135, secondo comma.

*** 13. 3.** Vitali.

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promosse dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione e ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato ».

Conseguentemente

All'articolo 14, capoverso «ART. 1136 », quarto comma, dopo le parole: e 1122-ter, aggiungere le seguenti: nonché 1135, secondo comma.

*** 13. 4.** D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

ART. 14.

Al comma 1, capoverso «ART. 1136 », terzo comma, sopprimere le parole da: L'assemblea in seconda convocazione *sino a:* condominio.

14. 1. Cilluffo.

Al capoverso «ART. 1136 », terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La deliberazione è approvata dai condo-

mini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio che rappresentino un terzo dei partecipanti al condominio.

14. 2. Bernardini.

Al comma 1, capoverso «ART. 1136», dopo il sesto comma, inserire il seguente:

«Ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e del raggiungimento maggioranze qualificate previste dal presente articolo, non si tiene conto del voto dei condomini proprietari di sole aree destinate a parcheggio o a deposito».

14. 3. Duilio.

Al comma 1, capoverso «ART. 1136», ultimo comma, sostituire la parola: riunioni con la seguente: deliberazioni.

14. 4. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia presso le proprie abitazioni.

16. 1. Vitali.

ART. 18.

Al comma 1, capoverso «Art. 63», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi dovuti alla data del subentro».

18. 1. Vitali.

Al comma 1, capoverso «Art. 63», sopprimere il quinto comma.

18. 2. Bernardini.

Al comma 1, capoverso «Art. 63», sostituire il sesto comma con il seguente:

I condomini in ritardo di un semestre nel pagamento dei contributi non hanno diritto di voto, salvo diversa decisione dell'assemblea da assumersi con le stesse maggioranze necessarie per la delibera in votazione. Il semestre decorre dal momento in cui il credito è divenuto esigibile ai sensi del primo comma.

18. 3. Vitali.

Al comma 1, capoverso «Art. 63», ultimo comma, dopo le parole: I condomini in ritardo inserire le seguenti: senza giustificato motivo,.

18. 4. Baccini.

ART. 20.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mani, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

20. 1. Vitali.

ART. 21.

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in comproprietà a

più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. I comproprietari del piano o della porzione di piano rispondono solidalmente per il pagamento dei relativi contributi ».

21. 1. Vitali.

Al comma 1, capoverso « Art. 67 », terzo comma, sostituire le parole: gestione delle parti comuni con le seguenti: gestione ordinaria delle parti comuni.

21. 2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso « Art. 67 », dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: Nudo proprietario ed usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.

21. 3. Vitali.

ART. 23.

Al comma 1, capoverso « Art. 69 » primo comma, n. 2), sostituire le parole: o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari con le seguenti: o di incremento, diminuzione o modifica della destinazione d'uso delle unità immobiliari.

23. 1. Baccini.

Al comma 1, capoverso « Art. 69 », primo comma, n. 2), aggiungere infine il seguente periodo: In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

23. 2. Vitali.

ART. 25.

Al comma 1, capoverso « Art. 71 », sostituire il primo comma con il seguente:

È istituito presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, il Registro degli amministratori di condominio, nel quale sono annotate le generalità dell'amministratore, codice fiscale compreso, e la data della sua nomina o cessazione per ogni condominio con il relativo codice fiscale, le unità immobiliari che lo compongono ed i relativi estremi catastali. Le modalità attuative di iscrizione nel Registro sono approvate con provvedimento dell'Agenzia del territorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

25. 1. Vitali.

Al comma 1, al capoverso « Art. 71 », sostituire il primo comma con i seguenti:

1. È istituito, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, il repertorio dei condomini e dei loro amministratori, nel quale sono annotati, per ogni condominio:

- a) il titolo;
- b) il codice fiscale;
- c) le unità immobiliari che lo compongono con i relativi estremi catastali;
- d) le delibere condominiali che dispongono la modifica della destinazione d'uso, l'alienazione o l'acquisto di ulteriori beni immobili condominiali;
- e) le delibere condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori;
- f) i regolamenti di condominio e i relativi atti modificativi;
- g) i bilanci del condominio;
- h) tutti gli atti o i contratti da cui derivino obbligazioni a carico del condominio di valore superiore a diecimila euro;

i) le liti attive e passive; le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio sia parte in causa.

2. L'amministratore del condominio comunica all'Agenzia del territorio ogni atto o fatto soggetto ad annotazione entro il termine di trenta giorni dal suo compimento. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni ritardo ed ogni omissione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.

25. 2. Duilio.

Al comma 1, capoverso « Art. 71 », dopo le parole: la nomina e la, aggiungere le seguenti: a causa di.

25. 3. Cilluffo.

Al comma 1, capoverso « Art. 71 », secondo comma apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni;

b) sostituire le parole: centoventi con le seguenti: trecentosessanta;

c) sostituire le parole: le associazioni degli amministratori con le seguenti: le associazioni degli amministratori delle organizzazioni sindacali della proprietà immobiliare maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

25. 4. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso « Art. 71 » dopo il terzo comma, inserire i seguenti:

Al fine di promuoverne e valorizzarne le competenze nonché diffondere il rispetto di regole deontologiche, l'esercizio della professione di amministratore di immobili in condominio è subordinata al superamento di un esame di abilitazione professionale, da svolgere presso le Camere di Commercio, industria, artigianato

e agricoltura. Tale abilitazione professionale deve precedere l'esercizio della relativa attività.

L'esercizio della professione di cui al quarto comma è subordinata, altresì, all'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante al fine di mantenere e garantire lo standard qualitativo-professionale necessario all'espletamento della attività di gestione immobiliare.

Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e i contenuti dell'esame di abilitazione professionale di cui al quarto comma.

25. 5. Cilluffo.

Al comma 1, dopo il capoverso « Art. 71 », inserire il seguente:

« ART. 71-bis – 1. Presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, è istituito un Registro degli amministratori di condominio. Possono essere iscritti al Registro coloro:

a) che abbiano il godimento dei diritti civili;

b) che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non siano interdetti, inabilitati o dichiarati falliti;

e) il cui nome non risulti annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore;

g) che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio;

h) che abbiano sottoscritto un'assicurazione per responsabilità professionale, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio.

2. Al registro possono essere iscritte anche società di cui al Titolo V del Libro V del Codice civile. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

3. La perdita dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 comporta la cancellazione dal registro. L'iscrizione può essere sospesa per un periodo non superiore a due anni, in caso di grave negligenza professionale debitamente accertata, secondo procedure definite dall'Agenzia del territorio.

4. Per quanti abbiano svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione nel registro è disposta anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere *f)* ed *g)* del comma 1. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

5. L'iscrizione al registro è necessaria per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio. Coloro che non siano iscritti al registro possono essere nominati amministratori solo di edifici di cui siano condomini ».

Consequentemente al capoverso « Art. 71 », primo comma, sopprimere le parole: e dei loro amministratori.

25. 6. Duilio.

Al comma 1, dopo il capoverso « Art. 71 », inserire il seguente:

« ART. 71-bis – 1. Presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, è

istituito un Registro degli amministratori di condominio. Possono essere iscritti al Registro coloro:

a) che abbiano il godimento dei diritti civili;

b) che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non siano interdetti, inabilitati o dichiarati falliti;

e) il cui nome non risulti annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore;

g) che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio;

h) che abbiano sottoscritto un'assicurazione per responsabilità professionale, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio.

2. Al registro possono essere iscritte anche società di cui al Titolo V del Libro V del Codice civile. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

3. La perdita dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 comporta la cancellazione dal registro. L'iscrizione può essere sospesa per un periodo non superiore a due anni, in caso

di grave negligenza professionale debitamente accertata, secondo procedure definite dall'Agenzia del territorio.

4. Per quanti abbiano svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione nel registro è disposta anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere f) ed g) del comma 1. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

5. Agli iscritti al registro è riconosciuta competenza specifica per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio. L'iscrizione al registro, tuttavia, non costituisce requisito per l'esercizio di tale attività ».

Conseguentemente al capoverso « Art. 71 », al primo comma, sopprimere le parole: e dei loro amministratori.

25. 7. Duilio.

ART. 26.

Al comma 1, capoverso « Art. 71-bis » sostituire le parole: di cui al secondo comma dell'articolo 1136 con le seguenti: dei partecipanti al condominio che costituisca non meno dei due terzi del valore dell'edificio.

26. 1. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1 capoverso « Art. 71-ter » primo comma, sopprimere le parole: nonché le controversie in cui il condominio e parte.

* **26. 2.** Angela Napoli.

Al comma 1 capoverso « Art. 71-ter » primo comma, sopprimere le parole: nonché le controversie in cui il condominio e parte.

* **26. 3.** Cesario.

Al comma 1 capoverso « Art. 71-ter » primo comma, sopprimere le parole: nonché le controversie in cui il condominio e parte.

* **26. 4.** Carfagna.

Al comma 1, capoverso « Art. 71-ter », sostituire il quarto comma con il seguente: In caso di mancata delibera, il mediatore dispone, su istanza del condomino, idonea proroga della prima comparizione.

26. 5. Cassinelli.

ART. 32.

Dopo l'articolo 32, inserire i seguenti:

« ART. 33.

(Istituzione di un fondo di garanzia).

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia al fine di assicurare un indennizzo, nell'ambito delle risorse del medesimo fondo, ai condomini che, a seguito dell'accertata responsabilità dell'amministratore per ammanchi o per irregolarità gestionali da lui poste in essere, abbiano subito un danno patrimoniale non soddisfatto attraverso l'escussione dei beni del debitore.

2. Per reperire le risorse destinate al fondo di garanzia è istituito un contributo obbligatorio a carico di ciascun amministratore nella misura del 4 per cento dei compensi da lui percepiti dal condominio in ragione dell'incarico.

3. La gestione del fondo di garanzia è attribuita alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP spa) che vi provvede per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un'apposita concessione approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze contenente, tra l'altro, le modalità di esercizio concernenti:

1) le iniziative e le informative da assumere ad opera del fondo, con oneri a

suo carico, al fine di garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte dei condomini danneggiati;

2) l'istruttoria delle richieste di indennizzo;

3) la liquidazione degli indennizzi e la loro erogazione;

4) ogni altra modalità di esercizio della gestione del fondo da parte della CONSAP Spa allo scopo di conservarne l'integrità per le prefissate finalità.

Entro venti giorni dal ricevimento del compenso per la propria opera, l'amministratore deve comunicare l'ammontare di quanto ricevuto e versare il contributo dovuto, secondo modalità che sono stabilite e rese pubbliche dalla CONSAP S.p.a. quale gestore del fondo di garanzia ».

ART. 34.

(Effetti civili delle violazioni dell'obbligo di contribuzione al Fondo di garanzia).

1. L'omissione o il ritardo nel versamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 33, che si protragga per oltre sessanta giorni, costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile.

2. Non è dovuto il compenso per l'opera resa dall'amministratore durante il periodo nel quale sia stato omesso o ritardato il versamento del contributo obbligatorio.

ART. 35.

(Sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo di garanzia).

1. Qualora, nel termine fissato dal comma 4 dell'articolo 33, l'amministratore non comunichi alla Consap S.p.a. i compensi percepiti per la propria opera, si applica una sanzione amministrativa pari al triplo del contributo dovuto. Qualora l'amministratore dichiara di avere percepito compensi inferiori a quelli realmente

percepiti, si applica una sanzione amministrativa pari al triplo del maggior contributo dovuto.

2. Qualora, nel termine fissato dal comma 4 dell'articolo 33, l'amministratore non versi o versi solo parzialmente alla Consap S.p.a. il contributo dovuto, si applica una sanzione amministrativa pari alla somma dovuta e non versata.

3. Se non viene effettuato il versamento del contributo nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza, l'interesse è determinato in misura pari al saggio di interesse legale maggiorato di sette punti percentuali.

La riscossione coattiva del contributo obbligatorio, dei relativi interessi e sanzioni, si effettua mediante ruolo, nei modi previsti dal capo II del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ».

32. 01. Duilio.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 33.

(Delega al governo per l'istituzione dei pubblici registri dei condomìni e degli amministratori di condominio).

1. Al fine di garantire un'adeguata pubblicità delle vicende condominiali in relazione alla nuova disciplina della capacità dei condomìni introdotta dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un pubblico registro dei condomìni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del registro presso l'Agenzia del territorio;

b) prevedere che nel registro debbano essere registrate:

i) le delibere condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori; le liti attive e passive;

ii) le delibere condominiali che dispongono la modifica della destinazione d'uso, l'alienazione o l'acquisto di ulteriori beni immobili condominiali;

iii) i regolamenti di condominio e i relativi atti modificativi;

iv) i bilanci del condominio;

v) tutti gli atti o i contratti da cui derivino obbligazioni a carico del condominio di valore superiore a diecimila euro;

vi) le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio sia parte in causa;

vii) altri atti, fatti, provvedimenti per i quali sussistano rilevanti esigenze di pubblicità;

c) individuare tassativamente i casi in cui la registrazione di atti abbia efficacia costitutiva o abilitante, con particolare riferimento alle deliberazioni che devono essere assunte con particolari maggioranze; e prevedere che gli altri fatti e vicende giuridiche siano registrate a fini di pubblicità-notizia;

d) prevedere che alle registrazioni debba obbligatoriamente provvedere l'amministratore del condominio e definire il relativo termine;

e) stabilire sanzioni amministrative per l'omissione o il ritardo nella registrazione nel massimo di tremila euro per omissione o ritardo; stabilire sanzioni penali per l'omissione o il ritardo nella registrazione qualora l'amministratore abbia agito per recare intenzionalmente ingiusto vantaggio o pregiudizio a terzi, nei limiti dell'ammenda fino a 15.000 euro e dell'arresto fino a tre anni;

f) consentire verifiche e controlli incrociati tra il registro dei condominii, il catasto degli immobili urbani e il registro degli immobili;

g) previsione di un adeguato periodo transitorio, differenziato avendo riguardo alla posizione dei condominii costituiti da meno di dieci unità abitative.

2. Il decreto legislativo è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione.

3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per riordinare, integrare e modificare la disciplina del registro degli amministratori di condominio, introdotto dalla presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) integrazione o comunque coordinamento funzionale tra il registro degli amministratori di condominio e il registro dei condominii;

b) previsione che il registro sia tenuto presso l'Agenzia del territorio;

c) previsione di più stringenti requisiti di onorabilità per gli iscritti;

d) individuazione dei requisiti di professionalità, prevedendo che gli iscritti abbiano almeno conseguito un diploma di scuola media superiore e che siano svolte attività di formazione iniziali o periodiche;

e) prevedere che le regioni possano partecipare alla definizione delle attività di formazione iniziale e continua;

f) escludere, in ogni caso, che per l'iscrizione al registro possa essere imposto un esame di abilitazione;

g) escludere la presenza di organi di autogoverno di categoria, salva la possibilità di costituire consigli con mere funzioni consultive;

h) definire la forma giuridica dei soggetti che possono chiedere l'iscrizione al registro, regolando specificamente la possibilità che una società di persone o di capitali possa assumere l'incarico di am-

ministratore di condominio, definendo i relativi requisiti di solidità, onorabilità, professionalità e individuando i soggetti responsabili;

i) istituire un procedimento e un sistema di sanzioni disciplinari;

j) prevedere, in sede di disciplina transitoria, che possano comunque svolgere l'attività di amministratore di condominio anche coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dimostrino di avere svolto tale attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti.

Il decreto legislativo è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione.

Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente arti-

colo, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi ».

32. 02. Duilio.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 33.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia, sentite le associazioni di categoria degli amministratori condominiali inserite nell'elenco previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007, determina con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento contenente norme relative forme di garanzia per i capitali gestiti dall'amministratore di condominio.

32. 03. Bernardini.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06754 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di San Vittore a Milano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti richiedono notizie dettagliate in relazione al decesso di Alessandro Gallelli detenuto presso il carcere milanese di San Vittore.

Nella interrogazione viene, altresì richiesto di conoscere l'esistenza e lo stato di iniziative volte a « ridurre il potere della magistratura nel ricorrere alla misura della custodia cautelare in carcere, perlomeno per i reati meno gravi » ed a « limitare il potere della magistratura di applicare le misure cautelari personali ai casi tassativamente previsti dal legislatore previa modifica dell'articolo 280 del codice di procedura penale ».

Prima di riferire sul caso specifico, preliminarmente pare opportuno affrontare le questioni di carattere generale dianzi segnalate.

Con decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, è stato modificato il comma 3 dell'articolo 275 c.p.p., ampliando le categorie di reati in ordine ai quali sussiste una presunzione di adeguatezza della sola misura cautelare carceraria, fatta salva l'ipotesi di insussistenza di esigenze cautelari.

Tale disposizione normativa, è stata sospettata di illegittimità costituzionale, per il suo apparente contrasto con gli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale (con riferimento alle ipotesi di reato di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 609-*bis* e 609-*quater* c.p.; 575 c.p.; 74 decreto del Presidente della Repubblica 309/1990; 416 del codice penale, realizzato

allo scopo di commettere i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale), in più interventi, accogliendo i rilievi mossi, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno dei delitti sopra richiamati, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

La questione della presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare, nelle ipotesi in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza per reati di significativa gravità, è tuttavia oggetto di dibattito parlamentare e, sono stati presentati alle Camere diversi disegni di legge, di iniziativa parlamentare, tesi a limitare il ricorso allo strumento della custodia cautelare in carcere; in particolare si segnala il disegno di legge S/2993, del Senatore Foretti ed altri, presentato il 26 ottobre 2011, assegnato alla II Commissione giustizia il 15 dicembre 2011; il disegno di legge S/2915, del Senatore Marcenaro ed altri, presentato al Senato il 21 settembre 2011, ed assegnato alla II Commissione Giustizia il 6 marzo 2012 ed il disegno di legge C/4616, dell'Onorevole Bernardini ed altri, presentato in data 14 settembre 2011, assegnato 10 ottobre 2011 alla II Commissione Giustizia.

Va segnalata inoltre, la proposta di legge C/1846 dei deputati Cota e Lussana, « Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di custodia cautelare e di concessione di benefici penitenziari nei riguardi di soggetti già condannati per determinati delitti », presentata il 29 ottobre 2008 ed assegnata alla II Commissione giustizia, la quale prevede la modifica del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, con la soppressione della previsione che stabilisce l'applicazione solo in via residuale della custodia carceraria e conferma della obbligatorietà dell'applicazione della custodia cautelare carceraria per alcuni gravi reati. Segnatamente, dovrebbe applicarsi in ogni caso la custodia in carcere, quando si procede nei confronti di persona sottoposta a indagini o imputata per i delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, primo comma 600-ter, primo e secondo comma, 601, 609-bis 609-octies, 628, terzo comma, e 630 del codice penale, qualora nei precedenti cinque anni essa abbia scontato, in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, una pena detentiva per un delitto della stessa specie di quello per cui si procede e non sia intervenuta la riabilitazione, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari.

Tanto premesso e venendo al caso specifico, il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, richiesto di fornire notizie specifiche in ordine ai quesiti posti, ha segnalato che in relazione al suicidio del detenuto Alessandro Gallelli avvenuto in data 18 febbraio 2012 presso l'istituto di Milano San Vittore, il Provveditorato regionale, giusta disposizione della Direzione Generale detenuti e trattamento, aveva provveduto ad esperire un'accurata visita ispettiva che ha permesso di ricostruire le cause e le circostanze di quanto accaduto.

In primo luogo viene segnalato che il Gallelli non era un soggetto tossicodipendente; invero, il SERT, cui era stato segnalato il detenuto già all'atto dell'ingresso ed in seguito su sollecitazione dello psi-

chiatra dell'istituto, non aveva mai ritenuto di dover procedere alla relativa presa in carico, non riscontrando elementi tali da supportare una diagnosi di dipendenza da sostanze, ma soltanto un abuso di cannabinoidi.

In ragione di ciò, rilevando comunque uno stato complessivo di sofferenza, gli operatori dell'istituto ritenevano di supportare il Gallelli con interventi di sostegno attraverso colloqui da parte dello psicologo, dello psichiatra e dei sanitari del SERT, quantificabili in complessivi 17 colloqui: n. 4 con lo psicologo, n. 10 con lo psichiatra, n. 3 con il sanitario del SERT.

La psichiatra, in data 30 gennaio 2012, a seguito di un colloquio di sostegno riscontrava uno scompenso psicotico e, in considerazione del rifiuto del detenuto ad assumere la terapia psichiatrica prescritta, ne disponeva il ricovero presso il Centro osservazione neuro psichiatrica, durante il quale il Gallelli continuava comunque a rifiutare la terapia.

Doveva inoltre escludersi, per il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, che il Gallelli fosse stato oggetto di percosse e/o pestaggi all'interno dell'istituto ad opera di altri detenuti. Risultava viceversa, che lo stesso detenuto aveva assunto, nel corso di tutta la detenzione, diversi atteggiamenti etero aggressivi, spesso funzionali, come da lui dichiarato, a sostenere richieste di cambio cella in ragione dei problemi di adattamento con i propri compagni.

Per quanto concerne le misure di prevenzione e/o cautela adottate dalla direzione dell'Istituto, dagli esiti della visita ispettiva è risultato che l'intera azione di presa in carico del soggetto è stata attenta e scrupolosa. Infatti, sin dal primo ingresso il Gallelli, pur presentandosi con un sufficiente compenso psichico che non lasciava emergere ideazioni auto lesive o anticonservative, è stato sottoposto, ai soli fini precauzionali, ad attenta sorveglianza senza che gli venisse lasciata la disponibilità di lacci e cintura. Anche i continui e costanti interventi operati sia dallo psi-

cologo che dallo psichiatra, manifestano, peraltro, una scrupolosa attenzione al caso.

Attenzione che, si rinviene anche laddove, in ragione dell'approfondimento della conoscenza del paziente, è stato ritenuto necessario il ricovero presso il Centro osservazione neuro psichiatrica dell'istituto, ove maggiore è il controllo diretto dei detenuti, che, per motivi precauzionali, vengono lasciati senza lenzuola ed effetti personali. Anche i continui cambi di ubicazione, disposti quasi sempre, come prima detto, per ragioni di disadattamento del soggetto, che presentava difficoltà a mantenere rapporti con i compagni di cella, sono da ritenersi misure volte a soddisfare i bisogni del Gallelli. In proposito, significativo appare l'ultimo cambio di cella, effettuato durante il ricovero presso il Centro osservazione neuro psichiatrica, e adottato in ragione dei comportamenti etero aggressivi che il detenuto continuava a porre in essere.

Segnala ancora il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, che, riguardo al triste fenomeno dei suicidi, vi è costante e accorta l'attenzione e, nel corso degli anni, si è più volte intervenuti per fornire precise indicazioni ai Provveditori regionali e alle direzioni degli istituti affinché fossero realizzati sempre più incisivi interventi per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi.

La necessità di intervenire con apposite linee guida — volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza in particolare, del momento dell'accoglienza e sulla necessità di agevolare, per quanto possibile, i rapporti con i familiari — è stata particolarmente sentita in questi ultimi anni, per non aggravare ulteriormente le condizioni di afflizione, proprie dello stato detentivo.

Non solo: a fronte degli episodi di suicidio verificatisi nei primi mesi del corrente anno, si è avvertita la necessità di procedere ad un'azione di monitoraggio

per trarre utili indicazioni ai fini di una più efficace opera di prevenzione. È stata, così, ricostituita, l'unità di monitoraggio degli eventi di suicidio con l'incarico di verificare la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, nonché di monitorare singolarmente gli eventi di suicidio verificatisi nel corrente anno all'interno degli istituti penitenziari. L'attività di osservazione tiene conto dei dati biografici e penali della persona e delle condizioni di detenzione, al fine di ottenere ogni utile informazione per una più incisiva azione di contrasto delle situazioni che determinano o contribuiscono a creare i presupposti di eventi auto lesivi.

Il Magistrato di Sorveglianza di Milano, in relazione al decesso del detenuto Gallelli Alessandro, ha provveduto ad acquisire copia del diario clinico, la relazione di servizio, la scheda dei colloqui visivi effettuati con i familiari e la copia estratto dal registro della sorveglianza a vista.

Da tali atti e da quanto appreso in sede di riunione con gli interessati alla vigilanza, alla cura e alla rieducazione del detenuto, è risultato confermato uno stato di sofferenza del Gallelli, ascrivibile alla patologia sofferta, ma anche amplificato dalla ubicazione nel Centro osservazione neuro psichiatrica. Il luogo infatti è isolato e privo di ogni contatto anche visivo con altri detenuti essendo destinato a collocazioni di breve periodo, prodromiche a ricoveri nelle unità attrezzate degli ospedali esterni.

Lo stesso magistrato ha altresì riferito di aver visitato i luoghi e la cella, ove era ristretto il Gallelli, e di aver riscontrato la vetustà e la ristrettezza dei locali che rendono, nonostante gli sforzi degli operatori, complesso lo svolgimento delle attività di tipo riabilitativo e socializzante.

Nell'accingermi a concludere, desidero comunque rassicurare gli interroganti che resta ferma l'attenzione del Ministro della Giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione e l'impegno a fronteggiarne le situazioni di criticità.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06768 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Rimini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini prima di comunicarle i dati informativi che sono stati acquisiti per il tramite del competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, mi corre l'obbligo di evidenziare che la sua visita presso il penitenziario di Rimini è avvenuta nella giornata di domenica ed ha interessato proprio quella parte di istituto che viene identificata nella sezione detentiva n. 1 e che, a tutt'oggi, risulta connotata da maggiori problematiche di tipo strutturale.

Peraltro, ritengo utile precisare che la richiesta per la ristrutturazione della predetta sezione è stata presentata già da alcuni anni e che, soltanto a causa della mancanza di risorse sul pertinente capitolo di bilancio, l'Amministrazione non ha potuto proseguire nella programmata attività di recupero della struttura.

In ogni caso, proprio al fine di migliorare le condizioni strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza degli istituti penitenziari dell'Emilia Romagna, è stata disposta, con i fondi del capitolo 7303, di recente istituzione, l'assegnazione di euro 3.300.000,00 a favore del Provveditorato Regionale di Bologna. Dell'intera somma stanziata, 600.000,00 euro sono stati destinati per la ristrutturazione della sezione seconda della C.C. di Rimini, chiusa dal 2006 a causa della rottura dell'impianto idrico delle acque chiare e scure.

Inoltre, nel programma di edilizia penitenziaria 2013-2014, per l'istituto di Rimini sono stati inseriti altri interventi edilizi riguardanti la 1^a e la 6^a sezione, nonché ulteriori lavori riguardanti la manutenzione straordinaria delle coperture

piane delle sezioni detentive per infiltrazioni di acque piovane, oltre a lavori per la messa in sicurezza della cinta muraria e per il rifacimento delle garitte. Il tutto per un importo complessivo pari a circa 1.000.000,00 di euro.

Per quanto riguarda, invece, le problematiche relative al sovraffollamento e alla carenza di organico dell'istituto riminese, non può negarsi che il problema riflette, purtroppo, una situazione comune a diversi istituti penitenziari del Paese, ma rispetto alla quale l'attenzione risulta essere sempre massima e continua. In base ai dati statistici rilevati dal predetto Dipartimento, alla data del 7 giugno 2012 risultavano presenti in istituto 196 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 169 posti ed una tollerabile di 215.

Con riguardo alla forza di polizia penitenziaria in servizio presso la C.C. di Rimini, il Dipartimento rileva una presenza di 117 unità, con una carenza di 31 unità, rispetto alla previsione indicata in normativa. Anche questo settore è fatto oggetto di verifiche e monitoraggi continui al fine di poter valutare con adeguatezza tutte le esigenze di personale. Ciò avverrà sicuramente in occasione dell'assegnazione delle nuove 1.546 risorse umane, che saranno disponibili all'esito del 164° e 165° corso di formazione, ancora in fase di svolgimento, ma di prossima conclusione.

Relativamente al personale del Comparto Ministeri, il dato numerico rilevato individua una previsione organica di 21 unità, distinte per diverse figure professionali e una presenza effettiva quantificata in 10 operatori. Con riguardo, poi, ai

funzionari della professionalità giuridico pedagogica a fronte di una previsione organica di 6 posti, risultano presenti 4 unità.

Per ciò che concerne l'assistenza psicologica *ex* articolo 80 O.P., va segnalata una costante riduzione degli stanziamenti di bilancio, con una conseguente diminuzione delle prestazioni degli esperti. Ed infatti, anche per l'anno finanziario 2012, è stata prevista una riduzione di risorse rispetto allo stanziamento per l'anno 2011 del capitolo di bilancio 1761, piano di gestione 8, sicché è probabile che le difficoltà per garantire la continuità degli interventi specialistici potranno rivelarsi maggiori.

Venendo, ora, alle ulteriori problematiche segnalate, va precisato che molti dei dati riportati nell'atto ispettivo non sono risultati collimare con la situazione effettivamente esistente nel penitenziario riminese. Ed invero:

il giorno della visita dell'Onorevole Bernardini i detenuti presenti in istituto erano 204 di cui: il 45 per cento tossicodipendenti (e non il 65 per cento), il 60 per cento stranieri (e non il 70 per cento), 88 definitivi (anziché 77) e 24 detenuti lavoratori (anziché 20);

i mediatori culturali, che secondo la ricostruzione esposta nell'atto ispettivo sarebbero stati due, sono in realtà una quindicina e, oltre ad essere presenti in istituto da diversi anni, fanno capo alla Caritas di Rimini, che è molto attiva e disponibile nei confronti delle esigenze del penitenziario. È proprio la Caritas di Rimini, infatti, che fornisce ai detenuti indigenti anche gli indumenti, che vengono regolarmente distribuiti.

Da rettificare sono, inoltre, i dati relativi all'istruzione, visto che nel penitenziario di Rimini si svolge oramai da anni sia il corso di scuola media, sia il corso di scuola elementare, che quello di alfabetizzazione. Tutti i corsi sono regolarmente funzionanti, così come testimoniano i diplomi di fine anno e la consegna di premi in danaro. Per tali attività, alla cui rea-

lizzazione collaborano anche i mediatori culturali, sono utilizzate la biblioteca ed altre due aule. Peraltro, giova precisare che l'offerta scolastica all'interno degli istituti penitenziari è garantita – al pari di quanto avviene per i cittadini « liberi » – dal Ministero dell'Istruzione, attraverso le sue articolazioni territoriali, che provvedono all'istituzione dei corsi ed alla designazione dei docenti. L'Amministrazione penitenziaria pone a disposizione i locali per le attività, gli arredi e attraverso, soprattutto, la preziosa collaborazione dei volontari, i materiali di cancelleria.

Inoltre, devono essere precisati anche i dati relativi al volontariato, atteso che ben 23 sono i volontari accreditati da anni, oltre a coloro che, di volta in volta, partecipano alle numerose attività trattamentali dell'istituto.

Per quanto riguarda, inoltre, la richiesta di aumentare i fondi dell'istituto destinati al trattamento rieducativo dei detenuti, va fatto presente che alcune contrazioni delle dotazioni finanziarie degli istituti penitenziari sono conseguenti ai « tagli » che hanno interessato i capitoli di bilancio gestiti dall'Amministrazione centrale. Queste riduzioni hanno comportato una contrazione dei trasferimenti operati in favore dei Provveditorati Regionali i quali, inevitabilmente, hanno a loro volta dovuto ridurre le dotazioni degli istituti dipendenti.

Quanto all'aspetto sanitario, lo stesso è assicurato grazie alla presenza del medico dalle ore 8 alle ore 22 di ogni giorno ed a quella degli infermieri dalle ore 7.30 alle ore 24.00 di ogni giorno, festivi compresi. Tale orario è in vigore da anni e sembra poter rispondere adeguatamente alle esigenze dell'istituto, atteso che è stato approvato dalla stessa ASL di Rimini, che dal 2008 è competente per la sanità penitenziaria.

Con riferimento, poi, alla problematica sollevata in merito alla condizione di « indigenza » in senso lato che interessa gran parte degli stranieri, va detto che trattasi di una realtà non imputabile all'Amministrazione, né tanto meno collegabile alla gestione dell'istituto di Rimini.

Quanto, ancora, alla presenza nell'Istituto di Rimini di ristretti provenienti da altre aree geografiche del Paese (dato quest'ultimo, che a giudizio degli onorevoli interroganti, dimostrerebbe la mancata attuazione del principio di territorialità della pena) va detto che tale fenomeno trova la propria scaturigine in svariate ragioni, tendenzialmente collegate allo svolgimento di indagini e processi in sedi lontane dal luogo di residenza del detenuto o a ragioni di sicurezza dei ristretti o, ancora, di ordine degli istituti penitenziari. Ciò nonostante, la competente Direzione Generale del Dipartimento penitenziario – in attuazione dei precetti di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, O.P. – è attenta nel disporre i provvedimenti di assegnazione dei detenuti in espiatione di pena, così come è quotidianamente impegnata a valutare le istanze di quanti chiedono di essere trasferiti ad altre strutture penitenziarie per ragioni familiari, di studio o comunque connesse al percorso di reinserimento sociale. Quanto detto, ben si attaglia al caso specifico del detenuto A.A., che ha riferito di avere presentato un'istanza di trasferimento per avvicinamento alla famiglia e di non avere mai ottenuto risposta.

In realtà la Direzione Generale detenuti e trattamento sin dal 19 ottobre 2010 ha avviato il procedimento valutativo dell'istanza *de qua*; il procedimento è stato, poi, interrotto in quanto l'interessato – in data 18 gennaio 2011 – è stato trasferito alla Casa Circondariale di Foggia, per ragioni di giustizia. Cessate tali esigenze, il ristretto ha fatto rientro nell'istituto di Rimini da dove, in data 3 marzo 2012, ha presentato una nuova istanza di trasferimento, per ragioni familiari, verso l'istituto foggiano. Tale richiesta è attualmente oggetto di valutazione e, entro i termini

normativamente previsti, ne verrà completato l'esame da parte del Ufficio competente.

Non risponde, invece, al vero che i detenuti siano ristretti nelle loro celle 20 ore su 24, in quanto esistono diverse attività socializzanti e la possibilità di consumare il pranzo e la cena nelle celle di proprio gradimento. Non è, altresì, veritiera nemmeno l'affermazione secondo la quale il campo sportivo riservato al personale sarebbe rimosso per far posto alla costruzione di un padiglione, in ragione del fatto che l'istituto di Rimini non è tra quelli oggetto di ampliamento.

Per quanto riguarda, poi, le singole lamentele presentate dai detenuti e, premesso che alcune delle situazioni riportate dai detenuti non sono rispondenti al vero, così come la dichiarazione relativa allo sciopero della fame fatto per 42 giorni al fine di parlare con un operatore del Sert, vale la pena evidenziare che la maggior parte delle doglianze sono riconducibili ai disagi legati alla detenzione e sono necessariamente inconciliabili, anche per fattori contingenti, con gli auspici del singolo soggetto e le reali potenzialità dell'organizzazione.

Per ciò che concerne, infine, le doglianze rivolte alla competente Magistratura di Sorveglianza va sottolineato che la visita della predetta A.G. alla Casa Circondariale di Rimini, era già stata programmata al momento della ispezione parlamentare. La stessa, infatti, ha regolarmente avuto luogo in data 2 marzo 2012 ed ad essa sono seguite nell'arco di due settimane le visite agli Istituti di pena di Forlì e Ravenna. Il magistrato di sorveglianza, nel corso della visita del 2 marzo ha ricevuto tutti i detenuti che ne avevano fatto richiesta, trattenendosi in istituto dalle ore 10,00 alle ore 19,00.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06772 Bernardini: Sulla situazione del carcere Montacuto di Ancona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti richiedono, in relazione all'istituto penitenziario di Ancona Montacuto, specifiche notizie sulla popolazione carceraria, sugli organici del personale addetto alla vigilanza, rieducazione, assistenza e cura dei detenuti, sulle iniziative volte a territorializzare la esecuzione della pena, sulle attività per assicurare concretamente il diritto allo studio dei ristretti e sulla possibilità dell'utilizzo di *skype* per i colloqui telefonici cui sono ammessi i detenuti. Gli interroganti chiedono ancora di conoscere, dopo avere segnalato alcuni casi specifici sui quali vengono chieste notizie dettagliate, quali le iniziative o le segnalazioni svolte per quella struttura carceraria dal magistrato di sorveglianza e, quali provvedimenti si intenda adottare per « modificare radicalmente le condizioni della vita penitenziaria del carcere di Ancona, così da garantire finalmente il rispetto dei diritti alla dignità, alla salute ed allo studio ».

Le richieste possono essere singolarmente apprezzate e forniti chiarimenti per ciascuna delle criticità segnalate.

Per fronteggiare tale situazione di sovraffollamento delle case circondariali e degli istituti di detenzione, l'Amministrazione penitenziaria dispone, sia a livello regionale che centrale, periodici interventi deflattivi tesi a distribuire negli spazi detentivi disponibili la popolazione detenuta.

Circa la segnalata carenza di personale si chiarisce che la competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria segue, attentamente e costantemente, la situazione degli

organici del personale e, anche le esigenze di personale della Casa circondariale di Ancona, saranno tenute in debita considerazione, quando si procederà all'assegnazione delle nuove risorse umane, pari a 1546 unità, al termine della loro formazione professionale.

È opportuno tuttavia segnalare in proposito, che la situazione di criticità rilevata nella sede di Ancona riflette una condizione riscontrabile anche in altre realtà penitenziarie del territorio nazionale, dovuta anche alla riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 74 della legge n. 133 del 2008 e dall'articolo 2 della legge n. 25 del 2010 ed al ridimensionamento delle dotazioni organiche complessive disposte dal Dipartimento della Amministrazione penitenziaria. Sono tuttavia garantite tutte le esigenze di sicurezza ed efficienza dei singoli servizi ed assicurati i diritti fondamentali dei detenuti.

La gestione del servizio di assistenza psicologica *ex* articolo 80 O.P., seppur ha subito negli ultimi anni una riduzione degli stanziamenti di bilancio, viene comunque garantita e svolta con le risorse disponibili.

La Amministrazione penitenziaria assicura che all'interno della casa circondariale di Ancona vengono svolte diverse attività trattamentali e sono state intraprese plurime iniziative volte a non aggravare lo stato di afflizione proprio del regime detentivo. In proposito sono stati organizzati e tenuti, tra gli altri, corsi scolastici di scuola elementare, di scuola media e di alfabetizzazione, corsi per pizzaiolo, addetto manutenzione PC-Grafica, elettricista, installato-

re/manutentore di elettrodomestici, corsi di scrittura giornalistica, di chitarra acustica, di yoga, di basket, di ginnastica posturale, di ginnastica funzionale con musica, di pallavolo, di tennis. Si sono tenuti altresì, spettacoli vari di musica leggera, gruppi di discussione per detenuti extracomunitari condotti dalle psicologhe e gruppi di autoaiuto per detenute tossico/alcool dipendenti condotti dal personale del Dipartimento per le Dipendenze.

I detenuti che non svolgono attività lavorativa, né attività scolastica, né altri corsi, fruiscono della possibilità di dedicarsi ad attività comunque rivolte alla socializzazione ed al confronto attraverso la fruizione dei passeggi (per complessive 4 ore e 30 minuti al giorno) e l'accesso alla saletta ricreativa (per due ore giornaliere); inoltre, dalle ore 18,00 alle ore 19,50 hanno la possibilità di recarsi a condividere la cena in altre celle.

Viene segnalato nella interrogazione della presenza nell'istituto di una cella cosiddetta «piatta» ovvero, decorosa e identica alle altre, ma con wc alla turca e senza suppellettili. La realizzazione di tali modifiche si è resa necessaria la fine di tutelare i soggetti «psichicamente disturbati» difficilmente contenibili che permangono, nella detta cella per poco tempo perché, in caso del perdurare dello stato di agitazione psicomotoria, vengono inviati in OPG. Tale era appunto la situazione del detenuto, ora ristretto presso l'OPG di Reggio Emilia, rilevata dall'Onorevole Bernardini nel corso della visita.

In considerazione degli spazi ristretti, all'interno delle stanze, la Direzione dell'istituto ha ritenuto inopportuno far svolgere attività individuali ai detenuti (come pittura, uso del computer, eccetera) che potrebbero essere di disturbo per i compagni di cella. Tuttavia, nelle sezioni in cui è stata presentata richiesta sono state realizzate negli spazi comuni, salette ricreative dotate di computer e stampanti che possono essere utilizzati da tutti.

Una cella in occasione della visita, si presentava con il vetro della finestra rotto:

il danno era avvenuto qualche giorno prima e la riparazione è stata tempestiva e completa.

Circa i colloqui telefonici da parte dei detenuti con loro familiari, va ricordato che le autorizzazioni – di competenza del Magistrato di Sorveglianza – vengono rilasciate dal Direttore all'uopo delegato secondo le direttive dell'autorità giudiziaria. Non vengono ovviamente accolte, le istanze in caso di mancato riscontro del Consolato alla richiesta di conferma della intestazione dell'utenza e del rapporto di parentela con il ristretto.

Relativamente al caso segnalato del detenuto portoghese B.J.C.M., che lamentava la mancanza di contatti con la sua compagna e la figlia, si chiarisce che nonostante l'assenza di documentazione attestante il rapporto di convivenza con la mamma della bambina e la paternità stessa, la direzione – a seguito dell'istanza del detenuto di svolgere un colloquio visivo con la ragazza e la bimba – ha autorizzato in via eccezionale il colloquio. Colloquio, tuttavia, ancora non effettuato in quanto la madre della bambina, non si è mai presentata in istituto.

Nell'istituto c'è una previsione di vitto per celiaci per cui sono state acquistate anche stoviglie apposite in cui viene cucinato il cibo destinato ai detenuti affetti da tale intolleranza. Peraltro, per il detenuto celiaco segnalato nella interrogazione, in considerazione della patologia, è stata autorizzata la fornitura della pasta speciale senza glutine.

Il presidio sanitario operante all'interno dell'istituto è da ritenersi adeguato a soddisfare i bisogni di salute dei detenuti presenti; è assicurata la guardia medica ed infermieristica sia di giorno che di notte e sono presenti i seguenti specialisti: cardiologo, chirurgo, dermatologo, fisiatra, oculista, psicologo, psichiatra e odontoiatra. Lo specialista odontoiatra effettua le protesi per le quali, analogamente a quanto previsto all'esterno, è dovuto da parte dei detenuti il versamento di un ticket il cui importo varia in relazione all'entità dell'intervento odontoiatrico.

In occasione delle visite semestrali svolte dalla ASL competente per territorio, sono sempre state considerate sufficienti le condizioni igieniche e di pulizia delle camere detentive.

Relativamente al locale docce si rappresenta che il relativo impianto, presentava effettivamente alcuni problemi strutturali con infiltrazioni di acqua nei solai e risulta in alcune occasioni inadeguato a fornire acqua calda per l'intera popolazione carceraria. Tale criticità è stata comunque segnalata, anche su indicazione della magistratura di sorveglianza, alla competente Direzione Generale e si è in attesa della esecuzione degli interventi necessari.

Le autorizzazioni ai colloqui visivi dei cittadini comunitari con i familiari, vengono rilasciate sulla base delle sole autocertificazioni secondo la previsione della normativa vigente e delle disposizioni emanate dal Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.

Non risulta che il detenuto rumeno — di cui si fa richiamo nell'atto ispettivo — abbia presentato istanza per effettuare colloqui con la compagna residente a Jesi.

La valutazione del cibo viene svolta dalla commissione vitto e risulta di norma « buona » e la distribuzione dei prodotti per la pulizia degli ambienti e per l'igiene personale viene eseguita sulla base dei

fondi assegnati dal provveditorato competente e distribuiti seguendo norme di buona amministrazione.

Dalle informazioni acquisite, non sono state rilevate, carenze od omissioni ascrivibili alla magistratura di sorveglianza.

Invero, i colloqui con i detenuti che ne fanno richiesta vengono effettuati regolarmente, gli accessi alle sezioni della struttura carceraria sono eseguiti periodicamente e, in ogni caso, ogni volta che circostanze specifiche lo rendano opportuno o necessario. Le segnalazioni circa esigenze di salute, soprattutto se di apprezzabile gravità, vengono tempestivamente approfondite con richiesta di relazione sanitaria per valutare l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità con il regime detentivo.

Non risultano pervenute doglianze, né sono stati proposti reclami in relazione alla segnalata limitazione del diritto allo studio dei detenuti.

Con riferimento, da ultimo alla « territorializzazione della esecuzione della pena », in termini generali, si rileva che le scelte di edilizia penitenziaria, in passato non sempre sono state ispirate da approfondite analisi dei contesti geo-criminali, tuttavia si rassicurano gli interroganti che resta ferma l'attenzione del Ministro della giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Berlino svolta il 23 maggio 2012 98

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) 100

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 103

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 105

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla missione a Berlino svolta il 23 maggio 2012.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito delle comunicazioni sulla missione svolta a Berlino lo scorso 23 maggio a seguito delle intese intercorse tra il Parlamento italiano e quello tedesco per lo svolgimento di uno scambio di visite in occasione della ratifica dei tre Trattati sulla *governance* economica dell'Unione europea (*Fiscal Compact*, *Mecanismo Europeo di Stabilità* e *modifica dell'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*).

Segnala che, come già preannunciato in sede di ufficio di presidenza, il prossimo martedì 19 giugno le Commissioni esteri e

politiche dell'Unione europea di Camera e Senato incontreranno una delegazione della Commissione per gli affari europei del Bundestag.

Ricorda che il dibattito sulle comunicazioni in titolo, programmato per la seduta dello scorso 6 giugno, non ha potuto adeguatamente svolgersi a causa della concomitanza con i lavori dell'Aula, e che in allegato al resoconto di quella seduta sono state comunque pubblicate la relazione sulla missione a Berlino svolta dai colleghi Pianetta e Tempestini.

Fa presente che, nella giornata di ieri, si è svolta in Assemblea un'importante informativa del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha tra l'altro indicato la tabella di marcia fino al Consiglio europeo di fine giugno, appuntamento considerato di cruciale importanza per il futuro della moneta unica e dell'economia europea.

Francesco TEMPESTINI (PD) sottolinea come la visita svolta, nata nel contesto di un rafforzamento delle relazioni italo-tedesche sostenute sia dal Governo che dal Parlamento, abbia avuto un importante

significato e fatto maturare un patrimonio di conoscenza reciproca che potrà essere incrementato. Fa quindi riferimento alle questioni aperte in relazione al calendario della ratifica dei nuovi trattati che anche in Germania non risulta ancora definitivamente stabilito, essendo in corso le trattative tra i principali partiti politici. Ricorda in proposito le problematiche connesse alle ulteriori cessioni di sovranità su cui è particolarmente sensibile la Corte costituzionale tedesca mentre, sul piano del merito, l'attenzione naturalmente concentrata sulla ricerca di punto di compatibilità tra rigore e crescita. Al riguardo, la missione a Berlino ha fatto emergere le diversità di toni e di approcci tra le varie forze politiche tedesche, anche se non vanno enfatizzate le aperture nei confronti delle possibilità di introdurre maggiori misure di sviluppo. Sullo sfondo, resta lo scenario evocato talora di un'eurozona ristretta sostanzialmente all'Europa settentrionale, di cui sarebbe in dubbio se l'Italia continui o meno a far parte. La delegazione italiana, a sua volta, ha ribadito l'orientamento generale a portare a compimento il processo di ratifica. In ogni caso, come evidenziato del resto ieri dal Presidente del Consiglio, l'appuntamento decisivo è quello del Consiglio europeo di fine giugno a cui stanno contribuendo positivamente gli intensi contatti in corso sia con Berlino che con Parigi. Conclusivamente, sottolinea l'importanza di giungere in quella sede a dei risultati unitari e costruttivi.

Enrico PIANETTA (Pdl), concordando con il collega Tempestini, ribadisce la positività degli incontri svolti a Berlino sia per la possibilità reciproca avuta di illustrare le proprie posizioni, sia per gli elementi conoscitivi acquisiti sulle procedure di ratifica da parte tedesca. Si sofferma quindi sulle posizioni assunte dai principali partiti politici, evidenziando come però sia abbastanza diffusa la contrarietà agli *eurobond*. Sottolinea come la parte italiana sia stata messa in evidenza l'utilità di introdurre, come proposto dal Presidente del Consiglio, la cosiddetta *gol-*

den rule, vale a dire la possibilità di indirizzare verso obiettivi di sviluppo parte della spesa pubblica al di là dei limiti di bilancio prescritti.

Mario BARBI (PD), nel ricordare di aver sollecitato una discussione ampia ed approfondita sulle comunicazioni in titolo, si rammarica per il fatto che, nonostante la buona volontà della Commissione, il calendario dei lavori parlamentari non lo abbia consentito.

Condividendo il giudizio positivo sulla missione svolta, auspica che incontri del genere siano più frequenti ed abbiano luogo anche con i Parlamenti degli altri grandi Paesi dell'Unione europea per discutere la questione fondamentale per l'Italia del futuro dell'UE. Ritiene opportuno approfondire, anche nell'incontro della prossima settimana, le modalità di ratifica che la Germania si appresta a seguire, con particolare riferimento alla dichiarazione politica che l'accompagnerebbe ed al contenzioso costituzionale che potrebbe derivarne pur raggiungendosi la maggioranza dei due terzi grazie all'intesa tra il governo e l'opposizione.

Quanto al *fiscal compact*, osserva che il senso del relativo trattato è cambiato in corso d'opera anche perché ormai l'ipotesi che entrasse in vigore il primo luglio non è più realistica. Risulta ormai stridente la contraddizione tra il pur condiviso contenuto del Trattato, peraltro già oggetto di normative europee già adottate, ed il suo valore politicamente simbolico che non è più corrispondente all'orientamento prevalente ed è anzi messo fortemente in discussione. Riprendendo l'insistenza con cui ieri il Presidente del Consiglio si è soffermato sul rilievo dei *firewalls*, sostiene la necessità politica di proclamare ad alta voce la fiducia nell'euro e nell'esigenza di salvare la Grecia per non mettere a repentaglio tutta l'Unione economica e monetaria. A suo avviso, non è più prorogabile la costituzione di un'unione bancaria e di un'unione fiscale, che non sia un mero coordinamento, ma un vero e proprio conferimento del potere di indebitamento. Altrimenti, si ha l'impressione che

il traguardo della stabilità economica e finanziaria dell'Europa continuerà ad allontanarsi nonostante i passi avanti di volta in volta compiuti.

Il sottosegretario Marta DASSÙ ringrazia la Commissione per la missione svolta a Berlino unitamente all'omologa Commissione del Senato della Repubblica, che sta proseguendo l'esame in sede referente dei disegni di legge di ratifica. Considera tale missione un importante tassello nel rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nella *governance* economica europea e suggerisce che un'analoga missione sia svolta presso il nuovo Parlamento che si sta eleggendo in Francia. Nel richiamarsi all'informativa resa ieri dal Presidente del Consiglio, ribadisce l'impegno del Governo per coniugare rigore e crescita replicando all'onorevole Barbi che non è possibile rimettere in discussione il *fiscal compact*.

Senza nascondersi l'estrema difficoltà della situazione, aggravata dai rischi di contagio speculativo ma anche dalla lentezza delle risposte istituzionali, ritiene comunque che sia giunto il momento della verità in vista del prossimo Consiglio europeo e che l'Italia stia svolgendo pienamente il suo compito di Paese decisivo nella *membership* dell'Unione europea, che ha recuperato il ruolo che ad esso compete.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2012. (COM(2011)777 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 maggio scorso.

Il sottosegretario Marta DASSÙ, ribadisce come la politica di disciplina fiscale sia stata portata avanti dal Governo per evitare una cessione di sovranità totale e per difendere invece una linea di condivisione di sovranità con gli altri *partner* europei. Si sofferma poi sulle misure che il Governo intende proporre in sede europea, dall'aumento di capitale della BEI ai *project bonds*; dalla parziale socializzazione del debito pubblico, all'unione bancaria.

Segnala l'importanza dei contatti al più alto livello in corso in vista del Consiglio europeo tra Roma, Parigi e Berlino, iniziati con l'incontro di ieri tra il Presidente Monti e il Ministro delle finanze tedesco, in cui è stata dissipata la sensazione che l'Italia si sia fermata nel processo di riforma.

Esclude ogni validità alle ipotesi che pure hanno circolato della riduzione dell'eurozona ad alcuni paesi sottolineando l'esigenza di evitare il *default* anche di uno solo dei *partner*.

Accenna quindi alla posizione italiana sulle nuove prospettive finanziarie relative al bilancio dell'Unione, ricordando la situazione di contribuente netto del nostro Paese. Nel rinnovare la contrarietà italiana alla riduzione dell'entità complessiva del bilancio europeo, segnala il parziale riequilibrio del saldo negativo che è stato conseguito ed il risultato dell'accrescimento dei fondi strutturali destinati all'azione esterna del Mediterraneo.

Gennaro MALGIERI (PdL), prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo circa la smentita delle asserite cessioni di sovranità da parte del nostro Paese e della rivendicazione da parte del Governo stesso di aver recuperato un ruolo da protagonista sulla scena europea, denuncia lo stridente contrasto di tali affermazioni con quella vera e propria « fine della sovranità » che è stata avallata, tra l'indifferenza e la trascuratezza, a danno della lingua italiana. Fa infatti riferimento alla decisione di ridurre considerevolmente il numero delle riunioni europee in cui l'italiano è stato sino ad ora assicurato nel servizio di interpretariato, per chiedersi quale protagonismo europeo possa mai essere esercitato su tali basi. Richiamando l'impegno del vicepresidente Narducci al riguardo, per quanto concerne lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, ritiene che in tal modo si configuri una beffa ai danni dell'immagine del nostro Paese.

Mario BARBI (PD) coglie l'occasione per precisare il suo pensiero anche in relazione al precedente punto all'ordine del giorno, affermando che a suo avviso la riduzione del debito pubblico in modo drastico è necessaria per attivare la crescita. Contesta, pertanto, l'impostazione prevalente, di stampo gradualista, apparentemente avallata dall'Unione europea, volta a ritenere che la crescita possa essere lo strumento per la riduzione del debito pubblico. Conferma poi l'osservazione critica già svolta circa la necessità e l'improponibilità di un'unione fiscale che è ben altra cosa rispetto ad un mero coordinamento, invitando a non farsi ingannare dall'ambiguità di alcune parole inglesi come *governance* e *sharing*.

Franco NARDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole La Malfa, che ha dovuto lasciare la seduta per un impegno internazionale, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, integrandola con una proposta fatta pervenire dall'onorevole Tempestini con

riferimento al negoziato di adesione della Turchia all'Unione europea e con i rilievi appena formulati dal collega Malgieri (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Marta DASSÙ propone alla Commissione di valutare l'opportunità di alcune modificazioni, sostituendo nella prima osservazione il riferimento specifico alla BCE ed alla Commissione europea con il riferimento più ampio all'Unione europea nel suo complesso. Propone altresì che la terza osservazione inizi con un richiamo al rafforzamento della politica europea di vicinato e che l'ultima osservazione, frutto dell'intervento dell'onorevole Malgieri sia formulata escludendo in via generale e non in ogni caso i tagli di bilancio adottati in materia di regime linguistico. Al riguardo conferma che la misura in questione è limitata al secondo semestre del 2012, che riguarda soltanto alcuni gruppi di lavoro e che resta inalterata la possibilità di esprimersi nella lingua italiana.

Gennaro MALGIERI (PdL) ribadisce le preoccupazioni già espresse non ritenendosi soddisfatto di un limite temporale della misura adottata, dal momento che sarebbe sempre possibile reiterarla. Insiste per affermare un principio di fondo, ricordando come in un caso analogo il Parlamento europeo abbia effettuato delle riduzioni di bilancio ma generalizzate per tutte le lingue. Lamenta altresì, con riferimento al contesto mediterraneo, come sia stata chiusa l'esperienza di RAIMED che avrebbe potuto contribuire significativamente al rafforzamento del ruolo regionale dell'Italia.

Franco NARDUCCI, *presidente*, ricordando come le osservazioni apposte al parere non abbiano carattere vincolante, esprime profondo disagio per il fatto che per l'ennesima volta sia la lingua italiana ad essere compressa negli stanziamenti di bilancio del Ministero degli esteri.

Enrico PIANETTA (PdL), nell'associarsi ai colleghi Malgieri e Narducci, auspica

che il Governo rispetti il limite temporale comunicato del secondo semestre 2012 e ripristini il precedente regime linguistico a partire dal primo gennaio 2013.

Il sottosegretario Marta DASSÙ prende atto dell'orientamento della Commissione e si impegna a svolgere una verifica amministrativa in tal senso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nell'accogliere le proposte di modifica prospet-

tate dal rappresentante del Governo, riformula la proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata e nomina l'onorevole La Malfa relatore presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.).**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

concluso l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2), assegnati alla Commissione Politiche dell'Unione europea per l'esame ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento;

rilevato nuovamente il grave ritardo della presentazione della Relazione programmatica da parte del Governo al Parlamento, pur apprezzando l'indubbio accrescimento del livello informativo;

ribadita l'esigenza di assicurare maggiormente una cornice strategica per l'intervento nelle varie sedi decisionali europee, al fine di inserire i singoli *dossier* in una chiara scala di priorità per l'interesse nazionale;

apprezzata l'iniziativa del Governo per una più efficace gestione del Servizio europeo per l'azione esterna e per una complessiva revisione della Strategia europea di sicurezza;

condivise le priorità del Governo, sulle quali più volte si è soffermata la Commissione stessa, in relazione al processo di integrazione europea dell'area balcanica, anche in vista delle definizioni di una strategia europea per il bacino adriatico-ionico, ed all'impegno italiano ed europeo nel Mediterraneo;

richiamata, infine, la delicata fase per le scelte dell'Unione europea in materia di *governance* economica e monetaria, in vista del Consiglio europeo che si terrà il 28 e 29 giugno, ribadendo come soltanto l'approfondimento dell'integrazione politica possa garantire la cornice istituzionale necessaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

di fronte al perdurare ed al rischio di aggravamento della crisi dell'euro occorre che il Consiglio Europeo prenda atto della necessità assoluta di contribuire ad avviare un processo di ripresa economica in Europa e che a tal fine esamini senza pregiudizi tutti i possibili strumenti di intervento a disposizione della Banca centrale europea, della Commissione europea e dei Governi nazionali capaci di promuovere nei tempi più rapidi un migliore andamento delle economie europee;

occorre orientare maggiormente le relazioni esterne dell'Unione europea nell'ottica della promozione della crescita;

sia promossa una nuova iniziativa politica europea nel Mediterraneo e sia assicurato il massimo impegno italiano in vista della finalizzazione dei Piani d'azione per l'istituzione dei partenariati rinnovati con Tunisia, Egitto e Marocco, dell'Accordo-quadro con la Libia e gli Accordi per

la creazione delle aree di libero scambio ampie e approfondite con Marocco, Tunisia, Giordania ed Egitto, al fine di contribuire significativamente ai processi democratici in corso, attraverso l'approfondimento del dialogo politico ed il rafforzamento dell'integrazione economica, nonché in virtù di un significativo incremento delle risorse finanziarie disponibili;

la crisi siriana è un banco di prova ineludibile per l'affermazione del ruolo dell'Unione europea nei nuovi equilibri mediterranei ed impone in tempi brevi un'assunzione di responsabilità a partire da un'azione decisa e pressante in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU e nelle relazioni bilaterali con Russia e Cina;

il consolidamento delle prospettive di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali è il solo strumento a disposizione dell'Unione europea per la stabilizzazione politica e la crescita democratica della regione. Occorre dunque vigilare affinché la strategia di allargamento conservi carattere di centralità nell'azione esterna dell'UE;

le istituzioni europee devono essere sensibilizzate ad un'azione più decisa in vista della definizione della macro-regione

adriatico-ionica con il conferimento entro l'anno del relativo mandato alla Commissione europea, affinché il processo decisionale possa concludersi nei tempi previsti;

il rilancio delle relazioni tra l'Unione Europea e la Turchia e dello stesso processo di adesione di Ankara alla UE deve rivestire importanza prioritaria. Agli sforzi per il rafforzamento della collaborazione in materia di politica estera e all'assistenza tecnica nell'adeguamento all'*acquis* nei vari capitoli negoziali va dunque affiancato l'impegno per una ripresa anche formale del negoziato di adesione e per una accelerazione del processo di liberalizzazione dei visti, sostenendo sin d'ora il proseguimento della trattativa sui contenuti anche a prescindere dall'apertura formale dei relativi capitoli negoziali;

l'Italia può giocare un ruolo più incisivo nello sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e la NATO:

la tutela della lingua italiana nelle riunioni e nei processi decisionali europei non può essere in ogni caso subordinata ai tagli di bilancio, da indirizzare eventualmente altrove, affinché non abbia ad averne detrimento il ruolo dell'Italia nell'Unione europea.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.).**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

concluso l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2), assegnati alla Commissione Politiche dell'Unione europea per l'esame ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento;

rilevato nuovamente il grave ritardo della presentazione della Relazione programmatica da parte del Governo al Parlamento, pur apprezzando l'indubbio accrescimento del livello informativo;

ribadita l'esigenza di assicurare maggiormente una cornice strategica per l'intervento nelle varie sedi decisionali europee, al fine di inserire i singoli *dossier* in una chiara scala di priorità per l'interesse nazionale;

apprezzata l'iniziativa del Governo per una più efficace gestione del Servizio europeo per l'azione esterna e per una complessiva revisione della Strategia europea di sicurezza;

condivise le priorità del Governo, sulle quali più volte si è soffermata la Commissione stessa, in relazione al processo di integrazione europea dell'area balcanica, anche in vista delle definizioni di una strategia europea per il bacino adriatico-ionico, ed all'impegno italiano ed europeo nel Mediterraneo;

richiamata, infine, la delicata fase per le scelte dell'Unione europea in materia di *governance* economica e monetaria, in vista del Consiglio europeo che si terrà il 28 e 29 giugno, ribadendo come soltanto l'approfondimento dell'integrazione politica possa garantire la cornice istituzionale necessaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

di fronte al perdurare ed al rischio di aggravamento della crisi dell'euro occorre che il Consiglio Europeo prenda atto della necessità assoluta di contribuire ad avviare un processo di ripresa economica in Europa e che a tal fine esamini senza pregiudizi tutti i possibili strumenti di intervento a disposizione dell'Unione europea e dei Governi nazionali capaci di promuovere nei tempi più rapidi un migliore andamento delle economie europee;

occorre orientare maggiormente le relazioni esterne dell'Unione europea nell'ottica della promozione della crescita;

sia promosso un rafforzamento della Politica europea di vicinato nei confronti del Mediterraneo e sia assicurato il massimo impegno italiano in vista della finalizzazione dei Piani d'azione per l'istituzione dei partenariati rinnovati con Tunisia, Egitto e Marocco, dell'Accordo-quadro con la Libia e gli Accordi per la creazione

delle aree di libero scambio ampie e approfondite con Marocco, Tunisia, Giordania ed Egitto, al fine di contribuire significativamente ai processi democratici in corso, attraverso l'approfondimento del dialogo politico ed il rafforzamento dell'integrazione economica, nonché in virtù di un significativo incremento delle risorse finanziarie disponibili;

la crisi siriana è un banco di prova ineludibile per l'affermazione del ruolo dell'Unione europea nei nuovi equilibri mediterranei ed impone in tempi brevi un'assunzione di responsabilità a partire da un'azione decisa e pressante in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU e nelle relazioni bilaterali con Russia e Cina;

il consolidamento delle prospettive di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali è il solo strumento a disposizione dell'Unione europea per la stabilizzazione politica e la crescita democratica della regione. Occorre dunque vigilare affinché la strategia di allargamento conservi carattere di centralità nell'azione esterna dell'UE;

le istituzioni europee devono essere sensibilizzate ad un'azione più decisa in vista della definizione della macro-regione

adriatico-ionica con il conferimento entro l'anno del relativo mandato alla Commissione europea, affinché il processo decisionale possa concludersi nei tempi previsti;

il rilancio delle relazioni tra l'Unione Europea e la Turchia e dello stesso processo di adesione di Ankara alla UE deve rivestire importanza prioritaria. Agli sforzi per il rafforzamento della collaborazione in materia di politica estera e all'assistenza tecnica nell'adeguamento all'*acquis* nei vari capitoli negoziali va dunque affiancato l'impegno per una ripresa anche formale del negoziato di adesione e per una accelerazione del processo di liberalizzazione dei visti, sostenendo sin d'ora il proseguimento della trattativa sui contenuti anche a prescindere dall'apertura formale dei relativi capitoli negoziali;

l'Italia può giocare un ruolo più incisivo nello sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e la NATO;

la tutela della lingua italiana nelle riunioni e nei processi decisionali europei non può essere, in via generale, subordinata ai tagli di bilancio, da indirizzare eventualmente altrove, affinché non abbia ad averne detrimento il ruolo dell'Italia nell'Unione europea.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 482 (*Esame e rinvio*). 107

SEDE REFERENTE:

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (*Seguito dell'esame e rinvio*). 108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 110

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 482.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Riccardo MAZZONI (Pdl), *relatore*, osserva, preliminarmente, che nel capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, ove sono allocati i contributi da assegnare alle associazioni ed enti vigilati dal dicastero stesso, non risulta

iscritto per l'anno 2012 alcun contributo in favore delle associazioni combattentistiche.

Ricorda, infatti, che le citate associazioni beneficiavano di un apposito contributo in virtù di una norma — adesso confluita nell'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare — che aveva previsto uno stanziamento relativo al triennio 2009-2011, non più prorogato.

Fa, quindi, presente che nella seduta di ieri della Commissione difesa del Senato dedicata all'esame del provvedimento in oggetto, il sottosegretario Milone aveva affermato che lo stesso Ministro della difesa avrebbe interessato della questione il Presidente del Consiglio dei ministri e il viceministro dell'economia e delle finanze. La soluzione individuata consisterebbe nell'effettuare una rimodulazione di spesa nell'ambito del disegno di legge di assestamento del bilancio 2012, ipotesi a cui il Ministero della difesa già starebbe operando insieme alla Ragioneria generale dello Stato.

Evidenziando come l'assenza nello schema di decreto in esame di uno spe-

cifico contributo alle associazioni combattentistiche configuri una sperequazione, chiede al rappresentante del Governo una conferma di quanto rappresentato.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, assicura il relatore sulla congruità delle notizie da lui riportate, confermando che il Governo sta operando secondo quanto già riferito presso l'altro ramo del Parlamento.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, alla luce di quanto confermato dal sottosegretario Magri, propone un rinvio dell'esame del provvedimento.

La Commissione conviene.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 14.05.

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947.

C. 4994 Villecco Calipari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 giugno 2012.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI ritiene che l'iniziativa legislativa in oggetto muova da presupposti etici ricchi di significato e meritevoli di considerazione. Essa,

infatti, tende ad affermare un giusto riconoscimento morale nei confronti di quegli italiani che – a seguito del Trattato di pace di Parigi del 1947 – si trovarono nella condizione di dover abbandonare le loro case e i territori in cui vivevano pur di continuare a dirsi italiani.

Tuttavia, osserva che la proposta di legge presenta alcuni aspetti che destano perplessità. In particolare, evidenzia che qualora l'iniziativa in parola dovesse essere approvata nella sua attuale formulazione, essa costituirebbe un'eccezione alla vigente normativa in materia di avanzamento del personale militare, in quanto contrasterebbe in parte con il principio generale stabilito dall'articolo 851 del codice dell'ordinamento militare, che sancisce il divieto di concedere gradi onorari agli ufficiali.

Inoltre, sottolinea che il provvedimento individua come destinatari una intera categoria di personale, vale a dire i profughi, alla quale verrebbe conferita una promozione a domanda, senza la necessità di ulteriori requisiti. Tale aspetto, delineando una sorta di automatismo, finirebbe con lo svilire il significato di riconoscimento morale della promozione a titolo onorifico, riservata a coloro che hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale motivo, hanno conseguito la qualifica di partigiano combattente.

Infine, per quanto attiene al numero di personale transitato nella posizione di ausiliaria/riserva/congedo in possesso della qualifica di profugo, quale potenziale beneficiario della proposta di legge in esame, evidenzia che tale dato non è in possesso del Ministero della difesa in considerazione sia del fatto che la competenza in materia di riconoscimento della qualifica di profugo è devoluta agli Uffici territoriali del Governo, sia del fatto che i citati Uffici provvedono alla ricezione ed all'istruzione delle relative domande, sia perché il conseguente decreto di riconoscimento della suddetta qualifica è emanato dal prefetto.

Per tali ragioni, la Difesa non dunque è in grado di fornire il dato che era stato richiesto nelle precedente seduta in quanto, a monte, non è possibile stabilire

il numero dei soggetti che presenteranno domanda di riconoscimento della attribuzione della qualifica di profugo ai preposti uffici del Ministero dell'interno.

In considerazione della valenza morale dell'istanza recata dalla proposta di legge e, nel presupposto che la platea dei soggetti beneficiari, per ragioni anagrafiche, debba essere giocoforza ristretta, assicura comunque la massima disponibilità da parte del dicastero qualora si dovesse individuare una soluzione che stabilisca l'attribuzione ai citati soggetti di un riconoscimento diverso da quello dell'avanzamento.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), pur apprezzando il riconoscimento operato dal rappresentante del Governo ai profili di natura etica connessi alla proposta in titolo, ritiene che non sia emersa alcuna disponibilità sul piano dei fatti. Evidenzia, quindi, come la proposta di legge, di cui è prima firmataria, sia stata sottoscritta anche da altri deputati della Commissione appartenenti ad altri gruppi. L'iniziativa, pertanto, muove da un'esigenza condivisa e da motivazioni di equità nei confronti di quelle persone che si sono trovate a vivere l'esperienza di profughi a seguito del citato Trattato di pace. Poiché ritiene che — anche in considerazione della platea assai ridotta dei beneficiari — non si dovrebbe porre tanto il tema della tipologia del riconoscimento assegnare, bensì quello della sua equità, ribadisce di non cogliere alcuna disponibilità nelle parole del Governo che, da una parte, afferma buoni sentimenti, ma, dall'altra, li nega nei fatti.

Franco GIDONI (LNP) fa presente che il suo gruppo non ha sottoscritto la proposta di legge in esame. Si sofferma, quindi, sulle problematiche evidenziate dal rappresentante del Governo, che ritiene meritevoli di attenzione, sottolineando l'opportunità di svolgere gli opportuni approfondimenti e prospettando la possibilità di conferire, in alternativa alle pro-

mozioni di cui alla proposta di legge in titolo, onorificenze prestigiose, come ad esempio il Cavaliato di Vittorio Veneto.

Augusto DI STANISLAO (IdV), *relatore*, fa presente che il dibattito sul provvedimento sia già stato esaustivo e che occorrevano chiarimenti limitatamente al ruolo dei soggetti istituzionali coinvolti nella procedura e alla platea dei beneficiari. Reputa, quindi, che il provvedimento — riconoscendo il beneficio dell'avanzamento a un numero assai limitato di militari, ormai in pensione da molto tempo — in considerazione della sua valenza morale potrebbe tranquillamente procedere nell'*iter* al di là delle perplessità sollevate dal rappresentante del Governo.

Francesco BOSI (UdCpTP) comprende le difficoltà che il rappresentante del Governo ha evidenziato e, tuttavia, fa presente che l'obiettivo dell'iniziativa è condiviso da gran parte dei colleghi commissari. Ritiene che tale situazione potrebbe essere superata proponendo un'opportuna modifica al testo dell'articolo 4 della proposta di legge.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI precisa che le perplessità manifestate riguardavano la situazione a disciplina vigente, senza con ciò pregiudicare la sovranità del Parlamento nello stabilire una disciplina difforme per specifiche situazioni.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP) chiede al rappresentante del Governo un chiarimento sui requisiti dei destinatari delle promozioni, siano essi collocati in riserva o in congedo assoluto.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI ribadisce che l'attribuzione di un grado onorifico in vita rappresenta un'eccezione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) osserva che la normativa sull'avanzamento del personale militare si è sviluppata at

traverso successive stratificazioni che hanno reso molto complicato stabilire le disposizioni vigenti.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI sottolinea che la materia in questione è di particolare complessità e che appare opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti per scongiurare ogni possibile iniquità.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di interve-

nire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	111
Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	113
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 e abb. (Parere alle Commissioni X e XI) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	114
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	119
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	120
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

C. 5180 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, illustra sinteticamente il contenuto del disegno di

legge, evidenziando che esso è corredato di una relazione tecnica. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, evidenzia come, per quanto attiene all'esecuzione del Memorandum, le attività conseguenti saranno finanziate secondo il principio della reciprocità. Rileva, inoltre, come la relazione tecnica affermi che il provvedimento comporta oneri permanenti, configurati come limite massimo di spesa, a decorrere dal 2012. Tali oneri vengono quantificati complessivamente in 6.008 euro l'anno e sono connessi allo svolgimento delle riunioni della Commissione per la cooperazione nel campo della difesa, che si terranno alternativamente a Roma e a Islamabad. Nello specifico, i suddetti oneri sono quantificati ipotizzando l'invio di due rappresentanti nazionali a Islamabad con una permanenza di tre giorni in tale città. In merito ai dati ed ai parametri utilizzati nella quantificazione relativamente alle singole fattispecie onerose evidenziate, rileva che la relazione tecnica precisa che il calcolo è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 223 del 2006 che prevede la riduzione del 20 per cento dell'importo della previgente diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento, prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 1926 e di quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010. Ricorda che — come precisato dal Governo in occasione di provvedimenti di contenuto analogo — la maggiorazione del 5 per cento sulle spese di viaggio spetta ai funzionari in missione ai quali sia assegnata la diaria intera. Relativamente ad altre disposizioni previste dal Memorandum, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica ai fini della determinazione dell'onere appaiono in linea con quelli relativi ad analoghi provvedimenti. Riguardo all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria del provvedimento, rileva preliminarmente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Mini-

stero degli affari esteri reca attualmente le necessarie disponibilità. Evidenzia, tuttavia, che mentre il comma 1 dell'articolo 3 e la relazione tecnica annessa al provvedimento fanno riferimento ad una autorizzazione di spesa, ad anni alterni, formulato in termini di limite massimo, il comma 2 reca una clausola di salvaguardia che dovrebbe corredare disposizioni che recano oneri configurati in termini di previsione di spesa. Al riguardo, considerato che gli unici nuovi oneri contabilizzati nella relazione tecnica sono quelli di viaggio, pernottamento e missione di due rappresentanti italiani che si devono recare ad anni alterni ad Islamabad, e che gli stessi oneri — peraltro non di elevata entità — sono stati determinati puntualmente nella stessa relazione tecnica, ritiene che occorra valutare se sia possibile prevedere la copertura dei suddetti in termini di limite di spesa, con conseguente espunzione della clausola di salvaguardia. Osserva, quindi, che qualora si ritenga necessario mantenere la clausola di salvaguardia, andrebbe specificato, al comma 2 dell'articolo 3, che l'eventuale riduzione delle dotazioni — che si verifica a seguito del monitoraggio degli oneri — è riferita alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Considera, infine, necessario, per un allineamento temporale tra oneri del provvedimento e relativa copertura finanziaria, che la prima consultazione annuale tra Italia e Repubblica islamica del Pakistan si tenga ad Islamabad nell'anno 2012. Nel caso, invece, che la stessa si svolga in Italia nel 2012 e in Pakistan l'anno successivo, gli oneri del provvedimento e la relativa copertura dovrebbero necessariamente decorrere, con una cadenza ad anni alterni, dall'anno 2013. Su tali aspetti reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di approfondire

le richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.

Testo unificato C. 4108 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, rileva che il provvedimento, recante norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta, non è corredato di relazione tecnica. Osserva che le norme, in particolare, istituiscono il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana, rinviando ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle sue caratteristiche tecniche e la relativa disciplina d'uso; affidano al Ministero delle politiche agricole, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, la promozione di programmi straordinari di lotta alle frodi ed alle contraffazioni, al fine di contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari; stabiliscono che i laboratori del predetto Ispettorato, su richiesta delle amministrazioni pubbliche, possano effettuare analisi afferenti a parametri qualitativo-merceologici delle bevande analcoliche applicando tariffe commisurate al costo effettivo del servizio; dispongono che siano destinati al Dipartimento dell'Ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari il 50 per cento degli introiti delle sanzioni conseguenti

all'attuazione dei programmi straordinari di lotta alle frodi di cui al comma 1 e i proventi delle tariffe di cui al comma 3; dispongono che il restante 50 per cento degli introiti delle medesime sanzioni sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole. Fa presente che tali risorse saranno destinate al finanziamento di campagne di promozione delle bevande a base di frutta che utilizzano il logo nazionale e ad iniziative di sensibilizzazione del pubblico sui benefici per la salute derivanti da un maggiore consumo di frutta. Rileva che si stabilisce infine l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'impiego o l'utilizzo del logo nazionale di cui all'articolo 6. Al riguardo, con riferimento alle sanzioni derivanti dai programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni agroalimentari, osserva che, in base all'articolo 7, il 50 per cento dei relativi proventi dovrebbe essere destinato a finalità specifiche. Poiché le predette risorse, per loro natura, hanno carattere di incertezza ed un andamento non regolare, ritiene che andrebbero precisate le modalità di utilizzo di tali introiti. Evidenzia che, al fine di escludere effetti onerosi, dovrebbe essere garantita la corrispondenza fra le risorse e gli impieghi sia in termini quantitativi sia sotto il profilo del necessario allineamento temporale. Inoltre, sempre al fine di escludere possibili effetti onerosi, ritiene che andrebbero chiarite le modalità di accertamento di tali maggiori introiti, che dovrebbero risultare aggiuntivi rispetto a quelli già conseguibili a normativa vigente. Osserva infine come gli interessi della grande distribuzione siano contrari al provvedimento e invita pertanto il Governo a non avere un atteggiamento dilatorio, ma ad agevolare la rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva l'opportunità della predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, da parte dell'amministrazione competente.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, concordando con la richiesta del rappresentante del Governo, chiede che la relazione tecnica sia predisposta in un tempo non superiore ai quindici giorni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone in votazione la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da trasmettere alla Commissione entro quindici giorni.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Testo unificato C. 3696 e abb.

(Parere alle Commissioni X e XI).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala, su un piano generale, che il provvedimento reca numerose disposizioni onerose per le quali, in assenza di una relazione tecnica, è difficile effettuare una quantificazione degli effetti finanziari e valutare l'adeguatezza dei mezzi di copertura finanziaria individuati dall'articolo 14, che devono comunque essere in larga misura riconsiderati.

Con riferimento alle singole disposizioni del provvedimento, segnala che l'articolo 1, commi da 1 a 3, individua le finalità e i soggetti beneficiari del provvedimento, osservando che, in base al tenore letterale della norma, la definizione di forme di sostegno da parte dello Stato

appare di carattere vincolante. Rileva, inoltre, che i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari sembrano delineare una platea piuttosto ampia di aventi diritto. Riguardo al comma 4, che reca disposizioni in materia di obblighi delle pubbliche amministrazioni, segnala che le norme appaiono recare maggiori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni sia sotto il profilo dell'impatto amministrativo, per quanto riguarda la tassatività dell'obbligo a provvedere sia sotto il profilo finanziario, per quanto riguarda la figura del « Business Angel », nel caso si tratti di un soggetto pubblico. Ritiene, pertanto, necessario acquisire una quantificazione di detti oneri.

Per quanto attiene l'articolo 2, commi 1 e 2, riguardante le agevolazioni previdenziali per l'avvio di attività imprenditoriali, osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare un effetto negativo a carico dell'INPS, dal momento che comporta una riduzione delle entrate contributive relativamente ai soggetti che, in assenza della norma, avrebbero comunque avviato un'attività di impresa. A suo avviso, andrebbe pertanto acquisita una quantificazione di tale onere. Riguardo ai commi da 4 a 6, in materia di agevolazioni previdenziali per i datori di lavoro che assumono donne disabili, osserva che: la diminuzione dei contributi previdenziali, senza la contestuale riduzione della copertura assicurativa dei rischi che essi sono destinati a coprire, comporta una riduzione delle entrate non quantificata; l'applicazione in deroga del contratto di apprendistato, con un ulteriore sgravio contributivo rispetto a quello già previsto per tale tipo di contratto dalla normativa vigente, comporta una riduzione delle entrate contributive non quantificata, sia in relazione ai soggetti che sarebbero comunque stati assunti come apprendisti in assenza della norma sia per un aumento della stipula di tali contratti, resi più convenienti rispetto ai contratti di apprendistato ordinari. A suo avviso non è, infine, chiara

l'applicabilità degli sgravi in caso di riasunzione o di reintegro della lavoratrice nel frattempo diventata disabile.

Riguardo all'articolo 3, concernente incentivi per le cure parentali, osserva che le disposizioni appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, non quantificati, a carico della finanza pubblica con riferimento ai seguenti profili: gli oneri per congedo parentale a legislazione vigente e gli oneri per l'indennità per cure parentali non appaiono di entità equivalente; la previsione dell'aspettativa, per la quale la norma non precisa se si tratti di aspettativa retribuita o non retribuita, per i parenti impiegati nelle cure parentali, se lavoratori dipendenti, e, in ogni caso, della contribuzione figurativa appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, nel caso in cui il lavoratore sia un dipendente di pubbliche amministrazioni, ed una riduzione di entrate contributive, che necessitano di una specifica quantificazione; la diminuzione delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro in caso di assunzione di lavoratrice madre determina una riduzione di gettito contributivo non quantificata nel caso dei soggetti che, in assenza della norma, avrebbero comunque proceduto a tale assunzione.

Riguardo all'articolo 4, recante incentivi all'occupazione, osserva che la norma comporta oneri per la finanza pubblica, che andrebbero specificamente quantificati. A suo giudizio andrebbero, inoltre, chiariti i profili di coordinamento fra la norma in esame e l'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, ai sensi della quale è riconosciuto un analogo credito d'imposta per le assunzioni effettuate da imprese operanti nel Mezzogiorno.

Relativamente all'articolo 5, recante una delega in materia di regime fiscale agevolato alle attività di impresa avviate ai sensi dell'articolo 10, osserva che l'introduzione del regime fiscale agevolato previsto dalla delega appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. In proposito, pur con-

siderando che il decreto da adottare dovrà essere corredato di una relazione tecnica, segnala la necessità di individuare un onere al quale commisurare la necessaria copertura finanziaria. Per quanto concerne i principi di delega segnala che l'imposta sostitutiva da introdurre sembrerebbe interessare i soli soggetti passivi IRPEF, mentre, ai sensi dell'articolo 10, le imprese che si intende agevolare possono essere costituite anche nella forma di società a responsabilità limitata il cui reddito è assoggettato ad IRES; in materia di IVA, la norma prevede l'assenza di imposizione a titolo di rivalsa e l'esclusione dal versamento dell'imposta. Ferma restando la necessità di coordinare i due principi, in quanto, in assenza di addebito dell'IVA nelle fatture emesse, il soggetto non risulta debitore d'imposta e, pertanto, non deve effettuare il versamento, andrebbe qualificata la natura delle operazioni attive al fine di stabilire se l'imposta assolta sugli acquisti costituisca un credito nei confronti dell'Erario ovvero debba essere considerata un costo deducibile; in materia di addizionali regionale e comunale all'IRPEF, nonché di IRAP, tenuto conto che la norma determina una riduzione del gettito tributario degli enti territoriali, appare necessario un coordinamento con la disciplina sul federalismo fiscale. Con riferimento agli altri principi di delega, segnala che appare necessario conoscere le modalità di attuazione degli stessi, ferma restando la presumibile onerosità dei criteri individuati. Reputa, infine, necessaria una conferma circa la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di far fronte alle ulteriori funzioni ad essa attribuite in materia di assistenza fiscale in favore dei soggetti beneficiari utilizzando le risorse umane e finanziarie disponibili. In merito ai profili di copertura finanziaria osserva che l'articolo 5 prevede il conferimento di una delega per l'adozione di un decreto legislativo di carattere oneroso, ma non reca la quantificazione dei relativi oneri né nell'articolo in commento, né nell'articolo 14 che reca, invece, la relativa copertura finanziaria.

Riguardo all'articolo 6, in materia di accesso al credito e fondi di garanzia, osserva che la disposizione determina effetti negativi per la finanza pubblica che andrebbero opportunamente quantificati anche al fine di verificare la congruità della copertura. Segnala, inoltre, che la compensazione finanziaria, prevista sia dal comma 10 dell'articolo in esame sia dall'articolo 14, comma 1, lettera *d*), non individua un ammontare di spesa specifico. Per quanto concerne le modalità operative, osserva che la norma, prevedendo una concessione in forma attualizzata del contributo in conto interessi, dispone l'erogazione anticipata, attualizzata finanziariamente, del contributo in conto interessi. Questi ultimi, viceversa, saranno corrisposti dall'impresa beneficiaria ratealmente nell'arco della durata del finanziamento. Sul punto si osserva che non sono presenti nel testo disposizioni dirette a individuare una specifica procedura di recupero dei contributi in caso di revoca dal beneficio. A suo avviso, andrebbero inoltre chiariti gli effetti relativi al contributo *una tantum* — anch'esso erogato nella fase iniziale del finanziamento — qualora intervenisse la revoca dal beneficio. Osserva, infine che il beneficio concesso ai confidi, consistente nel riconoscimento del 30 per cento delle perdite subite su finanziamenti garantiti, rappresenta, indirettamente, una garanzia fornita dall'Erario che andrebbe opportunamente quantificata e coperta sul piano finanziario. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 10 non indica né la quantificazione dell'onere derivante dai contributi privati, né la sua durata temporale. Tali elementi, sono, invece, necessari, ai fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria prevista in considerazione del fatto che le risorse iscritte in bilancio nel capitolo 7450 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico — capitolo 7450, recante il Fondo per la finanza d'impresa, ammontano a circa 196 milioni di euro per il solo anno 2012. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo

della Ragioneria generale dello Stato, in data 11 giugno, il capitolo non reca alcuna disponibilità di competenza. Segnala, inoltre, che la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6 è prevista in termini parzialmente difformi anche dall'articolo 14, comma 1, lettera *d*), che — come la disposizione in esame — non specifica né la quantificazione né la decorrenza degli oneri stessi.

Per quanto concerne l'articolo 7, recante disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile, osserva che la disposizione determina effetti negativi per la finanza pubblica che andrebbero opportunamente quantificati anche al fine di verificare la congruità della copertura. In particolare, per quanto attiene al beneficio introdotto, andrebbe confermato se — come sembrerebbe desumersi dal testo in esame — la detrazione si intenda riferita all'IRPEF. In merito ai profili di copertura finanziaria rileva l'opportunità che il Governo chiarisca a quanto ammontino le disponibilità del Fondo di rotazione, iscritto fuori bilancio, per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e se l'utilizzo di tali risorse per le finalità di cui alla disposizione in esame sia compatibile con gli interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Con riferimento al comma 4, osserva che come si desume dall'articolo 14, comma 1, lettera *f*), alla copertura degli oneri previsti dalla disposizione in commento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante parziale utilizzo del Fondo per la finanza d'impresa, che, come ricordato in precedenza, reca uno stanziamento per il solo anno 2012, per altro privo, per il medesimo anno, delle necessarie disponibilità.

In riferimento all'articolo 9, commi 1 e 2, che prevedono l'estensione delle tipologie di attività esercitate dall'impresa sociale, dovrebbe essere chiarito se le imprese che esercitano la loro attività nei settori previsti dal testo si qualificano, in base alle modifiche normative in esame, come imprese sociali, caratterizzate dalla

mancanza dello scopo di lucro, e se da tale qualificazione possano derivare effetti di carattere fiscale. Il comma 3, recente incentivi a favorevole dell'impresa sociale, fa presente che la disposizione reca una riduzione del gettito contributivo, che necessita di specifica quantificazione. Andrebbe inoltre chiarito se la natura di tale onere risulti compatibile con la fissazione di un limite di spesa, come sembrerebbe essere stato previsto dal successivo articolo 14 del testo in esame). Con riferimento al comma 4, che prevede agevolazioni fiscali in materia di IRES, osserva che la norma appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, che andrebbero opportunamente quantificati anche al fine di verificare la congruità della relativa copertura. Il comma 5, che prevede la riduzione di tributi locali, evidenzia che la disposizione, prevedendo una facoltà per gli enti territoriali, da esercitare nell'ambito dei tributi di loro competenza, non comporta effetti finanziari per i predetti enti, stanti i vincoli operanti in base al patto di stabilità interno. Segnala, tuttavia, che l'ordinamento vigente attribuisce all'Erario una quota dell'imposta municipale propria (IMU) e che, pertanto, eventuali agevolazioni potrebbero determinare una riduzione del gettito statale. Per quanto attiene ai commi 6 e 7, primo periodo, in materia di erogazioni liberali in favore delle imprese sociali, osserva che la disposizione determina effetti negativi per la finanza pubblica che andrebbero opportunamente quantificati anche al fine di verificare la congruità della copertura. Segnala, inoltre, che il comma 7, secondo periodo, in materia di imposta di registro, è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica privi di quantificazione. Analogamente, ritiene che il comma 8, in materia di agevolazioni applicabili in caso di riconversione delle imprese in crisi, sia suscettibile di determinare una riduzione del gettito contributivo, dal momento che amplia la tipologia di datori di lavoro che

hanno la possibilità di assumere, beneficiando di riduzioni contributive. In proposito appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 10 in materia di forme imprenditoriali, osserva che la disposizione include nell'ambito soggettivo di applicazione anche soggetti passivi IRES, senza che nel testo del provvedimento vi siano opportuni riferimenti alla disciplina di tale imposta. Per quanto concerne l'articolo 11, che reca disposizioni fiscali per banche e assicurazioni, segnala che la norma è diretta ad incrementare il gettito tributario relativo alle società che operano nel settore bancario e assicurativo. Reputa, pertanto, necessario acquisire dati ed elementi utili per la verifica dei relativi effetti finanziari, anche in considerazione del fatto che le maggiori entrate derivanti dalla norma in esame sono utilizzate, in misura parziale e non quantificata, per la copertura degli oneri recati dall'articolo 7, commi 1 e 2. In proposito, osserva che le disposizioni contenute nelle lettere *b)* e *d)* sono riferite a discipline transitorie riguardanti il solo periodo d'imposta 2007 e che, pertanto, non sono suscettibili di recare effetti finanziari, in quanto non sono più applicabili. Per quanto concerne, invece, la lettera *e)*, segnala che la norma interviene sulla modulazione temporale della deducibilità dell'onere per svalutazione dei crediti riducendo la quota massima di componente negativo ascrivibile dalla società in ciascun anno ma, conseguentemente, incrementando le quote deducibili negli anni successivi.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, osserva in primo luogo che — ferme le considerazioni in ordine ai profili di quantificazione — la clausola di copertura finanziaria non è redatta in termini conformi alla vigente normativa contabile. Essa, infatti, non reca né una esplicita quantificazione dell'ammontare complessivo degli oneri, né del *quantum* degli stessi, che derivano dai singoli articoli richia-

mati alla lettere da a) a g) del comma 1. Tali elementi appaiono, tuttavia, necessari anche al fine di verificare l'idoneità dei mezzi di copertura indicati dall'articolo in esame.

In particolare, con riferimento ai singoli mezzi di copertura, segnala in primo luogo che il Fondo per l'occupazione, del quale è previsto l'utilizzo alla lettera a), ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, ha assunto la denominazione di Fondo sociale per occupazione e formazione e che le relative risorse sono iscritte nel capitolo di conto capitale n. 7206 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tuttavia, pur non potendosi valutare l'idoneità della copertura prevista in assenza di una esplicita quantificazione dell'onere, si segnala che, considerato che nel suddetto Fondo insistono diverse autorizzazioni di spesa, sarebbe opportuno specificare quale degli interventi finanziati nel Fondo si intenda definanziare. Con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla lettera b), fa presente che esso non può essere valutato in assenza di una esplicita quantificazione degli oneri. Segnala, peraltro, che lo stesso reca disponibilità solo a decorrere dall'anno 2013. Fa presente, poi, che l'utilizzo, previsto alla lettera c), del Fondo di cui all'articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007, che ha istituito il Fondo per il credito d'imposta per l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno, non appare idoneo dal momento le medesime risorse sono state iscritte nel capitolo 7346 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico solo fino all'anno 2010. Per quanto attiene all'utilizzo del Fondo per la finanza d'impresa previsto dalle lettere d) e f) rinvia alle osservazioni formulate in precedenza, mentre per l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, previsto dalla lettera d), fa presente che non può essere valutato in assenza di una esplicita quantificazione degli oneri. Segnala, comunque, che lo stesso non reca, a fronte di oneri di carattere permanente, disponibilità negli anni 2016 e 2017.

Segnala, inoltre, che, ferma rimanendo l'insussistenza di alcune delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, la norma in esame appare suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa dal momento che ad oneri di parte corrente, quali quelli derivanti dagli articoli 2,3, 4, comma 2, e 6, si fa fronte con l'utilizzo di risorse in conto capitale.

Fa presente, infine, che, pur in presenza di oneri che per loro natura non sembrano poter essere contenuti all'interno di un limite di spesa, il testo in esame non reca una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva l'opportunità della predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dell'amministrazione competente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di richiedere al Governo la predisposizione di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da trasmettere alla Commissione nel termine ordinario di trenta giorni.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 giugno 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione, fa presente che, in data 12 giugno 2012, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha rappresentato al Presidente della Camera la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione giustizia sul provvedimento in esame fino al 30 giugno 2012. Segnala, pertanto, l'esigenza che la Commissione esprima i propri rilievi in tempo utile a consentire alla Commissione giustizia di rispettare il termine indicato dal Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, fa presente di essere già in grado di presentare una proposta di parere nei seguenti termini:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (atto n. 455);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:

i risparmi di spesa derivanti dalla nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace sono stati stimati sulla base di criteri di estrema prudenza;

tali risparmi costituiscono soltanto una parte della quota di risparmi complessivi che potrebbero derivare dall'intero processo di riorganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 148 del 2011;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Chiede quindi ai rappresentanti dei gruppi se intendano procedere alla votazione della proposta di parere nella seduta odierna, ovvero se preferiscano rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nell'esprimere parere favorevole sulla proposta del relatore, si rimette alla tempistica che la Commissione riterrà opportuna.

Giulio CALVISI (PD), fa presente di avere partecipato all'audizione dell'Associazione nazionale magistrati presso la Commissione giustizia, nel corso della quale sono stati sollevati numerosi rilievi critici sul provvedimento, anche relativi ai profili finanziari. In considerazione del fatto che le audizioni presso la Commissione di merito non si sono ancora concluse, chiede di rinviare il seguito del provvedimento alla prossima settimana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto dell'orientamento della Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

Atto n. 470.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 giugno 2012 il rappresentante del Governo si è riservato di chiedere alla Ragioneria generale dello Stato la predisposizione di una nota tecnica relativa alle osservazioni formulate dal relatore. Chiede quindi al rappresentante del Governo se disponga di tale nota. Fa presente, tuttavia, che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni e pertanto la Commissione dovrà in ogni caso rinviare il seguito dell'esame in attesa della trasmissione del prescritto parere.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiarisce che il testo è stato asseverato dalla Ragioneria generale dello Stato nel presupposto che l'INRAN è un ente autonomo che si autofinanzia attraverso l'at-

tività di certificazione pagata dagli operatori che ne fanno richiesta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 468.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 6 giugno 2012, il rappresentante del Governo aveva dichiarato di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento. Fa presente, tuttavia, che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni e pertanto la Commissione dovrà rinviare il seguito dell'esame in attesa della trasmissione del prescritto parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	122
Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. C. 4149 Comaroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4843 – Adozione del testo base</i>)	122
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo della proposta di legge C. 4149 adottato come testo base</i>)	138
SEDE CONSULTIVA:	
DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	126
Disposizioni concernenti la dotazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. C. 4771 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	141
RISOLUZIONI:	
7-00904 D'Antoni: Attuazione delle norme per la riduzione dei costi e per il contrasto alle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	133
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07002 Bernardo e Santelli: Problematiche relative all'applicazione dell'imposta di registro	135
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	142
5-07069 Fluvi e Bucchino: Problematiche relative al pagamento dell'IMU da parte dei cittadini italiani residenti all'estero	135
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	143
5-07070 Fugatti: Proroga del termine di versamento della prima rata dell'IMU	135
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	144
5-07072 Lo Monte e Zeller: Opzione per l'applicazione del sistema tributario della cedolare secca relativamente agli immobili di interesse storico-artistico	136
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	145
Sui lavori della Commissione	136

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 14 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.55.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 4149, quindi, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 5203, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2012, della proposta di legge C. 3970, recante disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese, della proposta di legge C. 4771, in materia di donazione di medicinali non utilizzati e loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro, per passare, poi, alla discussione della risoluzione n. 7-00904, e, infine, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.

C. 4149 Comaroli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4843 – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, facendo seguito a quanto convenuto in occasione dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, propone di abbinare alla proposta di legge C. 4149 la proposta di legge C. 4843 Moffa, recante disposizioni per la riduzione del debito e per la promozione degli investimenti e dello sviluppo mediante la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, in considerazione delle connessioni esistenti tra i due interventi legislativi, i quali affrontano entrambi tematiche relative alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

La Commissione approva.

Gianfranco CONTE, avverte quindi che, anche a seguito dei contatti intercorsi tra i gruppi e delle risultanze dell'incontro informale con il Ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda, sui temi della razionalizzazione della spesa pubblica, è stato predisposto un nuovo testo della proposta di legge C. 4149 (*vedi allegato 1*), che propone di adottare come testo base.

La Commissione approva.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.

C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno scorso.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, rileva come le Commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Ambiente, abbiano trasmesso il testo del decreto – legge n. 59 del 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto riguarda le modifiche al decreto – legge rientranti nei profili di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto che è stato soppresso l'articolo 2, sul quale erano emersi, nel corso dell'esame in sede consultiva, numerosi aspetti di criticità, che intendeva dare avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati e di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali.

Nell'ambito dell'articolo 1 è stato inoltre modificato, al comma 1, il numero 10) della lettera c), il quale interviene, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale in materia, sulle disposizioni relative al finanziamento degli oneri connessi agli interventi per far fronte ad eventi calamitosi.

In particolare, per quanto riguarda le modalità di reintegro del Fondo nazionale della protezione civile, nel caso di utilizzo per far fronte agli oneri connessi agli interventi per gli eventi calamitosi, si specifica che l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e di quella sul gasolio usato come carburante è disposto solo fino

a concorrenza del reintegro del predetto Fondo, e può avvenire in attesa della riduzione delle voci di spesa riportate in elenco allegato al decreto-legge (che dovranno essere deliberate in Consiglio dei Ministri ed individuate con DPCM). Inoltre si prevede che, qualora dopo 12 mesi dagli eventi calamitosi non sia stato possibile procedere al reintegro del Fondo stesso attraverso la predetta riduzione delle voci di spesa, il Governo deve presentare al Parlamento una relazione che indica le cause che hanno impedito la riduzione.

Nell'ambito dell'articolo 3 è stato altresì soppresso il comma 4. Tale disposizione, nel prevedere il trasferimento, direttamente alla società creditrice, già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 necessarie per l'acquisto del predetto impianto, stabilisce, al secondo periodo, con norma non del tutto chiara, che per lo stesso trasferimento resti fermo, ai fini fiscali, quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del decreto – legge n. 16 del 2012, in base al quale il pagamento da parte della regione Campania della suddetta somma vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate e ogni atto perfezionato in attuazione del predetto pagamento è esente da imposizione.

Per quanto riguarda le ulteriori, principali modifiche apportate al provvedimento non rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è stata completamente riscritta, introducendo, nel corpo della legge n. 225 del 1992, un nuovo articolo 1-*bis* che istituisce il Servizio nazionale della protezione civile. In tale ambito si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio a ciò delegati, promuova e coordini le attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata. A tali fini il

Presidente del Consiglio o il Ministro o Sottosegretario delegato si avvale del Dipartimento della protezione civile.

È stata inoltre inserita una lettera *b-bis*), che sostituisce l'articolo 3 della predetta legge n. 225, al fine di definire con maggiore precisione le attività ed i compiti di protezione civile. In tale ambito si dettano più specifiche definizioni dei concetti di previsione dei rischi, di prevenzione, di soccorso e di superamento dell'emergenza.

La lettera *b-ter*), anch'essa introdotta nel corso dell'esame in sede referente, inserisce nella già citata legge n. 225 i nuovi articoli *3-bis* e *3-ter*.

Il nuovo articolo *3-bis* definisce il Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, prevedendo che il governo e la gestione del predetto sistema siano assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni. Si stabilisce inoltre che ogni regione provveda a determinare procedure e modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile e che, entro dodici mesi, si attui il Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND).

Il nuovo articolo *3-ter* devolve alle regioni i servizi svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici e nazionali, esentandole conseguentemente dai diritti amministrativi e contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze radioelettriche utilizzate per l'espletamento dei servizi devoluti. In tale ambito si attribuiscono alle regioni le frequenze radioelettriche, indicate in allegato e modificabili dal Ministero dello Sviluppo economico, per l'espletamento delle funzioni di rilevamento dati di monitoraggio.

Alla lettera *c*), numero 2), che interviene sulla disciplina concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, si è esteso da sessanta a novanta giorni la durata della dichiarazione di emergenza, nonché da quaranta a sessanta giorni la durata dell'eventuale proroga.

Al numero 3) della medesima lettera *c*), relativamente alla disciplina circa l'ema-

nazione delle ordinanze di protezione civile, si stabilisce che il potere di ordinanza possa essere attribuito anche ad un soggetto diverso dal Capo del Dipartimento della protezione civile, e si specifica che l'attuazione delle ordinanze, con le quali si dispone in merito ai servizi di soccorso e assistenza alla popolazione, alla messa in sicurezza degli edifici e dei beni culturali, nonché al ripristino delle infrastrutture e reti, è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

Al numero 4) è stato ampliato da venti a trenta giorni dall'evento calamitoso il termine di emanazione entro il quale le ordinanze di protezione civile sono immediatamente efficaci.

Al numero 7) si è specificato che gli emolumenti attribuiti ai commissari delegati di protezione non titolari di cariche elettive pubbliche e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di protezione civile, non possano superare il settanta per cento del trattamento economico previsto per il Primo Presidente della Corte di cassazione.

Al numero 8), relativo all'obbligo di rendiconto da parte dei Commissari delegati delle entrate e delle spese riguardanti l'intervento delegato, si è stabilito che tale rendicontazione sia trasmessa, per conoscenza, anche alle competenti Commissioni parlamentari, e sia pubblicata *on line* sul sito della protezione civile.

Inoltre si è introdotto un nuovo comma *4-bis* nell'articolo 5 della più volte citata legge n. 225 del 1992, ai sensi del quale il Governo è tenuto a riferire annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile, nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale di protezione civile.

Al numero 1.2 della lettera *d*) del comma 1, si precisa che il prefetto assume, coordinandosi con il Presidente della giunta regionale, la direzione dei servizi di emergenza a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci.

Alla lettera *e*), viene introdotto un nuovo numero 3, ai sensi del quale ciascun comune approva ed aggiorna periodicamente un Piano di emergenza comunale,

redatto secondo criteri e modalità indicati dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata altresì introdotta una lettera *e-bis*), che riscrive l'articolo 20 della già citata legge n. 225. La novella prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in seno alla Conferenza unificata, si disciplinino in un sistema di monitoraggio e verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile, anche attraverso ispezioni.

Sempre durante l'esame da parte delle Commissioni di merito è stato introdotto un nuovo comma *1-bis*, il quale, integrando l'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012), relativo alla disciplina del Patto di stabilità interno degli enti locali, stabilisce che gli interventi realizzati direttamente da comuni e province in relazione a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nei tre esercizi finanziari a partire da quello in cui si è verificato l'evento, sono esclusi dal saldo finanziario rilevante ai fini del Patto di stabilità interno, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze. Al fine di compensare gli effetti, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, di tale previsione, si prevede l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Al comma 2 si stabilisce che tempi e modalità di attuazione del trasferimento della flotta aerea della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, siano definiti con regolamento governativo, anziché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato quindi aggiunto un articolo *1-bis*, in forza del quale le regioni, entro sei mesi, possono approvare il Piano regionale di Protezione civile, il quale può stabilire criteri e modalità di intervento in caso di emergenza, nonché prevedere l'istituzione

di un Fondo regionale per gli interventi, previsti dal Piano stesso, per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, il quale, tra l'altro, dispone che le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge n. 225 del 1992, alla data di entrata in vigore del decreto – legge, sono suscettibili di proroga o rinnovo solo per una volta, si è specificato che tale proroga o rinnovo non può comunque superare il 31 dicembre 2012.

In tale contesto è stato inoltre inserito un nuovo comma *3-bis*, ai sensi del quale le somme residue risultanti sulle contabilità speciali intestate ai commissari delegati delle predette gestioni commissariali sono direttamente trasferite alle amministrazioni subentranti alle gestioni commissariali stesse, e non sono soggette al Patto di stabilità; analogamente si prescrive per le risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali per interventi di emergenza, nonché per le risorse del Fondo regionale di protezione civile.

Rileva quindi come, alla luce delle modifiche illustrate, risultino sostanzialmente risolti tutti gli aspetti problematici attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze che aveva segnalato in occasione dell'illustrazione del provvedimento, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende brevemente la seduta, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.10.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, prima della sospensione della seduta, il relatore, Causi, aveva proposto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.**Testo unificato C. 3970 e abb.**

(Parere alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, Soglia, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Attività produttive, il testo unificato delle proposte di legge C. 3970 Dal Lago ed abbinata C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza, C. 4380 Laganà Fortugno, C.4957 Polidori, C. 5041 Garagnani e C. 5027 Lombardo, recante disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Gli articoli 1 e 2 provvedimento anticipano in sostanza il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2011/7/UE, concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recentemente approvata dalla UE e non ancora attuata nell'ordinamento nazionale (la quale abroga la direttiva 2000/35/CE, attuata nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 231 del 2002). Al riguardo ricorda che l'articolo 14 del disegno di legge comunitaria 2011 (approvato in prima lettura alla Camera ed attualmente all'esame del Senato) intende recepire la direttiva 2011/7/UE, dettando norme di diretta attuazione, nonché conferendo una delega legislativa in materia al Governo.

In particolare, i predetti articoli 1 e 2 riprendono, in forma per lo più quasi letterale, per le parti relative alla transazioni tra le imprese, gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 della predetta direttiva 2011/7/CE.

L'articolo 2 del testo unificato risulta inoltre quasi identico al sopra richiamato articolo 14, commi da 1 a 19, del disegno di legge comunitaria 2011, il quale si estende peraltro anche alle transazioni commerciali nelle quali è parte la pubblica amministrazione.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dell'intervento legislativo, il quale si applica ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese.

Ai sensi del comma 2 sono comunque esclusi, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della predetta direttiva 2011/7/CE, i ritardi di pagamento delle imprese creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni non incassate a causa di ritardi di pagamento delle medesime pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2 intende attuare l'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE. La disposizione, che interviene in modo significativo sui rapporti negoziali tra le parti delle transazioni commerciali, introduce una serie di misure a protezione del creditore, nel presupposto che tale parte si trovi, nella prassi commerciale, in una posizione di maggiore debolezza rispetto ai ritardi nei pagamenti delle somme ad esso dovuti.

Al riguardo ricorda come, ai sensi dell'articolo 3 della predetta direttiva, le parti possono fissare nel contratto il termine di pagamento che ritengono opportuno, salvo che ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Se il pagamento non è effettuato alla data fissata in contratto sono dovuti interessi di mora dal giorno successivo a tale data, ma se non è stata fissata una data in contratto, gli interessi decorrono automaticamente (cioè senza necessità di costituire in mora il debitore) nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, oppure dalla data di ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio. Se per legge o per contratto è prevista una procedura di accettazione o di verifica della fornitura o della prestazione, gli interessi decorrono nel termine di 30 giorni dalla data di accettazione o di verifica.

La direttiva prevede inoltre, all'articolo 2, che l'ammontare degli interessi di mora è rimesso alla libera contrattazione delle parti; nel caso in cui nulla venga previsto direttamente dalle parti, si applicano gli interessi legali di mora, determinati sulla base del tasso di riferimento della Banca Centrale europea, aumentato di almeno otto punti percentuali.

Il comma 1, che recepisce l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/7/UE, specifica che le disposizioni dell'articolo si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese, con esclusione dei debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

Ai sensi del comma 3, il creditore, nel caso di ritardo rispetto ai termini di pagamento che sia imputabile al debitore, ha diritto, anche in assenza di un sollecito al pagamento, agli interessi legali di mora, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge.

Il comma 2, che riprende il contenuto dell'articolo 2 della direttiva 2011/7/UE, nel precisare il significato dei termini rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo, alle lettere *d)* ed *e)*, reca, rispettivamente, le definizioni di «interessi di mora», i quali sono gli interessi legali di mora o gli interessi di mora al tasso concordato tra le imprese, e di «interessi legali di mora», i quali sono costituiti dagli interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.

Ai sensi della lettera *f)* per «tasso di riferimento» si intende il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.

Ai fini del calcolo dell'interesse legale di mora, che, ai sensi del comma 15, è effettuato semestralmente dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il comma 4 specifica che per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è applicabile il tasso di riferimento

(cioè il tasso di interesse applicato dalla BCE), in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo, mentre per il secondo semestre si fa uso di quello in vigore il 1° luglio dell'anno stesso.

Il comma 5 stabilisce la decorrenza degli interessi di mora da applicare nel caso di ritardo nel pagamento, come indicato dal comma 3.

In dettaglio, ai sensi della lettera *a)* gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto.

In base alla lettera *b)*, se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi di mora decorrono dalla scadenza di uno dei termini seguenti:

1) trenta giorni di calendario dalla data in cui il debitore ha ricevuto la fattura o una richiesta equivalente di pagamento;

2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data in cui il debitore ha ricevuto le merci o la prestazione dei servizi

3) se la data in cui il debitore ha ricevuto la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

In tale contesto il comma 6, che recepisce l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE, stabilisce che l'eventuale procedura di accettazione o di verifica

circa la conformità delle merci o dei servizi al contratto, non può superare sette giorni di calendario, per i beni deperibili, e quindici giorni, per tutti gli altri beni, dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi.

Al riguardo segnala come la disciplina recata dal comma 7 risulti più restrittiva della libertà contrattuale rispetto al citato articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE, il quale stabilisce in trenta giorni il termine massimo della procedura di accettazione o verifica, sia in quanto riduce il termine a 7 o 15 giorni, sia in quanto non consente alcuna deroga contrattuale a tale termine.

Inoltre il comma 7 che recepisce l'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7/UE, prevede che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Il secondo periodo del comma precisa comunque che tali deroghe contrattuali non possono comunque superare il periodo complessivo di sessanta giorni.

Al riguardo segnala come la disciplina sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali recata dal comma 7 risulti più restrittiva della libertà contrattuale rispetto al predetto articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7/UE, in quanto riduce da sessanta a trenta giorni il termine di pagamento ordinario derogabile, ed introduce un termine massimo inderogabile di sessanta giorni, non previsto dalla direttiva stessa.

Il comma 8, che recepisce l'articolo 5 della direttiva 2011/7/UE, mantiene la facoltà, per le parti, di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, sia pure per un periodo di rateizzazione comunque non superiore a centottanta giorni. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Rispetto al citato articolo 5 della direttiva 2011/7/UE, rileva come anche il comma 8 risulti più restrittivo della libertà contrattuale, in quanto introduce un termine massimo inderogabile di rateizzazione di centottanta giorni, non previsto dalla direttiva.

Il comma 9, che recepisce, assieme al comma 10, l'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE, definisce nella misura forfetaria di 40 euro l'importo minimo degli interessi di mora che il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, a titolo di risarcimento dei costi di recupero del credito; tale importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito.

In aggiunta all'importo forfetario di cui al comma 9, il comma 10 sancisce il diritto del creditore ad esigere un risarcimento ragionevole per i costi di recupero, eccedenti tale importo forfetario, sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese sostenute per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero dei crediti.

Il comma 11 che recepisce, assieme ai commi da 12 a 14, l'articolo 7 della direttiva 2011/7/UE, esclude la validità delle clausole contrattuali o delle prassi relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero, qualora esse risultino gravemente inique per il creditore.

A tal fine il comma 12 indica, in via generale, che si considera gravemente iniqua per il creditore quella clausola o prassi che determini un qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale.

In particolare, per determinare la grave iniquità si tiene conto di tutto le circostanze del caso, ed in particolare: di qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza; della natura del prodotto o del servizio; della circostanza che il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse legale di mora, al periodo di pagamento o all'importo forfetario stabilito dal comma 9.

Ai sensi del comma 13, si considerano comunque gravemente inique le clausole o prassi che escludano l'applicazione degli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero.

Il comma 14, appunto al fine di ostacolare il ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique, attribuisce alle associazioni di categoria rappresentate nelle camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la legittimazione attiva in giudizio per proporre azioni volte ad ottenere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi e la loro sanzione. A tal fine la norma richiama l'articolo 4 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese), il quale stabilisce che le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

Il comma 16, che recepisce l'articolo 9 della direttiva 2011/7/UE, regola in particolare il caso di ritardo di pagamento nel caso di contratti contenenti una esplicita clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci, stabilendo in tale ipotesi che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci finché che non siano state pagate totalmente.

Il comma 17, che recepisce l'articolo 10 della direttiva 2011/7/UE, stabilisce in sessanta giorni (la direttiva fissa tale termine in novanta giorni) dalla data di presentazione del ricorso, della domanda giudiziale o del momento in cui si è avvalso delle procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5, il termine entro cui, di norma, il creditore può ottenere, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, un titolo esecutivo di pagamento, qualora non siano contestati il debito o « gli aspetti procedurali ».

In linea generale rileva, pur trattandosi di aspetto non rientrante negli ambiti di

competenza della Commissione Finanze, come la norma abbia carattere sostanzialmente programmatico ed ottativo, sia in quanto la previsione del termine ha valore « di norma », sia in quanto manca ogni previsione circa il mancato rispetto del termine medesimo.

Inoltre segnala come la previsione, laddove fa riferimento alla mancata contestazione degli « aspetti procedurali », riprendendo letteralmente il tenore dell'articolo 10, primo paragrafo, della direttiva 2011/7/UE, sia formulata in termini piuttosto ellittici, senza esplicitare in termini più chiari l'indicazione del legislatore comunitario.

La disposizione specifica che sono esclusi dal computo del predetto termine di sessanta giorni i periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, nonché i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

Il comma 18 estende l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea, mentre il comma 19 fa salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali più favorevoli per il creditore.

L'articolo 3 introduce, per i crediti commerciali tra imprese, un meccanismo di certificazione del credito, prevedendo, al comma 1, che l'impresa creditrice possa chiedere alla camera di commercio competente per territorio la certificazione circa l'esistenza e esigibilità del credito.

Ai sensi del comma 2 tale possibilità è subordinata al fatto che l'impresa creditrice possieda i requisiti di cui al comma 8, siano decorsi il periodo di pagamento o la data di scadenza del credito e non siano state proposte da parte dell'impresa debitrice contestazioni circa l'esecuzione del contratto.

Il comma 3 disciplina il contenuto e le modalità di presentazione della richiesta di certificazione, cui deve essere allegata la documentazione necessaria a provare l'esistenza e l'esigibilità del credito.

I commi da 4 a 7 regolano la procedura di certificazione, prevedendo, al comma 4, che la camera di commercio, entro cinque

giorni lavorativi dalla data, emetta nei confronti dell'impresa creditrice un avviso della presentazione della richiesta di certificazione, notificato alla stessa impresa creditrice con le modalità previste dalla sezione IV del capo I del titolo VI del libro I del codice di procedura civile, entro i termini fissati dal comma 5.

Il comma 6 consente all'impresa debitrice di presentare alla camera di commercio le proprie deduzioni avverso la richiesta di certificazione, corredate della documentazione necessaria, entro termini decorsi i quali la camera di commercio, nei successivi cinque giorni lavorativi, rilascia il certificato.

Nel caso in cui siano state presentate deduzioni, il comma 7 prevede che la camera di commercio le comunichi all'impresa creditrice, la quale può a sua volta produrre osservazioni entro cinque giorni lavorativi. Decorso tale termine, la camera di commercio, entro i successivi cinque giorni, con provvedimento motivato, comunicato alle parti, rilascia il certificato o ne comunica il diniego.

Il comma 8 rinvia ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, la definizione delle disposizioni attuative, nonché la definizione dei requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere il rilascio del certificato.

In particolare si specifica che devono essere previsti i requisiti di:

a) regolare adempimento degli obblighi di deposito o iscrizione nel registro delle imprese;

b) regolare versamento del diritto annuale dovuto in relazione all'iscrizione nel registro delle imprese;

c) assenza di iscrizioni dell'impresa nel registro informatico dei protesti negli ultimi cinque anni;

d) regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'impresa.

L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che, sulla base del certificato di cui all'articolo 3, l'impresa creditrice può chiedere al

giudice competente di pronunciare ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 633, primo comma.

La norma specifica che il giudice ingiunge all'impresa debitrice di procedere al pagamento senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto.

Ai sensi del comma 2, in caso di opposizione all'ingiunzione da parte dell'impresa debitrice, l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione non può essere sospesa ai sensi dell'articolo 649, primo comma, del codice di procedura civile (il quale stabilisce che, su istanza dell'opponente, qualora ricorrano gravi motivi il giudice istruttore possa disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo) salvo il caso in cui l'opposizione sia fondata su contestazioni riguardanti l'esecuzione del contratto, proposte dall'impresa debitrice prima del rilascio del certificato di cui all'articolo 3.

L'articolo 5 disciplina l'opposizione all'ingiunzione di pagamento, stabilendo, al comma 1, che l'impresa debitrice, prima di proporre opposizione in sede giurisdizionale, deve obbligatoriamente promuovere una procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato, depositando a tal fine la documentazione necessaria.

Il comma 2 stabilisce i termini di presentazione, a pena di decadenza, della domanda di mediazione (venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento), stabilendo che durante la procedura di mediazione siano sospesi i termini per proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento, nonché sia sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione.

In base al comma 3 la camera di commercio informa, entro cinque giorni lavorativi dalla data della presentazione, l'impresa creditrice della domanda di mediazione. La disposizione indica inoltre che mediazione deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, prorogabili di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, se-

gnala il comma 4, ai sensi del quale la camera di commercio che ha rilasciato il certificato può, e, se una delle parti ne faccia richiesta, deve invitare a partecipare alla procedura di mediazione un'istituzione finanziaria che possa concorrere ad un intervento economico utile alla definizione positiva della procedura stessa.

L'articolo 6 stabilisce il regime sanzionatorio, prevedendo, al comma 1, che la produzione di documentazione falsa o contraffatta nei procedimenti di cui all'articolo 3 è punita ai sensi dell'articolo 374-bis del codice penale, relativo alla false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, il quale prevede la reclusione da uno a cinque anni, aumentati da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un esercente professione sanitaria.

Il comma 2 prevede che, nel caso di falsa attestazione nelle dichiarazioni previste dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, si applica l'articolo 483 del codice penale, relativo alla falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, il quale prevede la reclusione fino a due anni.

Il comma 3 sancisce la nullità del certificato di cui all'articolo 3 rilasciato sulla base di falsa documentazione o di false dichiarazioni false.

L'articolo 7 reca una norma di carattere transitorio, stabilendo che, per i giudizi relativi a crediti insoluti in corso alla data di entrata in vigore dell'intervento legislativo le imprese possono accordarsi per esperire la procedura di mediazione di cui all'articolo 5, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 3.

In tal caso il procedimento e l'esecuzione rimangono sospesi per l'intera durata della procedura di mediazione e per il tempo previsto dall'accordo di pagamento, in caso di esito positivo della procedura di mediazione ed il giudizio si estingue con l'integrale pagamento nel termine stabilito dall'accordo.

Ritiene quindi che il provvedimento, pur investendo solo marginalmente le

competenze della Commissione Finanze, merito di esser ulteriormente approfondito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la dotazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.

C. 4771.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari sociali, la proposta di legge C. 4771 Di Virgilio, recante disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1 della proposta di legge sostituisce, al comma 1, l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, n. 219.

Rispetto all'attuale formulazione della disposizione, la quale si limita a prevedere che con decreto ministeriale sono stabiliti sistemi di raccolta dei medicinali inutilizzati o scaduti, nonché definite modalità per rendere possibile l'utilizzazione, da parte di organizzazioni senza fini di lucro,

di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, il novellato articolo 157 delinea un più compiuto sistema di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e di donazione dei medicinali.

In particolare, oltre a confermare che con decreto del Ministro della salute sono definiti sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti, si stabilisce, al comma 2 del nuovo articolo 157, che, con il medesimo decreto, siano individuate modalità per rendere possibile la donazione a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione, da parte di queste, di medicinali non utilizzati, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originaria.

La norma specifica che sono comunque esclusi i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate e quelli dispensabili soltanto in strutture ospedaliere.

In attuazione del predetto decreto, il comma 3 del nuovo articolo demanda ad un regolamento della Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) la definizione dei requisiti delle ONLUS destinatarie delle donazioni.

A tale fine le ONLUS devono essere già iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, ovvero essere in possesso di documentazione attestante che l'ente è ONLUS di diritto, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 (in base al quale sono in ogni caso considerati ONLUS: gli organismi di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; le organizzazioni non governative riconosciute idonee con decreto dal Ministro degli affari esteri; le cooperative sociali; i consorzi costituiti come società cooperative che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali).

Inoltre occorre che le ONLUS contemplino nel proprio statuto o atto costitutivo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria; abbiano la disponibilità di locali, installazioni o attrezzature idonee e sufficienti a garantire la conservazione delle specialità medicinali oggetto di erogazione liberale; dispongano di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti.

Il citato regolamento dell'AIFA deve altresì individuare i medicinali in corso di validità che possono essere donati e prevedere che le attività di riconfezionamento dei medicinali possano essere svolte solo in officine autorizzate e sottoposte a controllo della stessa AIFA e non alterino lo stato originario del medicinale, né nuocano all'integrità del prodotto o alla reputazione del marchio.

In parallelo con le disposizioni dell'articolo 1, l'articolo 2 interviene invece sul regime di distribuzione dei medicinali da parte delle ONLUS.

In particolare, il comma 1 consente a quelle ONLUS che presentino i requisiti indicati con il regolamento dell'AIFA previsto dal comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006 (come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge), di essere destinatarie di donazioni di farmaci, di distribuire gratuitamente i medicinali ai soggetti indigenti o bisognosi, sia direttamente sia per il tramite di enti assistenziali operanti a livello locale ed impegnati in attività di utilità sociale.

A tal fine i predetti enti assistenziali sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale per quanto riguarda la detenzione e la corretta conservazione dei prodotti.

Per quanto riguarda invece i medicinali soggetti a obbligo di prescrizione medica, il comma 2 specifica che essi possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS, ovvero dai già citati enti assistenziali, a condizione che dispongano di personale sanitario, nel rispetto della normativa vigente.

Il comma 3 vieta alle ONLUS ogni attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui alla presente legge.

La disposizione riveste rilevanza sotto il profilo fiscale, in quanto appare volta a confermare il carattere di non lucratività delle predette organizzazioni, che è alla base del regime tributario di favore ad esse riconosciute dal decreto legislativo n. 460 del 1997.

Per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze richiama l'articolo 4 (l'articolo 3 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente), il quale fa salva l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di « erogazione liberale » in favore di enti non commerciali e di ONLUS, al fine di eliminare ogni dubbio in merito.

In merito alla formulazione della norma, segnala l'opportunità di sostituire la dizione: « erogazione liberale » con quella: « erogazioni liberali ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00904 D'Antoni: Attuazione delle norme per la riduzione dei costi e per il contrasto alle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale intende sollecitare la soluzione del grave problema rappresentato dall'elevato livello ormai raggiunto dai costi delle polizze assicurative per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, che sta determinando, nelle aree più deboli del Paese, la sostanziale impossibilità, per molti cittadini, di stipulare una polizza a costi ragionevoli, e che a sua volta sta dando alimento, soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno, al fenomeno delle frodi assicurative nel settore, il quale viene a sua volta portato a giustificazione, da parte delle compagnie assicurative, dell'incremento dei costi delle polizze.

Tali comportamenti fraudolenti, oltre ad essere di per sé inaccettabili, determinano un elemento di costo e di inefficienza in danno del sistema assicurativo, che viene normalmente scaricato dalle compagnie sui consumatori, oppure su tutti i contribuenti, i quali sono chiamati a finanziare attraverso la fiscalità generale i meccanismi di risarcimento previsti per i sinistri causati da veicoli non assicurati, oltre a costituire una causa di grave sperequazione nella qualità dei servizi tra i cittadini residenti nelle varie aree del Paese.

A tale proposito ricorda che la Commissione Finanze aveva definito, grazie alla collaborazione di tutte le forze politiche, un articolato intervento normativo su tale problematica, approvando, in sede legislativa, il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964, C. 3544 e C. 3589, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Da parte sua, il Governo ha ritenuto di avvalersi di tale attività parlamentare e di inserire le norme elaborate dalla Commissione nell'ambito del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, integrandole con ulteriori misure finalizzate al medesimo

obiettivo di contrastare i fenomeni fraudolenti e di favorire una riduzione dei costi delle polizze.

Le norme contenute nel decreto-legge riguardano, in particolare: il sistema di risarcimento diretto previsto per le assicurazioni RC auto; la revisione della disciplina del meccanismo del cosiddetto *bonus-malus*; le misure organizzative interne che le compagnie assicurative devono adottare per contrastare i fenomeni fraudolenti e i riflessi che l'attività di controllo e repressione delle frodi sulla riduzione degli oneri per i sinistri; le modalità di stipula dei contratti assicurativi ed il relativo regime di trasparenza; le procedure per la liquidazione dei sinistri e gli accertamenti da effettuarsi a tal fine; l'introduzione dell'obbligo, per la compagnia assicurativa, dell'obbligo di presentare querela per il reato di frode assicurativa nel caso in cui non ritenga di formulare una proposta di risarcimento; la costituzione della banca dati « anagrafe testimoni » e della banca dati « anagrafe danneggiati », che dovranno essere obbligatoriamente consultate dalle imprese assicurative in fase di liquidazione dei sinistri; l'introduzione, a fini antifrode, di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e ne consentano il monitoraggio (cosiddette « scatole nere »); i contenuti e le modalità di trasmissione dell'attestazione sullo stato del rischio che le imprese assicurative devono periodicamente consegnare agli assicurati; l'introduzione di limiti alla risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità; l'inasprimento delle sanzioni penali a carico degli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità derivante da un incidente stradale; il contrasto alla contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto, anche attraverso la loro progressiva dematerializzazione e l'uso delle apparecchiature per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione.

In tale contesto l'atto di indirizzo segnala come le richiamate disposizioni, le

quali risultano molto articolate, potranno sortire effetti positivi apprezzabili solo se attuate nel loro complesso, e come il processo di riforma potrà essere avviato solo quando saranno stati emanati i numerosi provvedimenti attuativi o esecutivi di natura secondaria previsti dalle norme stesse.

A tal fine la risoluzione intende impegnare il Governo a dare quanto prima attuazione alle predette previsioni legislative, ed a fornire al Parlamento, entro il 30 giugno 2012, una compiuta e dettagliata informativa circa lo stato di attuazione delle nuove norme, segnatamente per quanto riguarda la tempistica relativa all'emanazione degli atti normativi secondari previsti in tale ambito, nonché circa gli effetti di tali misure, nell'ottica di diminuire il costo dei premi per la copertura assicurativa RC auto, nonché di contenere le frodi nel settore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide pienamente il contenuto dell'atto di indirizzo, il quale affronta una problematica particolarmente sentita dalla Commissione, che ha sviluppato in materia un'intensa attività conoscitiva e legislativa, di cui si è potuto avvalere il Governo in sede di predisposizione delle norme inserite nel decreto-legge n. 1 del 2012.

La Commissione approva la risoluzione.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.25.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione n. 5-07071 Barbato sarà svolta in altra seduta.

5-07002 Bernardo e Santelli: Problematiche relative all'applicazione dell'imposta di registro.

Maurizio BERNARDO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio BERNARDO (PdL) ringrazia il sottosegretario, anche per l'impegno a fare in modo che siano valutate attentamente, in occasione dell'emanazione delle direttive da indirizzare alle strutture periferiche preposte ai controlli, le criticità segnalate dagli interroganti circa le modalità applicative dell'imposta di registro. Auspica quindi che a tale impegno facciano seguito quanto prima misure concrete in materia.

5-07069 Fluvi e Bucchino: Problematiche relative al pagamento dell'IMU da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.

Gino BUCCHINO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gino BUCCHINO (PD), pur ringraziando il Sottosegretario per la sua presenza, considera demenziale la risposta fornita, sottolineando come essa si limiti a ripetere le indicazioni, già conosciute, contenute nella circolare n. 3/DF del 18 maggio scorso, senza chiarire in alcun modo le modalità con cui i concittadini italiani

residenti all'estero possessori di immobili in Italia possono effettuare il versamento dell'IMU. Sottolinea, infatti, come i meccanismi di versamento di tale imposta siano diverse e ben più complesse rispetto quelle previste per il versamento dell'ICI, la quale poteva essere versata anche in un'unica soluzione alla fine dell'anno, senza necessità di distinguere tra quota di competenza erariale e quota di competenza dei singoli comuni.

Si dichiara pertanto completamente insoddisfatto della risposta, rilevando come la maggior parte dei concittadini residenti all'estero interessati dall'IMU si trovino nella sostanziale impossibilità di pagare l'imposta, essendo impossibile immaginare che essi siano costretti ad acquisire informazioni in merito presso i diversi comuni, i quali, da parte loro, non sono spesso in grado di fornire tutte gli elementi necessari ai fini del calcolo e del versamento del tributo.

Esprime pertanto estremo disappunto per l'insensibilità del Governo, il quale non sembra aver maturato la necessaria consapevolezza circa le gravi difficoltà in cui si trovano tali contribuenti, che vorrebbero poter adempiere ai propri obblighi tributari senza doversi sobbarcare adempimenti eccessivamente complessi. In tale contesto ritiene quindi urgente un intervento volto a rivedere le modalità per il pagamento dell'IMU da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.

5-07070 Fugatti: Proroga del termine di versamento della prima rata dell'IMU.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maurizio FUGATTI (LNP) osserva come, con la risposta fornita all'interrogazione, il Governo mostri, da un lato, di essere assolutamente inconsapevole delle situazioni di confusione determinatesi in questi giorni

presso gli uffici tributi dei comuni e delle difficoltà che stanno incontrando tantissimi contribuenti per effettuare il versamento della prima rata dell'IMU entro il previsto termine del 18 giugno, e, dall'altro, di non avere alcuna comprensione per i problemi dei cittadini, i quali non soltanto devono sottostare a un prelievo che considerano ingiusto e spropositato, ma sono anche costretti a estenuanti code per informarsi circa le modalità di calcolo e di versamento dell'imposta.

In proposito, ritiene che uno slittamento del termine per il versamento della prima rata dell'IMU avrebbe costituito un dovuto atto di rispetto verso i predetti contribuenti, analogo a quelli che sono stati compiuti in passato, quando, con spirito evidentemente diverso da quello che caratterizza l'azione dell'Esecutivo in carica, sono stati disposti – persino con riferimento a meccanismi impositivi già rodati, diversamente dall'IMU – la proroga o il differimento di termini di versamento, al fine di evitare disagi ai cittadini.

Si dichiara, pertanto, insoddisfatto della risposta.

5-07072 Lo Monte e Zeller: Opzione per l'applicazione del sistema tributario della cedolare secca relativamente agli immobili di interesse storico-artistico.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, evidenziando, tuttavia, come i proprietari di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico non avessero alcuna convenienza, fino al 2011, a esercitare l'opzione per l'applicazione della cedolare secca. Infatti, in base alla disciplina in vigore fino al 2011, gli immobili storico-artistici godevano di importanti agevolazioni sia ai fini IRPEF, sia ai fini ICI, in quanto si applli-

cava la normativa di favore connessa alla loro particolare natura e agli onerosi adempimenti per effetto dei vincoli previsti per i fabbricati dello stesso tipo destinati ad usi culturali, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973. Invece, a partire dal 1° gennaio 2012, tali immobili sono stati retroattivamente assoggettati ad un regime d'imposta che poco si differenzia dal trattamento cui sono sottoposti immobili non aventi la medesima natura, con l'ulteriore aggravante che i proprietari non possono optare per il regime della cedolare secca, qualora non l'abbiano fatto in sede di registrazione del contratto.

Chiede, pertanto, al Governo di assumere iniziative per modificare la normativa in vigore, al fine di consentire che, relativamente ai predetti immobili di interesse storico-artistico, per il 2012 l'esercizio dell'opzione in questione sia possibile in sede di dichiarazione dei redditi, con le stesse modalità previste in via transitoria nel 2011 per la generalità degli immobili, eliminando una palese disparità di trattamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) sottolinea come siano estremamente gravi i disagi che la scadenza per il versamento della prima rata dell'IMU sta creando in questi giorni ai contribuenti, soprattutto a quelli che, abitando in piccoli comuni, incontrano maggiori difficoltà nell'ottenere le informazioni necessarie per adempiere in maniera corretta al predetto obbligo, sia perché i comuni di residenza, in molti casi, non sono attrezzati per soddisfarne le richieste, sia perché anche gli uffici del catasto non sembrano in grado di fornire i dati relativi alla rendita catastale necessari per il calcolo dell'imposta.

A tale proposito, rileva, in generale, come i contribuenti trovino spesso intol-

lerabile, più dell'onere finanziario da sostenere, la complessità degli adempimenti burocratici cui devono sottostare.

Pur essendo consapevole dell'impossibilità, per la classe politica, di chiedere a un Governo tecnico di dare soluzione a problematiche antiche e assai complesse, come quella concernente lo snellimento di tutti i procedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche statali e locali, sottolinea, quindi, l'esigenza di adoperarsi affinché sia superata la situazione di arretratezza nella quale il Paese si trova da tale punto di vista.

Ritiene opportuno citare, in quanto emblematica, la vicenda relativa alla scadenza per la trasmissione telematica all'INPS delle domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2010, la quale era fissata alle ore 23 di domenica 3 giugno 2012, a ridosso di due festività, osservando come simili scelte non possano che rendere sempre più difficili i rapporti tra cittadini e istituzioni.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato (C. 4149 Comaroli e C. 4843).**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 4149 ADOTTATO
COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Riduzione ed ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio).

1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

« L'Agenzia del demanio e l'Agenzia del territorio promuovono congiuntamente tutte le iniziative, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani, per mettere a disposizione dei comuni, a titolo gratuito, strumenti di carattere tecnico e informatico, ed attuano altresì tutte le azioni necessarie, ai fini della predisposizione delle comunicazioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per finalità di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dei predetti enti. »;

b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente:

« Il nulla osta, da parte dell'Agenzia del demanio, alla stipula di nuovi contratti di locazione, ovvero al rinnovo dei contratti in scadenza, è subordinato all'effettiva comunicazione e trasmissione di tutti i dati previsti dal presente comma e dall'articolo 12, comma 9, del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. »;

c) dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente:

« Nel caso di mancata effettuazione delle comunicazioni previste dal presente comma, l'Agenzia del demanio procede all'elaborazione del piano di cui all'ottavo periodo sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del territorio. »;

d) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

« Alle amministrazioni dello Stato di cui al primo periodo è attribuita una percentuale pari al 25 per cento della quota di risparmi da ciascuna effettivamente realizzati all'esito del piano di razionalizzazione degli spazi elaborato dall'Agenzia del demanio sulla base delle comunicazioni di cui al presente comma, da utilizzare per interventi di manutenzione degli immobili in uso, di ristrutturazione di immobili da utilizzare e di ottimizzazione degli spazi. ».

2. Dopo il comma 222 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti i seguenti:

« 222-bis. Le amministrazioni di cui al comma 222 realizzano la riduzione ed ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio, rapportando gli spazi stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate, avuto riguardo ad un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, definito entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il parametro

di cui al primo periodo comprende sia gli spazi complementari (stanze per riunioni, biblioteche, archivi e mense), sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, scale e servizi). In presenza di specifiche, inderogabili esigenze funzionali o organizzative, ovvero qualora gli immobili utilizzati presentino caratteristiche strutturali, storiche o artistiche peculiari, le amministrazioni possono chiedere all'Agenzia del demanio, fornendo dettagliate motivazioni in merito, di autorizzare deroghe al parametro di cui al primo periodo, in misura comunque non superiore alla percentuale che sarà di volta in volta definita dalla stessa Agenzia del demanio nell'eventuale provvedimento autorizzatorio; l'Agenzia del demanio è tenuta a dare risposta alle amministrazioni entro novanta giorni dalla richiesta.

222-ter. Sulla base del parametro di cui al primo periodo del comma *222-bis* l'Agenzia del demanio verifica l'effettiva necessità dell'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni, di immobili in locazione passiva, disponendo, in caso di verifica negativa, la disdetta dei relativi contratti di locazione in essere. L'Agenzia del demanio, d'intesa con l'amministrazione utilizzatrice, procede all'elaborazione di piani di razionalizzazione degli spazi e adegua la distribuzione degli spazi stessi al predetto parametro, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'attuazione degli interventi di riduzione e ottimizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

222-quater. Le disposizioni di cui ai commi *222-bis* e *222-ter* costituiscono principi a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti ».

ART. 2.

(Accelerazione dei programmi unitari di razionalizzazione e ottimizzazione territoriale).

1. I Presidenti delle giunte regionali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avviano la formazione dei programmi unitari di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I predetti programmi di valorizzazione contemplano anche interventi di riduzione ed ottimizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali.

ART. 3.

(Gestione e manutenzione degli immobili pubblici).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« *8-bis.* Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la manutenzione degli immobili pubblici, alimentato con quota parte, non superiore al 25 per cento, dei risparmi di spesa derivanti dal processo di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dello Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Agenzia del demanio, sono definite le modalità di alimentazione del Fondo, nonché i criteri e la tempistica per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse finanziarie tra i diversi enti. In sede di definizione dei criteri cui al periodo precedente si prevede che le somme derivanti dai risparmi di spesa realizzati in ciascuna regione sono prioritariamente destinate ad

interventi di manutenzione di immobili ubicati nel medesimo territorio regionale.

8-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individuano al proprio interno, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione (*facility manager*), i quali curano la predisposizione e la tenuta di una rendicon-

tazione contabile concernente le spese relative ai singoli immobili affidati alla loro responsabilità. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le attribuzioni e le competenze del *facility manager* ».

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la dotazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti (C. 4771).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 4771, recante disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti, come risultante

dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: « erogazione liberale » con quelle: « erogazioni liberali ».

ALLEGATO 3

5-07002 Bernardo e Santelli: Problematiche relative all'applicazione dell'imposta di registro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, nel rilevare che in materia di imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si sarebbero verificati casi in cui l'Agenzia delle entrate non motiverebbe adeguatamente la pretesa fiscale ovvero sottoporrebbe a tassazione fatti o atti per i quali la tassabilità sarebbe prescritta, o, infine, reitererebbe la tassazione, chiede se si intenda emanare direttive chiarificatrici relativamente a tali fattispecie anche al fine di evitare il proliferare di un contenzioso che potrebbe configurarsi dannoso per l'erario.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha già provveduto, nell'ambito della sua ordinaria attività, a fornire opportune indicazioni agli uffici operativi al fine di prevenire le criticità segnalate.

È tuttavia il caso di effettuare qualche precisazione in ordine a quanto riferito dagli interroganti.

In particolare, con riferimento al termine di decadenza per l'accertamento – cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere chiesta la registrazione – l'Agenzia rileva che, nel caso in cui non siano stati prodotti gli atti per la registrazione, possono verificarsi obiettive difficoltà nel determinare quale sia la data di stipula dell'atto, atteso che, la registrazione concretizza uno dei modi previsti per conferire data certa all'atto.

Quanto alla reiterabilità della tassazione, l'Agenzia rileva altresì che in forza dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è assoggettabile a imposizione solo l'enunciazione di un atto che non sia già stato oggetto di registrazione.

In ogni caso, le criticità segnalate sono oggetto di attenta valutazione in occasione delle direttive che verranno rivolte alle strutture periferiche preposte ai controlli.

ALLEGATO 4

5-07069 Fluvi e Bucchino: Problematiche relative al pagamento dell'IMU da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono di adottare opportune iniziative al fine di agevolare i pagamenti dell'IMU da parte dei cittadini residenti all'estero, tenuto conto delle difficoltà di informazione e di quelle connesse al calcolo ed al versamento tramite F24; nel contempo, chiedono una proroga della scadenza per il pagamento della prima rata.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze precisa che le problematiche relative al versamento dell'IMU da parte di contribuenti residenti all'estero sono state affrontate dall'Amministrazione confermando le modalità di versamento da parte di tali contribuenti già previste per il versamento dell'ICI. Ciò è stato chiarito con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, e ribadito con comunicato stampa del 31 maggio 2012.

In particolare si è chiarito che, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere

le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto;

per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Come causale dei versamenti devono essere indicati:

il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

la sigla « IMU », il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;

l'annualità di riferimento;

l'indicazione « Acconto » o « Saldo » nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di « Prima rata », « Seconda rata » o « Saldo ».

ALLEGATO 5

5-07070 Fugatti: Proroga del termine di versamento della prima rata dell'IMU.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica relativa alla necessità di un'eventuale proroga del termine del 18 giugno per il pagamento della prima rata IMU, si osserva quanto segue.

Il Dipartimento delle Finanze con la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha provveduto a fornire dettagliati chiarimenti in ordine all'applicazione dell'IMU.

In particolare, si fa presente che con il citato documento di prassi amministrativa non solo è stata effettuata una disamina complessiva del quadro normativo generale che disciplina il nuovo tributo, ma sono stati anche affrontati, nello specifico, aspetti più particolareggiati che potevano determinare maggiori difficoltà interpretative e applicative.

Inoltre, ai fini di una maggiore e più immediata comprensione delle modalità di calcolo e di versamento del tributo, nella citata Circolare sono stati anche riportati numerosi esempi relativi a diverse fattispecie.

Occorre inoltre considerare che il procedimento per il calcolo dell'IMU non

differisce, sostanzialmente, da quello già utilizzato (e da tempo conosciuto dai contribuenti) per l'ICI.

Occorre, ancora, aggiungere che per la massima diffusione e circolazione delle informazioni e dei chiarimenti forniti nella Circolare n. 3/DF, sono state anche pubblicate sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle slides che non solo esplicano in maniera sintetica e puntuale aspetti di carattere normativo, ma spiegano direttamente anche casi pratici.

Si deve, infine, segnalare che il Dipartimento delle Finanze sta, comunque, provvedendo a fornire risposte a singoli quesiti inviati dai contribuenti, sia attraverso la predisposizione di note ufficiali sia attraverso contatti telefonici.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, non si ravvisa la necessità di una proroga del termine del 18 giugno 2012 fissato per il primo adempimento IMU, dal momento che ai contribuenti sono stati dati tutti i chiarimenti necessari per il corretto adempimento dei propri obblighi tributari.

ALLEGATO 6

5-07072 Lo Monte e Zeller: Opzione per l'applicazione del sistema tributario della cedolare secca relativamente agli immobili di interesse storico-artistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine all'applicabilità del regime di imposizione sostitutivo della cosiddetta « cedolare secca » in relazione agli immobili di interesse storico-artistico.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

A partire dal 2012 i suddetti immobili sono stati assoggettati ad un regime d'imposta che impone di considerare ai fini della determinazione del reddito di tali fabbricati l'importo più elevato fra il reddito medio ordinario scaturente dall'applicazione delle tariffe d'estimo e il canone di locazione ridotto forfetariamente del 35 per cento.

L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (cedolare secca sugli affitti) ha introdotto al comma 1 il regime della cedolare secca cui può accedere su opzione « il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo »; tale regime costituisce « alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ». Un'espressa preclusione di accesso al regime è prevista al successivo comma 6 in relazione « alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni ».

In base alle disposizioni richiamate non sussiste una differenziazione nell'accesso al regime della cedolare secca per

i proprietari o titolari di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, nel caso che le unità immobiliari siano nel contempo immobili di interesse storico artistico riconosciuti in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In altri termini, i contribuenti proprietari o i titolari di diritti reali di godimento su immobili abitativi di interesse storico-artistico possono optare per la cedolare secca alle medesime condizioni previste per i proprietari o per i titolari di diritti reali di godimento su altri immobili abitativi.

Conseguentemente anche a detti contribuenti si applicano le disposizioni recate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011 e i chiarimenti forniti con le circolari n. 26/E del 2011 e n. 20/E del 2012. Ciò vale sia in relazione ai casi in cui il locatore può avvalersi della cedolare secca per l'annualità che decorre dal 2011 direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, sia in relazione ai contratti di locazione cui non si applica il regime transitorio del 2011, per i quali l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto (punto 1.3 del Provvedimento). A quest'ultimo riguardo si evidenzia che il mancato esercizio dell'opzione in sede di registrazione del contratto di locazione non preclude la possibilità di optare per il regime sostitutivo per le annualità successive nel termine per il versamento dell'imposta di registro (punto 1.4 del Provvedimento).

In relazione alla richiesta di conoscere se, con riferimento alla tipologia di immobili classificati di interesse storico-artistico, sia possibile avvalersi per l'anno 2012, anche in caso di avvenuta registrazione del contratto di locazione,

dell'opzione della cedolare secca, similmente a quanto disposto dal regime transitorio per il 2011 richiamato in precedenza, l'Agenzia delle Entrate sta valutando gli impatti operativi della problematica.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06538 Siragusa: Sul concorso nazionale per 154 dirigenti tecnici bandito dal MIUR nel 2008 .	147
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	152
5-06576 Centemero: Sulle immatricolazioni ai Tirocini Formativi Attivi (TFA)	148
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	153
5-06873 De Pasquale: Sugli assistenti amministrativi del settore scolastico che svolgono mansioni superiori	148
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	154

SEDE LEGISLATIVA:

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (<i>Seguito della discussione e conclusione</i>)	148
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati)</i>	155

RISOLUZIONI:

7-00810 Zazzera: Sulle modalità di accesso ai Tirocini Formativi Attivi (TFA).	
7-00894 Granata: Sulle modalità di accesso ai Tirocini Formativi Attivi (TFA) (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	150

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.	
Audizione di Francesco Migliacci, Silvano Guariso e Lorenzo Ferrero, già presidenti della SIAE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151
AVVERTENZA	151

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Elena Ugolini.

La seduta comincia alle 13.55.

5-06538 Siragusa: Sul concorso nazionale per 154 dirigenti tecnici bandito dal MIUR nel 2008.

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandra SIRAGUSA (PD) replicando, si dichiara profondamente insoddisfatta

della risposta fornita dal rappresentante del Governo, continuando a stigmatizzare la mancata pubblicazione dei criteri di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice del concorso, nonché il ritardo nella correzione e nella valutazione degli elaborati. In particolare, non condivide quanto evidenziato dal Governo in merito alla mancanza di un obbligo specifico che vincoli la commissione esaminatrice a rendere pubblici *ex ante* i criteri di misurazione e valutazione adoperati, richiamando, in proposito, la copiosa giurisprudenza amministrativa che, al contrario, stabilisce l'obbligatorietà di una determinazione *ex ante* di tali criteri.

5-06576 Centemero: Sulle immatricolazioni ai Tirocini Formativi Attivi (TFA).

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elena CENTEMERO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, tesa anche a valorizzare l'importanza dei tirocini formativi attivi come strumento indispensabile per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento. Valuta positivamente il fatto che le quote relative ai posti disponibili per l'ammissione ai tirocini formativi attivi abbiano subito un incremento del 30 per cento, nonché il fatto che, nella definizione dei posti programmati, siano state valutate le differenze tra fabbisogno stimato e offerta formativa degli atenei a livello regionale, tenendo conto anche delle variazioni rilevate in regioni limitrofe.

5-06873 De Pasquale: Sugli assistenti amministrativi del settore scolastico che svolgono mansioni superiori.

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della ri-

sposta fornita dal rappresentante del Governo, che, pur essendo corretta sotto il profilo della normativa richiamata, non fornisce soluzioni concrete, nel merito, alla problematica segnalata. Auspica, quindi, che il Ministero ponga in essere le opportune iniziative volte a permettere a coloro che già da anni svolgono le mansioni superiori nel ruolo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), di essere inseriti in graduatoria, anche a seguito di una prova selettiva o di un corso di riqualificazione, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. Ritiene, infine, non applicabile al settore scolastico il decreto legislativo n. 150 del 2009, citato nella risposta, in assenza di un recepimento delle norme in esso contenute ad opera del futuro contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Elena Ugolini.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

(Seguito della discussione e conclusione).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 5 giugno 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la

trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Così rimane stabilito.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari Costituzionali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali sugli identici emendamenti *1.1 Zeller (*nuova formulazione*) e *1.2 Carra (*nuova formulazione*), già approvati in linea di principio dalla Commissione nella seduta del 5 giugno 2012 (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva quindi in via definitiva gli identici emendamenti *1.1 Zeller (*nuova formulazione*) e *1.2 Carra (*nuova formulazione*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che, constando il testo unificato di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale per appello nominale del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento. Dà quindi conto dei deputati in missione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia anche a nome del suo gruppo il voto favorevole sul provvedimento in esame, pur rilevando qualche perplessità sulle modifiche introdotte nel corso della discussione in sede legislativa.

Antonio PALMIERI (PdL), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia anche a nome del suo gruppo il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Maria COSCIA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia anche a nome del suo gruppo il voto favorevole sul provvedimento in esame, rilevando l'importanza di un provvedimento che reca disposizioni rilevanti in materia di conoscenze e competenze sulla « Cittadinanza e Costituzione » e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia anche a nome del suo gruppo il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia anche a nome del suo gruppo il voto favorevole sul provvedimento in esame. Rileva l'importanza di un provvedimento che giunge all'approvazione definitiva nell'immediatezza delle celebrazioni per l'Unità d'Italia, grazie alla perseveranza della relatrice che ringrazia per il lavoro svolto.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), intervenendo a titolo personale, ringrazia i componenti della Commissione e la relatrice per essersi fatti carico delle esigenze delle minoranze linguistiche con l'approvazione dell'emendamento da lui presentato.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario sul provvedimento in esame, rilevandone l'inutilità.

Giuseppe GIANNI (PT) intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ringrazia quindi la relatrice Frassinetti e la collega Coscia per essersi fatte carico di un'esigenza largamente condivisa. Avverte quindi che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il testo unificato delle proposte di legge C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia, come modificato nel corso dell'esame in sede legislativa.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI, indi del vicepresidente Pierfelice ZAZZERA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Elena Ugolini.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00810 Zazzera: Sulle modalità di accesso ai Tirocini Formativi Attivi (TFA).

7-00894 Granata: Sulle modalità di accesso ai Tirocini Formativi Attivi (TFA).

(Discussione congiunta e rinvio).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che, vertendo le risoluzioni nn. 7-00810, 7-00894 e 7-00900 su identica materia, si procederà alla loro discussione congiunta. Ricorda che la risoluzione n. 7-00900, non vertendo sulla medesima materia, seppure connessa alla stessa, verrà invece discussa in altra data, congiuntamente ad altre già presentate – o in corso di presentazione – vertenti su identica materia.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra la risoluzione 7-00810, di cui è primo firmatario, raccomandandone l'approvazione.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) illustra la risoluzione 7-00810, di cui è primo firmatario, raccomandandone l'approvazione.

Alessandra SIRAGUSA (PD), intervenendo in qualità di cofirmataria della risoluzione n. 7-00894 Granata, segnala, in primo luogo, l'anomalia nella distribuzione dei posti disponibili per il tirocinio formativo attivo. Mentre, infatti, in alcune province non è previsto alcun posto per classi di concorso le cui graduatorie sono esaurite, in altre, invece, vi è un eccesso di posti messi a bando in classi di concorso che sono in esubero perfino a livello

nazionale. Alla luce, inoltre, dell'eccessivo costo dei corsi di iscrizione e di partecipazione ai tirocini formativi attivi, che oscillano tra i 2.000 e i 3.000 euro, auspica che in futuro il Ministero possa prevedere una parametrizzazione degli stessi al reddito percepito. Stigmatizza, inoltre, il fatto che gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) rappresentano l'unica categoria di docenti esclusa dalla possibilità di conseguire l'abilitazione, nonché il fatto che anche coloro che hanno già superato, seppure con riserva, gli esami finali del corso abilitante bandito nel 1985, debbano ripetere il percorso formativo. Segnala, inoltre, con riferimento ai docenti non abilitati ma con servizio – per i quali il tirocinio formativo attivo risulta al momento l'unica via percorribile per conseguire l'abilitazione – che, nonostante l'esperienza pluriennale di insegnamento da essi già maturata, la normativa impone loro il superamento delle prove selettive a numero chiuso per accedere al tirocinio formativo attivo, senza che il periodo di servizio svolto venga loro riconosciuto. Auspica, pertanto, che il Ministero possa istituire uno specifico percorso abilitante destinato a coloro che insegnano da almeno 360 giorni, anche non consecutivi.

Erica RIVOLTA (LNP) chiede rassicurazioni circa l'avvio della discussione della sua risoluzione n. 7-00900.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), riservandosi di intervenire nel seguito della discussione, sottoscrive la risoluzione n. 7-00810.

Pierfelice ZAZZERA, *presidente*, assicura la collega Rivolta, come già indicato dalla presidente Ghizzoni, che la risoluzione n. 7-00900, verrà svolta in altra data, congiuntamente ad altre vertenti su identica materia. Ricorda quindi alla collega Capitanio che potrà intervenire nel corso della prossima seduta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Pierfelice ZAZZERA, indi del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 14.55.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

Audizione di Francesco Migliacci, Silvano Guariso e Lorenzo Ferrero, già presidenti della SIAE.

(Svolgimento e conclusione).

Pierfelice ZAZZERA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Dopo un intervento del deputato Emilia Grazia DE BIASI (PD), interviene sui temi oggetto dell'audizione Francesco MIGLIACCI, *già presidente della SIAE*.

Dopo un intervento del presidente Pierfelice ZAZZERA, interviene, sui temi oggetto dell'audizione, Silvano GUARISO, *già presidente della SIAE*.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, le deputate Emilia Grazia DE BIASI e Gabriella CARLUCCI (UdCpTP).

Rispondono ai quesiti formulati Francesco MIGLIACCI e Franco MICALIZZI, in qualità di assistente di Francesco Migliacci.

Dopo un intervento di richiamo di Manuela GHIZZONI, *presidente*, conclude

il suo intervento Franco MICALIZZI, a più riprese.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori di Emilia Grazia DE BIASI (PD), risponde ai quesiti formulati Silvano GUARISO, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Interviene, quindi, Pierfelice ZAZZERA (IdV), per porre quesiti e formulare osservazioni, ai quali risponde Silvano GUARISO.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Dà quindi conto di ulteriori lettere trasmesse alla Commissione dal Commissario straordinario e dal direttore generale della SIAE.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione del personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

ALLEGATO 1

5-06538 Siragusa: Sul concorso nazionale per 154 dirigenti tecnici bandito dal MIUR nel 2008.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Relativamente a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante si ricorda che l'articolo 1 del bando di concorso in esame divide i 145 posti a disposizione in due contingenti, uno per la scuola dell'infanzia e primaria, diviso in due settori, e l'altro per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, diviso in quattordici sottosectori. Il seguente articolo 6 prevede poi lo svolgimento di tre prove scritte, di cui due comuni a tutti i candidati e una specifica attinente al singolo settore o sottosectore disciplinare; ciascun candidato ha la possibilità di concorrere, avendone i requisiti, per più settori o sottosectori.

Come si vede si tratta di una procedura concorsuale particolarmente complessa, ciò anche in ragione dell'elevato numero di partecipanti che si avvicina alle mille unità e, di conseguenza, della portata degli elaborati prodotti per ciascuna delle prove scritte, con particolare riferimento ai sedici diversi settori e sottosectori.

La fase di valutazione di un numero così elevato di temi, contenenti spesso complesse argomentazioni tecniche, richiede notevole impegno e attenzione e un adeguato margine di tempo.

A questo deve aggiungersi che la commissione esaminatrice è unica, che la stessa compie una valutazione collegiale sugli elaborati e che il numero di quelli esaminati in ogni singola seduta non può

superare un certo limite, tutto ciò al fine di assicurare la parità di trattamento tra i candidati e l'uniformità delle valutazioni, altrimenti minate da inevitabili fattori soggettivi.

Ovviamente, gli esiti valutativi non potranno essere resi pubblici se non a conclusione della correzione delle tre prove scritte di cui si compone il concorso.

Per quanto attiene alla richiesta di chiarimenti in merito alla mancata pubblicazione dei criteri di valutazione adottati per la correzione delle prove, è necessario evidenziare che non vi è alcun obbligo normativo specifico che vincoli una commissione esaminatrice a rendere pubblici a priori i criteri di misurazione e valutazione adoperati, e d'altra parte l'esame delle prove viene effettuato sulla base delle prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia concorsuale.

Per completezza si informa che la commissione esaminatrice, sollecitata a esprimere una previsione sul termine di correzione delle prove scritte, ha precisato che, salvo imprevisti, i risultati potrebbero essere comunicati entro il mese di dicembre dell'anno in corso.

Non è viceversa possibile fare previsioni circa la conclusione dell'intero iter concorsuale non essendo noto, al momento, il numero dei candidati che saranno ammessi alla prova orale.

ALLEGATO 2

5-06576 Centemero: Sulle immatricolazioni ai Tirocini Formativi Attivi (TFA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede di conoscere se il numero di posti per l'ammissione ai tirocini formativi attivi, resi disponibili con il decreto ministeriale n. 31 del 14 marzo 2012, e la loro ripartizione territoriale tengano conto anche delle esigenze delle scuole paritarie per le quali l'assunzione di personale docente abilitato rappresenta una delle condizioni richieste dalla legge n. 62 del 2000 al fine del riconoscimento della parità scolastica.

Al riguardo si rappresenta che il citato decreto n. 31 del 2012 ha individuato il numero dei posti per le immatricolazioni ai TFA per l'insegnamento nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado, le sedi e le classi di concorso per singola regione.

Per l'anno accademico 2011/2012 ha determinato in 4.275 il numero dei posti disponibili per l'immatricolazione ai TFA per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, e in 15.795 per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. La ripartizione dei posti è definita in ambito regionale per ciascuna Università e per singola classe di concorso nel numero indicato, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al decreto medesimo.

Tale definizione dei posti disponibili, come stabilito dall'articolo 5 del citato decreto n. 249 del 2010, è stata effettuata tenendo conto della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali. I valori riscontrati sono stati incrementati del 30 per cento a comprendere il tasso di abbandono degli iscritti durante i corsi e il fabbisogno delle scuole paritarie.

Con riguardo alla definizione dell'offerta formativa degli atenei, la Direzione generale dell'università ha predisposto, in data 12 settembre 2011, la nota direttoriale n. 241 con la quale ha avviato la rilevazione del potenziale formativo sulle diverse classi di abilitazione.

Nella definizione dei posti programmati si è proceduto a valutare a livello regionale le differenze tra fabbisogno stimato e offerta formativa degli atenei, cercando ove possibile di tener conto anche delle variazioni rilevate nelle regioni limitrofe. Il numero dei posti programmati a livello regionale è stato poi ricalibrato sulle proposte formative presentate dagli atenei, anche al fine di consentire una migliore fruibilità del periodo di tirocinio da parte degli studenti residenti nelle diverse regioni.

ALLEGATO 3

5-06873 De Pasquale: Sugli assistenti amministrativi del settore scolastico che svolgono mansioni superiori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si forniscono i seguenti chiarimenti in merito a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante con l'atto parlamentare in trattazione.

La mobilità professionale del personale ATA è stata prevista dall'ultimo contratto nazionale del novembre 2007 e con la sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.

Con il contratto nazionale integrativo del 3 dicembre 2009 sono state predisposte le relative graduatorie, aventi validità biennale.

Tutte le nomine sono state regolarmente conferite nell'ottobre del 2010 sulle disponibilità relative ai due anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010.

Come è noto all'Onorevole interrogante, nel citato contratto collettivo nazionale integrativo era peraltro previsto che, dopo l'utilizzo biennale, si sarebbe dovuto sottoscrivere un nuovo contratto per il biennio successivo.

Nelle more della effettuazione della procedura concorsuale, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2009 (cosiddetto decreto Brunetta) secondo il quale la mobilità professionale deve essere realizzata con le medesime procedure del pubblico concorso e, inoltre, che il passaggio al profilo superiore è consentito soltanto con il titolo di studio previsto per la qualifica richiesta.

A fronte del mutato quadro normativo, viene comunque emanato il decreto 9 febbraio 2012, n. 19 con il quale viene

disposta, per il corrente anno scolastico 2011/2012, la nomina di tutti gli idonei ancora collocati nelle graduatorie.

In tal senso si è ritenuto che l'utilizzo delle graduatorie degli idonei avrebbe consentito di non disperdere le risorse economiche impegnate per le procedure concorsuali a favore di aspiranti al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi che, seppur privi di laurea, avevano maturato un più che significativo periodo di servizio in utilizzazione sul quel profilo professionale.

Si precisa che non hanno potuto partecipare alle predette procedure unicamente gli aspiranti che non avevano prestatato servizio nel profilo professionale superiore di DSGA per il numero di anni previsti dal citato contratto integrativo del 3 dicembre 2009 (2 o 3, in funzione del titolo di studio posseduto).

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009 la materia deve essere regolamentata alla luce della nuova disciplina; sarà pertanto necessario programmare nuove procedure concorsuali, oggetto di certificazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione, che dovranno inevitabilmente essere uniformate alle innovazioni intervenute e, quindi, alla sussistenza del possesso da parte di tutti i candidati dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente.

ALLEGATO 4

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione » e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. (Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni e province autonome con competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione.

* **1. 1.** *(Nuova formulazione)* Zeller, Bruggen, Nicco, Giulietti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni e province autonome con competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione.

* **1. 2.** *(Nuova formulazione)* Enzo Carra.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (*Esame e rinvio*) 156

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle grotte turistiche italiane C. 3688 Rosato (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5161*) 161

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 161

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani » 162

AVVERTENZA 162

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.30.

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, preliminarmente osserva che la Commissione avvia oggi l'esame di un provvedimento importante e articolato che definisce una serie di interventi per fronteggiare gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

Osserva quindi che, purtroppo, le scosse continuano a verificarsi nei territori già colpiti dagli eventi sismici e il loro ripetersi rende più difficile l'auspicato ritorno alla vita normale. Tuttavia, è necessario agire in maniera tempestiva per una rapida conclusione della fase di messa in sicurezza e ricostruzione che, in questo caso, interessa in prima battuta quella vasta rete d'impresе che formano il tessuto economico e produttivo di una delle zone

più vivaci del Paese: occorre, dunque, fare presto e bene perché lo richiede anche la difficile fase economica che stiamo vivendo.

Ricordare altresì che a seguito degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 sono state adottate due deliberazioni del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza e alcune ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile conformi alla nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 59 del 2012, in corso di esame anch'esso da parte del Parlamento. Il decreto-legge in esame «supera» i provvedimenti commissariali già adottati, prorogando – innanzitutto – lo stato di emergenza e autorizzando i presidenti delle regioni interessate ad assumere importanti poteri di intervento in relazione alle necessità. Il decreto-legge, inoltre, sulla scorta di precedenti decreti emanati in occasione di altri eventi sismici (penso, da ultimo, al decreto-legge n. 39 del 2009 riguardante gli eventi sismici che colpirono l'Abruzzo), reca una disciplina articolata che investe molti ambiti, al fine di potere fronteggiare l'emergenza e avviare la fase della ricostruzione. A differenza di quest'ultimo decreto, che individuava nell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri lo strumento per attuare le disposizioni del decreto legge, il presente decreto sostanzialmente demanda l'attuazione delle misure ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni interessate, che operano come commissari delegati con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992.

Nell'illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento, rinviando per i necessari approfondimenti alla copiosa ed esaustiva documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnala che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Al riguardo, sottolinea che, in ragione dell'entità dei danni provocati e per favorire il

processo di ricostruzione e la ripresa economica nei territori interessati, lo stato di emergenza è prorogato al 31 maggio 2013. La responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione è attribuita ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, che possono avvalersi anche dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dagli eventi sismici.

L'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio (comma 1) alimentato, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, mediante un aumento pari a 2 centesimi, fino al 31 dicembre 2012, dell'accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Il Fondo è ulteriormente rimpinguato con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito dal Regolamento (CE) n. 2012/2002, con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici, con un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, attraverso riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, sulla scorta di quanto previsto per il nuovo meccanismo di finanziamento delle emergenze definito dal decreto-legge n. 59 del 2012.

L'articolo 3 dispone che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d'intesa tra di loro e con propri provvedimenti, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possono essere concessi contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché gli indennizzi a favore delle imprese (comma 1). Viene quindi definita la disciplina per l'accertamento dei danni e l'erogazione dei relativi contributi (commi 2 e 3) e sono dettate specifiche procedure per consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il

ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma, anche attraverso la possibilità di effettuare il ripristino dell'agibilità degli edifici in attesa della completa definizione della verifica di agibilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 (commi 4, 5, 6 e 7). Vengono quindi previste norme transitorie nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza che dovrà essere comunque effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (commi 8, 9 e 10). Si dispone, inoltre, in ordine alla delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive, il ricorso a procedure semplificate (articoli 11 e 12). Da ultimo, il comma 13 autorizza i Presidenti delle Regioni interessate ad adottare tutti i provvedimenti atti a consentire lo spostamento di mezzi, materiali ed attrezzature per l'immediata ripresa delle attività economiche, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 4 prevede che i Presidenti delle regioni interessate, d'intesa tra loro, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi ed entro il limite delle risorse finanziarie ivi individuate, stabiliscano le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici e definiscano le modalità organizzative atte a consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali. Il comma 3 intende accelerare la ricostruzione e il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine, il comma 4 consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le predette regioni nell'ambito delle tipologie di intervento originariamente definite e prescindendo dai

termini riferiti ai singoli programmi purché non in contrasto con termini fissati a livello comunitario. Il comma 5 dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, i comuni predispongano ovvero aggiornino, qualora siano già stati adottati, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'articolo 5 interviene in materia di edilizia scolastica nelle regioni interessate dal sisma – sia prevedendo la destinazione di risorse, sia autorizzando le regioni a modificare i piani di edilizia scolastica predisposti e non ancora attivati –, nonché in materia di organizzazione del prossimo anno scolastico e di effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico in corso.

L'articolo 6 dispone la sospensione fino al 31 luglio 2012 dei processi civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed il rinvio a data successiva di ogni udienza relativa a procedimenti nei quali la parte (o il difensore) risulti – alla data del 20 maggio 2012 – residente nei comuni terremotati. La disposizione reca inoltre una disciplina specifica per i procedimenti penali e per le cause urgenti.

L'articolo 7 reca un ridimensionamento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività.

L'articolo 8, in aggiunta alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma prevista dal decreto ministeriale 1° giugno 2012, elenca una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 30 settembre 2012 (comma 1). Il comma 2 dispone l'introduzione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), di norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture, relati-

vamente ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici. Successivamente, l'AEEG dovrà disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, ed introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria. L'onere sarà riversato sulle specifiche componenti tariffarie delle bollette. Il comma 3 esenta temporaneamente dalle imposte sui redditi e dall'IMU i fabbricati ubicati nelle zone del sisma, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. Il comma 4 proroga al 30 settembre 2012 gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, mentre ai sensi del comma 5 sono sospese le sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro. Il comma 6 precisa che gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore. Il comma 7 prevede che gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, realizzati nei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, potranno accedere alle agevolazioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto se entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2013. I commi 8-14 sospendono e differiscono numerosi adempimenti a carico delle aziende zootecniche ubicate nei territori interessati dal sisma, dispongono che le stesse possano derogare alle norme sull'allevamento, e che gli aiuti da erogare o gli investimenti già erogati non vadano persi per il mancato rispetto, da parte degli agricoltori richiedenti, dei correlati obblighi. Il comma 15 dispone che nel territorio dei comuni della regione Emilia-Romagna non direttamente colpiti dal sisma si sospenda temporaneamente l'obbligo di acquisire l'autorizzazione sismica prescritta dall'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 380 del 2001 (T.U. dell'edilizia) e si applichi, invece, il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

L'articolo 9 autorizza, in favore degli enti locali interessati dal sisma, il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per la redazione del conto annuale del personale degli enti locali.

L'articolo 10 prevede l'intervento del Fondo di garanzia, a titolo gratuito e con priorità per tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, fino all'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa.

L'articolo 11 dispone per il 2012 il trasferimento di 100 milioni di euro in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici, utilizzando le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

L'articolo 12 interviene a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici, trasferendo 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, per l'anno 2012. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni provvederà la predetta Regione, con propri provvedimenti.

L'articolo 13 dispone che 5 milioni di euro, derivanti dalla ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, vengano trasferiti alla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare, società di scopo a responsabilità limitata partecipata al 100 per cento da ISMEA, al fine di abbattere, per le imprese agricole che hanno subito danni, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette.

L'articolo 14 dispone che lo Stato si faccia carico, utilizzando le risorse del

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, della quota parte di spettanza della regione Emilia-Romagna, relativa al finanziamento, per gli anni 2012 e 2013, del programma di sviluppo rurale 2007-2013.

L'articolo 15 prevede l'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori (lavoratori subordinati del settore privato, lavoratori a progetto, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali) impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici.

L'articolo 16 prevede che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuova iniziative di informazione, anche all'estero, sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma. Per la realizzazione delle iniziative è autorizzata una spesa pari a euro 300.000.

L'articolo 17 è finalizzato, secondo quanto sottolineato dalla relazione illustrativa, ad accelerare e semplificare le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalla demolizione degli edifici danneggiati, al duplice fine di garantire la tempestiva ripresa dell'agibilità dei territori colpiti dal sisma nonché di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani. A tal fine vengono fornite norme di classificazione dei « rifiuti » derivanti da crolli e demolizioni e individuata una serie di impianti di stoccaggio. Vengono poi disciplinate le attività di raccolta e trasporto dei citati rifiuti e le modalità operative degli impianti (anche con norme in deroga a quelle generali dettate dal decreto legislativo n. 152 del 2006), nonché la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita.

L'articolo 18 reca, in deroga alle norme del decreto legislativo n. 152 del 2006, sospensioni e proroghe di termini degli

adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di ogni altra autorizzazione ambientale, nonché in materia di bonifica dei siti contaminati.

L'articolo 19 reca disposizioni di semplificazione delle procedure di autorizzazione, sia con riferimento al ripristino degli impianti produttivi per la realizzazione di modifiche non sostanziali, sia per la delocalizzazione totale o parziale delle attività o di ricostruzione con modifiche sostanziali, al fine di consentire alle aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso di potere ripristinare in tempi rapidi le sezioni produttive.

L'articolo 20 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento, prevedendo che ad essi si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

Osserva, in conclusione, che il provvedimento è complesso e articolato e in alcuni punti necessita di approfondimenti dal punto di vista sostanziale; per tale ragione, nel corso dell'istruttoria parlamentare, sarà opportuno acquisire dal Governo elementi di informazione su alcune norme, anche allo scopo di una migliore formulazione del testo. A suo avviso, appare, comunque, fin da subito opportuno evidenziare come si renderanno necessarie alcune modifiche formali al testo del decreto in esame, atteso che alcune norme sono viziate da refusi che è necessario correggere. Sarà altresì importante, seppure con dovuta rapidità, acquisire ogni utile informazione, osservazione e suggerimento da parte di specifiche associazioni di categoria, oltre che dai rappresentanti delle istituzioni individuati come attori dal presente decreto.

Da ultimo, ritiene importante sottolineare alcuni aspetti che, a suo giudizio, dovranno essere oggetto di particolare attenzione nel corso dell'esame del provvedimento.

In tal senso, reputa anzitutto opportuno che, al fine di dare concretezza ad un

effettivo processo di solidarietà, nelle aree colpite dal sisma, alle imprese che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione sia data priorità nell'ambito della liquidazione delle spettanze dovute ai creditori. Sul fronte della delocalizzazione temporanea delle attività produttive ritengo condivisibile l'intento delle norme che indubbiamente produce effetti migliori di quanto ottenuto con le ordinanze di protezione civile fin qui emanate. Tuttavia, la procedura per il rilascio delle relative autorizzazioni appare caratterizzata da una certa farraginosità e da un'eccessiva burocratizzazione che rischiano di vanificare l'obiettivo delle norme in questione. È per questo fortemente auspicabile che si riesca ad addivenire ad una formulazione che non solo consenta, ma garantisca, almeno nel breve periodo, l'effettiva riattivazione del sistema delle imprese, ferma restando la necessità che, a regime, sia assicurato il rispetto di tutte le normative che regolano il corretto esercizio delle attività produttive.

Ritiene, inoltre, che potrebbe giovare in modo significativo alla ripresa delle attività economiche nelle aree interessate dal sisma, l'introduzione della cosiddetta «fiscaltà di vantaggio», subordinatamente all'acquisizione del necessario assenso della Commissione europea, per un periodo di cinque anni. Sarebbe, altresì, necessario un ulteriore differimento al 30 giugno 2013 dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari.

A suo avviso, si dovrebbe approfondire anche la possibilità di introdurre un'apposita deroga alla normativa vigente in materia di locazioni con specifico riferimento agli immobili ad uso diverso.

Ritiene, infine, opportuno prevedere una relazione semestrale dei Commissari delegati al Parlamento sull'attività svolta.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle grotte turistiche italiane.

C. 3688 Rosato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5161).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 4 aprile 2012.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che il 5 giugno 2012 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 5161 Lanzarin. Poiché tale proposta di legge verte su materia identica a quella recata dalla predetta proposta di legge, ne dispone l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ermete REALACCI (PD), *relatore*, nel manifestare la piena disponibilità a giungere rapidamente alla definizione di un testo unificato delle due proposte di legge in esame, sollecita il Governo ad esprimere al più presto il proprio orientamento su un tema largamente condiviso dai gruppi in seno alla Commissione.

Roberto TORTOLI *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

C. 4573 Motta.

Delega al Governo per l'adozione di norme a salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento nelle zone interessate da impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali.

C. 1909 Scilipoti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	164
5-07066 Mereu: Riduzione dei collegamenti ferroviari regionali, con particolare riguardo alla regione Sardegna	164
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	170
5-07067 Lovelli: Riduzione dei collegamenti ferroviari regionali	164
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	172
5-07068 Monai: Tempi di completamento della ferrovia Mendrisio-Varese nel tratto di pertinenza italiano	164
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	173

INTERROGAZIONI:

5-06310 Motta: Modalità di approvazione del finanziamento del primo lotto funzionale Parma-Vicofertile della linea ferroviaria Parma-La Spezia	165
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	174

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 481. <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	165
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin	169
AVVERTENZA	169

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica che il deputato Maurizio Grassano, appartenente al gruppo Misto-Iniziativa Liberale, è entrato a far parte della Commissione.

5-07066 Mereu: Riduzione dei collegamenti ferroviari regionali, con particolare riguardo alla regione Sardegna.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Antonio MEREU (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio MEREU (UdCpTP), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, osserva che le dichiarazioni dell'amministratore delegato della società FS SpA in ordine ai collegamenti regionali vengono rese sempre sulla base di motivazioni di ordine economico. Nel sottolineare che di fronte all'eccellenza rappresentata dai collegamenti ad alta velocità viene evidenziata con ancor maggiore risalto l'inefficienza del trasporto pubblico locale, osserva che tale inefficienza incide sui bilanci delle famiglie, costrette a servirsi del mezzo privato e che questo è tanto più grave nella regione Sardegna, che sta attraversando un periodo di più forte crisi dal momento che le attività produttive sono penalizzate anche dalla condizione di insularità. Nel ritenere quindi che vadano riviste le condizioni del trasporto pubblico locale ferroviario al fine di pervenire ad un sostanziale miglioramento di tale servizio, e ritenendo sod-

disfacente l'impegno profuso dal Governo al riguardo, si riserva di verificarne l'andamento e di intervenire, se del caso, con ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-07067 Lovelli: Riduzione dei collegamenti ferroviari regionali.

Mario LOVELLI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Ribadisce infine la disponibilità del Governo ad affrontare la questione oggetto delle interrogazioni non solo dal punto di vista economico finanziario, ma anche nell'ambito di una riflessione complessiva sul trasporto pubblico locale, sulle quali evidenzia un colpevole ritardo delle regioni.

Michele Pompeo META (PD), replicando in qualità di cofirmatario, sottolinea la propria sorpresa per le dichiarazioni rese dall'amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato. Ritiene alcune delle informazioni fornite dal Governo rassicuranti, in quanto da esse si evince che l'Esecutivo sta affrontando alcune questioni lasciate insolite dal Governo precedente. Giudica quindi necessario che Parlamento e Governo esercitino una forte pressione affinché si superino i ritardi delle regioni evidenziati dal sottosegretario, al fine di affrontare compiutamente e risolvere la questione del trasporto pubblico locale.

5-07068 Monai: Tempi di completamento della ferrovia Mendrisio-Varese nel tratto di pertinenza italiano.

Carlo MONAI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carlo MONAI (IdV), replicando, pur ritenendo rassicurante la risposta resa dal rappresentante del Governo in ordine al quesito posto nell'atto di sindacato ispettivo, ritiene utile sottolineare – riguardo alle criticità connesse al ritrovamento di arsenico nelle terre e rocce da scavo – la necessità di verifiche preventive sui terreni oggetto di lavori infrastrutturali, al fine di adottare una maggiore cautela anche rispetto ai successivi contenziosi con le ditte appaltatrici riguardo al riconoscimento di eventuali maggiori oneri da queste sostenuti. Nell'auspicare che siano osservati i tempi definiti in sede di revisione del cronoprogramma, auspica che il Governo vigili sulla realizzazione delle opere e, in caso contrario, si riserva di intervenire con ulteriori atti di sindacato ispettivo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.15.

5-06310 Motta: Modalità di approvazione del finanziamento del primo lotto funzionale Parma-Vicofertile della linea ferroviaria Parma-La Spezia.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carmen MOTTA (PD), replicando, nel prendere atto della risposta resa dal sottosegretario, i cui contenuti non sono diversi da quelli resi in risposta al precedente atto di sindacato ispettivo a propria firma dello scorso 11 gennaio, ritiene dilatorio e inefficace questo modo di rispon-

dere del Governo. Nel ricordare che il defianziamento è stato operato sulla base della disposizione del decreto-legge n. 98 del 2011 che ha previsto la revoca dei finanziamenti concessi per le opere che, alla data del 31 dicembre 2011, non avessero prodotto obbligazioni vincolanti verso terzi, fa presente che sull'opera oggetto dell'interrogazione era in corso una conferenza di servizi, che era ad uno stadio avanzato dei lavori ed era in grado di redigere il progetto definitivo dell'opera, tanto che, per vie informali, erano state date dal Governo rassicurazioni sul reintegro di tali fondi. Sottolinea che il mancato finanziamento del primo sublotto funzionale comporterebbe di fatto il blocco dell'intera opera e chiede, quindi, al Governo di dichiarare espressamente se la Pontremolese – che a suo giudizio rappresenta un'opera fondamentale per i territori interessati e per il Paese – sia considerata ancora un'opera di valore strategico nazionale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa.

Atto n. 481.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di aggiornamento all'ordine del giorno.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di aggiornamento relativo al 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria Rete ferroviaria italiana Spa.

Osserva che il contratto di programma è lo strumento che individua gli investimenti necessari allo sviluppo e al mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria, definendo, in particolare, gli interventi e le opere da realizzare, il loro ordine di priorità, il costo degli interventi e delle opere nonché le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato. In base al decreto legislativo n. 188 del 2003 il contratto non può essere stipulato per un periodo inferiore a tre anni; in attuazione di tale previsione, l'articolo 4 del decreto ministeriale 138/T del 31 ottobre 2000 ha stabilito che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni e sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente.

Al riguardo, osserva che un primo elemento di interesse dello schema di aggiornamento è dato dall'articolo 3 che proroga, fino al perfezionamento del nuovo contratto, la validità del contratto 2007-2011, venuto a scadenza il 31 dicembre 2011. In proposito, rileva che, dal punto di vista della tecnica redazionale, la proroga non appare ben formulata, in quanto la stessa non viene disposta attraverso una modifica esplicita dell'articolo 3 del contratto il quale continua a recitare « la validità del presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2011 ».

Ciò premesso, illustrando il contenuto dello schema di aggiornamento, rileva che, da un confronto tra le grandezze complessive del contratto di programma, come risultante dallo schema di aggiornamento 2010-2011, e quelle risultanti dal precedente aggiornamento del 2009, emerge, in primo luogo, una diminuzione degli investimenti operati (da 79.082 milioni a 75.228 milioni) con una diminuzione degli

investimenti in opere in corso (che passano da 76.503 a 70.630 milioni di euro). Sottolinea tuttavia che il volume « a vita intera » complessivo degli investimenti operati aumenta però, rispetto all'ultimo aggiornamento, a 83.020 milioni di euro ove si considerino anche gli impegni programmatici per lotti costruttivi a completamento. Questa ultima espressione fa riferimento all'utilizzo della disciplina in materia di lotti non funzionali introdotta dall'articolo 1, comma 232 della legge n. 191 del 2009. La disciplina generale in materia di contratti pubblici, infatti, consente la suddivisione dell'oggetto del contratto in lotti solo ove questi risultino funzionali alla realizzazione del contratto; in deroga a tale disposizione, nell'ambito dei progetti di interesse europeo TEN-T compresi nel programma di infrastrutture strategiche la disposizione introdotta dalla legge n. 191 del 2009, invece, ha consentito l'approvazione da parte del CIPE di progetti relativi a lotti specifici in possesso di determinate caratteristiche.

In secondo luogo viene confermata l'entità del finanziamento di 32.000 milioni di euro della tratta ad alta velocità Torino-Milano-Napoli.

In terzo luogo si evidenzia l'aumento da 2.579 a 4.598 degli investimenti realizzati per lotti costruttivi non funzionali. Tale aumento appare ben più considerevole ove si tenga conto degli impegni programmatici per lotti costruttivi a completamento.

Infine, si evidenzia l'aumento degli interventi ultimati che passano da 10.955 a 18.716 milioni di euro.

Il contratto dà conto altresì dei definanziamenti intervenuti negli anni 2010-2011, principalmente per effetto di riduzioni lineari delle dotazioni di spesa dei ministeri introdotte con i decreti-legge n. 78 del 2010, n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011, nonché dei rifinanziamenti concernenti il medesimo periodo effettuati principalmente a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali, istituito dal decreto-legge n. 98 del 2011, del Fondo sviluppo e coesione (ex-Fondo FAS) nonché a valere sulle somme derivanti dalla riprogrammazione delle risorse nazionali per la

politica di coesione UE operata, nell'ambito del piano nazionale per il Sud, con la delibera n. 62/2011 del CIPE.

I definanziamenti complessivi ammontano a 1.949 milioni di euro, di cui 1.789 imputati al capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su cui gravano principalmente gli investimenti nelle infrastrutture ferroviarie. I rifinanziamenti complessivi ammontano, invece, a 5.857 milioni di euro.

In apposite tabelle sono inoltre indicati i singoli interventi oggetto di definanziamento ovvero di rifinanziamento. Se si confrontano questi dati con quelli ricavabili dal sesto rapporto sull'attuazione della legge obiettivo predisposto dagli Uffici della Camera con la collaborazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e il Cresme si ricavano alcuni elementi interessanti.

Innanzitutto il definanziamento è avvenuto mediante la realizzazione di economie per soli 113 milioni di euro e mediante il trasferimento dei relativi interventi nelle opere programmatiche per 722 milioni di euro; la restante parte del definanziamento complessivo, pari a 954 milioni di euro, riferibile all'itinerario Napoli-Bari, al nodo di Falconara e alla tratta pontremolese, ha già trovato in realtà compensazione, solo parzialmente nel caso del nodo di Falconara, mediante utilizzo di risorse in precedenza destinate ad altri progetti.

In secondo luogo, gli interventi oggetto di rifinanziamento, compresi nel programma delle infrastrutture strategiche presentano, nella quasi totalità dei casi, scadenze programmate dei lavori ravvicinate e comprese tra il 2014 e il 2019. A ciò sembra fare eccezione unicamente l'intervento di velocizzazione Foligno-Terontola che si trova ancora allo stato di attuazione di « studio di fattibilità » ed ha una data prevista di scadenza dei lavori « oltre il 2015 ».

In terzo luogo, un consistente numero (10 su 24) di interventi rifinanziati non appare compreso nel programma delle infrastrutture strategiche.

Inoltre, un cospicuo numero di interventi oggetto di definanziamento si trova nello stadio di « progettazione preliminare » ed ha date di scadenza previste non ravvicinate nel tempo. Sembrano fare eccezione i seguenti interventi:

l'intervento sul nodo di Falconara che si trova allo stadio di progettazione preliminare ma ha una data di scadenza lavori prevista nel 2017 (e che comunque, come si è detto sopra, trova una compensazione quasi integrale del definanziamento);

il potenziamento Voltri-Brignole i cui lavori sono in corso ed ha una data di scadenza lavori per il 2018; il collegamento diretto linea Chivasso-Aosta con Torino-Milano che si trova allo stadio di progettazione definitiva ma ha una scadenza lavori prevista per il 2016.

Alla luce di questi elementi, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sull'effettivo stato delle opere oggetto di definanziamento che presentano, in base ai dati disponibili, scadenze programmate dei lavori relativamente vicine.

Inoltre, la relazione illustrativa si sofferma sull'intervento di definanziamento operato sulla tratta pontremolese, precisando che il definanziamento interessa principalmente l'intervento di raddoppio della tratta Solignano-Fornovo. Tuttavia, si osserva che la sola applicazione del definanziamento si concretizzerebbe in una riduzione delle risorse per un importo di 124 milioni. In base al rapporto sull'attuazione della legge obiettivo, risalente al settembre 2011, l'intervento complessivo sulla « tratta pontremolese » si trova ancora allo stadio di progettazione preliminare; si può quindi ipotizzare che anche in tal caso i lavori cui si fa riferimento siano quelli relativi ad indagini necessarie nell'ambito della progettazione preliminare. Pertanto per salvaguardare la continuità dei lavori di raddoppio sono state utilizzate le risorse relative al raddoppio della tratta Parma-Vicofertile, nell'ambito della medesima tratta pontremolese. Dalle schede illustrative allegate allo schema di

aggiornamento si ricava che i fondi derivanti dalla tratta Parma-Vicofertile ammontano ad 87 milioni di euro, mentre i rimanenti 37 milioni sono stati ripresi da interventi per « adeguamenti preliminari linea storica per integrazione funzionale linea AV al nodo di Bologna ». Inoltre, le risorse destinate alla tratta Parma-Vicofertile sono state per 151 milioni di euro destinate a compensare parzialmente il definanziamento di 187 milioni di euro operato sul nodo di Falconara (la riduzione dei rimanenti 36 milioni di euro è giustificata nello schema con il trasferimento dei relativi interventi tra le opere programmatiche).

Al riguardo, il CIPE nel parere reso sullo schema di aggiornamento invita in generale a modificare l'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza in coerenza con il quadro programmatico definito dal contratto; in particolare si osserva che il trasferimento di risorse dalla tratta Parma-Vicofertile a quella Solignano-Fornovo richiede un preventivo inserimento della tratta Solignano-Fornovo nell'Allegato infrastrutture. Nella nota sul recepimento della delibera CIPE, Rfi segnala la situazione aggiornata degli investimenti relativi all'asse ferroviario pontremolese nell'ambito dell'Asse ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia, con riferimento specifico anche alla tratta Solignano-Fornovo, da inserire nell'allegato infrastrutture. Tuttavia, nel segnalare che nell'Allegato infrastrutture-Rapporto intermedio al documento di economia e finanza 2012 non è riscontrabile l'inserimento della tratta Solignano-Fornovo, chiede al riguardo un chiarimento al Governo.

In conclusione, richiama l'attenzione su alcune ulteriori considerazioni contenute nel parere del CIPE. In particolare, il CIPE invita a porre in atto le necessarie procedure affinché, nell'ambito del riparto delle risorse dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011, siano destinati 27 milioni di euro all'acquisto di treni bimodali a fronte del definanziamento di pari

importo del « collegamento diretto linea Chivasso-Aosta con Torino-Milano-Lunetta di Chivasso ».

In proposito, ricordo che l'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) prevede l'integrazione del Fondo per il finanziamento degli interventi urgenti e indifferibili con 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare, in base all'elenco n. 3 allegato alla legge di stabilità, a diversi interventi di spesa tra i quali rientrano anche gli investimenti del Gruppo Ferrovie e il Contratto di programma con Rfi.

Segnala che nella risposta alle osservazioni del CIPE il gruppo Rfi segnala che la contrattualizzazione delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011 avverrà nell'ambito del nuovo Contratto di programma 2012-2016. Anche su questo aspetto chiedo pertanto l'avviso del rappresentante del Governo.

Il CIPE richiede, inoltre, di trasmettere contestualmente al prossimo contratto di programma 2012-2016 anche l'ultimo aggiornamento disponibile della relazione sullo stato di attuazione degli investimenti di Rfi Spa sia finanziati e/o programmati e a sottoporre nuovamente lo schema di contratto al CIPE dopo la formulazione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, al fine di una valutazione collegiale delle eventuali osservazioni dalle stesse formulate, qualora siano richieste sostanziali modifiche dei contenuti dello schema.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sul provvedimento in oggetto, all'esito della discussione, anche alla luce dei chiarimenti che il Governo fornirà con riguardo agli aspetti problematici evidenziati.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel fornire alcune informazioni di carattere generale sull'ammontare dei finanziamenti e rifinanziamenti risultanti dal contratto di programma in oggetto, si riserva di fornire puntuali risposte alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel prosieguo dell'esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 giugno 2012.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimaldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029

Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Verneti e C. 5166 Argentin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE LEGISLATIVA

*Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.
C. 4574 Delfino.*

ALLEGATO 1

**5-07066 Mereu: Riduzione dei collegamenti ferroviari regionali,
con particolare riguardo alla regione Sardegna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto evidenziato dagli Onorevoli Interroganti, faccio nuovamente presente che la problematica del trasporto locale è stata oggetto di numerosi approfondimenti in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni al fine di trovare una soluzione che riduca gli effetti delle criticità prodottesi nel settore a seguito della riduzione dei trasferimenti statali operata dalle ultime manovre finanziarie.

Come è noto, il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 122 del 2010, ha ridotto i trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario di 4,5 miliardi di euro annui.

Tale riduzione ha inciso sia sui trasferimenti per i servizi ferroviari regionali sia sugli ulteriori trasferimenti per il trasporto pubblico locale (T.P.L.).

Tuttavia il Governo, al fine di consentire alle Regioni di disporre del tempo sufficiente per riorganizzare i servizi dell'intero settore (servizi di T.P.L. e servizi ferroviari regionali), si è fatto carico, per il 2012, di individuare con le Regioni criteri comuni di razionalizzazione ed efficientamento dell'intero settore che consentano, per il futuro, di ripartire le risorse di volta in volta disponibili sul fondo per il T.P.L.

Tuttavia, nonostante che in data 3 maggio 2012 si sia tenuta presso la sede della Conferenza Unificata una riunione tra Governo e Regioni per definire le condizioni di prosecuzione delle attività del tavolo tecnico sul T.P.L., finalizzate alla sottoscrizione del Patto previsto dall'Accordo del 21 dicembre 2011, volto all'individuazione dei suddetti criteri, siamo ancora

lontani dalla definizione della vicenda, tant'è che le risorse stanziare per il 2012 non potranno che essere ripartite su base storica come peraltro richiesto dal Presidente Errani con nota del 13 aprile 2012.

Evidenzio inoltre, sulla base degli elementi forniti dai competenti Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport, che al fine di chiarire i problemi sollevati dalle Regioni in ordine ai contratti di servizio con Trenitalia, il 29 maggio 2012 presso il Dipartimento per gli affari regionali, si è tenuta una riunione tra i rappresentanti delle Amministrazioni competenti e quelli della predetta società ferroviaria al fine di individuare eventuali margini di ottimizzazione dei contratti in essere, i cui corrispettivi comportano una spesa superiore ai 1200 milioni di euro disponibili nel bilancio dello Stato. Si conviene infine sull'inopportunità delle dichiarazioni cui gli Onorevoli interroganti fanno riferimento.

Per quanto attiene, nello specifico, alla Regione Sardegna ed al ritardato perfezionamento del contratto di servizio – che definisca, in attesa del definitivo trasferimento alla medesima Regione delle competenze inerenti il trasporto pubblico locale, i collegamenti e gli *standard* di qualità del servizio attualmente assicurati in regime di proroga del Contratto di Servizio pubblico 2004-2005 – evidenzio che, lo scorso 23 maggio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è stata compiuta un'approfondita disamina del Contratto di servizio nazionale per le Regioni a Statuto speciale Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta.

Finalità dell'incontro è stata quella di individuare una soluzione per la regolazione dei servizi relativa agli anni 2009, 2010 e 2011, ai fini della chiusura dei tre esercizi a titolo ricognitivo, nonché dell'esame di un'ipotesi che disciplini, in modo efficace, il periodo transitorio dal corrente anno fino al definitivo trasferimento di competenze alle Regioni, rispetto a cui il Dipartimento del Tesoro si è impegnato ad effettuare una verifica sugli stanziamenti da destinare anche alle Regioni a statuto speciale.

Da ultimo, con riferimento ai servizi ferroviari eserciti da Trenitalia s.p.a. sul terri-

torio della Regione Sardegna, si informa che, come previsto dalle norme di attuazione dello Statuto regionale, è stato sottoscritto un accordo di programma tra questo Dicastero, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Amministrazione regionale, per il conferimento all'Ente stesso di funzioni e compiti di amministrazione e programmazione. In applicazione di tale accordo, la cui operatività è stabilita a cavallo della prossima stagione estiva, le tematiche in argomento potranno essere gestite direttamente dalla Regione Sardegna a cui, tra l'altro, saranno trasferite anche le necessarie risorse finanziarie.

ALLEGATO 2

5-07067 Lovelli: Riduzione dei collegamenti ferroviari regionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto evidenziato dagli Onorevoli Interroganti, faccio presente che la problematica del trasporto locale è stata oggetto di numerosi approfondimenti in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni al fine di trovare una soluzione che riduca gli effetti delle criticità prodottesi nel settore a seguito della riduzione dei trasferimenti statali operata dalle ultime manovre finanziarie.

Come è noto, il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 122 del 2010, ha ridotto i trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario di 4,5 miliardi di euro annui.

Tale riduzione ha inciso sia sui trasferimenti per i servizi ferroviari regionali sia sugli ulteriori trasferimenti per il trasporto pubblico locale (T.P.L.).

Tuttavia il Governo, al fine di consentire alle Regioni di disporre del tempo sufficiente per riorganizzare i servizi dell'intero settore (servizi di T.P.L. più servizi ferroviari regionali), si è fatto carico, per il 2012, di individuare con le Regioni criteri comuni di razionalizzazione ed efficientamento dell'intero settore che consentano, per il futuro, di ripartire le risorse di volta in volta disponibili sul fondo per il T.P.L.

Tuttavia, nonostante che in data 3 maggio 2012 si sia tenuta presso la sede della Conferenza Unificata una riunione tra Governo e Regioni per definire le condizioni di prosecuzione delle attività del tavolo tecnico sul T.P.L., finalizzate alla sottoscrizione del Patto previsto dall'Accordo del 21 dicembre 2011, volto all'individuazione dei suddetti criteri, siamo ancora lontani dalla definizione della vicenda, tant'è che le risorse stanziare per il 2012 non potranno che essere ripartite su base storica come peraltro richiesto dal presidente Errani con nota del 13 aprile 2012.

Evidenzio inoltre, sulla base degli elementi forniti dai competenti Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport, che al fine di chiarire i problemi sollevati dalle Regioni in ordine ai contratti di servizio con Trenitalia, il 29 maggio 2012 presso il Dipartimento per gli affari regionali, si è tenuta una riunione tra i rappresentanti delle Amministrazioni competenti e quelli della predetta società ferroviaria al fine di individuare eventuali margini di ottimizzazione dei contratti in essere, i cui corrispettivi comportano una spesa superiore ai 1200 milioni di euro disponibili nel bilancio dello Stato.

Si rappresenta da ultimo che, al di là dell'inopportunità delle dichiarazioni cui fanno cenno gli Onorevoli interroganti, la questione in rassegna assume priorità per il Governo in quanto legittimante l'organizzazione statutale (unitamente a servizi essenziali quali la sicurezza, la sanità e l'istruzione), ma non può prescindere, tuttavia, da una leale collaborazione da parte delle amministrazioni regionali che sono chiamate a definire politiche di settore, *standard* e modalità di servizio che, alla luce del quadro normativo vigente, non potranno non comportare una diversa perimetrazione dei servizi di mobilità e dei connessi oneri economici.

ALLEGATO 3

5-07068 Monai: Tempi di completamento della ferrovia Mendrisio-Varese nel tratto di pertinenza italiano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La problematica evidenziata dagli Onorevoli interroganti è stata già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo, rispetto ai quali si è solo ora in grado di fornire elementi di novità riguardanti la ripresa dei lavori e le intervenute intese del Comitato di coordinamento italo-svizzero dello scorso 5 giugno.

L'Appalto integrato per la Progettazione Esecutiva e la realizzazione del nuovo collegamento Arcisate-Stabio (tratta nazionale fino al confine di Stato) è stato aggiudicato all'Associazione Temporanea di Imprese (ATI). I lavori sono stati consegnati il 19 luglio 2010.

Il nuovo collegamento ferroviario Arcisate-Stabio collegherà Varese e Como (interscambio di Mendrisio) con il Canton Ticino (Mendrisio, Lugano); istituirà relazioni fra l'aeroporto di Milano Malpensa e le città della Svizzera centrale e meridionale e, infine, collegherà le direttrici del Sempione (Losanna, Ginevra e Berna) e del Gottardo (Bellinzona e Lugano) grazie all'interscambio ferroviario di Gallarate.

Il progetto del nuovo collegamento Arcisate-Stabio (circa 8 chilometri) prevede il raddoppio della linea esistente (4,6 km) fra Induno Olona ed Arcisate e la realizzazione di una nuova linea Arcisate-Gaggiolo a doppio binario (3,6 km) fino al confine di Stato. Saranno eliminati tutti i passaggi a livello nelle tratte esistenti con opere stradali sostitutive. Sono state progettate, inoltre, tre nuove fermate: Induno, Arcisate e Gaggiolo.

All'avvio dei lavori, nell'aprile 2011, è emersa una criticità connessa al ritrovamento di arsenico nelle terre e rocce da scavo oltre i limiti stabiliti dalla normativa ambientale. Tale problematica ha provocato, un primo significativo rallentamento dei lavori stessi fino al loro definitivo blocco.

Al riguardo, l'impresa appaltatrice ha evidenziato una serie di eccezioni legate alla maggiore onerosità dell'appalto dovute alle diverse e nuove criticità di gestione delle terre e rocce da scavo. Infatti, rispetto alle previsioni di contratto, il ritrovamento dell'arsenico ha comportato modalità e costi di approvvigionamento degli inerti per calcestruzzi notevolmente diverse da quelle previste, oltre ad incombenze dovute alla ricollocazione, in idonei siti, del materiale scavato.

Sono stati tempestivamente attivati numerosi tavoli tecnici ed istituzionali con ARPA, Regione Lombardia, Provincia di Varese e gli Enti locali dei territori interessati dal tracciato. Con l'elaborazione di diversi e specifici studi è stato dimostrato che la presenza di arsenico nei terreni interessati dai lavori è di origine naturale e non antropica.

In merito, evidenzio che il contenzioso con l'impresa può essere considerato concluso in seguito al pronunciamento della Commissione di arbitrato allo scopo istituita e che i cantieri hanno ripreso i lavori il 4 maggio 2012.

Il ritardo nel frattempo accumulato, che ammontava a circa 12 mesi, è stato trattato nell'ambito di una revisione del cronoprogramma dei lavori in modo tale da ridurre l'entità e ricondurre la data di conclusione delle opere contemporaneamente con gli analoghi lavori in territorio svizzero e conseguente attivazione all'esercizio entro il secondo semestre del 2014 (comprensivo dei tempi necessari del pre-esercizio del materiale rotabile).

Tale importante obiettivo è stato, tra l'altro, sancito e condiviso nel corso dell'ultimo Comitato di Coordinamento Italo-Svizzero del 5 giugno 2012.

ALLEGATO 4

5-06310 Motta: Modalità di approvazione del finanziamento del primo lotto funzionale Parma-Vicofertile della linea ferroviaria Parma-La Spezia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in argomento e sulla base delle notizie assunte presso Rete Ferroviaria Italiana, comunico che il Progetto « Raddoppio Parma-Vicofertile », per la quota parte oggetto del definanziamento evidenziato dagli Onorevoli Interroganti, è stato incluso nella tabella « Opere Programmatiche » dello schema di aggiornamento 2010-2011 del Contratto di Programma Rete Ferroviaria Italiana.

A seguito della riduzione delle risorse finanziarie, ben note agli Onorevoli Interroganti, nell'ambito dell'aggiornamento 2010-2011 del Contratto di programma 2007-2011 si è reso necessario limitare la realizzazione ad una prima fase di potenziamento tecnologico nella stazione di Parma.

Tale prima fase, relativa a detti interventi tecnologici nella stazione di Parma inclusi nella tabella A dello schema di aggiornamento 2010-2011 del Contratto di programma, oltre ad essere necessaria al raddoppio della linea Pontremolese, è contrassegnata da un autonomo impatto nel governo della circolazione ferroviaria.

Attualmente, Rete Ferroviaria Italiana sta collaborando con le strutture compe-

tenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la conclusione dell'*iter* approvativo del progetto definitivo relativo ai predetti interventi nella stazione di Parma.

Si prevede di portare il citato progetto definitivo all'approvazione del CIPE entro la fine dell'anno.

Per quanto attiene al completamento del raddoppio « Parma-Vicofertile », come si è avuto modo di rappresentare all'esito dell'interrogazione dell'11 gennaio 2012, previ i dovuti approfondimenti con RFI, si evidenzia che il definanziamento cui si è fatto sopra cenno, comporta necessariamente uno slittamento della realizzazione infrastrutturale della seconda fase dell'intervento, la cui esecuzione è comunque inclusa nello schema di aggiornamento del Contratto di Programma 2010-2011, verso il corrispettivo di 21 milioni di euro, attualmente in trattazione presso la IX Commissione Camera, come riportato dettagliatamente nel predetto schema di Contratto di Programma (pag. 7).

Assicuro che il Governo seguirà con attenzione l'evolversi della vicenda tenuto conto, in ogni caso, dell'attuale quadro economico finanziario.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06108 Meta: Disservizi nella fornitura di energia elettrica nella regione Lazio durante l'eccezionale ondata di maltempo che ha investito il Paese 175

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. Nuovo testo C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 175

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 9.15.

5-06108 Meta: Disservizi nella fornitura di energia elettrica nella regione Lazio durante l'eccezionale ondata di maltempo che ha investito il Paese.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, preso atto del ritardo del rappresentante del Governo, propone di rinviare lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Ludovico VICO (PD), sottolineato che tutti gli interroganti erano puntualmente presenti all'ora di convocazione della seduta, stigmatizza il comportamento del sottosegretario che giudica poco rispettoso dell'istituzione parlamentare.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, si associa alle considerazioni del deputato Vico.

Rinvia quindi ad altra seduta lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.

Nuovo testo C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *relatore*, sottolinea che le Commissioni riunite I e VIII hanno definito il testo del decreto-legge sulla Protezione civile con una serie

rilevante di modifiche, alcune delle quali vanno nella direzione indicata anche da alcune osservazioni che la X Commissione ha predisposto nel parere approvato nella seduta del 6 giugno 2012, sul testo originale del decreto.

Illustra quindi sinteticamente le principali modifiche apportate dalle Commissioni di merito:

riscrittura integrale dell'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 (istitutiva del servizio nazionale della protezione civile), con due sostanziali modifiche: il soggetto che può essere delegato dal Presidente del Consiglio è identificato con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ovvero con un altro Ministro titolare di portafoglio (non unicamente il Ministro dell'interno come nel testo originario);

modifica dell'articolo 3 della legge n. 225/1992 (recante una più precisa identificazione delle attività di prevenzione) e introduzione, nel *corpus* legge istitutiva, di due nuovi articoli che disciplinano il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico (articolo 3-*bis*) e il meccanismo di gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radiofrequenze (articolo 3-*ter*);

previsione di una relazione annuale al Parlamento sulle attività di protezione civile e previsione di una maggiore conoscibilità dei rendiconti correlati alle relative spese (articolo 5);

previsione, fra le competenze del comune, dell'approvazione del Piano di emergenza comunale e del suo periodico aggiornamento (articolo 15);

previsione di un sistema di monitoraggio e verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze, nonché di periodiche ispezioni (articolo 20);

introduzione, tramite una modifica alla legge di stabilità per il 2012, dell'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi per i quali sia

stato deliberato lo stato di emergenza effettuati nell'anno dell'evento e nei due successivi;

previsione della possibilità per le regioni di approvare con propria deliberazione il Piano regionale di protezione civile, con eventuale indicazione di un fondo dedicato;

soppressione dell'articolo che prevedeva le coperture assicurative volontarie contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali;

modifiche nella durata della dichiarazione dello stato di emergenza (di norma novanta giorni più eventuale proroga di sessanta) e delle gestioni commissariali che già operano ai sensi della legge n. 225 del 1992 (fino al 31 dicembre 2012);

soppressione della disposizione che prevedeva il trasferimento alla società già proprietaria del termovalorizzatore di Acerra delle risorse necessarie per l'acquisto del predetto impianto;

previsione infine di un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici relativi ai grandi eventi.

In relazione alle modifiche apportate che, come accennato in premessa, recepiscono in buona parte le osservazioni formulate dalla Commissione nel precedente parere espresso il 6 giugno scorso, formula una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara voto di astensione.

Stefania PRESTIGIACOMO (PdL), nel dichiarare voto favorevole, sottolinea l'importanza della modifica introdotta dalle Commissioni di merito di prorogare al 31 dicembre 2012 le gestioni commissariali in corso.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel dichiarare voto favorevole, esprime apprezzamento per la disposizione recata dall'articolo 3, che ha fatto salvi gli effetti ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2007 (n. 3623) relativa allo svolgimento dell'Expo 2015.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che le scadenze delle gestioni commissariali di cui è prevista la proroga al 31 dicembre 2012 sono individuate dalla legge n. 225 del 1992.

Fabio GARAGNANI (PdL) auspica che le minoranze politiche presenti sul terri-

torio ai vari livelli istituzionali siano coinvolte nei processi decisionali in materia di protezione civile.

Andrea MARTELLA (PD), relativamente alla proroga per ulteriori sei mesi della gestione commissariale per la realizzazione del nuovo Palazzo del cinema e dei congressi del Lido di Venezia, chiede che si faccia chiarezza sulle risorse investite.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga (*Seguito dell'esame e rinvio*) 178

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga 179

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 179

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 180

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella giornata di oggi proseguiranno i lavori del Comitato ristretto, nominato dalla Commissione per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in titolo. Al riguardo, comunica che – dopo l'ultima riunione dello stesso Comitato ristretto – è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 5219 Fedriga: poiché tale proposta verte su materia analoga a quella recata dai progetti di legge di cui è già iniziato l'esame, ne è stato disposto – secondo quanto richiesto dei presentatori – l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Fa presente, pertanto, che il Comitato ristretto, convocato immediatamente al termine della corrente seduta, potrà verificare la possibilità di definire l'unifi-

cazione dei testi in esame, ivi compreso il provvedimento appena citato.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 giugno 2012.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.

Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, osserva che il testo unificato in esame è il frutto dell'abbinamento di diversi provvedimenti da parte della X Commissione, che ha definito un articolato finalizzato sostanzialmente a rimediare ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese, favorendo ogni possibile misura diretta ad accelerare le procedure per l'acquisizione dei crediti. In particolare, rileva che il provvedimento trasmesso

dalla Commissione di merito, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, definisce le procedure per l'attuazione della direttiva comunitaria 2011/17/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, disciplinando anche i profili concernenti gli obblighi contrattuali, le modalità di pagamento e gli interessi legali di mora. Fa notare che, in questo contesto, l'articolo 3 del testo unificato introduce, in caso di ritardo di pagamento, la facoltà per l'impresa creditrice di chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di altra impresa, che ne attesti l'esistenza e l'esigibilità: sulla base del certificato di cui all'articolo 3, l'impresa creditrice può chiedere al giudice competente – ai sensi dell'articolo 4 – di pronunciare ingiunzione di pagamento e il giudice ingiunge all'impresa debitrice di procedere al pagamento senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto; al contempo, l'articolo 5 disciplina le modalità per l'opposizione all'ingiunzione e per la mediazione, mentre l'articolo 6 definisce le sanzioni per l'eventuale contraffazione della relativa documentazione.

Sotto il profilo delle competenze della XI Commissione, segnala che il provvedimento contiene un unico aspetto degno di menzione, contenuto all'articolo 3, comma 8, lettera *d*), del testo unificato: si tratta della norma che individua i requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere il rilascio del certificato dell'esistenza del credito di cui al medesimo articolo 3, nel cui ambito rientra – alla citata lettera *d*) – anche la dimostrazione del regolare adempimento degli obblighi contributivi. Per tali ragioni, considerate positivamente le finalità del provvedimento e preso atto che il testo risultante dall'esame delle proposte emendative presso la Commissione di merito non contiene disposizioni di particolare interesse per la XI Commissione, fatta salva la condivisibile norma concernente la regolarità contributiva, ri-

tiene opportuno formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Giuseppe BERRETTA (PD) giudica opportuno svolgere i necessari approfondimenti sul provvedimento in esame.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, preso atto della richiesta formulata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA indi del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

C. 5256 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 giugno 2012.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, ricorda che – secondo quanto unanimemente convenuto nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna è previsto che si esauriscano gli interventi di carattere generale e che, tra le giornate di lunedì 18 e mercoledì 20 giugno abbia luogo un ciclo di audizioni informali sulle tematiche oggetto del provvedimento in esame. Avverte, peraltro, che lo stesso ufficio di presidenza ha altresì concordato di fissare per la mattina di giovedì 21 giugno un'ulteriore seduta da dedicare all'esame preliminare, nella quale sarà consentito lo svolgimento degli even-

tuali interventi residui dei deputati che ne facciano richiesta, mentre nella seduta pomeridiana dello stesso giovedì 21 giugno avranno luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo; sempre nella riunione di ieri, si è convenuto che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo resti confermato per le ore 12 del prossimo venerdì 22 giugno.

Infine, fa presente che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 13 giugno, ha trasmesso alla Commissione la relazione tecnica aggiornata relativa al disegno di legge in esame, positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Fiorella CECCACCI RUBINO (Pdl) ritiene il provvedimento in esame una occasione mancata, dal momento che esso è privo di una visione organica dei problemi e non appare in grado di contribuire alla crescita della produttività e dell'occupazione, specialmente quella femminile.

Giudica in termini negativi, in particolare, la parte del provvedimento relativa agli ammortizzatori sociali, ritenuta poco strutturale ed insufficiente, soprattutto laddove non prevede adeguate tutele nei confronti dei lavoratori atipici, tra i quali cita quelli dello spettacolo, a suo avviso duramente penalizzati da tali misure (fatta eccezione per talune limitate disposizioni a loro favore introdotte nel testo a seguito di sue ripetute sollecitazioni svolte in sede di sindacato ispettivo). Fa notare che per tale categoria di lavoratori il carattere discontinuo delle prestazioni lavorative rappresenta una dimensione continua e naturale che richiederebbe interventi diversi da quelli contemplati nel presente provvedimento: in tal senso, auspica che possa essere valorizzato l'ottimo lavoro svolto dalla XI Commissione sull'argomento, mediante il recupero di talune importanti disposizioni recanti ampie tutele sociali a favore dei lavoratori dello spettacolo, contenute in una proposta nor-

mativa pendente da tempo in sede referente. Ritiene necessario, pertanto, modificare le disposizioni del testo in esame relative al contratto a termine, al fine di evitare che le imprese siano costrette a « disfarsi » dei lavoratori dello spettacolo – per lo più giovani artisti – rivalutando anche le norme relative all'incremento della contribuzione a carico dei lavoratori titolari di partita IVA (per lo più lavoratori impiegati nel settore della cultura e dell'informazione), che rischiano di ridurre al minimo il loro reddito.

Fatto notare che il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali appare, quindi, ben lontano dall'aver un carattere universale, escludendo una grande parte di lavoratori precari, auspica un significativo miglioramento del testo in esame, al fine di porre le basi per un serio rilancio dell'occupazione e dello sviluppo.

Angelo SANTORI (Misto) osserva, innanzitutto, come il settore agricolo non abbia partecipato sistematicamente al tavolo di confronto tra Governo e parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, che si è tenuto nei mesi scorsi, anche se ha avuto altre occasioni per rappresentare al ministro Fornero e alle forze politiche che sostengono il Governo la propria posizione su tale delicato tema per gli equilibri sociali ed economici del Paese. Evidenzia, infatti, che si tratta di temi che per gli imprenditori rivestono particolare interesse, in ragione della natura delle imprese agricole datoriali di medie-grandi dimensioni, spesso condotte in forma societaria, che occupano manodopera dipendente in modo strutturale e rilevante: non può infatti essere sottaciuto che l'occupazione dipendente del settore agricolo rappresenta una quota importante del mercato del lavoro, sia in termini quantitativi che qualitativi, come dimostrano i dati riferiti dall'INPS. Ritiene, dunque, che il lavoro agricolo meriti la massima attenzione e considerazione all'interno del contesto economico-sociale del Paese. In tale ottica, formula una serie di considerazioni in merito al disegno di legge in esame, fina-

lizzate a chiarire alcuni passaggi importanti del provvedimento.

Con riguardo ai contratti a tempo determinato, osserva che le modifiche alla disciplina di questa tipologia contrattuale contenute nel disegno di legge appaiono eccessivamente restrittive, sia rispetto alla normativa europea sia rispetto alle esigenze del mondo produttivo, e segnatamente di quello agricolo, caratterizzato da necessità occupazionali ricorrenti e di breve periodo. In particolare, chiede di eliminare l'incremento contributivo dell'1,4 per cento destinato a finanziare l'ASPI o, quantomeno, di escludere dall'ambito di applicazione dello stesso non solo le attività stagionali elencate nel d.P.R. n. 1525 del 1963, ma anche quelle indicate nella contrattazione collettiva in vigore, nonché di ridurre gli intervalli in caso di riassunzione dello stesso lavoratore che il disegno di legge ha ampliato da 10 a 60 giorni, se il contratto scaduto è di durata fino a sei mesi, e da 20 a 90 giorni, se il contratto scaduto è di durata superiore a sei mesi.

Per quanto concerne il lavoro a progetto, osserva come le collaborazioni coordinate e continuative a progetto abbiano rappresentato un interessante strumento contrattuale per le imprese agricole più moderne ed evolute, che hanno bisogno anche di prestazioni caratterizzate da un elevato grado di professionalità ed autonomia. Pur comprendendo la necessità di introdurre disposizioni che evitino un uso improprio dello strumento contrattuale, ritiene eccessiva la presunzione contenuta all'articolo 1, comma 23, lettera g), del provvedimento, secondo la quale i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, con esclusione delle prestazioni ad alto contenuto professionale individuate dalla contrattazione collettiva. Chiede, quindi, l'eliminazione di tale previsione.

Con riguardo ad altre prestazioni lavoro autonomo, come le partite IVA, osserva che anche questo tipo di rapporti hanno una certa frequenza nell'imprenditoria agricola più moderna ed evoluta. Non condivide, dunque, la presunzione contenuta all'articolo 1, comma 26, del provvedimento in esame, che introduce nella legge n. 276 del 2003 l'articolo 69-bis, secondo cui sono considerate collaborazioni coordinate e continuative le prestazioni rese da titolari di partita caratterizzate da almeno due condizioni.

Sul tema della flessibilità in uscita, ritiene opportuno ricordare preliminarmente che, in agricoltura, l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 – nella vecchia e nella nuova formulazione – trova applicazione alle imprese che occupano più di cinque lavoratori (e non più di quindici come negli altri settori). Ricorda che, secondo i dati INPS le imprese agricole che superano tale soglia dimensionate sono oltre 20.000. Osserva che, con riguardo alle nuove norme sui licenziamenti, appare eccessiva la discrezionalità riconosciuta al giudice nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giacché il magistrato può applicare la reintegrazione nel rapporto di lavoro ogni qualvolta accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Ritiene che occorra, quindi, modificare tale previsione, limitandola alla ipotesi in cui manchi qualunque nesso causale tra il motivo oggettivo addotto ed il recesso del datore di lavoro.

Ritiene anche necessario rivedere la procedura prevista dall'articolo 1, comma 40, del provvedimento in esame, che impone alle imprese che occupano più di 5 lavoratori (se agricole) o più di 15 (se di altri settori) di esprimere una procedura obbligatoria dinanzi alla Direzione territoriale del lavoro prima di provvedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Osserva che la durata del procedimento – che tra convocazione e tentativo di conciliazione può essere anche 27 giorni (salvo ritardi e inefficienze) – espone le imprese e l'INPS al rischio che il lavoratore possa utilizzare impropria-

mente la malattia per procrastinare gli effetti del licenziamento. Ritiene, al riguardo, che debba essere quantomeno previsto che gli effetti del licenziamento retroagiscano al momento dell'intimazione del recesso da parte del datore di lavoro.

Con riguardo, poi, ai fondi bilaterali, ricorda che l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede che le risorse dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, istituiti ai sensi della legge n. 388 del 2000, possono confluire ai fondi bilaterali che potranno essere costituiti dalle parti contrattuali per fornire forme di integrazione salariale o altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori. A prescindere da ogni considerazione circa l'opportunità di « confondere » le somme destinate al finanziamento delle politiche attive del lavoro (formazione continua) con quelle di sostegno al reddito, rileva che – per quanto riguarda il settore agricolo – è preliminarmente necessario, considerata la frammentarietà del sistema imprenditoriale agricolo, introdurre forme di facilitazione all'adesione dei fondi interprofessionali da parte delle aziende del settore primario, mediante la previsione del meccanismo del silenzio assenso, in analogia con quanto previsto per l'iscrizione ai fondi di previdenza. Ritiene che, in tal modo, il fondo interprofessionale agricolo potrebbe disporre di risorse congrue da utilizzare per le finalità istituzionali vecchie e nuove.

Ivano MIGLIOLI (PD) fa notare che la presente riforma del mercato del lavoro si colloca in un inquietante scenario di crisi internazionale, dominato da dinamiche produttive ed occupazionali in peggioramento, come dimostrano i dati ufficiali, forniti anche da organismi internazionali, riguardanti i ridotti livelli del PIL, la forte disoccupazione (soprattutto femminile e giovanile), la scarsa competitività delle imprese, i bassi salari, l'elevata tassazione sul lavoro, il forte ricorso agli ammortizzatori sociali.

Manifestata, quindi, l'esigenza di agevolare lo sblocco delle risorse a favore del finanziamento degli strumenti di sostegno

al reddito, soprattutto a favore delle zone del Paese più svantaggiate (tra cui cita quelle dell'Emilia Romagna, regione colpita di recente da una drammatica calamità naturale), osserva che, più che procedere ad una mera attività di manutenzione del sistema del mercato del lavoro, come avviene con il presente provvedimento, sarebbe stato preferibile agire con politiche organiche e complessive, coordinate a livello europeo, al fine di far derivare la creazione di posti di lavoro dal semplice rilancio della crescita economica. Ritiene che nulla sia stato fatto in tal senso, soprattutto se si prendono a riferimento gli ultimi anni di gestione del precedente Governo di centrodestra, al quale imputa la responsabilità di aver sottovalutato la crisi economica di portata mondiale e di non aver predisposto le adeguate misure di sostegno all'economia.

Fatto presente che il suo gruppo sostiene con responsabilità un Governo tecnico al quale è demandato il compito di salvare il Paese, cercando di rimediare ai danni compiuti negli anni passati, fa notare che il testo in esame non appare idoneo a contribuire all'ammodernamento del mercato del lavoro, non affrontando i veri nodi strutturali del sistema, che hanno a che fare, a suo avviso, con l'avvio di serie politiche attive di accesso al lavoro. A proposito del sofferto percorso di elaborazione della riforma in questione, osserva che ci si è inutilmente soffermati su sterili discussioni di carattere dogmatico ed ideologico (come nel caso delle proposte di modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori), giungendo a forme di compromesso che, ignorando i problemi reali della gente, hanno finito per scontentare tutte le parti interessate. Fa notare che è solo grazie al contributo costruttivo del suo gruppo e, per la flessibilità in uscita, dello stesso segretario del Partito Democratico, che si sono potuti migliorare alcuni aspetti del testo in esame, soprattutto al fine di promuovere il contrasto all'utilizzo distorto delle tipologie contrattuali flessibili, favorire la partecipazione dei lavoratori in azienda, portare avanti la lotta alle dimissioni in bianco (seppur

attuata mediante un meccanismo che appare ancora farraginoso): osserva, in proposito, che su tali ambiti materiali è stato raggiunto un ragionevole equilibrio che, a suo avviso, andrebbe salvaguardato anche in questo passaggio parlamentare, a garanzia del rispetto del vincolo di maggioranza che tiene uniti i gruppi che sostengono il Governo.

Ritiene, quindi, che gli schieramenti politici debbano concentrarsi su altri parti del provvedimento che presentano forti elementi di criticità, affrontando in Commissione le questioni più problematiche, nell'ambito di un confronto il più possibile libero da quelle posizioni di rigidità politica che invece l'esame in Assemblea imporrebbe di assumere. Fa riferimento, in particolare, all'opportunità che – piuttosto che sulle disposizioni relative alla flessibilità in entrata e all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 – si intervenga sulla parte del testo relativa agli ammortizzatori sociali, estendendola alle categorie di lavoratori flessibili ancora esclusi (tra cui cita anche taluni lavoratori del settore agricolo, per i quali si delineano forti prospettive di esclusione sociale), definendo in termini certi anche il periodo di transizione da un regime all'altro.

Auspica, in conclusione, che il confronto parlamentare, anche con il Governo, possa condurre a un significativo miglioramento del testo, pur nel rispetto dei rigidi vincoli finanziari che regolano ormai severamente i bilanci dello Stato, scongiurando ipotesi di fiducia da parte del Governo anche in questo ramo del Parlamento, che potrebbero rendere vano il lavoro di approfondimento svolto.

Simone BALDELLI (PdL) osserva come l'esame del provvedimento debba partire in ogni caso dalla considerazione del dato che, in una fase di recessione economica, una delle conseguenze necessarie è rappresentata dall'aumento del numero dei disoccupati. Tale dato, infatti, viene spesso dimenticato, tralasciando di considerare che nessuna normativa può produrre, di per sé, una maggiore occupazione.

Invita, poi, a considerare l'altro dato centrale della questione, secondo cui la maggior parte dei lavoratori impiegati in modo flessibile provengono dall'economia sommersa, di guisa che il suo gruppo ha sempre considerato le forme di flessibilità sul lavoro come alternativa al lavoro nero e non, invece, come alternativa al lavoro a tempo indeterminato: su questa impostazione culturale si gioca anche la differenza con altri orientamenti politici, di stampo più marcatamente ideologico.

Ritiene, quindi, che il provvedimento in esame costituisca un'occasione mancata di riforma, pur ricordando come il testo originario presentato dal Governo sia stato poi modificato nel confronto con le parti sociali al Senato. Concorda, al riguardo, con l'onorevole Miglioli sul fatto che la Commissione costituisce il luogo naturale per condividere le modifiche migliorative che si ritenessero necessarie, soprattutto a seguito dei suggerimenti provenienti dalle audizioni delle rappresentanze datoriali e sindacali. A questo riguardo, peraltro, ricorda come al Senato siano stati trovati punti di mediazione, come sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e sulla flessibilità, che lasciano comunque una certa amarezza in capo a tutte le parti interessate.

In conclusione, dichiara di porsi in una posizione, nei confronti del provvedimento in esame, per un verso curiosa e per altro verso interlocutoria, ritenendo che la vera occasione consisterà non tanto nel provvedimento così come trasmesso da Senato, bensì nel lavoro che su di esso potrà fare la Commissione.

Maria Anna MADIA (PD), pur condividendo la tesi secondo la quale una forte ripresa occupazionale non potrebbe che derivare da un rilancio della crescita, propiziata a livello europeo anche mediante la previsioni di misure incisive (quali, ad esempio, la tassazione delle rendite finanziarie), ritiene, allo stesso tempo, che non possa esservi alcuno sviluppo produttivo in assenza di misure di sostegno all'occupazione giovanile e femminile, che forniscano adeguate tutele so-

ciali a favore dei lavoratori più svantaggiati, rispetto ai quali ritiene sia ingiustamente sceso il livello di attenzione dell'opinione pubblica (anche a causa dell'emersione di talune altre serie problematiche sociali riguardanti, ad esempio, i cosiddetti « esodati »). Ritiene necessario, pertanto, affrontare con forza tutti i dualismi presenti nel mercato del lavoro italiano, che contrappongono cinicamente uomini e donne, Sud e Nord, giovani e anziani, riconducendo il « sistema Paese » ad un maggiore equilibrio sociale in nome di una più equa redistribuzione delle risorse disponibili. Da questo punto di vista, giudica il provvedimento in esame fortemente deludente, soprattutto se si prendono a riferimento le dichiarazioni pubbliche inizialmente pronunciate dal Ministro Fornero, secondo le quali si sarebbe dovuta avviare una vera e propria riforma strutturale in senso universale degli ammortizzatori sociali. Fa notare, infatti, che il nuovo sistema degli strumenti di sostegno al reddito appare insufficiente a coprire tutte le categorie di lavoratori flessibili coinvolti nella crisi, mancando la previsione di misure strutturali soprattutto nei confronti dei lavoratori più penalizzati, tra i quali cita i trentenni e i quarantenni, costretti ad una precarietà priva di tutele.

Osserva che l'introduzione di misure di favore esclusivamente nei confronti di alcune limitate categorie di lavoratori più giovani, nonché la conferma di criteri fortemente restrittivi per il riconoscimento dell'indennità *una tantum* per i lavoratori a progetto, oltre all'assunzione di scelte negative come l'innalzamento della contribuzione a carico dei titolari delle partita IVA o il mantenimento della gran parte dei contratti flessibili, denotano la mancanza di una volontà politica che sia finalmente tesa a risolvere i veri nodi del mercato del lavoro.

Pur rilevando che il testo in esame contiene, in alcune sue parti, degli aspetti positivi, come nel caso della disciplina dell'apprendistato o dei tirocini, ritiene, pertanto, che il provvedimento sia privo di interventi coraggiosi e contenga misure inefficaci, permeate da uno spirito ideo-

logico quasi arrogante, in presenza del quale appare impossibile prefigurare sviluppi positivi per le sorti del Paese, anche tenuto conto dei rigidi vincoli di bilancio che regolano l'azione dell'Esecutivo.

Lucia CODURELLI (PD) ricorda, innanzitutto, come il provvedimento in discussione abbia l'ambizione, da parte di chi lo ha presentato alle Camere, di rispondere alle carenze oggi presenti nel mercato del lavoro, alla precarietà presente e alla troppa flessibilità, di cui si è ampiamente abusato in questi anni. Osserva come troppe aspettative siano state create per le enfatiche promesse fatte dal Ministro Fornero: tali promesse hanno illuso giovani e donne, che sono i veri protagonisti esclusi dal mondo del lavoro, bloccando il Paese e fermato il mondo del lavoro.

Rileva, pertanto, che il provvedimento in esame non risponde alla vera sfida: la riforma delle pensioni non si regge in piedi, riflettendosi anche sul problema degli esodati, laddove si prevede il meccanismo inaccettabile della «lotteria» tra soggetti svantaggiati. Stigmatizza, quindi, l'odiosa e — a suo avviso — anticostituzionale legge sulla ricongiunzione onerosa delle posizioni previdenziali, osservando come la riforma in discussione perda completamente credibilità, a fronte di nessun sostegno per la ripresa e una debolissima azione sugli strumenti attuativi.

Pur essendo consapevole che il provvedimento è inserito nel contesto economico e politico europeo, improntato al rigore richiesto dalla Banca centrale europea, apprezza lo sforzo compiuto dai relatori al Senato per giungere ad una sintesi capace di tenere insieme culture profondamente diverse. Osserva come il Partito Democratico avrebbe, infatti, scelto soluzioni diverse per l'articolo 18, avrebbe investito maggiori risorse per l'occupazione giovanile e per gli ammortizzatori sociali, rafforzando l'ASPI e la mini-ASPI, nell'ottica di renderli davvero universali da subito,

con un impegno forte a sostegno del lavoro delle donne, investendo sulla conciliazione.

Ricordando i dati citati dal relatore Cazzola sul tasso di occupazione, ritiene che le misure in materia di salario minimo, *stage*, *voucher* e ammortizzatori sociali siano meglio di un'immobilità assoluta, anche considerando la situazione contingente di crisi dei conti pubblici. Ricorda, poi, il problema delle dimissioni in bianco, per cui era stata valutata in Commissione una diversa proposta che riteneva più incisiva, mentre il provvedimento in esame appare veramente insoddisfacente e macchinoso. Ritiene insufficiente anche la soluzione individuata per le false partite IVA, in quanto penalizza i veri lavoratori autonomi.

Con riguardo, poi, all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ritiene che la soluzione individuata sia un «pasticcio», che servirà soltanto per aumentare il contenzioso. Auspica, poi, che si possa fare di più per sfoltire la pleora di tipologie contrattuali e per affrontare il tema della reimpiegabilità dei lavoratori ultracinquantenni.

In conclusione, nell'augurarsi che la Commissione possa condividere misure migliorative con riguardo al lavoro delle donne, ai doveri di genitorialità e ai carichi di cura, ritiene che si debba pervenire ad una rinnovata concertazione che permetta di superare la crisi attuale, per fare una riforma all'altezza della sfida che ha di fronte il Paese.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che, ai deputati che intendono ancora svolgere un proprio intervento nel dibattito di carattere generale, nella prevista seduta di giovedì 21 giugno, saranno concessi tempi coerenti con il calendario dei lavori definito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-D Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

186

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 11.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2326-D Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl), *relatore*, ricorda che la XII Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite II e III sul disegno di legge di ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a

Lanzarote il 25 ottobre 2007, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente dal Senato. Il provvedimento è pertanto alla sua terza lettura presso la Camera. Le Commissioni di merito hanno trasmesso il testo risultante dall'esame degli emendamenti nella giornata di ieri e l'Assemblea dovrebbe iniziare la discussione generale il prossimo lunedì 18 giugno. Il provvedimento sarà quindi licenziato dalle Commissioni in sede referente nella giornata odierna. Rammenta, infine, che la Camera può intervenire solo sulle parti che non siano già state approvate nel medesimo testo da entrambi i rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento della Camera.

Fatta questa premessa, richiamandosi a quanto già detto nel corso della relazione sul precedente testo (C. 2326-B), ricorda che la Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 1° luglio 2010, rappresenta il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostitu-

zione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di *grooming* (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.

Fa presente, poi, che la Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo *screening*, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi. Stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge in esame, che il Senato ha approvato pressoché all'unanimità (un solo voto contrario), osserva che esso si differenzia dal testo approvato dalla Camera l'11 gennaio 2011 per profili inerenti tutti al Capo II, che reca le modifiche all'ordinamento interno, mentre il Capo I – che reca la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione (articoli 1 e 2) e individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (articolo 3) – non è stato modificato dal Senato. Le modifiche approvate dal Senato – le sole parti su cui si può intervenire – sono volte a: inserire nel codice penale la disposizione che richiede una verifica concreta della pericolosità sociale del destinatario della misura di sicurezza personale (previsione attualmente contenuta nella Legge Gozzini); disciplinare in modo diverso e graduato l'interdizione dai pubblici uffici per colui che sia condannato per delitti a sfondo sessuale e in danno di minori; modificare il catalogo dei delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale.

Ricorda che le disposizioni che investono più direttamente materie di competenza della XII Commissione sono quelle di cui all'articolo 4, modificato dal Senato, e all'articolo 6, non modificato dal Senato, le quali, pur avendo natura penale e

processuale penale, rafforzano la tutela dei minori mediante un aggravamento delle pene ed un incremento delle condotte riconducibili ai reati contro i minori già previsti dal codice penale e la creazione di nuove e specifiche fattispecie criminose e misure di prevenzione.

In particolare l'articolo 4, novellando il codice penale, alla lettera *a*) – non modificata dal Senato – interviene sull'articolo 157 c.p., prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, per i delitti contro la personalità individuale, per la violenza sessuale semplice e di gruppo, per i delitti di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, con esclusione delle fattispecie di minore gravità; alla lettera *b*), introdotta dal Senato, inserisce nel codice penale l'articolo 203-*bis*, che afferma il principio generale in base al quale le misure di sicurezza personali possono essere applicate solo previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa. La disposizione inserisce nel codice un principio già ampiamente affermato dalla Corte costituzionale, che con diverse sentenze ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedevano presunzioni di pericolosità sociale, e a seguito delle quali è intervenuta la legge Gozzini (legge n. 663 del 1986, articolo 31), che ha abrogato l'articolo 204 c.p. (in materia di accertamento di pericolosità e pericolosità sociale presunta) ed ha stabilito che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa. Avendo ricondotto il principio al codice penale, il testo approvato dal Senato (articolo 4, comma 2) abroga l'articolo 31 della legge Gozzini.

Rileva poi che l'altra modifica apportata dal Senato riguarda la lettera *c*), che introduce la nuova fattispecie di reato di Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-*bis* c.p.). La pena originariamente prevista dalla Camera (reclusione da 3 a 5 anni) è stata ridotta nel minimo edittale al Senato (re-

clusione da un anno e sei mesi a 5 anni), che ha anche corretto la fattispecie prevedendo che la pubblica istigazione a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, anche se relativi a materiale pornografico per immagini virtuali, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne possa essere effettuata con qualsiasi mezzo (è stato eliminato l'espresso riferimento al mezzo telematico). Le ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume non possono essere invocate a scusante della condotta.

Fa presente, infine, che le altre modifiche approvate dal Senato e le pochissime

correzioni risultanti dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito nella seduta di ieri non investono profili riguardanti settori di competenza della Commissione.

In conclusione, condividendo le finalità del provvedimento e ritenuto più che mai urgente che il Governo proceda con celerità alla ratifica di tale importante Convenzione, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 11.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00875 Paolo Russo, 7-00883 Di Giuseppe e 7-00891 Brandolini: Attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00182</i>)	190
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato delle risoluzioni</i>)	198
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	203
7-00860 Delfino: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione delle somme dovute (<i>Rinvio della discussione</i>)	192
7-00878 Negro, 7-00899 Delfino e 7-00901 Di Giuseppe: Iniziative per il settore del tabacco (<i>Rinvio della discussione</i>)	192

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. COM(2011)625.	
Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica). COM(2011)626.	
Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). COM(2011)627.	
Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. COM(2011)628.	
Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. COM(2011)629.	
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013. COM(2011)630.	
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori. COM(2011)631 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	193
Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. (COM(2011)417).	
Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca. (COM(2011)425).	
Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura. (COM(2011)416).	
Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. (COM(2011)424).	
Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. (COM(2011)418).	
Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. (COM(2011)804) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	194

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 ed abbinate (Parere alle Commissioni riunite X e XI) (*Esame e rinvio*) 195

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima e C. 5112 Delfino 197

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi 197

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 197

ERRATA CORRIGE 197

RISOLUZIONI

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Franco Braga.

La seduta comincia alle 8.20.

7-00875 Paolo Russo, 7-00883 Di Giuseppe e 7-00891 Brandolini: Attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00182).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 6 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la discussione è iniziata nella seduta dello scorso 6 giugno, nella quale il rappresentante del Governo ha espresso il proprio parere sulle risoluzioni.

Avverte quindi che i presentatori delle risoluzioni, tenuto conto dei pareri espressi dal Governo, hanno predisposto un testo unificato delle medesime (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime il parere favorevole del Governo sul testo unificato delle risoluzioni, con le precisazioni e le eccezioni di seguito indicate.

In particolare, precisa che il parere è favorevole nei limiti consentiti dalla norma primaria, per quanto riguarda il quinto, il sesto e l'ottavo impegno, relativi rispettivamente, al rafforzamento delle misure per favorire il pagamento del corrispettivo nei termini, a partire dal monitoraggio dei tempi effettivi di pagamento, al sostegno dello sviluppo degli accordi interprofessionali per una crescita della filiera più integrata e, infine, alle azioni di contrasto alle pratiche di acquisto abusive.

Esprime invece parere contrario su alcuni degli indirizzi compresi nel nono e ultimo impegno. In particolare, il parere è contrario sull'indirizzo di cui al numero 1), laddove prevede che l'obbligo di stesura dei contratti e gli eventuali adempimenti connessi siano posti a carico di una delle parti piuttosto che all'altra, in quanto la normativa primaria non lo consente. Per le stesse ragioni, il parere è contrario anche sugli indirizzi di cui ai numeri 2), 3), 7) e 8). Per quanto riguarda l'indirizzo di cui al numero 4), il Governo è favorevole in linea di principio a considerare pratiche sleali l'imposizione di condizioni contrattuali inique, ma è contrario a limitazioni arbitrarie della libera concorrenza e della libertà di negoziazione tra gli operatori economici, in quanto in contra-

sto con la normativa primaria. Infine, in relazione all'indirizzo di cui al numero 5), esprime parere contrario a legare i termini di pagamento alla consegna del prodotto, dal momento che la legge stabilisce debbano riferirsi alla data di ricevimento della fattura.

Paolo RUSSO, *presidente*, sottolinea che con l'ultimo impegno del testo in discussione, tenuto conto che i pareri contrari espressi nella precedente seduta erano motivati da un contrasto con la norma legislativa, si intendeva proprio sollecitare il Governo ad assumere iniziative di carattere normativo per superare le criticità evidenziate. Pertanto, manifestando eventualmente disponibilità ad attenuare il tenore dell'impegno, invita il Governo a rivalutare la propria posizione, in particolare laddove non vi è un'evidente contrasto con il complesso della normativa vigente.

Il sottosegretario Franco BRAGA fa presente che il Governo è disponibile ad accogliere i suggerimenti della Commissione, ferma restando la necessità di rispettare i limiti consentiti dall'ordinamento comunitario. Precisa pertanto che la valutazione della risoluzione è già stata operata in questo senso.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che i presentatori delle risoluzioni hanno preso atto che alcune parti non erano compatibili con la normativa vigente e, con il testo unificato, chiedono pertanto che si valuti la modifica di tali norme, almeno quelle di carattere nazionale, ferma restando la necessità di rispettare quelle dell'Unione europea. In particolare, per quanto riguarda i termini di pagamento, osserva che la decorrenza dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (come previsto in virtù di un emendamento del Senato) costituisce una sorta di « cavallo di Troia », perché può indurre a ritardare non l'emissione della fattura, regolata dalle norme fiscali, ma la sua consegna. Di fatto, si produrrebbe così l'effetto di far slittare di un mese i termini

di pagamento, soprattutto nei rapporti nei quali vi è squilibrio nella forza contrattuale delle parti.

Osserva poi che l'indirizzo di cui al numero 6) del nono e ultimo impegno (sull'applicazione dei termini di pagamento ai servizi e prestazioni accessorie) – potrebbe essere spostato al terzo impegno, relativo all'adozione del decreto ministeriale, considerato che il parere del Governo è favorevole e che gli risulta che tale previsione dovrebbe essere inserita nel decreto ministeriale medesimo.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che l'ultimo impegno potrebbe essere riformulato nel senso di rafforzare l'attività di monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 62, quale presupposto per un intervento normativo successivo, che potrebbe essere promosso anche dalla Commissione.

Il sottosegretario Franco BRAGA osserva che l'alinea dell'ultimo impegno potrebbe essere riformulata nel senso di impegnare il Governo a « valutare l'opportunità di adottare, nei limiti consentiti dall'ordinamento comunitario, ogni utile iniziativa, ivi compreso il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 62, al fine di ».

Teresio DELFINO (UdCpTP), precisando che il suo gruppo ha aderito alla risoluzione, apprezza la chiarezza del rappresentante del Governo, che evita che dalle risoluzioni parlamentari possano alimentarsi illusioni. Apprezza anche il richiamo alla normativa comunitaria.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), osservando che le risoluzioni servono a risolvere i problemi e non creano illusioni, rileva che la formulazione proposta dal Governo appare molto attenuata rispetto al testo iniziale, ma si dichiara comunque favorevole ad accoglierla, perché può comunque essere di supporto nell'attività che ancora deve essere svolta.

Giuseppina SERVODIO (PD) invita a tener conto della proposta da ultimo for-

mulata dal Presidente nella definitiva formulazione del testo.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che l'alinella dell'ultimo impegno possa essere così riformulato: « a valutare, sulla base del monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 62, l'opportunità di adottare, nei limiti consentiti dall'ordinamento comunitario, ogni iniziativa utile al fine di ».

Fabio RAINIERI (LNP) chiede chiarimenti sulle previsioni di cui ai numeri 2) e 7) dell'ultimo impegno.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che la previsione di cui al numero 2) dell'ultimo impegno, sulla quale pure vi è una diversità di opinioni, tende ad escludere l'applicazione dell'articolo 62 nel caso di cessione di prodotti a società di persone e a responsabilità limitata da imprenditori agricoli soci, per la successiva commercializzazione, analogamente a quanto previsto per le cooperative, che sono produttori agricoli.

Paolo RUSSO, *presidente*, precisa che la previsione di cui al numero 7) dell'ultimo impegno tende ad assicurare una redistribuzione dei pagamenti ricevuti dalle cooperative e dai loro consorzi anche a favore dei soci conferenti. Si tratta in ogni caso di una possibile opzione.

Giuseppe RUVOLO (PT) si sarebbe aspettato dal rappresentante del Governo una maggiore decisione nell'appoggiare gli sforzi della Commissione, invece che una proposta attenuata di carattere burocratico.

Fabio RAINIERI (LNP) osserva, con riferimento alla previsione di cui al numero 4) del terzo impegno, che la stessa fa riferimento alle organizzazioni di produttori riconosciute, mentre sarebbe opportuno agevolare anche forme di aggregazione minori che, pur non avendo i requisiti dimensionali per essere riconosciute quali organizzazioni di produttori, svolgono un ruolo importante.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che è necessario assumere un parametro di riferimento certo e che la previsione è riferita in ogni caso anche alle cooperative.

Avverte infine che il testo unificato delle risoluzioni, sulla base del dibattito svoltosi, è stato riformulato, assumendo conclusivamente il numero 8-00182 (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere favorevole.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00182.

7-00860 Delfino: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione delle somme dovute.

(Rinvio della discussione).

Paolo RUSSO, *presidente*, considerato che il deputato Delfino ha comunicato di dover allontanarsi, rinvia ad altra seduta la discussione della risoluzione.

7-00878 Negro, 7-00899 Delfino e 7-00901 Di Giuseppe: Iniziative per il settore del tabacco.

(Rinvio della discussione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che la discussione potrebbe essere rinviata, in attesa della presentazione di ulteriori risoluzioni. Ricorda poi che in tema di iniziative per il settore del tabacco la Commissione ha approvato, lo scorso 2 agosto, la risoluzione n. 8-00144.

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD) fa presente che anche il suo gruppo sta predisponendo una risoluzione sull'argomento e ritiene pertanto opportuno un rinvio della discussione.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia ad altra seduta la discussione della risoluzione.

La seduta termina alle 9.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
COM(2011)625.

Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica).
COM(2011)626.

Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
COM(2011)627.

Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.
COM(2011)628.

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
COM(2011)629.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013.
COM(2011)630.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.
COM(2011)631.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di regolamento in titolo, rinviate nella seduta del 15 febbraio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'esame delle proposte in titolo – che costituiscono il cosiddetto pacchetto di riforma della politica agricola comune (PAC) – è iniziato nella seduta del 15 febbraio 2012, con lo svolgimento delle relazioni introduttive da parte dei colleghi Beccalossi, Delfino, Oliverio e Ruvolo.

Ricorda poi che la Commissione ha già da prima avviato un'articolata attività conoscitiva sull'argomento, procedendo all'audizione: del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Ciolos (18 novembre 2011, in congiunta con la XIV Commissione della Camera e con le Commissioni 9^a e 14^a del Senato), del Presidente e dei membri della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo eletti in Italia (24 novembre 2011), del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania (14 dicembre 2011, in congiunta con la 9^a Commissione del Senato, e 29 febbraio 2012), dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (19 aprile 2012) e dei rappresentanti di alcune organizzazioni agricole (associazioni dei produttori di patate, il 24 aprile 2012, e Tavolo verde Puglia e Basilicata, il 9 maggio 2012).

Avverte che si può quindi procedere all'esame di carattere generale.

Corrado CALLEGARI (LNP) chiede chiarimenti sui tempi a disposizione della Commissione per l'esame delle proposte di regolamento.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che, in relazione all'andamento del negoziato in sede europea, la Commissione dovrà definire entro quali tempi esprimersi. A suo giudizio, l'arco temporale di due settimane, per le ultime valutazioni e le conseguenti determinazioni, potrebbe essere ritenuto congruo. A tal fine, invita i relatori a stabilire gli opportuni contatti tra loro e per raccogliere informalmente le sollecitazioni dei gruppi e dei colleghi, al fine di formulare le proposte di documento finale, che auspica possa essere ampiamente condiviso, com'è positivo co-

stume, in particolare, della Commissione Agricoltura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca.

(COM(2011)417).

Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca.

(COM(2011)425).

Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura.

(COM(2011)416).

Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

(COM(2011)424).

Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

(COM(2011)418).

Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

(COM(2011)804).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviati nella seduta del 5 ottobre 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'esame degli atti in titolo – che costituiscono il cosiddetto pacchetto di riforma della politica comune della pesca (PCP) – è iniziato il 5 ottobre 2011, con lo svolgimento della relazione introduttiva.

Fa quindi presente che la Commissione ha svolto successivamente una ricca attività conoscitiva, procedendo all'audizione: dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria (11 ottobre 2011 e 13 marzo 2012); del Commissario europeo per la pesca e gli affari marittimi, Maria Damanaki (15 marzo 2012, in congiunta con la XIV Commissione della Camera e con le

Commissioni 9^a e 14^a del Senato); dei membri della Commissione per la pesca del Parlamento europeo eletti in Italia (12 aprile 2012); dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (19 aprile 2012); del Presidente della Commissione per la pesca del Parlamento europeo (6 giugno 2012).

Avverte infine che, successivamente all'inizio dell'esame, è stata trasmessa la proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804) che, se non vi sono obiezioni, sarà esaminata congiuntamente alle altre.

La Commissione concorda.

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore*, fa presente che sta già lavorando ad una proposta di documento conclusivo, che dovrà esser aggiornata alla luce delle conclusioni dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura e della pesca dell'Unione europea, lo scorso 12 giugno, nella quale è stato raggiunto un accordo politico che consente di superare i più rilevanti problemi che erano stati sollevati dall'Italia e da altri paesi dell'area mediterranea.

In particolare, viene confermata la misura dell'arresto temporaneo della pesca, che era stata soppressa nella proposta originaria della Commissione europea. Per quanto concerne l'obbligo di sbarco del pescato, esso scatterà, come richiesto dall'Italia, esclusivamente per le specie per le quali, nel regolamento riguardante la pesca nel Mediterraneo, già è fissata una taglia minima di sbarco. In questo modo potrà essere anche risolta la questione delle multe per la cattura di specie sottotaglia, questione particolarmente sentita dalle associazioni di categoria. È stata poi prevista la possibilità di introdurre un sistema più incisivo di etichettatura dei prodotti della pesca che, oltre a informare il consumatore sulla sostenibilità delle catture, potrà valorizzare l'origine del prodotto e consentire così un valore aggiunto per le imprese di pesca. Sul tema dei piani di gestione, l'accordo politico raggiunto in

Consiglio conferma la funzione svolta nel Mediterraneo dai piani approvati dagli Stati membri, con il risultato quindi di una semplificazione nell'attività che dovrà essere svolta per implementare la nuova PCP. Infine, è stata riconosciuta la possibilità per gli Stati membri di applicare, su base volontaria, le concessioni di pesca trasferibili, anche nell'ottica di una regolarizzazione delle capacità di pesca delle flotte.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che la Commissione, nel documento finale, potrà esprimere una valutazione di carattere generale che tenga conto anche degli sviluppi del negoziato svoltosi presso le istituzioni europee sulla base delle proposte della Commissione europea.

Sottolinea quindi che anche su tale tema la Commissione potrebbe darsi il tempo di due settimane per giungere all'approvazione del documento finale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.10.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Testo unificato C. 3696 ed abbinato.

(Parere alle Commissioni riunite X e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato trasmesso dalle Commissioni di merito.

Basilio CATANOSO (PdL), *relatore*, ricorda che il testo in esame, risultante dall'unificazione di sei proposte di legge di

iniziativa parlamentare, si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento (promozione della ripresa del sistema produttivo, incremento dei livelli di occupazione e sviluppo dell'imprenditorialità diffusa), i soggetti beneficiari (tutte le donne e gli uomini di età inferiore a 38 anni), prevedendo l'incremento delle misure agevolative qualora i soggetti beneficiari operino in « zone assistite ».

L'articolo 2 prevede agevolazioni in materia previdenziale: una riduzione per il primo triennio di attività della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti di cui all'articolo 1 (con possibilità di riscatto della stessa e con disciplina particolare per quanti operino in « zone assistite »); una riduzione dei contributi previdenziali per le donne disabili, anche quando assunte con contratti di apprendistato.

L'articolo 3 prevede per le lavoratrici autonome che hanno usufruito del congedo di maternità la possibilità di scegliere tra i congedi parentali e una indennità per un periodo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino, nel caso si avvalgano, per lo svolgimento delle cure parentali, di un parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo grado, per un orario giornaliero di almeno 6 ore. Questi ultimi, solo se lavoratori dipendenti, hanno diritto al collocamento in aspettativa per l'intero periodo di durata delle cure parentali e, anche se lavoratori autonomi o parasubordinati, altresì alla copertura figurativa per l'intero periodo in cui hanno prestato le cure parentali.

L'articolo 4 stabilisce l'attribuzione di un credito d'imposta ai soggetti di cui all'articolo 1 che assumano con contratto a tempo indeterminato, nei primi 36 mesi di esercizio dell'attività d'impresa, fino a 2 lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati, disabili, precari con contratto di lavoro flessibile a tempo determinato o con contratto di collaborazione continuata e continuativa o a progetto in regime di monocommittenza. Nel caso di assunzioni con

contratto a tempo determinato, il credito d'imposta è stabilito in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Sono quindi previste condizioni di operatività e di decadenza del diritto a fruire del credito d'imposta.

L'articolo 5 contiene una delega al Governo per l'introduzione di un regime fiscale agevolato per le microimprese giovanili e femminili, stabilendo i relativi principi e criteri direttivi.

L'articolo 6 detta disposizioni tendenti a favorire l'accesso al credito delle microimprese giovanili e femminili.

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile.

L'articolo 8 contiene disposizioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, disciplinando i casi di applicabilità del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai titolari e soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 e ai loro familiari.

L'articolo 9 detta alcune norme a favore delle imprese sociali.

L'articolo 10 disciplina le forme imprenditoriali, costituite dai soggetti di cui all'articolo 1, cui si riconoscono le agevolazioni previste. A tal fine, l'attività imprenditoriale è ammessa nella sua forma individuale, di impresa familiare, di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa, di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di sesso ed età anagrafica di cui all'articolo 1 siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da almeno uno solo in caso di due soci.

L'articolo 11 novella in più punti l'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relativo alla disciplina fiscale riguardante i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo.

L'articolo 12 contiene una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica della delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il cui esercizio si intende riferito,

in quanto compatibile, anche ai « lavoratori autonomi economicamente dipendenti ».

L'articolo 13 introduce, dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, l'articolo 6-*bis*, a norma del quale i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare.

L'articolo 14 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.

Il provvedimento, pur interessando in generale l'imprenditoria e l'occupazione giovanile e femminile, non sembra scalfire la disciplina speciale vigente nel settore agricolo, contenuta nella legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, e nell'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito un apposito Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. A tale Fondo è stata attribuita una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per 5 anni, a partire dal 2007; tale dotazione è stata poi ridotta a cinque milioni di euro annui a partire dal 2009 (ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 133 del 2008). Con l'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il predetto Fondo è stato altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

Ritiene, comunque, opportuno che nel provvedimento in esame — che giudica favorevolmente — venga specificato se le disposizioni ivi contenute si applicano anche al settore primario, considerato che taluni articoli potrebbero ben interessare, semmai in aggiunta alle disposizioni prima richiamate, anche le imprese che operano in tale ambito. Si pensi, per esempio, all'articolo 5, che prevede una delega al Governo per la revisione del regime fiscale delle imprese che occupano giovani e donne, all'articolo 6, in materia di accesso al credito e ai fondi di garanzia nonché alle specifiche disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 giugno 2012.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima e C. 5112 Delfino.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 giugno 2012.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 29 maggio 2012, a pagina 177, seconda colonna, alla quattordicesima riga, la frase: « Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 » si intende sostituita con la seguente: « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 30 maggio 2012, a pagina 177, seconda colonna, alla diciottesima riga, la frase: « Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 » si intende sostituita con la seguente: « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 6 giugno 2012, a pagina 194, seconda colonna, alla trentaquattresima riga, la frase: « Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 » si intende sostituita con la seguente: « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012 ».

ALLEGATO 1

Risoluzioni n. 7-00875 Paolo Russo, n. 7-00883 Di Giuseppe e 7-00891 Brandolini: Attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI

La XIII Commissione,

premessi che:

il Parlamento europeo ha approvato diverse risoluzioni sullo squilibrio della filiera alimentare, da ultimo nella seduta del 19 gennaio 2012, in cui si evidenzia, tra l'altro, la progressiva perdita di potere contrattuale degli agricoltori, cui corrisponde analoga diminuzione dei prezzi alla produzione, e si invita la Commissione europea a proporre solide normative per garantire rapporti fra produttori, fornitori e distributori di prodotti alimentari equi e trasparenti;

la comunicazione della Commissione europea su un « Miglior funzionamento della filiera alimentare in Europa » (COM(2009)0591) ha individuato notevoli squilibri a livello di potere negoziale che si traducono in pratiche commerciali sleali, quali, tra le altre, pagamenti tardivi, modifiche unilaterali dei contratti, clausole contrattuali inique, limitato accesso al mercato, mancanza di informazioni sulla formazione dei prezzi, disparità nella ripartizione dei margini di profitto lungo la catena alimentare, abusi di potere di mercato da parte di fornitori o acquirenti (ad esempio, cartelli e imposizioni dei prezzi di rivendita) e alleanze di acquisto;

i dati statistici europei ed italiani dimostrano che il reddito degli agricoltori è in continua diminuzione (-11,6 per cento dal 2009 a livello di Unione europea) e che i prezzi pagati dai consumatori non riflet-

tono quelli corrisposti ai produttori agricoli, pur continuando questi ultimi a investire in qualità e innovazione;

nel nostro Paese, per ogni 100 euro spesi dai consumatori per acquistare i prodotti agricoli non trasformati (principalmente gli ortofrutticoli freschi), solo 20 restano al settore agricolo, mentre 73 euro rappresentano la quota del commercio e del trasporto; 7 euro sono spesi per acquistare prodotti di provenienza estera;

la quota agricola, a sua volta, viene destinata ai consumi intermedi e soltanto 12 euro rappresentano il valore aggiunto, ossia quello che serve a coprire i costi degli ammortamenti e infine a remunerare l'imprenditore agricolo;

tali circostanze, unitamente agli ingenti aumenti dei costi di produzione che non possono essere coperti dai ricavi (+40 per cento in media in Europa tra il 2000 e il 2010), generano nel lungo periodo la diminuzione del potenziale produttivo dei fattori primari dell'Europa e dell'Italia, compromettendo la sopravvivenza delle aziende agricole, soprattutto quelle di piccola e media dimensione, e rischiando di aumentare la dipendenza dalle importazioni;

il livello di concentrazione della grande distribuzione nell'Unione europea incide negativamente sui produttori e gli altri fornitori, in quanto provoca crescenti squilibri nei rapporti di forza tra le parti contraenti, considerando che si registra una graduale perdita di potere negoziale

da parte di produttori e trasformatori di prodotti agricoli in relazione al livello dei prezzi lungo la catena del valore, dalla produzione primaria al consumatore finale passando per la trasformazione;

L'eccessiva concentrazione sta attualmente generando un deterioramento in termini di varietà dei prodotti, patrimonio culturale, punti vendita al dettaglio, posti di lavoro e mezzi di sussistenza;

L'attuale crisi economico-finanziaria rende ancor più stringente la necessità di un corretto funzionamento della filiera alimentare con la riduzione dei notevoli squilibri nel potere negoziale delle parti contraenti, laddove operatori più grandi e potenti spesso danno luogo a pratiche commerciali sleali, mediante prezzi o condizioni contrattuali a loro vantaggio; tali pratiche possono verificarsi a qualsiasi livello della filiera e consistono, ad esempio, in pagamenti tardivi, modifiche unilaterali dei contratti, cambiamenti *ad hoc* dei termini contrattuali, imposizione di promozioni, di sconti e pagamento di un corrispettivo di inserimento del prodotto; in un mercato poco trasparente, il potere negoziale disuguale ha dato luogo a pratiche vessatorie che hanno portato a distorsioni del mercato, con effetti negativi sulla competitività dell'intera filiera alimentare;

L'uso di contratti formali scritti, stipulati prima della consegna dei prodotti, contenenti elementi di base, non è diffuso. Tuttavia, tali contratti contribuiscono a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera, ad accrescere la consapevolezza delle esigenze dei mercati, a migliorare la trasparenza dei prezzi, ad adeguare l'offerta alla domanda, nonché a contribuire ad evitare determinate pratiche commerciali sleali;

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina, all'articolo 62, le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, con l'obiettivo di un più elevato grado di trasparenza, certezza e

correttezza nei rapporti tra i contraenti, in considerazione della rilevanza sociale ed economica riconosciuta al settore disciplinato;

nello specifico, con l'articolo 62 vengono disciplinati i contratti conclusi tra i diversi operatori della filiera agroalimentare che abbiano per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con un consumatore finale: a pena di nullità, le norme impongono la forma contrattuale scritta e indicano il contenuto obbligatorio (durata, quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento);

L'articolo 62 individua inoltre un elenco tassativo di pratiche che se attuate nelle relazioni commerciali tra operatori economici, relazioni nelle quali sono compresi i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, vengono ritenute *ope legis* sleali;

i ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale nelle relazioni commerciali « resa finanziariamente attraente per i debitori » dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati e soprattutto dalla lentezza delle procedure di recupero;

diventa necessario, come evidenziato in sede europea, un passaggio deciso verso la cultura dei pagamenti rapidi, stabilendo adeguati interessi di mora per disincentivare i ritardi di pagamento, che sono una delle cause principali dei problemi di liquidità delle imprese interessate;

in particolare, l'articolo 62 individua i prodotti alimentari deteriorabili riproducendo fedelmente le categorie di prodotti elencati dalla norma previgente; per la cessione di tali prodotti il termine legale di pagamento del corrispettivo è fissato in trenta giorni, mentre per tutti gli altri il termine è fissato in sessanta giorni; in entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e gli interessi si applicano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza dei suddetti termini;

si dispone che il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di pagamento è punito con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che è incaricata della vigilanza sull'applicazione della normativa;

il comma 11-*bis* dell'articolo 62 prevede, infine, che le relative disposizioni abbiano efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 e che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano definite le relative modalità di applicazione,

impegna il Governo:

ad adottare, nel più breve tempo possibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per definire le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

ad adottare un decreto attuativo il più funzionale possibile alle esigenze del comparto, privo di eccessi di burocrazia e di aggravii per le imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese agricole;

a seguire, nella definizione delle modalità applicative dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, i seguenti indirizzi:

1) ricomprendere nell'ambito applicativo del citato articolo 62 le cessioni, dietro pagamento di un corrispettivo, di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana;

2) applicare la suddetta normativa ai prodotti agricoli individuati dall'Allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai prodotti alimentari definiti

dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

3) individuare il consumatore finale nella persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che acquista i prodotti agricoli e alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale o per finalità non commerciali;

4) escludere dall'ambito applicativo del provvedimento i conferimenti dei prodotti effettuati dai soci alle rispettive cooperative, agricole e della pesca, nonché alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

5) considerare assolti gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, relativamente ai documenti di trasporto contenenti gli elementi richiesti qualora la fornitura dei prodotti indicati nei documenti di trasporto non venga contestata nei termini previsti dall'articolo 62, comma 3;

6) considerare assolto l'obbligo del rispetto della forma scritta nelle ipotesi di contratti-tipo di vendita dei prodotti agricoli e alimentari stipulati in esecuzione dei contratti quadro di cui al decreto legislativo n. 102 del 2005, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, qualora tali contratti, o i documenti da essi discendenti, contengano tutti gli elementi di cui al comma 1 dell'articolo 62;

7) ritenere assolto il requisito della forma scritta relativamente agli ordini di acquisto con i quali il compratore richiede la consegna dei prodotti sempreché tali ordini eseguano contratti di cessione già stipulati tra le stesse parti, contenenti tutti gli elementi di cui all'articolo 62, comma 1;

8) prevedere che nel contratto di cessione del prodotto o – qualora le condizioni siano state disciplinate nei contratti quadro o nei contratti base ed eventuali accordi integrativi e pattuizioni aggiuntive – nell'ordine di acquisto sia indicato il prezzo netto da fatturare senza che l'acquirente nulla possa più pretendere dal fornitore;

9) stabilire che le eventuali condizioni relative ai servizi promozionali, agli sconti commerciali e ai premi di fine periodo devono essere espressamente previste e non assoggettate a variabili che non definiscono con certezza il prezzo, *ab origine*, nei contratti di cessione, in conformità all'articolo 62, comma 2, lettera a);

10) prevedere la possibilità di sottoscrivere i contratti anche in via telematica o per telefax in base alle disposizioni vigenti in materia, purché sia garantita la tracciabilità delle operazioni;

11) prevedere che i contratti di cessione devono essere conservati per un congruo periodo al fine di consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di espletare adeguatamente i previsti controlli;

12) ritenere condotta commerciale sleale, oltre le fattispecie indicate dall'articolo 62, comma 2, quelle identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agroalimentare, in sede di Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (*High level forum for a better functioning of the food supply chain*);

13) considerare illegittimo il comportamento del contraente che in un momento successivo imponga nuove regole extracontrattuali a rapporti già regolamentati tra le parti;

14) ritenere che la data di ricevimento della fattura, ai fini dell'applicazione sia degli interessi dovuti al creditore che dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, venga validamente certificata nelle ipotesi di consegna a mano della fattura, di invio a mezzo di raccomandata A/R, di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (*Electronic Data Interchange*);

15) prevedere — in analogia a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2002 e dall'articolo 3, comma 1, lettera b) punto ii), della direttiva 2000/35/CE, nonché dall'articolo 3, comma 3, lettera b),

punto ii), della direttiva 2011/7/UE — nel caso in cui non vi sia certezza sulla data di ricevimento della fattura, la decorrenza del periodo di pagamento dei trenta o sessanta giorni di calendario dalla data di ricevimento dei prodotti, da documentare con mezzi idonei;

16) disporre che, nel caso in cui la cessione dei prodotti venga eseguita per singole consegne nell'ambito di un mese, i termini di pagamento decorrano dal ricevimento dell'ultima fattura;

17) consentire l'emissione di fatture distinte per le cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti ai sensi dell'articolo 62, comma 3;

a valutare l'opportunità di riferire ai competenti organi parlamentari prima della definitiva adozione del decreto attuativo dell'articolo 62;

a rafforzare le misure per favorire il pagamento del corrispettivo entro il termine legale di trenta giorni per le merci deteriorabili e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni, a partire dal monitoraggio dei tempi effettivi di pagamento, tenuto conto che la decorrenza dei termini dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura potrebbe allungare i termini di almeno un mese, considerando che la situazione reddituale degli agricoltori è in continuo peggioramento e potrebbe indurre molti di loro ad abbandonare le campagne;

a sostenere lo sviluppo degli accordi interprofessionali per una crescita della filiera più integrata che possa programmare volumi e richieste, al fine di sostenere le imprese e gli agricoltori, in modo che possano contare su certezze e su una riduzione delle intermediazioni che ne limitano la redditività;

a proseguire nelle consultazioni esistenti, attraverso l'azione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenendo in considerazione tutti gli attori della catena alimentare, in modo da

promuovere il dialogo e stabilire linee guida per l'instaurazione di rapporti più equi ed equilibrati;

ad adottare, per quanto di propria competenza, azioni volte a contrastare pratiche di acquisto abusive dei grossisti e dei dettaglianti dominanti che pongono sistematicamente gli agricoltori in una posizione negoziale estremamente sfavorevole;

ad adottare ogni ulteriore iniziativa, anche di carattere normativo, per conseguire i seguenti obiettivi:

1) prevedere che la stesura dei contratti e i relativi adempimenti siano a carico dell'acquirente, fermo restando che in base all'articolo 62, comma 1, i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari dovranno essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità, e dovranno essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti;

2) escludere dall'ambito applicativo dell'articolo 62 la cessione dei prodotti agricoli alle società di persone e a responsabilità limitata, da parte degli imprenditori agricoli soci, al fine della successiva commercializzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1094, della legge n. 296 del 1996;

3) considerare clausola iniqua in danno del creditore la conclusione di contratti con determinazione di prezzi al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle cessioni, come rilevati dall'ISMEA attraverso il servizio certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008;

4) considerare illegittimo il comportamento del contraente che subordini l'avvio della relazione commerciale all'accettazione di condizioni contrattuali ini-

que o eccessivamente gravose, quali la previsione di automatismi promozionali, la fatturazione di servizi fra grande distribuzione organizzata e fornitore, l'eventuale imposizione di sistemi o fornitori scelti non motivati sulla base dell'economicità e dell'efficienza o il pretendere ristorni o contribuzioni anche da fornitori di servizi o imballaggi;

5) prevedere che i termini di pagamento decorrano dalla fine del mese di consegna del prodotto;

6) applicare i termini di pagamento alle cessioni dei prodotti che prevedono erogazioni di servizi e prestazioni accessorie;

7) prevedere, nel caso di consegne effettuate da cooperative o loro consorzi, che una quota parte di quanto percepito dalla grande distribuzione organizzata, dall'industria alimentare o dai grossisti, ritorni, in un lasso di tempo non superiore a trenta giorni, calcolato dalla data del ricevimento del pagamento, ai soci conferenti;

8) prevedere che la pubblica amministrazione (mense, ospedali e altro) rispetti gli impegni contrattuali relativi al pagamento nei novanta giorni successivi alla consegna della merce esposta in bolla e che, nel caso di consegne effettuate da cooperative o loro consorzi, questi rimettano ai soci conferenti almeno il 40 per cento di quanto percepito dalla pubblica amministrazione a titolo di acconto entro trenta giorni dal ricevimento del pagamento.

Paolo Russo, Di Giuseppe, Brandolini, Beccalossi, Delfino, Oliverio, Ruvolo, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cuomo, Cenni, Faenzi, Fiorio, Marrocu, Messina, Miserotti, Naro, Mario Pepe (PD), Rota, Servodio, Sani, Trappolino.

ALLEGATO 2

Risoluzioni n. 7-00875 Paolo Russo, n. 7-00883 Di Giuseppe e 7-00891 Brandolini: Attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premessi che:

il Parlamento europeo ha approvato diverse risoluzioni sullo squilibrio della filiera alimentare, da ultimo nella seduta del 19 gennaio 2012, in cui si evidenzia, tra l'altro, la progressiva perdita di potere contrattuale degli agricoltori, cui corrisponde analoga diminuzione dei prezzi alla produzione, e si invita la Commissione europea a proporre solide normative per garantire rapporti fra produttori, fornitori e distributori di prodotti alimentari equi e trasparenti;

la comunicazione della Commissione europea su un « Miglior funzionamento della filiera alimentare in Europa » (COM(2009)0591) ha individuato notevoli squilibri a livello di potere negoziale che si traducono in pratiche commerciali sleali, quali, tra le altre, pagamenti tardivi, modifiche unilaterali dei contratti, clausole contrattuali inique, limitato accesso al mercato, mancanza di informazioni sulla formazione dei prezzi, disparità nella ripartizione dei margini di profitto lungo la catena alimentare, abusi di potere di mercato da parte di fornitori o acquirenti (ad esempio, cartelli e imposizioni dei prezzi di rivendita) e alleanze di acquisto;

i dati statistici europei ed italiani dimostrano che il reddito degli agricoltori è in continua diminuzione (-11,6 per cento dal 2009 a livello di Unione europea) e che i prezzi pagati dai consumatori non riflet-

tono quelli corrisposti ai produttori agricoli, pur continuando questi ultimi a investire in qualità e innovazione;

nel nostro Paese, per ogni 100 euro spesi dai consumatori per acquistare i prodotti agricoli non trasformati (principalmente gli ortofrutticoli freschi), solo 20 restano al settore agricolo, mentre 73 euro rappresentano la quota del commercio e del trasporto; 7 euro sono spesi per acquistare prodotti di provenienza estera;

la quota agricola, a sua volta, viene destinata ai consumi intermedi e soltanto 12 euro rappresentano il valore aggiunto, ossia quello che serve a coprire i costi degli ammortamenti e infine a remunerare l'imprenditore agricolo;

tali circostanze, unitamente agli ingenti aumenti dei costi di produzione che non possono essere coperti dai ricavi (+40 per cento in media in Europa tra il 2000 e il 2010), generano nel lungo periodo la diminuzione del potenziale produttivo dei fattori primari dell'Europa e dell'Italia, compromettendo la sopravvivenza delle aziende agricole, soprattutto quelle di piccola e media dimensione, e rischiando di aumentare la dipendenza dalle importazioni;

il livello di concentrazione della grande distribuzione nell'Unione europea incide negativamente sui produttori e gli altri fornitori, in quanto provoca crescenti squilibri nei rapporti di forza tra le parti contraenti, considerando che si registra una graduale perdita di potere negoziale

da parte di produttori e trasformatori di prodotti agricoli in relazione al livello dei prezzi lungo la catena del valore, dalla produzione primaria al consumatore finale passando per la trasformazione;

L'eccessiva concentrazione sta attualmente generando un deterioramento in termini di varietà dei prodotti, patrimonio culturale, punti vendita al dettaglio, posti di lavoro e mezzi di sussistenza;

L'attuale crisi economico-finanziaria rende ancor più stringente la necessità di un corretto funzionamento della filiera alimentare con la riduzione dei notevoli squilibri nel potere negoziale delle parti contraenti, laddove operatori più grandi e potenti spesso danno luogo a pratiche commerciali sleali, mediante prezzi o condizioni contrattuali a loro vantaggio; tali pratiche possono verificarsi a qualsiasi livello della filiera e consistono, ad esempio, in pagamenti tardivi, modifiche unilaterali dei contratti, cambiamenti *ad hoc* dei termini contrattuali, imposizione di promozioni, di sconti e pagamento di un corrispettivo di inserimento del prodotto; in un mercato poco trasparente, il potere negoziale disuguale ha dato luogo a pratiche vessatorie che hanno portato a distorsioni del mercato, con effetti negativi sulla competitività dell'intera filiera alimentare;

L'uso di contratti formali scritti, stipulati prima della consegna dei prodotti, contenenti elementi di base, non è diffuso. Tuttavia, tali contratti contribuiscono a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera, ad accrescere la consapevolezza delle esigenze dei mercati, a migliorare la trasparenza dei prezzi, ad adeguare l'offerta alla domanda, nonché a contribuire ad evitare determinate pratiche commerciali sleali;

Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina, all'articolo 62, le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, con l'obiettivo di un più elevato grado di trasparenza, certezza e

correttezza nei rapporti tra i contraenti, in considerazione della rilevanza sociale ed economica riconosciuta al settore disciplinato;

nello specifico, con l'articolo 62 vengono disciplinati i contratti conclusi tra i diversi operatori della filiera agroalimentare che abbiano per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con un consumatore finale: a pena di nullità, le norme impongono la forma contrattuale scritta e indicano il contenuto obbligatorio (durata, quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento);

L'articolo 62 individua inoltre un elenco tassativo di pratiche che se attuate nelle relazioni commerciali tra operatori economici, relazioni nelle quali sono compresi i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, vengono ritenute *ope legis* sleali;

I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale nelle relazioni commerciali « resa finanziariamente attraente per i debitori » dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati e soprattutto dalla lentezza delle procedure di recupero;

diventa necessario, come evidenziato in sede europea, un passaggio deciso verso la cultura dei pagamenti rapidi, stabilendo adeguati interessi di mora per disincentivare i ritardi di pagamento, che sono una delle cause principali dei problemi di liquidità delle imprese interessate;

In particolare, l'articolo 62 individua i prodotti alimentari deteriorabili riproducendo fedelmente le categorie di prodotti elencati dalla norma previgente; per la cessione di tali prodotti il termine legale di pagamento del corrispettivo è fissato in trenta giorni, mentre per tutti gli altri il termine è fissato in sessanta giorni; in entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e gli interessi si applicano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza dei suddetti termini;

si dispone che il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di pagamento è punito con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che è incaricata della vigilanza sull'applicazione della normativa;

il comma 11-*bis* dell'articolo 62 prevede, infine, che le relative disposizioni abbiano efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 e che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano definite le relative modalità di applicazione,

impegna il Governo:

ad adottare, nel più breve tempo possibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per definire le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

ad adottare un decreto attuativo il più funzionale possibile alle esigenze del comparto, privo di eccessi di burocrazia e di aggravii per le imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese agricole;

a seguire, nella definizione delle modalità applicative dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, i seguenti indirizzi:

1) ricomprendere nell'ambito applicativo del citato articolo 62 le cessioni, dietro pagamento di un corrispettivo, di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana;

2) applicare la suddetta normativa ai prodotti agricoli individuati dall'Allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai prodotti alimentari definiti

dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

3) individuare il consumatore finale nella persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che acquista i prodotti agricoli e alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale o per finalità non commerciali;

4) escludere dall'ambito applicativo del provvedimento i conferimenti dei prodotti effettuati dai soci alle rispettive cooperative, agricole e della pesca, nonché alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

5) considerare assolti gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, relativamente ai documenti di trasporto contenenti gli elementi richiesti qualora la fornitura dei prodotti indicati nei documenti di trasporto non venga contestata nei termini previsti dall'articolo 62, comma 3;

6) considerare assolto l'obbligo del rispetto della forma scritta nelle ipotesi di contratti-tipo di vendita dei prodotti agricoli e alimentari stipulati in esecuzione dei contratti quadro di cui al decreto legislativo n. 102 del 2005, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, qualora tali contratti, o i documenti da essi discendenti, contengano tutti gli elementi di cui al comma 1 dell'articolo 62;

7) ritenere assolto il requisito della forma scritta relativamente agli ordini di acquisto con i quali il compratore richiede la consegna dei prodotti sempreché tali ordini eseguano contratti di cessione già stipulati tra le stesse parti, contenenti tutti gli elementi di cui all'articolo 62, comma 1;

8) prevedere che nel contratto di cessione del prodotto o — qualora le condizioni siano state disciplinate nei contratti quadro o nei contratti base ed eventuali accordi integrativi e pattuizioni aggiuntive — nell'ordine di acquisto sia indicato il prezzo netto da fatturare senza che l'acquirente nulla possa più pretendere dal fornitore;

9) stabilire che le eventuali condizioni relative ai servizi promozionali, agli sconti commerciali e ai premi di fine periodo devono essere espressamente previste e non assoggettate a variabili che non definiscono con certezza il prezzo, *ab origine*, nei contratti di cessione, in conformità all'articolo 62, comma 2, lettera a);

10) prevedere la possibilità di sottoscrivere i contratti anche in via telematica o per telefax in base alle disposizioni vigenti in materia, purché sia garantita la tracciabilità delle operazioni;

11) prevedere che i contratti di cessione devono essere conservati per un congruo periodo al fine di consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di espletare adeguatamente i previsti controlli;

12) ritenere condotta commerciale sleale, oltre le fattispecie indicate dall'articolo 62, comma 2, quelle identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agroalimentare, in sede di Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (*High level forum for a better functioning of the food supply chain*);

13) considerare illegittimo il comportamento del contraente che in un momento successivo imponga nuove regole extracontrattuali a rapporti già regolamentati tra le parti;

14) ritenere che la data di ricevimento della fattura, ai fini dell'applicazione sia degli interessi dovuti al creditore che dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, venga validamente certificata nelle ipotesi di consegna a mano della fattura, di invio a mezzo di raccomandata A/R, di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (*Electronic Data Interchange*);

15) prevedere — in analogia a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2002 e dall'articolo 3, comma 1, lettera b) punto ii), della direttiva 2000/35/CE, nonché dall'articolo 3, comma 3, lettera b),

punto ii), della direttiva 2011/7/UE — nel caso in cui non vi sia certezza sulla data di ricevimento della fattura, la decorrenza del periodo di pagamento dei trenta o sessanta giorni di calendario dalla data di ricevimento dei prodotti, da documentare con mezzi idonei;

16) disporre che, nel caso in cui la cessione dei prodotti venga eseguita per singole consegne nell'ambito di un mese, i termini di pagamento decorrano dal ricevimento dell'ultima fattura;

17) consentire l'emissione di fatture distinte per le cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti ai sensi dell'articolo 62, comma 3;

18) applicare i termini di pagamento alle cessioni dei prodotti che prevedono erogazioni di servizi e prestazioni accessorie;

a valutare l'opportunità di riferire ai competenti organi parlamentari prima della definitiva adozione del decreto attuativo dell'articolo 62;

a rafforzare le misure per favorire il pagamento del corrispettivo entro il termine legale di trenta giorni per le merci deteriorabili e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni, a partire dal monitoraggio dei tempi effettivi di pagamento, tenuto conto che la decorrenza dei termini dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura potrebbe allungare i termini di almeno un mese, considerando che la situazione reddituale degli agricoltori è in continuo peggioramento e potrebbe indurre molti di loro ad abbandonare le campagne;

a sostenere lo sviluppo degli accordi interprofessionali per una crescita della filiera più integrata che possa programmare volumi e richieste, al fine di sostenere le imprese e gli agricoltori, in modo che possano contare su certezze e su una riduzione delle intermediazioni che ne limitano la redditività;

a proseguire nelle consultazioni esistenti, attraverso l'azione del Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali, tenendo in considerazione tutti gli attori della catena alimentare, in modo da promuovere il dialogo e stabilire linee guida per l'instaurazione di rapporti più equi ed equilibrati;

ad adottare, per quanto di propria competenza, azioni volte a contrastare pratiche di acquisto abusive dei grossisti e dei dettaglianti dominanti che pongono sistematicamente gli agricoltori in una posizione negoziale estremamente sfavorevole;

a valutare, sulla base del monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 62, l'opportunità di adottare, nei limiti consentiti dall'ordinamento comunitario, ogni iniziativa utile al fine di:

1) prevedere che la stesura dei contratti e i relativi adempimenti siano a carico dell'acquirente, fermo restando che in base all'articolo 62, comma 1, i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari dovranno essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità, e dovranno essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti;

2) escludere dall'ambito applicativo dell'articolo 62 la cessione dei prodotti agricoli alle società di persone e a responsabilità limitata, da parte degli imprenditori agricoli soci, al fine della successiva commercializzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1094, della legge n. 296 del 1996;

3) considerare clausola iniqua in danno del creditore la conclusione di contratti con determinazione di prezzi al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle cessioni, come rilevati dall'ISMEA attraverso il servizio certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008;

4) considerare illegittimo il comportamento del contraente che subordini l'avvio della relazione commerciale all'accettazione di condizioni contrattuali inique o eccessivamente gravose, quali la previsione di automatismi promozionali, la fatturazione di servizi fra grande distribuzione organizzata e fornitore, l'eventuale imposizione di sistemi o fornitori scelti non motivati sulla base dell'economicità e dell'efficienza o il pretendere ristorni o contribuzioni anche da fornitori di servizi o imballaggi;

5) prevedere che i termini di pagamento decorrano dalla fine del mese di consegna del prodotto;

6) prevedere, nel caso di consegne effettuate da cooperative o loro consorzi, che una quota parte di quanto percepito dalla grande distribuzione organizzata, dall'industria alimentare o dai grossisti, ritorni, in un lasso di tempo non superiore a trenta giorni, calcolato dalla data del ricevimento del pagamento, ai soci conferenti;

7) prevedere che la pubblica amministrazione (mense, ospedali e altro) rispetti gli impegni contrattuali relativi al pagamento nei novanta giorni successivi alla consegna della merce esposta in bolla e che, nel caso di consegne effettuate da cooperative o loro consorzi, questi rimettano ai soci conferenti almeno il 40 per cento di quanto percepito dalla pubblica amministrazione a titolo di acconto entro trenta giorni dal ricevimento del pagamento.

(8-00182) « Paolo Russo, Di Giuseppe, Brandolini, Beccalossi, Brugger, Delfino, Oliverio, Ruvolo, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cuomo, Cenni, Faenzi, Fiorio, Marrocu, Messina, Miserotti, Naro, Mario Pepe (PD), Rota, Servodio, Sani, Trappolino ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	208
Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». C. 4913 e C. 4540 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	208
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	213
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. C. 4771 (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	209
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	214
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 e abb. (Parere alle Commissioni riunite X e XI della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	210
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	215
<i>ERRATA CORRIGE</i>	212

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.30.

Sull'ordine dei lavori

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento C. 4913 e abb.

La Commissione concorda.

Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ».

C. 4913 e C. 4540.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, riferisce che le sedi del Parco nazionale Gran Paradiso sono attualmente situate a Torino (sede legale) e ad Aosta (sede amministrativa). Il testo della pro-

posta di legge C. 4913 recepisce i risultati del confronto avvenuto all'interno della comunità del Parco che ha prodotto un accordo su una proposta di modifica legislativa che, garantendo le sedi nel territorio dall'area protetta e nel rispetto del principio di rappresentanza di entrambe le regioni interessate, consente la possibilità di definirne, con successivi atti amministrativi, le funzioni e la puntuale ubicazione. L'articolo 1 del menzionato testo provvede alla sostituzione del secondo periodo del comma 25 dell'articolo 80 della legge n. 289 del 2002, prevedendo che il Parco nazionale Gran Paradiso abbia una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del Parco medesimo. Alla stessa finalità, ovvero pervenire alla localizzazione delle sedi entro i confini del Parco, mira la proposta di legge C. 4540.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.

C. 4771.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) relatore, riferisce sul provvedimento in

esame, volto ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali inutilizzati, correttamente conservati e non scaduti, disciplinandone la raccolta e la distribuzione. Rileva che l'articolo 1 stabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti con oneri a carico degli operatori idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Con il medesimo decreto, segnala, sono individuate modalità che rendono possibile la donazione a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste di medicinali non utilizzati, in confezioni integre e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità e la sicurezza. Rileva che la Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA provvede attraverso un apposito regolamento a definire i requisiti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e ad individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati. Segnala che l'articolo 2 dispone che alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) è consentita la distribuzione gratuita di medicinali ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale, mentre l'articolo 3 è soppresso e l'articolo 4 fa salva l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazione liberale in favore di enti non commerciali e di ONLUS.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Testo unificato C. 3696 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite X e XI della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Paola Pelino, illustra il provvedimento in esame, recante misure dirette a promuovere la ripresa del sistema produttivo e a sviluppare la cosiddetta imprenditorialità diffusa. Nel complesso, sottolinea, il provvedimento è volto a configurare un regime speciale di interventi straordinari imposti dalla gravità della crisi economica e produttiva. Riferisce che l'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge e i soggetti beneficiari; si sancisce che lo Stato sostiene l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili e che gli aiuti concessi ai sensi della presente proposta di legge sono compatibili con il mercato interno UE. Osserva che viene definito un regime speciale di agevolazione e di incentivazione in campo fiscale, contributivo e creditizio, per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di inizio delle attività d'impresa; beneficiari del regime agevolato sono gli uomini di età inferiore a trentotto anni e le donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, ovvero che, per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, abbiano svolto attività di lavoro non autonomo o siano rimasti disoccupati. Rileva che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità per la creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'accompagnamento di nuove mi-

cro imprese giovanili e femminili, nella fase di avvio dell'impresa. Con il medesimo decreto, segnala, sono definiti i criteri per la disciplina della figura del « *Business Angel* », ossia del soggetto pubblico o privato che investe nell'avviamento e nel sostegno dei progetti di avvio delle nuove micro imprese giovanili e femminili, apportando da 25.000 euro a 250.000 euro quale capitale di rischio nelle imprese. Evidenzia che l'articolo 2 prevede specifiche agevolazioni contributive per i beneficiari del regime agevolato; l'articolo 3 introduce, a favore delle lavoratrici autonome che hanno goduto del congedo di maternità, la facoltà di fruire, in alternativa ai congedi parentali, ulteriori indennità; l'articolo 4 introduce un credito d'imposta in favore dei soggetti ammessi allo specifico regime agevolato summenzionato che avviano una nuova attività d'impresa e che, entro i primi trentasei mesi di esercizio dell'attività, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori dipendenti rientranti nella definizione UE di lavoratore svantaggiato, molto svantaggiato o disabile. Sottolinea che l'articolo 5 prevede, al fine di applicare un regime fiscale agevolato alle attività di impresa avviate ai sensi dell'articolo 10, che il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega le norme indicano la previsione di un regime agevolato sia per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'IRAP, sia per quanto attiene all'IVA e alle imposte indirette. Evidenzia che l'articolo 6 reca disposizioni volte a favorire l'accesso al credito delle imprese in oggetto; a tal fine, lo Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede la concessione di contributi statali per l'abbattimento del costo delle

operazioni di finanziamento garantite dai consorzi di garanzia fidi. Rileva che l'articolo 7 prevede una serie di misure volte a sostenere l'autoimprenditorialità femminile; si riconosce, in favore delle donne titolari di reddito d'impresa, una detrazione forfettaria a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori, nonché il finanziamento, a valere su una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione finalizzati all'impiego, di progetti di formazione finalizzati a promuovere le azioni positive per la parità uomo donna nell'accesso alle attività di impresa. Osserva che i finanziamenti vengono ripartiti per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'ISTAT, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente. Segnala che per l'attuazione delle predette finalità il Fondo è ripartito tra le regioni sulla base della compartecipazione di ogni singola regione e tenuto conto della maggiore concentrazione di imprenditoria femminile rilevata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Riferisce che l'articolo 8 reca disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; in particolare, la norma estende ai titolari, soci e lavoratori dipendenti delle imprese che beneficino del regime di agevolazioni, l'applicazione delle norme previste specificamente per i componenti dell'impresa familiare. Si sofferma sull'articolo 9, che reca misure volte a promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale; i comuni e

le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. Rileva che l'articolo 10 identifica le forme imprenditoriali da ammettere al sistema delle agevolazioni previste dalla proposta di legge per i soggetti indicati dall'articolo 1; l'articolo 11 interviene sulla disciplina fiscale prevista per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo; l'articolo 12 apporta una specifica modifica alla delega al Governo in materia di estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti; l'articolo 13 interviene in materia di pensione di vecchiaia supplementare.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'opportunità che sia previsto nel testo in esame che le iniziative a sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile siano raccordate con i piani regionali di formazione e di addestramento finanziati dalle risorse recate dai medesimi fondi richiamati dal testo in esame;

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime perplessità in ordine ai profili della copertura degli oneri recati dal provvedimento. Evidenzia quindi l'esigenza che, in sede di esercizio della delega, il testo in esame sia coordinato con i provvedimenti recentemente approvati in materia di riforma del lavoro e di imprenditoria giovanile. Reputa altresì utile che il Governo possa predisporre un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia. Ritiene inoltre opportuno che sia ridotto il previsto termine di un anno per l'esercizio della delega.

Il deputato Lido SCARPETTI (PD) segnala che nelle commissioni di merito è emersa l'esigenza che si provveda al coordinamento rilevato dal senatore Vaccari in una fase successiva all'approvazione del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 661 di mercoledì 6 giugno 2012, a pagina 259, prima colonna, seconda riga, la parola: « interessi » si intende sostituita dalla seguente: « interventi ».

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso». C. 4913 e C. 4540.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4913 ed ebb., in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante «Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso" »;

rilevato che ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costitu-

zione, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nel cui ambito rientra la tutela delle aree protette, appartiene alle materie di competenza esclusiva dello Stato;

considerata l'esigenza di assicurare la partecipazione delle regioni e degli enti locali interessati al complessivo procedimento volto a ridefinire le sedi del Parco,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti (C. 4771).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4771, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti;

considerato che il testo in esame, regolando la donazione di medicinali a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, afferisce all'ambito « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 1, con cui sono definite le modalità e i criteri per la raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e la donazione di medicinali, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di concertazione tra le ONLUS e le autonomie territoriali in relazione all'attuazione del provvedimento.

ALLEGATO 3

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato (Testo unificato C. 3696 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3696 e abb. recante « Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato »;

considerato che il provvedimento definisce una serie di interventi tesi a promuovere la ripresa del sistema produttivo e ad incrementare i livelli di occupazione sviluppando l'imprenditorialità diffusa e l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili;

rilevato che le norme del testo afferiscono ad una pluralità di materie di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, quali il « sistema tributario e contabile dello Stato » e la « previdenza sociale »;

considerato altresì il riferimento alla materia di potestà concorrente Stato-regioni « tutela e sicurezza del lavoro » per le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un maggiore

coinvolgimento degli enti territoriali negli interventi per il sostegno delle categorie di soggetti contemplate dal provvedimento che intendano avviare attività d'impresa;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, volto a definire le modalità per la creazione di una corsia preferenziale per l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili, nonché il decreto legislativo delegato di cui all'articolo 5 in materia di regime fiscale, siano adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le misure di sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile contemplate dal provvedimento siano raccordate con i piani regionali di formazione e di addestramento finanziati dalle risorse recate dai medesimi fondi richiamati dal testo in esame;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che, in sede di esercizio della delega, il testo in esame sia coordinato con i provvedimenti legislativi recentemente approvati in materia di riforma del lavoro e dell'imprenditoria giovanile.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, dott. Giovanni Sabatini
(Svolgimento e conclusione) 216

AVVERTENZA 216

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.55.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, dott. Giovanni Sabatini.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, Dott. Giovanni Sabatini, il responsabile Direzione Norme e Tributi, Dott.ssa Laura Zaccaria, il funzionario dell'Ufficio Relazioni Istituzionali, dott.ssa Maria

Carla Gallotti, il responsabile dell'Ufficio Stampa, Dott.ssa Ildegarda Ferraro.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce, il tema oggetto dell'audizione e dà, la parola al dott. Giovanni SABATINI, che svolge una relazione al termine della quale intervengono Maurizio LEO, *presidente*, i senatori Rosario Giorgio COSTA (PdL) e Lucio D'UBALDO, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD).

Il dott. Giovanni SABATINI, e la dott.ssa Laura ZACCARIA rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (C. 5273 – Governo – modificato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 – Governo) (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni</i>)	10

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Emendamenti C. 4434-3380-3580-4382-4501-4516-A	27
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	28
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	35
<i>ALLEGATO (Modifiche di coordinamento formale approvate dalle Commissioni)</i>	37
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-D Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	38
<i>ALLEGATO (Emendamento approvato)</i>	40

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Emendamenti testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. C. 5193 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	59
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003. C. 5108 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	60
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	61
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-D, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	62
Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e con condizione</i>)	43
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	63

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Sull'ordine dei lavori	48
Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
AVVERTENZA	58

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi al nuovo testo base adottato dalla Commissione</i>)	68

INTERROGAZIONI:

5-06754 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di San Vittore a Milano	66
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	89
5-06768 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Rimini	66
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	92
5-06772 Bernardini: Sulla situazione del carcere Montacuto di Ancona	66
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	95
AVVERTENZA	66

III Affari esteri e comunitari**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:**

Sulla missione a Berlino svolta il 23 maggio 2012	98
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2)	100
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	103
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	105

IV Difesa**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 482 (<i>Esame e rinvio</i>).	107
--	-----

SEDE REFERENTE:

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	108
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
---	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	111
--	-----

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	113
--	-----

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 e abb. (Parere alle Commissioni X e XI) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	114
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	119
---	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	120
--	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	120
--	-----

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
---	-----

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	122
------------------------------	-----

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. C. 4149 Comaroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4843 – Adozione del testo base</i>)	122
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo della proposta di legge C. 4149 adottato come testo base</i>)	138
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
--	-----

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	126
--	-----

Disposizioni concernenti la dotazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. C. 4771 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	131
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	141
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00904 D'Antoni: Attuazione delle norme per la riduzione dei costi e per il contrasto alle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	133
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07002 Bernardo e Santelli: Problematiche relative all'applicazione dell'imposta di registro	135
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	142
--	-----

5-07069 Fluvi e Bucchino: Problematiche relative al pagamento dell'IMU da parte dei cittadini italiani residenti all'estero	135
---	-----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	143
--	-----

5-07070 Fugatti: Proroga del termine di versamento della prima rata dell'IMU	135
--	-----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	144
--	-----

5-07072 Lo Monte e Zeller: Opzione per l'applicazione del sistema tributario della cedolare secca relativamente agli immobili di interesse storico-artistico	136
--	-----

ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	145
--	-----

Sui lavori della Commissione	136
------------------------------------	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-06538 Siragusa: Sul concorso nazionale per 154 dirigenti tecnici bandito dal MIUR nel 2008 .	147
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	152
--	-----

5-06576 Centemero: Sulle immatricolazioni ai Tirocini Formativi Attivi (TFA)	148
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	153
5-06873 De Pasquale: Sugli assistenti amministrativi del settore scolastico che svolgono mansioni superiori	148
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	154
SEDE LEGISLATIVA:	
Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (<i>Seguito della discussione e conclusione</i>)	148
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati)</i>	155
RISOLUZIONI:	
7-00810 Zazzera: Sulle modalità di accesso ai Tirocini Formativi Attivi (TFA).	
7-00894 Granata: Sulle modalità di accesso ai Tirocini Formativi Attivi (TFA) (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	150
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.	
Audizione di Francesco Migliacci, Silvano Guariso e Lorenzo Ferrero, già presidenti della SIAE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151
AVVERTENZA	151
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE REFERENTE:	
D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	156
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle grotte turistiche italiane C. 3688 Rosato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5161</i>)	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani »	162
AVVERTENZA	162
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Variazione nella composizione della Commissione	164
5-07066 Mereu: Riduzione dei collegamenti ferroviari regionali, con particolare riguardo alla regione Sardegna	164
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	170
5-07067 Lovelli: Riduzione dei collegamenti ferroviari regionali	164
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	172

5-07068 Monai: Tempi di completamento della ferrovia Mendrisio-Varese nel tratto di pertinenza italiano	164
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	173
INTERROGAZIONI:	
5-06310 Motta: Modalità di approvazione del finanziamento del primo lotto funzionale Parma-Vicofertile della linea ferroviaria Parma-La Spezia	165
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	174
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 481. (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
COMITATO RISTRETTO:	
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin	169
AVVERTENZA	169
X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-06108 Meta: Disservizi nella fornitura di energia elettrica nella regione Lazio durante l'eccezionale ondata di maltempo che ha investito il Paese	175
SEDE CONSULTIVA:	
DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. Nuovo testo C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	175
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga (Seguito dell'esame e rinvio)	178
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga	179
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	179

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	180
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-D Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	186
--	-----

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

7-00875 Paolo Russo, 7-00883 Di Giuseppe e 7-00891 Brandolini: Attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00182</i>)	190
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato delle risoluzioni</i>)	198
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	203
7-00860 Delfino: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione delle somme dovute (<i>Rinvio della discussione</i>)	192
7-00878 Negro, 7-00899 Delfino e 7-00901 Di Giuseppe: Iniziative per il settore del tabacco (<i>Rinvio della discussione</i>)	192

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. COM(2011)625.	
Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica). COM(2011)626.	
Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). COM(2011)627.	
Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. COM(2011)628.	
Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. COM(2011)629.	
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013. COM(2011)630.	
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori. COM(2011)631 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	193
Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. (COM(2011)417).	
Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca. (COM(2011)425).	
Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura. (COM(2011)416).	
Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. (COM(2011)424).	
Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. (COM(2011)418).	
Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. (COM(2011)804) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	194

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 ed abbinata (Parere alle Commissioni riunite X e XI) (*Esame e rinvio*) 195

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima e C. 5112 Delfino 197

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi 197

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 197

ERRATA CORRIGE 197

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Sull'ordine dei lavori 208

Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». C. 4913 e C. 4540 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 208

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 213

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. C. 4771 (Parere alla XII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 209

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 214

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 e abb. (Parere alle Commissioni riunite X e XI della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 210

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 215

ERRATA CORRIGE 212

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, dott. Giovanni Sabatini (*Svolgimento e conclusione*) 216

AVVERTENZA 216

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

